

XVII legislatura

A.S. 2853:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Edizione provvisoria

Giugno 2017

n. 180



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «A.S. 2853: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL180, giugno 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA.....	1
Capo I Disposizioni in materia di entrate.....	1
Articolo 1 (Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale).....	1
Articolo 1-bis (Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata).....	8
Articolo 1-ter (Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure)	10
Articolo 1-quater (Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi).....	10
Articolo 2 (Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)	11
Articolo 2-bis (Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari)	12
Articolo 3 (Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)	13
Commi da 4-ter a 4-sexies.....	25
Articolo 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi).....	26
Articolo 4-bis (Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini)	29
Comma 2	32
Articolo 5 (Disposizione in materia di accise sui tabacchi)	34
Articolo 5-bis (Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo abilitativo)	36
Articolo 6 (Disposizioni in materia di giochi).....	36
Articolo 6-bis (Riduzione degli apparecchi da divertimento)	41
Articolo 7 (Rideterminazione delle aliquote dell'ACE).....	42
Articolo 8 (Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari)	43
Articolo 9 (Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise).....	46
Articolo 9-bis (Indici sintetici di affidabilità fiscale)	48
Articolo 9-ter (Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria)	51
Articolo 9-quater (Compensazione di somme iscritte a ruolo)	52
Capo II Disposizioni in materia di giustizia tributaria	53
Articolo 10 (Reclamo e mediazione).....	53
Articolo 11 (Definizione agevolata delle controversie tributarie).....	54
Articolo 11-bis (Disposizioni in materia di magistratura contabile)	59
Articolo 11-ter (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).....	60
Capo III Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica	60
Articolo 12 (Rimodulazione delle risorse)	60
Articolo 12-bis (Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere)	61
Articolo 13 (Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri)	62
Articolo 13-bis (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90).....	68

Articolo 13-ter (Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza).....	69
Articolo 13-quater (Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi)	69

TITOLO II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI ..70

Articolo 14 (Riparto del Fondo di solidarietà comunale).....	70
Articolo 14-bis (Acquisto di immobili pubblici).....	71
Articolo 14-ter (Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2012)	72
Articolo 15 (Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari).....	72
Articolo 16 (Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane).....	73
Articolo 17 (Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)	74
Articolo 18 (Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane)	74
Articolo 19 (Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto)	75
Articolo 20 (Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario).....	76
Articolo 21 (Disposizioni in favore delle fusioni di Comuni).....	77
Articolo 21-bis (Semplificazioni).....	78
Articolo 21-ter (Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE).....	79
Articolo 22 (Disposizioni sul personale e sulla cultura)	79
Commi da 1 a 5- <i>quinquies</i> e da 8 a 8- <i>quinquies</i> (Assunzioni nei comuni e finanziamento di enti e attività culturali)	79
Commi da 6 a 7- <i>quinquies</i>	83
Articolo 22-bis (Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali)	87
Articolo 22-ter (Organici di fatto)	89
Articolo 23 (Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana).....	107
Articolo 24 (Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni)	107
Articolo 25 (Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane).....	109
Articolo 26 (Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio).....	111
Articolo 26-bis (Disposizione concernente l'impiego dell'avanzo destinato a investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di prestiti).....	111
Articolo 27 (Misure sul trasporto pubblico locale)	112
Commi da 1 a 8 (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale).....	112
Commi da 8- <i>bis</i> a 8- <i>sexies</i> (Ulteriori misure sul trasporto pubblico locale).....	113
Commi da 8- <i>septies</i> a 8- <i>octies</i> (Contributo straordinario alla regione Umbria)	114
Commi da 9 a 11 (Rinnovo del materiale rotabile)	115
Commi da 11- <i>bis</i> a 11- <i>quinquies</i> (Adeguamento tecnologico sui veicoli del trasporto pubblico)	115
Commi 12 e 12- <i>bis</i> (<i>Servizi di linea interregionali</i>)	116

Comma 12-ter (Fondo finalizzato all'acquisizione di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale)	117
Commi da 12-quater a 12-sexies (Ulteriori norme in materia di trasporto pubblico locale).....	117
Articolo 28 (Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica)	118
Articolo 29 (Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche).....	119
Articolo 30 (Disposizioni in materia di farmaci che presentano il requisito dell'innovatività condizionata)	119
Articolo 30-bis (Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza).....	120
Articolo 31 (Edilizia sanitaria)	120
Articolo 32 (Trasferimento di competenze in materia sanitaria per stranieri)	121
Articolo 33 (Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni)	123
Articolo 33-bis (Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa)	124
Articolo 34 (Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale).....	124
Articolo 34-bis (Programma operativo straordinario della regione Molise)	127
Articolo 35 (Misure urgenti in tema di riscossione).....	128
Articolo 36 (Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro)	129
Articolo 37 (Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).....	130
Articolo 38 (Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici).....	131
Articolo 39 (Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite).....	132
Articolo 40 (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).....	133
Articolo 40-bis (Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri)	133

TITOLO III ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE

TERREMOTATE	134
Articolo 41 (Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici).....	134
Articolo 41-bis (Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico).....	135
Articolo 42 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione)	137
Articolo 43 (Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi).....	138
Comma 1, lettera d).....	141
Comma 5-bis (Proroga della vita tecnica degli impianti a fune siti nella regione Abruzzo)	143
Comma 5-ter (Imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017)	143
Articolo 43-bis (Assegnazione di spazi finanziari)	144
Articolo 43-ter (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)	145
Articolo 43-quater (Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016)	146
Articolo 44 (Proroga incentivi)	146

Articolo 45 (Compensazione perdita gettito TARI).....	150
Articolo 45-bis (Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).....	151
Articolo 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).....	151
Articolo 46-bis (Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015).....	156
Articolo 46-ter (Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017).....	156
Articolo 46-quater (Incentivi per l'acquisto di case antisismiche).....	156
Commi 2 e 3.....	158
Articolo 46-quinquies (Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere).....	159
Articolo 46-sexies (Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).....	161
Articolo 46-septies (Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).....	162
Articolo 46-octies (Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45).....	164
Articolo 46-novies (Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7).....	165

TITOLO IV MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE...166

Capo I Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture.....166

Articolo 47 (Interventi per il trasporto ferroviario).....	166
Articolo 47-bis (Disposizioni in materia di trasporto su strada).....	171
Articolo 48 (Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale).....	173
Articolo 49 (Disposizioni urgenti in materia di riordino di società).....	175
Articolo 50 (Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.).....	178
Articolo 51 (Contenimento dei costi del trasporto aereo).....	181
Articolo 52 (Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche).....	181
Articolo 52-bis (Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma).....	182
Articolo 52-ter (Modifiche al codice dei contratti pubblici).....	182
Articolo 52-quater (Organizzazione dell'ANAC).....	183
Articolo 52-quinquies (Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25).....	183

Capo II Misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti185

Articolo 53 (APE).....	185
Articolo 53-bis (Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale).....	186
Articolo 53-ter (Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa).....	187
Articolo 54 (Documento Unico di Regolarità Contributiva).....	188

Articolo 54-bis (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale).....	189
Articolo 55 (Premi di produttività).....	193
Articolo 55-bis (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).....	196
Articolo 55-ter (Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito).....	196
Articolo 55-quater (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga).....	197
Articolo 55-quinquies (Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri).....	197
Articolo 56 (Patent box).....	198
Articolo 56-bis (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera).....	201
Articolo 57 (Attrazione degli investimenti).....	201
Commi da 1 a 3 e comma 3-ter.....	201
Comma 3-quater.....	205
Comma 3-bis (Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione).....	206
Articolo 57-bis (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).....	207
Articolo 57-ter (Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili).....	208
Articolo 57-quater (Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici).....	209
Articolo 58 (Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve di imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime).....	210
Articolo 59 (Transfer pricing).....	210
Articolo 60 (Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti ed amministratori).....	212
Articolo 60-bis (Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti).....	214
Articolo 60-ter (Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation).....	214
Articolo 60-quater (Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'Amministrazione della giustizia).....	215
Articolo 60-quinquies (Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in)....	216
Articolo 60-sexies (Cartolarizzazione di crediti).....	216
Capo III Investimenti per eventi sportivi.....	218
Articolo 61 (Eventi sportivi di sci alpino).....	218
Articolo 62 (Costruzione di impianti sportivi).....	222
Articolo 63 (Misure per la Ryder Cup 2022).....	224
Capo IV Disposizioni in materia di servizi.....	225
Articolo 64 (Servizi nelle scuole).....	225

Articolo 64-bis (Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica).....	229
Articolo 65 (Autorità nazionale di regolazione del settore postale).....	230
Articolo 65-bis (Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).	232
Articolo 65-ter (Clausola di salvaguardia)	232
Articolo 66 (Disposizioni finanziarie).....	232

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate, in via provvisoria, sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

TITOLO I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 1 (*Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale*)

L'articolo in esame modifica la vigente disciplina recata dall'articolo 17-ter¹ del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di *split payment* (scissione dei pagamenti), che rappresenta una speciale modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto introdotta nell'ordinamento italiano dall'articolo 1, commi 629-633 della legge n. 190 del 2014 (LS per il 2015)².

In particolare estende l'ambito applicativo di tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT³. Inoltre l'ampliamento avviene anche a favore di soggetti non rientranti nel suddetto conto consolidato che però, come indica la relazione illustrativa, sono considerati ad "alta affidabilità fiscale"; in particolare l'estensione riguarda:

- le società controllate⁴ direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- le società a loro volta controllate direttamente o indirettamente, dalle suddette società (cioè quelle controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e dagli Enti Locali, Città metropolitane e unioni di Comuni);
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

¹ La cui rubrica, per ragioni di coordinamento è stata sostituita, con emendamento, in "operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni altri enti e società".

² Con tale meccanismo si consente allo Stato di acquisire direttamente l'imposta dovuta poiché le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

³ Come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni. Con le norme in commento si applica il meccanismo a tutte le operazioni rese nei confronti delle amministrazioni pubbliche e non più solo nei confronti dei soggetti specificamente individuati dalla legge di stabilità per il 2015.

⁴ Per controllo si intende quello indicato dall'articolo 2359, primo comma, nn. 1 e 2 del codice civile.

Specifica inoltre che le norme sullo *split payment* si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'unione europea; nello specifico con Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017 è stata fissata la scadenza dell'applicazione del nuovo meccanismo in parola al 30 giugno 2020⁶.

Durante l'esame parlamentare è stato aggiunto il comma *1-quater* che prevede che su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni in commento; saranno quindi soggetti all'applicazione dello *split payment* i cedenti ed i prestatori in possesso di tale documentazione.

Il nuovo comma *1-quinquies* evidenzia che le disposizioni in esame non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Viene poi abrogata l'esclusione dall'applicazione dello *split payment* ai compensi per prestazioni di servizi sottoposti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto; pertanto anche detti emolumenti (che possono riassumersi come compensi a favore dei lavoratori autonomi) saranno assoggettati alle modalità della scissione dei pagamenti qualora le operazioni vengano effettuate nei confronti della pubblica amministrazione così come ora individuata per effetto delle citate disposizioni estensive.

Conseguentemente si riferisce a tutti i nuovi soggetti il trattamento sanzionatorio per il caso di mancato o tardivo versamento dell'imposta a carico degli acquirenti di beni o servizi; per tali fattispecie le sanzioni rimangono quelle individuate per il ravvedimento operoso⁷ e le somme dovute sono riscosse mediante atto di recupero dell'Agenzia delle entrate.

Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017, si individuano i soggetti a cui si estende lo *split payment* e si definiscono le disposizioni di attuazione della presente disciplina, così come novellata dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame.

Le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° maggio 2017.

Sempre durante l'esame parlamentare sono stati introdotti nuovi commi:

- *4-bis* e *4-ter*, il primo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale⁸ siano pagati direttamente ai contribuenti da parte della struttura di gestione del MEF⁹ a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio"; il successivo comma *4-ter* dispone che le modalità di attuazione della citata norma saranno disciplinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. Le nuove norme, così come si legge nella relazione illustrativa annessa all'emendamento, avranno l'effetto di accelerare i rimborsi da conto fiscale per i soggetti a cui si applica il regime della scissione dei pagamenti¹⁰; in particolare i rimborsi avverranno direttamente a favore dei beneficiari con prelevamento dalla contabilità speciale 1778, evitando così il passaggio intermedio delle somme attraverso gli agenti della riscossione. La riduzione dei tempi viene quantificata in circa 20/25 giorni, passando così da rimborsi erogati in 90 giorni a rimborsi che potranno essere accreditati alle imprese in circa 65 giorni. La nuova procedura sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2018 per la necessità di adeguare le procedure di

⁵ Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

⁶ Si tratta di una nuova autorizzazione che riprende le novità legislative introdotte dal decreto in esame.

⁷ 30% del dovuto.

⁸ Ai sensi dell'articolo 78 della L.143/1991.

⁹ Struttura di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 241/1997

¹⁰ In particolare si dovrebbero eliminare i tempi per l'accredito di specifici fondi da parte dell'amministrazione finanziaria.

pagamento dell’Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione, nonché i flussi informativi di interscambio.

- *4-quater*, con il quale, interpretando l’articolo 12 del DPR633/1972, si specifica che alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri - essendo accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone - si applica il medesimo trattamento della prestazione principale che è rappresentato dall’assoggettamento alle aliquote ridotte del 5%¹¹ e del 10%¹². Inoltre specifica che fino al 31 dicembre 2016 le suddette prestazioni sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 14 del DPR633/1972¹³.
- *4-quinquies* il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze¹⁴ sia esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’IVA anche al settore dei combustibili per autotrazione¹⁵.

La RT analizza separatamente gli effetti derivanti da ciascuna delle modifiche viste, quindi:

- 1) estensione dello *split payment* ai soggetti in precedenza esclusi ma rientranti nel conto consolidato della Pubblica amministrazione; per la valutazione assume che l’effetto finanziario derivante dall’ampliamento soggettivo sia analogo a quello verificatosi per le pubbliche amministrazioni già rientranti nello *split payment*, le quali per il periodo d’imposta 2015 hanno dichiarato un totale acquisti per circa 34,7 mld di euro, dei quali l’85% soggetto alla scissione dei pagamenti, con un recupero di gettito stimato in 2,171 mld di euro. Poiché le amministrazioni per le quali si estenderebbe ora il regime speciale hanno dichiarato acquisti per circa 0,3 mld di euro, stima che l’estensione del regime possa determinare, per il 2017 – nell’ipotesi di entrata in vigore il 1° luglio 2017 - un recupero di 10 mln di euro che su base annua si attesta a 20 mln di euro¹⁶.
- 2) Estensione dello *split payment* agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo. Dapprima rammenta che attualmente il regime speciale in argomento non si applica alle prestazioni di servizi rese alle PA¹⁷ i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973. Quindi per stimare gli effetti sul gettito IVA assume, come fatto per il caso precedente, un recupero di entrate simile a quello che si è verificato sugli altri acquisti della PA che già rientrano nello *split payment*. Quest’ultima ha dichiarato per il 2015 un’IVA da scissioni per circa 9,9 mld di euro, con un recupero di gettito stimato in 2,171 mld di euro. Il totale degli

¹¹ Prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

¹² Prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito.

¹³ Riconducendo pertanto dette fattispecie a quella del trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza.

¹⁴ Da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

¹⁵ Le maggiori entrate derivanti dal comma suddetto vanno ad incremento del rifinanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 66, comma 2.

¹⁶ Quindi: $(34,7\text{mld} \cdot 85\%) : 2,171\text{mld} = 0,3\text{mld} : X$. Pertanto $X = 22$ mln. circa annui.

¹⁷ Si veda la circolare 13 aprile 2015, n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate.

acquisti di prestazioni di lavoro autonomo delle PA, che operano nel regime in argomento, è di oltre 2 mld di euro, a cui corrisponde IVA per circa 0,3 mld di euro. Considerando l'entrata in vigore dal 1 luglio 2017, si stima per l'anno corrente un recupero di 35 mln di euro, che a regime si attestano su 70 mln di euro annui¹⁸.

Gli effetti complessivi derivanti dalle due tipologie di estensioni sono riassunti nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

	2017	2018	2019
IVA lorda (A)	56	204	204
Rimborsi (B)	6	77	77
Compensazioni (C)	5	37	37
Recupero IVA netta (A)-(B)-(C)	45	90	90

3) Estensione dello *split payment* alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale. Specifica che l'estensione è rivolta a tutte le società controllate dalla Pubblica amministrazione nonché a quelle appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato e per i quali la controllante sia soggetta al controllo della pubblica amministrazione. I fornitori di dette società, suddivisi per settore di attività, sono stati individuati utilizzando i dati dello spesometro 2014; a detti soggetti corrisponde un totale di IVA pari a 12,48 mld di euro che diventano 12,4 mld se si considerano le sole operazioni non assoggettate al *reverse charge*¹⁹. Evidenzia poi che l'efficacia della norma si basa sull'ipotesi che le società controllate dall'Amministrazione centrale abbiano un grado di "fedeltà fiscale" maggiore dei loro fornitori²⁰. Espone quindi i diversi gradi di fedeltà fiscale in tabelle che li analizzano suddividendoli per settori di attività e li applica all'ammontare di IVA sulle cessioni alle controllate effettuate da fornitori non assoggettati al *reverse charge*. Risulta che l'IVA recuperabile è compresa tra un valore che va da 228 mln di euro (limite minimo) a 1.104 mln di euro (limite massimo) su base annua. Il limite massimo considera il recupero dell'evasione da omessa dichiarazione, cioè l'ipotesi in cui non venga né dichiarata né versata l'IVA sulle cessioni, mentre venga detratta l'IVA pagata sugli acquisti, mentre il limite minimo considera il recupero della evasione da omesso versamento in cui l'IVA viene dichiarata sia sulle cessioni che sugli acquisti ma non viene versato il saldo. Ponderando quindi il limite di stima

¹⁸ Quindi: $2,171\text{mld}/9,9\text{mld} * 0,3\text{mld} = 66\text{ mln di euro}$.

¹⁹ Il *reverse charge* o inversione contabile è un meccanismo di applicazione dell'IVA che prevede che sia il cliente della fornitura di beni o prestazione di servizi il soggetto tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del fornitore o prestatore.

²⁰ La RT evidenzia che i fornitori delle controllate dalla Pubblica amministrazione centrale hanno un valore di "fedeltà fiscale" pari a 16,24%, mentre per le controllate della Pubblica amministrazione centrale e locale il tasso di affidabilità fiscale assume un valore inferiore e pari a 6,51% (più basso è l'indice maggiore è la *compliance* fiscale, cioè la conformità dei comportamenti alle regole fiscali). La sensibile differenza tra i due tassi prova che le società controllate sono caratterizzate da un maggiore grado di affidabilità fiscale rispetto a quello dei fornitori.

minimo per circa 1/3 e massimo per circa 2/3, arriva a quantificare un recupero di IVA, al netto di rimborsi e compensazioni pari a 829 mln di euro su base annua. Gli effetti netti, considerando l'entrata in vigore della disposizione dal 1° luglio 2017, sono evidenziati dalla tabella sottostante; il recupero di gettito riflette lo slittamento dei rimborsi per i primi tre mesi di entrata in vigore della norma.

(milioni di euro)

	2017	2018	2019
IVA lorda (A)	1.064	3.946	3.946
Rimborsi (B)	229	2.098	2.098
Compensazioni (C)	191	1.019	1.019
Recupero IVA netta (A)-(B)-(C)	644	829	829

4) Estensione dello *split payment* alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale. Anche in tal caso considera sia le singole società che quelle appartenenti a gruppi obbligati alla redazione dei bilanci consolidati controllate, sia direttamente che indirettamente, dalla pubblica amministrazione locale. Anche in tal caso i dati forniti dallo spesometro 2014, suddivisi per settore di attività hanno evidenziato un totale di 3 mld di euro a titolo di IVA. Inoltre, come già visto, viene definito il grado di “fedeltà fiscale”, quale indice di maggiore *compliance* fiscale, evidenziando che le società controllate hanno la caratteristica di avere un maggior grado di affidabilità fiscale rispetto ai fornitori. Applicando il suddetto diverso grado di affidabilità all'ammontare IVA sulle cessioni alle controllate nei settori non soggetti a *reverse charge*, arriva a stimare un valore di IVA recuperabile, al netto di rimborsi e compensazioni, pari a circa 119 mln di euro su base annua. La tabella evidenzia i risultati finanziari lordi e netti, considerando anche le diverse decorrenze temporali.

(milioni di euro)

	2017	2018	2019
IVA lorda (A)	91	271	271
Rimborsi (B)	11	102	102
Compensazioni (C)	9	50	50
Recupero IVA netta (A)-(B)-(C)	71	119	119

5) Estensione dello *split payment* alle società quotate secondo l'indice FTSE MIB. Anche in tal caso la stima utilizza dati tratti dallo spesometro 2014, suddivisi per settore di attività economica. I risultati evidenziano un ammontare di IVA per le operazioni non assoggettate al *reverse charge* pari a circa 3,6 mld di euro. Anche in tal caso considera che l'efficacia della norma si basi sul maggior grado di “fedeltà fiscale” che hanno le società controllate dalle prime 40 società quotate secondo l'indice FTSE MIB, rispetto ai fornitori. Applicando il diverso grado di affidabilità arriva a stimare un recupero di IVA che va da un minimo di 163 mln di euro ad un massimo di 694 mln di euro su base annua. Quindi al limite minimo di recupero di IVA dà un peso pari ad 1/3, mentre a quello massimo dà un peso

di 2/3; pertanto giunge a stimare un recupero di IVA, al netto di rimborsi e compensazioni, di circa 517 mln di euro su base annua. Gli effetti netti della disposizione, considerando l'entrata in vigore dal 1 luglio 2017, sono evidenziati dalla tabella sottostante; il recupero di gettito riflette lo slittamento dei rimborsi per i primi tre mesi di entrata in vigore della norma.

(milioni di euro)

	2017	2018	2019
IVA lorda (A)	337	898	898
Rimborsi (B)	28	256	256
Compensazioni (C)	23	125	125
Recupero IVA netta (A)-(B)-(C)	286	517	517

Gli effetti finanziari complessivi sono evidenziati nella tabella sottostante che considera la data di scadenza della proroga indicata nel 30 giugno 2020; inoltre evidenzia che il profilo finanziario tiene conto per il 2020 dello slittamento dei rimborsi relativi al 2019.

(milioni di euro)

	2017	2018	2019	2020
IVA Lorda	1.548	5.319	5.319	2.660
Rimborsi	274	2.533	2.533	1.541
Compensazioni	228	1.231	1.231	615
IVA Netta	1.046	1.555	1.555	504

Si rappresenta che per gli emendamenti descritti è stata presentata relazione tecnica solo con riferimento ai commi 4-bis e 4-ter nella quale si evidenzia che le norme avendo natura procedurale non comportano nuovi o maggiori oneri per rimborsi fiscali a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, si osserva in via preliminare che la disposizione in esame, visto anche l'andamento a consuntivo dello *split payment*²¹ nella sua configurazione originaria, presenta la capacità di dar luogo ad un recupero di gettito trattandosi di uno strumento che è risultato efficace nell'azione di contrasto all'evasione fiscale. Così come dai dati forniti in RT risulta che l'Amministrazione finanziaria è in grado di conoscere in modo approfondito, visti gli indicatori di affidabilità fiscale individuati ed in particolare quelli elevati che contraddistinguono particolari settori economici, quali sono gli ambiti nei quali è più forte l'evasione fiscale e di poter così dirigere opportunamente la propria azione di contrasto basata sul controllo e l'accertamento. Sul punto si rammenta altresì che, in considerazione dei vincoli europei²², le misure all'esame al

²¹ Nel merito si rammenta che il Documento di economia e finanza 2017, in un apposito *focus* dedicato al contrasto all'evasione fiscale, afferma che le valutazioni *ex post* delle misure introdotte in ambito IVA evidenziano un recupero di gettito complessivo di circa 3,77 miliardi, di cui circa 2,1 dovuto alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015: tale recupero risulta superiore a quello quantificato *ex ante* in sede di relazione tecnica (988 milioni annui per lo *split payment* e 900 milioni annui per l'estensione del meccanismo *reverse charge* al settore delle pulizie, dei certificati verdi e dell'edilizia specializzata).

²² L'autorizzazione è stata concessa fino al 30 giugno 2020.

momento rappresentano strategie temporanee al termine delle quali potrebbe valutarsi la necessità di adottare nuove misure, durevoli e risolutive, di contrasto all'evasione al fine di poter permettere il consolidamento nel tempo degli effetti finanziari ipotizzati in RT.

Nel merito della quantificazione, si osserva che la RT non permette di verificare i dati e le metodologie con cui sono stati stimati i valori riferiti all'IVA lorda, ai rimborsi ed alle compensazioni, sia per ogni singola categoria di estensione dello *split payment*, sia, conseguentemente, per i valori riepilogativi complessivi. Infatti, la quantificazione è riferita esclusivamente agli importi di IVA netta che si presume di poter recuperare per effetto della disposizione in esame, mentre i valori lordi sono indicati senza alcun supporto informativo in merito.

Si consideri inoltre che per ogni categoria esaminata nella quantificazione il peso dei rimborsi e delle compensazioni assume valori nettamente diversi (ad esempio per i rimborsi si va dal 28,5%, per le società quotate secondo l'indice FTSE MIB, al 53,17%, per l'estensione relativa alle società controllate dalla pubblica amministrazione centrale; per le compensazioni, con riferimento alle medesime categorie sopra indicate, si va dal 14% al 26%). La RT non fornisce poi alcuna indicazione o chiarimento circa le caratteristiche IVA dei soggetti che consentirebbero di comprendere le motivazioni sulla cui base si è giunti a determinare le diverse percentuali indicate; parimenti nessuna informazione è data in ordine alle modalità di definizione dei limiti minimi e massimi di IVA recuperabili per le diverse categorie di estensione dello *split payment*, nonché con riguardo al relativo peso che la RT assume pari ad 1/3 per il valore minimo e pari ai 2/3 per il valore massimo.

Con riferimento poi ai dati complessivi di gettito si osserva che per l'anno 2020 i valori riferiti all'IVA lorda (2.660 mln di euro)²³ ed alle compensazioni (615 mln di euro)²⁴ rappresentano il 50% dei rispettivi valori complessivi a regime, mentre il valore dei rimborsi riferito al 2020 è dato dal 50% del valore complessivo a regime maggiorato della quota dei rimborsi del primo anno che slitterebbe in avanti di anno in anno per un valore costante, senza tener conto degli effetti di un possibile riassorbimento più rapido nel tempo, rispetto all'attuale tempistica, dovuto anche alle nuove disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* che hanno la finalità di accelerare i tempi dei rimborsi (infatti il valore di 1.541 sembra potersi ricostruire così: $2.533/2 + 274 = 1.541$ mln di euro). Per contro, il valore dell'IVA netta è dato dal 50% del valore complessivo a regime meno il maggior valore dei rimborsi slittati nell'anno 2020 (quindi: $1.555/2 - 274 = 504$ mln di euro), con ciò facendo intendere che l'ultimo anno risentirebbe dell'effetto delle maggiori richieste dei rimborsi rispetto alle compensazioni. Sul punto, appare necessario un approfondimento anche perché è verosimile ipotizzare che l'estensione dello *split payment* (che vedrà coinvolti molti nuovi soggetti tra cui anche tutti i lavoratori autonomi che hanno rapporti professionali

²³ Cioè: $5.319/2 = 2.660$ mln di euro

²⁴ Cioè: $1.231/2 = 615$ mln di euro

con i soggetti obbligati alla scissione dei pagamenti) potrà generare richieste di compensazione e/o di rimborso in tempi ed importi diversi rispetto agli attuali, con la conseguenza che gli effetti finanziari potranno riscontrarsi o in tempi più brevi o in tempi più lunghi e realizzarsi anche oltre l'anno 2020; la RT, tacendo sul punto, lascerebbe intendere che tutti gli effetti finanziari si esauriranno nel 2020. Andrebbero quindi forniti chiarimenti al fine di poter verificare le conseguenze finanziarie associabili alla disposizione in commento nell'arco temporale considerato.

Quanto alle novelle apportate in sede di esame parlamentare si osserva che il disposto dell'articolo 4-bis potrà produrre una accelerazione dei tempi dei rimborsi fiscali in quanto potrà eliminare i tempi per l'accredito dei fondi specifici da parte dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, andrebbe chiarito se l'utilizzo delle disponibilità esistenti della contabilità speciale 1778 sia compatibile rispetto alla programmazione dei fabbisogni previsti a legislazione previgente.

Anche il nuovo comma 4-quater - che reca una norma interpretativa - potrebbe generare oneri in termini di minor gettito per effetto della rideterminazione delle posizioni fiscali dei soggetti che effettuano prestazioni considerate accessorie ai fini IVA; infatti, le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sconterebbero l'aliquota IVA del 5% o del 10% a fronte dell'esenzione, che peraltro viene confermata fino al 31 dicembre 2016. Tale operazione potrebbe non esser neutra dal punto di vista finanziario in quanto per effetto della tassazione di tali fattispecie si avrebbe sì un maggior gettito a titolo di IVA, ma corrispondentemente una perdita di gettito dovuta alla maggiore detraibilità²⁵. Si rende pertanto necessario approfondire la problematica esposta.

Infine, per quanto riguarda il nuovo comma 4-quinques in tema di estensione delle disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell'IVA anche al settore dei combustibili per autotrazione si evidenzia che la disposizione è suscettibile di generare maggior gettito non quantificato.

Articolo 1-bis **(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata).**

La norma introduce una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata cui possono avvalersi talune imprese non residenti in Italia per la definizione di debiti tributari di una eventuale stabile organizzazione della stessa presente nel territorio dello Stato.

Possono beneficiare della procedura le società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato e che appartengono a gruppi multinazionali, con ricavi consolidati superiori ad un miliardo di euro annui e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio italiano per un ammontare superiore a 50 mln di euro annui avvalendosi del supporto di società residenti nello Stato o di stabili organizzazioni in Italia.

²⁵ Nel merito si rammenta che l'articolo 1, commi 33-35 della legge di bilancio per il 2017, ha assoggettato ad IVA del 5% i servizi di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi abilitati ad eseguire trasporti marittimi, lacuale, fluviale e lagunare, precedentemente esenti; tale disposizione ha determinato una perdita di gettito di circa 7,8 mln di euro su base annua a decorrere dal 2017.

I soggetti interessati possono chiedere all’Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante un’istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo²⁶. Qualora l’Agenzia delle entrate ne constati la sussistenza invia al contribuente un invito al fine di definire, in contraddittorio, i debiti tributari della stabile organizzazione.

Sono quindi disciplinati i parametri che consentono di determinare il fatturato consolidato del gruppo multinazionale e l'ammontare delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato.

Si prevede che, avviata l'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate, constatata la presenza della stabile organizzazione ed individuati i debiti tributari della stessa, il contribuente possa definirli in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Il versamento delle somme dovute sulla base dell'accertamento con adesione, estingue i debiti tributari. Inoltre le sanzioni amministrative previste sono ridotte alla metà. È quindi disposta la non punibilità del reato di omessa dichiarazione in presenza dell'esatto adempimento del dovuto.

Non possono avvalersi della norma in esame le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione dell’istanza in esame.

Si fa quindi rinvio ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per definire le relative modalità attuative.

Dopo aver previsto, a cura del Ministro dell'economia e delle finanze, il monitoraggio delle entrate rivenienti dalle disposizioni in commento, si provvede a destinare quelle risultanti dal monitoraggio al Fondo per le non autosufficienze ed al Fondo per le politiche sociali per un ammontare non inferiore a 100 mln di euro annui e per la restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si osserva che la norma è suscettibile di determinare recuperi di gettito in quanto assume la valenza di una definizione anticipata ed agevolata di posizioni fiscali per le quali è prevista, a normativa vigente, la normale procedura di accertamento da parte degli uffici finanziari per omessa presentazione di dichiarazione.

Poiché l'utilizzo delle entrate rivenienti dalle disposizioni in commento per le indicate finalizzazioni ha luogo soltanto dopo la preventiva ricognizione delle stesse attraverso il previsto monitoraggio e considerato che la destinazione ai fondi riguarda le entrate contabilizzate dal monitoraggio non si hanno osservazioni sul punto.

Andrebbe confermato che le nuove attività indotte dalle disposizioni in commento possano essere svolte con efficacia avvalendosi delle dotazioni finanziarie, strumentali ed organiche previste a legislazione vigente. Si richiama l'attenzione sulla complessità delle attività da svolgere interessando soggetti in relazione ai quali possono emergere questioni di particolare complessità dovuti all'appartenenza a gruppi multinazionali.

²⁶ Di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Articolo 1-ter
(Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure)

Le disposizioni in commento intervengono sulla disciplina della riapertura dei termini della collaborazione volontaria (art. 5-*octies* del D.L. n. 167 del 1990). In particolare si dispone che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all'estero la detrazione fiscale dell'imposta pagata all'estero²⁷ è riconosciuta anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. La medesima disciplina si applica anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione ed agli atti sanzionatori formalizzati nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure* purché non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento. Si precisa inoltre che in ogni caso non si procederà al rimborso delle imposte già pagate.

Si estende²⁸, per le attività oggetto di collaborazione volontaria, l'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni per attività ed investimenti all'estero anche per l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e per l'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche residenti nel territorio dello stato (IVAFE)²⁹

Altre disposizioni, intervenendo sull'art. 5-*octies*, comma 1, lettera g) del D.L. 167/1990, riferiscono il trattamento sanzionatorio in vigore ai casi in cui gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute nei termini di legge o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente. Sono quindi modificate le conseguenze dell'insufficiente versamento delle somme dovute. Viene inoltre introdotto un limite all'importo delle somme da versare nelle predette ipotesi.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, poiché le disposizioni in commento appaiono suscettibili di ampliare in relazione alle fattispecie considerate (redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotto all'estero, IVIE, IVAFE) le possibilità di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, rendendo possibile un recupero di gettito, non si hanno osservazioni.

Articolo 1-quater
(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi)

Si prevede che i certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, qualora il contribuente intenda accedere alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari di cui al D.L. 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.

Si chiarisce che la regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.

²⁷ Di cui all'art. 165 del TUIR.

²⁸ In relazione a quanto previsto dall'art. 5-*octies*, comma 1, lett. c) del D.L. 167/1990

²⁹ Di cui all'art. 19, commi 13 e 18 del D.L. 201/2011.

Si dispone poi che i rimborsi di imposte e tasse siano erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in relazione alla procedura di definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.

Le disposizioni in commento non sono corredate di **RT**.

Al riguardo, considerato che le norme parrebbero suscettibili di stimolare l'esatto adempimento degli obblighi nascenti dall'adesione alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 2 ***(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)***

L'articolo in argomento modifica quanto disposto in tema di diritto alla detrazione dell'IVA dall'articolo 19, comma 1, del D.P.R. 633/1972; in particolare ribadisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, mentre modifica il termine ultimo entro il quale si può esercitare il diritto alla detrazione. Infatti questo può essere esercitato, al più tardi, entro il termine per la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto³⁰, in luogo della previgente disciplina che ne prevedeva l'esercizio entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo³¹.

Conseguentemente viene anche modificato l'articolo 25, comma 1, del citato D.P.R. 633/1972 in tema di registrazione delle fatture d'acquisto, prevedendo anche in questo caso come termine ultimo quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione del documento.

Con modifica parlamentare è stato previsto che i nuovi termini di decadenza si applicano alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

La RT evidenzia che la restrizione dei termini di esercizio del diritto alla detrazione trova spiegazione negli obiettivi di lotta all'evasione nel settore dell'IVA che il legislatore aveva già inteso perseguire attraverso le comunicazioni massive di promozione della *compliance*³² (c.d. cambia verso³³) ed il connesso incrocio dei dati al fine di palesare possibili anomalie. Per quanto attiene l'IVA il riscontro tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti potrebbe essere reso parzialmente inefficace dalla discrasia nei termini di registrazione e, quindi, di comunicazione delle fatture da parte dei fornitori e dei clienti. Da qui la necessità di uniformare i due momenti, evitando che la registrazione delle fatture da parte dell'acquirente in un termine più ampio rispetto a quello concesso al fornitore comporti la sistematica segnalazione di anomalie e falsi positivi. Quindi ai fini della

³⁰ Quindi una fattura di acquisto ricevuta nel 2017 dovrà essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2017, ossia entro il 30 aprile 2018.

³¹ Pertanto l'effetto è quello di ridurre il tempo per l'esercizio del diritto di due anni.

³² Finalizzate a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti e, quindi, a recuperare somme a tassazione per mezzo di processi lavorativi a minore intensità di lavoro.

³³ Di cui all'articolo 4, del D.L. 193/2016.

stima utilizza i dati tratti dalle dichiarazioni IVA relative all'anno 2015 dalle quali risulta che la base imponibile degli acquisti registrati negli anni precedenti, ma con imposta esigibile nell'anno in corso, ammonta a 1,5 mld di euro; a tale dato applica l'aliquota media sugli acquisti, calcolata sull'insieme dei contribuenti, pari al 17% ottenendo così un'imposta pari a 255 mln di euro. Applica poi su tale dato il tasso di evasione IVA del 41%, risultando così un potenziale recupero di *gap* di IVA afferente le fatture acquisite negli anni precedenti e registrate nell'anno in corso, pari a circa 100 mln di euro.

Al riguardo, si evidenzia che la stessa RT qualifica il recupero ipotizzato di *gap* dell'IVA come potenziale; la qual cosa, di per sé, non assicura l'effettivo introito della somma stimata (100 mln di euro). Si consideri inoltre che poiché a tali norme, per la loro natura, è riferibile un elevato indice di incertezza circa l'incasso delle somme stimate ad esse ascrivibili, le stesse non dovrebbero, per motivi di prudenza, essere utilizzate come forme di copertura finanziaria di spese certe nell'*an* e nel *quantum*³⁴ e andrebbero "contabilizzate", in ottica prudenziale, solo dopo la loro applicazione, potendone così apprezzarne il reale impatto finanziario.

Andrebbe poi escluso, con il supporto di informazioni, che il potenziale recupero di gettito stimato per le norme qui all'esame, non sia di fatto già compreso, in tutto o in parte, nelle valutazioni predisposte con il citato D.L. 193/2016 che aveva dettagliatamente ed esaustivamente quantificato il maggior gettito derivante dalle disposizioni in materia di politica "cambia verso"³⁵.

Da ultimo si evidenzia che i contribuenti, a decorrere dalle registrazioni dell'anno 2017, saranno chiamati a porre maggiore attenzione ai tempi di detrazione dell'IVA e potrà verificarsi, verosimilmente che, a parità di condizioni, si registri un incremento delle detrazioni con possibili riflessi negativi in termini di gettito, almeno per il primo anno di applicazione della disposizione in commento; effetti che la RT non considera ed in relazione ai quale appare opportuno un maggior approfondimento.

Articolo 2-bis

(Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari)

L'articolo, aggiunto in sede di esame parlamentare, reca una interpretazione autentica al regime di esenzione previsto dall'articolo 10, comma 1, numero 20, del D.P.R. 633/1972 in tema di prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,

³⁴ Sul punto si veda, da ultimo, la ribadita posizione della Corte dei Conti che evidenzia "i limiti dei mezzi di "copertura" affidati al contrasto dell'evasione fiscale che, per loro natura, scontano margini di incertezza" – Audizione della Corte dei Conti sul Documento di economia e finanza 2017, aprile 2017, pag. 15.

³⁵ Si rammenta che il recupero di gettito complessivo, nel citato art. 4 del D.L. 193/2016 era stimato in 2,11 mld di euro per l'anno 2017, in 4,23 mld di euro per l'anno 2018 e in 2,77 mld di euro a decorrere dal 2019.

dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. La norma precisa che vi rientrano i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

Fa quindi salvi, in considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del e decreto in commento, per cui non si dà luogo al rimborso dell'IVA erroneamente applicata, né al recupero dell'IVA assolta sugli acquisti erroneamente detratta.

Tuttavia gli stessi soggetti dovranno operare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, ai sensi della norma che disciplina la rettifica della detrazione nei casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive³⁶.

A copertura degli oneri conseguenti dalla norma interpretativa in esame, la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Non è stata presenta **RT** per l'articolo in esame.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione è suscettibile di produrre effetti negativi in termini di gettito, in ragione del mancato incasso a titolo di IVA, che l'articolo stesso quantifica in 1 mln di euro per gli anni 2017 e 2018 prevedendone la copertura a valere sulla dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Tuttavia, in mancanza di relazione tecnica non si è in grado di verificare la stima dell'onere indicato. Si evidenzia, peraltro, che la disposizione, avendo carattere permanente, dovrebbe prevedere una copertura a regime, laddove sembra invece fornirla per i soli due anni 2017 e 2018. Sul punto si chiedono chiarimenti.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)

Le disposizioni in commento, per la finalità in titolo, estendono l'ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità³⁷ la cui apposizione preventiva è richiesta per poter compensare crediti tributari e, per i titolari di partita IVA, ampliano l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per l'effettuazione di compensazioni.

Nello specifico, in relazione alla compensazione di crediti relativi ad imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte ed IRAP, si riduce a 5.000 euro (da 15.000 euro) la soglia di valore annuo della compensazione superata la quale è necessario ottenere la preventiva apposizione del visto di conformità³⁸ sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito ovvero la sottoscrizione delle stesse da parte dei revisori per i contribuenti soggetti alla revisione dei conti.

³⁶ Articolo 19-bis2, comma 3 del D.P.R. 633/1972.

³⁷ L'ampliamento interessa anche il controllo dei revisori dei conti per i contribuenti soggetti alla revisione dei conti.

³⁸ Si ricorda che il visto di conformità è diretto ad attestare la conformità dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla pertinente documentazione contabile. Lo stesso trova la sua disciplina all'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. 241/1997.

Analoga riduzione (da 15.000 euro a 5.000 euro) è operata in materia di compensazione dei crediti IVA per i quali continua ad operare l'obbligo di preventivo invio della dichiarazione o dell'istanza dai cui i crediti risultano.

In materia di imposta sul valore aggiunto, la Camera dei deputati, nel riformulare il primo periodo dell'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 del D.L. 78/2009 ha precisato che l'utilizzo in compensazione può riguardare anche il credito infrannuale e che il visto di conformità, riferito ora al superamento della soglia di 5.000 euro, deve essere apposto o sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.

Per i casi in cui la compensazione sia effettuata in violazione della disciplina in materia di visto di conformità o di controllo del revisore dei conti, si potenzia l'azione di recupero, da parte dell'Amministrazione finanziaria delle somme relative a compensazioni indebite, con i pertinenti interessi e sanzioni.

Si coordina quindi la disciplina delle *start up* innovative al fine di tener conto della nuova soglia (euro 5.000) fermo restando che, per tali imprese, continua ad operare l'innalzamento della stessa ad euro 50.000 ai fini dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore³⁹.

Inoltre, per i soggetti titolari di partita IVA, si estende l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione⁴⁰ ed indipendentemente dal superamento di una soglia di valore. A tal fine, si espunge⁴¹ il vigente limite di 5.000 euro, rendendo in tal modo sempre obbligatorio l'uso dei predetti servizi in tutti i casi di compensazione di crediti IVA; nello stesso tempo, sempre per i soggetti IVA, il predetto obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi ed addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Si introduce quindi nell'ambito della disciplina⁴² della riscossione coattiva per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, il divieto di utilizzo in compensazione (di cui all'art. 17 del D.LGS 241/1997) dei crediti di imposta per il pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero⁴³. Con modifica approvata dalla Camera dei deputati, per i casi di iscrizione a ruolo delle somme dovute non sarà più consentita la compensazione con posizioni di credito per imposte erariali prevista dall'art. 31 del D.L. 78/2010⁴⁴.

La Camera dei deputati ha altresì aggiunto all'articolo in commento il nuovo comma 4-*bis* che interviene sulla disciplina dei versamenti unitari con compensazioni (di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 - MOD F24). Si precisa che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, possa essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (non più quindi dal giorno sedici del mese successivo). Si prevede inoltre che qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo massimo compensabile il modello F24 debba essere scartato. Si fa quindi rinvio a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per disciplinare sia la progressiva attuazione della predetta disposizione sia per indicare le modalità con le quali lo scarto dovrà essere comunicato ai contribuenti.

³⁹ Si ricorda che la previgente disciplina (art. 10, comma 1, lett. a), numero 7 bis), interessata dal provvedimento in esame, aumenta il limite di importo da 15.000 euro a 50.000 euro. Con la novella operata dal DL in commento si riduce quindi l'importo di partenza (15.000 euro) a 5.000 euro per una esigenza di coordinamento con la nuova soglia (euro 5.000) fissata per la generalità dei soggetti.

⁴⁰ A tal fine si interviene, con il comma 1, sull'art. 1, comma 574 della legge n. 147/2013 e, con il comma 2, sull'articolo 10, comma 1, lett. A) del DL 78/2009.

⁴¹ Dall'art. 37, comma 49 bis del DL n. 233/2006.

⁴² Art. 1, comma 422 della L n. 311/2004.

⁴³ Di cui all'art. 1, comma 421 della L.311/2004.

⁴⁴ Si ricorda che l'art. 31 del D.L. 78/2010 consente entro certi limiti compensazioni in presenza di debiti su ruoli definitivi.

La RT associa alle disposizioni in commento, volte a contenere l'uso improprio delle compensazioni, effetti finanziari in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sia per il saldo netto da finanziare, sul versante della spesa, riducendo le dotazioni finanziarie appostate sui corrispondenti capitoli, sia per il fabbisogno e indebitamento netto sul versante delle entrate, in quanto minori compensazioni che, sulla base dei criteri SEC'95, confermate anche dal SEC 2010, si traducono in un aumento del livello delle entrate tributarie.

Giunge quindi complessivamente a stimare un miglioramento dei tre saldi a regime (dal 2018) in 1,930 mld.

La tabella seguente rappresenta distintamente per provvedimento gli effetti di sintesi associati alle misure.

Tabella 5. Sintesi delle stime sul miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivante dall'adozione delle nuove disposizioni in tema di compensazioni

Provvedimento	Stima variazione compensazioni
IVA effetto telematico 0-5.000 (par. 1)	-208
IVA effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)	-469
IRES effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)	-109
IRAP effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)	-194
IRPEF effetto visto 5.000-15.000 (par. 2)	-329
IRES effetto telematico partite IVA (par. 3)	-140
IRAP effetto telematico partite IVA (par. 3)	-155
Crediti RU effetto telematico partite IVA (par. 3)	-326
Totale	-1.930

Dati in milioni di euro

Ipotizza, dall'analisi della distribuzione mensile delle compensazioni, che il recupero stimato si distribuisca mensilmente secondo le cifre illustrate nella tabella che segue:

Tabella 6. Distribuzione mensile del miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivante dall'adozione delle disposizioni in tema di compensazioni

Mesi	Importo
gennaio	-87
febbraio	-76
marzo	-193
aprile	-127
maggio	-155
giugno	-257
luglio	-172
agosto	-265
settembre	-199
ottobre	-99
novembre	-164
dicembre	-136
Totale	-1.930

Dati in milioni di euro

Tenendo conto che la norma produrrà i suoi effetti a partire da giugno 2017, sulla base della distribuzione sopra rappresentata (tabella 6) stima il miglioramento atteso per il corrente anno pari a 1.288 milioni. Importo che si riduce a 975 mln di euro in quanto l'effetto della variazione relativa al visto IVA si produrrà solo a partire dalla prossima dichiarazione. Ripartisce poi l'importo di 975 mln di euro per tipologia di tributo come segue:

IVA	139 mln
IRES	166 mln
IRAP	233 mln
IRPEF	220 mln
Crediti RU	217 mln

Passando al dettaglio della quantificazione, la RT riferisce di aver tenuto conto degli analoghi effetti finanziari prodotti dall'art. 10 del D.L. 78/2009 e dall'art. 8 del D.L. 16/2012. Ricorda che il primo ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e con riferimento ai crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data, alcune novità in merito alla cosiddetta “compensazione orizzontale” dei crediti IVA, disciplinata dall’articolo 17 del D.Lgs. n 241/1997, ossia all’utilizzo dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali. L’articolo 8 del D.L. 16/2012 ha ridotto da 10.000 euro a 5000 euro l’ammontare del credito IVA che può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di

presentazione della dichiarazione da cui emerge e avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Considera quindi distintamente gli effetti associabili ai provvedimenti in commento.

1. Disposizioni concernenti l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia anche per le compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000 euro.

Per quantificare gli effetti positivi, la RT prende in considerazione i tassi di variazione delle compensazioni IVA derivanti dalle novità introdotte dall’articolo 8, commi 18 e 19, del DL 16/2012. In particolare, detti tassi sono stati calcolati, con riferimento al biennio 2011-2012, suddividendo le compensazioni in tre fasce di importo, individuate in base all’ammontare dei crediti utilizzati

Tabella 1 Ammontare e tassi di variazione delle compensazioni IVA – anni 2011-2012

fascia d'importo	2011	2012	componenti variazione	
			comune	strutturale
0,01 - 5.000	1,338	1,515	13.23%	5.92%
5.000,01 - 10.000	1,278	939	-26.53%	-33.83%
>10.000,01	10,482	11,601	10.68%	3.37%
Totale	13,098	14,055	7.31%	0.00%

Dati in milioni di euro

Evidenzia che la diminuzione dell’ammontare delle compensazioni comprese nella fascia di importo 5.000 - 10.000 euro, pari a 339 milioni, (1278-939 mln) rappresenta un indicatore dell’effetto deterrente esercitato dall’introduzione dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei canali telematici e della presentazione preventiva della dichiarazione. Questo effetto risulta ancora più significativo poiché si verifica in un quadro complessivo di aumento delle compensazioni, per tutte le fasce, pari a 957 milioni.

Applica una tecnica denominata analisi *shift-share*, utilizzando la quale si riesce a scindere la variazione annuale 2011-2012 delle compensazioni in due componenti: una componente “comune” a tutte le fasce di importo, che tiene conto, pertanto, dei fattori esogeni che influenzano la dinamica generale del fenomeno; una componente strutturale, dove si isola il solo effetto attribuibile alle specificità normative che caratterizzano ciascuna fascia. I tassi di variazione 2011-2012 sono illustrati nella tabella 1. L’analisi *shift-share*, per tali anni, evidenzia una variazione “comune” pari a 7.31% ed una “strutturale” nella classe 5.000-10.000 euro pari a -33.83%. Tale variazione, esprime l’effetto prodotto dal citato articolo 8 del D.L. n. 16 del 2012.

La RT rappresenta che tale variazione è stata applicata alla classe 0-5.000 del 2016 (tabella 2), sottintendendo l'ipotesi che la nuova disposizione eserciterà un effetto deterrente di pari intensità rispetto a quello registrato nel 2012.

La stima ottenuta implica una riduzione annua delle compensazioni di 415 milioni di euro.

Tabella 2 Ammontare delle compensazioni IVA anni 2015 – 2016 e 2016 stimato

fascia d'importo	2015	2016	componenti 2016 stimato		
			comune	strutturale	totale
0,01 - 5.000	1,403	1,462	1,522	-475	1,047
5.000,01 - 10.000	700	765	759	6	765
>10.000,01	12,188	13,272	13,218	54	13,272
Totale	14,291	15,499	15,499	-415	15,084

Dati in milioni di euro

Tenuto conto che l'articolo 8, commi 18 e 19, del D.L. 16/2012 ha ridotto sia la soglia al di sopra della quale è obbligatoria la presentazione preventiva della dichiarazione, sia quella al di sopra della quale è previsto l'utilizzo obbligatorio dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia, la variazione strutturale della classe di importo 5.000,01 - 10.000, riportata nella tabella 2, deriva dall'effetto congiunto delle citate modifiche.

Considerato che la modifica normativa non interviene sulla soglia di credito utilizzato in compensazione al di sopra della quale diviene obbligatoria la presentazione preventiva della dichiarazione, in via prudenziale l'entità dell'effetto previsto è dimezzata e pertanto si stima in 208 milioni di euro.

2. Disposizioni concernenti l'obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA, IRES, IRAP e IRPEF se il credito che da essa emerge è compreso nella classe 5.000 -15.000.

Ricorda preliminarmente che l'art. 1, comma 574, della legge 147 / 2013, ha esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità, di cui all'art. 35 del D.Lgs. 241/1997, alle compensazioni dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori ad euro 15.000 annui.

Rappresenta che i commi 1 e 2 della presente disposizione riducono l'importo del credito utilizzato in compensazione oltre il quale è necessaria l'apposizione del visto di conformità, ovvero della sottoscrizione alternativa, da 15.000 euro a 5.000 euro, in modo da agevolare l'effettuazione dei controlli avvalendosi dell'attività svolta dai soggetti abilitati all'apposizione dello stesso, e consentire un maggiore monitoraggio delle operazioni di compensazione.

Analizza gli effetti prodotti dall'introduzione dell'articolo 10, comma 1, lettera a) punti 1, 6 e 7 del D.L. n. 78 del 2009 che ha previsto l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione e utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia per le compensazioni di crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro, oltre all'obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale IVA, se il credito che da essa emerge, da utilizzare in compensazione, è superiore a 15 mila euro (si veda tabella 3). Evidenzia che la diminuzione relativa alla fascia di importo comprendente le compensazioni di crediti di ammontare superiore a 15.000 euro, pari a 5.8 miliardi, esprime l'effetto congiunto delle novità in materia di visto di conformità, utilizzo dei canali telematici e presentazione preventiva della dichiarazione. La diminuzione relativa alla fascia di importo che comprende le compensazioni di crediti di ammontare tra 10.000 euro e 15.000 euro, pari a 77 milioni, esprime l'effetto congiunto delle novità in materia di utilizzo dei canali telematici e presentazione preventiva della dichiarazione, mentre non ha alcuna relazione causale con l'obbligo di apposizione del visto di conformità, poiché tale adempimento non era previsto per i crediti appartenenti a tale fascia. Questi eventi congiunti si verificano in un quadro complessivo di diminuzione delle compensazioni, per tutte le fasce, pari a 5.6 miliardi.

Tabella 3 Ammontare e tassi di variazione delle compensazioni IVA – anni 2009-2010

fascia d'importo	2009	2010	componenti variazione	
			comune	strutturale
0,01 - 5.000	1,555	1,493	-3.99%	26.12%
5.000,01 - 10.000	1,097	1,391	26.80%	56.91%
10.000,01 - 15.000	797	720	-9.66%	20.45%
> 15.000	15,210	9,437	-37.96%	-7.85%
Totale	18,659	13,041	-30.11%	0.00%

Dati in milioni di euro

Come per il caso precedente, la RT distingue la componente “comune” da quella “strutturale” della variazione, e procede a calcolare la differenza tra i tassi di variazione strutturale delle due classi considerate (sopra 15.000 e 10.000-15.000) al fine di isolare il solo effetto dell'apposizione del visto di conformità.

Pertanto, la differenza tra la variazione strutturale relativa alla fascia di importo “> 15.0000” e quella relativa alla fascia di importo “5.000,01 - 10.000” permette di isolare gli effetti attribuibili esclusivamente all'obbligo di apposizione del visto di conformità.

Il tasso di abbattimento ottenuto (-28.29%) è stato applicato all'ammontare delle compensazioni di crediti IVA, IRES, IRAP e IRPEF dell'anno 2016 rientranti nella classe 5.000-15.000, ottenendo le variazioni illustrate nella tabella 4.

Tabella 4. Ammontare delle compensazioni IVA, IRES, IRAP e IRPEF anno 2016 stimato, per la fascia 5.000-15.000 euro

Imposta	2016	variazione
IVA	1.669	-469
IRES	449	-109
IRAP	485	-194
IRPEF	1.289	-411

Dati in milioni di euro

Per quanto riguarda l'IRPEF, la RT rappresenta che un abbattimento della soglia così consistente non è detto che procuri una reazione analoga a quella delle altre imposte, tenuto conto che la stessa si rende applicabile a categorie reddituali che presentano profili di rischio generalmente non elevati, anche perché può cogliere realtà sulle quali non ci sono analoghe evidenze, in termini di attività di controllo e accertamento, rispetto alle altre imposte considerate. Per questa ragione l'importo stimato del recupero è stato ridotto del 20% e, quindi, si attesta su un ammontare pari a - 329 milioni di euro.

3. Disposizioni concernenti l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia per le compensazioni IRES, IRAP e crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, effettuate dalle partite IVA.

Per quantificare tale effetto, la RT prende in considerazione il tasso di abbattimento che si è riscontrato per l'IVA nel 2012 (pari al 16,3%) e l'applica alla compensazione IRES, IRAP e dei crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, eseguite tramite i servizi di Home Banking.

Considerato che le compensazioni che, nel 2016, non transitano per il canale telematico sono pari a 860 milioni per l'IRES e a 954 milioni per l'IRAP, il miglioramento dei saldi di finanza pubblica atteso si attesta su un valore pari a 295 milioni, di cui 140 ascrivibili all'IRES e 155 all'IRAP.

Per quantificare l'effetto derivante dall'applicazione della disposizione ai crediti agevolativi indicati nel quadro RU, la RT tiene presente che gli stessi, nel 2016, ammontano a 2,5 miliardi di euro. Escludendo da tale ammontare i crediti dei non titolari di partita IVA e quelli per l'utilizzo dei quali è già obbligatorio l'uso dei servizi telematici dell'Agenzia, residua un ammontare pari a 2 miliardi di euro. Applicando a tale ammontare il tasso di abbattimento sopra indicato, (pari al 16,3 %), si stima un recupero annuo pari a 326 milioni di euro.

Ritiene quindi che le stime di miglioramento dei saldi di finanza pubblica siano da considerarsi prudenziali in quanto non includono gli importi corrispondenti ai crediti

d'imposta utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono, mediante l'utilizzo dell'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né gli effetti della disposizione che prevede il divieto di utilizzare l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento delle somme dovute in base agli atti di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della stessa legge n. 311.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni in commento sono suscettibili di dar luogo a miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per le regioni rappresentate in RT. Tuttavia, si richiama l'attenzione sulla circostanza che il provvedimento non interviene sui criteri che presiedono alla determinazione dei crediti di imposta ma detta norme volte a favorire il "recupero" di entrate, in quanto non compensate o compensabili, attraverso adempimenti, condizioni e modalità volte a prevenire compensazioni indebite nonché mediante misure più efficaci per i recuperi di somme. Ed in effetti la rappresentazione di tali effetti sulla base dei criteri SEC10 che si legge nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari registra un miglioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto in conseguenza di maggiori entrate tributarie ascrivibili alle norme in commento che, peraltro contabilmente, determinano al tempo stesso una minore spesa corrente per compensazioni, riportata sul saldo netto da finanziare per importi corrispondenti a quelli delle maggiori entrate associate alle misure in esame nell'arco temporale considerato dal prospetto (2017-2020).

Si ritiene che le fattispecie in commento possano ricondursi nell'ambito, più generale, delle norme volte al contrasto dell'evasione/elusione fiscale⁴⁵ e dirette a favorire la propensione allo spontaneo ed esatto adempimento degli obblighi tributari.

Sotto il profilo metodologico, si evidenzia che per quest'ultima tipologia di norme la stima di effetti finanziari presenta elementi di aleatorietà più elevati rispetto ad altre quantificazioni in cui le maggiori entrate derivano da norme che, ad esempio, generano o incrementano basi imponibili, aumentano le aliquote, riducono le spese fiscali etc.

La medesima problematicità si ripropone quindi per la quantificazione in esame che attiene all'impatto finanziario di nuove misure di contrasto alle compensazioni indebite.

In via ulteriore ed in termini generali, si rappresenta che la maturazione dei crediti di imposta ed il volume delle compensazioni è in funzione di una pluralità di fattori, peraltro variabili nel tempo (ad esempio gli importi di IVA a credito suscettibili di

⁴⁵ Nella relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (anno 2016), nel paragrafo h) "Stima e valutazione dell'ammontare complessivo delle entrate sottratte al bilancio pubblico" (p. 50) si legge che: "*Se si scompone il gap per tipologia di tributo, si osserva che l'ammontare maggiore è ascrivibile all'IVA che fa registrare un valore pari a 39, 5 mld di euro. Tale risultato è ascrivibile principalmente a due fattori: I) si tratta dell'imposta con la più ampia base imponibile tra quelle considerate; II) la specificità del tributo fa sì che l'evasione possa assumere una entità maggiore delle altre in virtù della possibilità di accedere al regime dei rimborsi e delle compensazioni. Per l'Iva si registra la maggior incidenza della componente dovuta agli omessi versamenti ed agli errori nella compilazione delle dichiarazioni che, nella media del periodo assommano a circa 8 mld l'anno.*"

compensazioni risentono del volume delle detrazioni operate nell'esercizio finanziario; analogamente quello dei crediti IRFEF ed IRAP scontano le variazioni dei flussi reddituali; rilevano poi le opzioni del contribuente circa l'*an* ed il *quantum* delle compensazioni).

Inoltre, si ricorda che, ai sensi della legge di contabilità (art. 10-*bis*.1), le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo⁴⁶.

La norma, peraltro con il supporto della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, consente l'utilizzo del recupero di gettito attribuibile alle azioni di contrasto all'evasione ed alla maggiore propensione all'adempimento da parte del contribuente, all'esito di una attenta analisi *ex post*, ed a condizione che i maggiori incassi rivenienti possano essere considerati di carattere strutturale (ossia ascrivibili su base permanente). Ricorrendo tali condizioni ne è consentito l'uso - purché al netto delle somme necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo - ed al tempo stesso ne è preordinata la destinazione (incremento della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale).

La norma è indirizzata alla valutazione dell'impatto finanziario di azioni e norme di contrasto dell'evasione/elusione e di miglioramento della *compliance* già previste a legislazione vigente e non reca un espresso divieto di contabilizzare *ex ante* gli effetti delle nuove misure della predetta natura⁴⁷. Tuttavia, procedendosi in tal modo⁴⁸, potrebbe rendersi più complessa la stima, a norma dell'art. 10-*bis*.1, del recupero di gettito strutturale (la stima dovrebbe essere depurata e tener conto degli effetti finanziari, utilizzati *ex ante* a copertura, associati alle nuove azioni di contrasto), potrebbero consentirsi destinazioni delle risorse diverse da quella indicata dalla legge di contabilità (Fondo per la riduzione della pressione fiscale), potrebbe determinarsi nel medio periodo il rischio di svuotamento della norma (art. 10-*bis*.1) qualora per le più significative e nuove azioni di contrasto e norme di miglioramento della *compliance* si proceda sempre *ex ante* a contabilizzarne gli effetti a copertura di oneri.

⁴⁶ Si ricorda che la nota di aggiornamento 2016 ha stimato un recupero di gettito strutturale da destinare al Fondo per la riduzione fiscale di 0,38 mld, preannunciando nel DDL bilancio 2017 l'iscrizione del predetto importo nello stato di previsione dell'entrata, limitatamente al 2017 e, contestualmente, nel predetto Fondo.

⁴⁷ In tal senso anche Corte dei conti - Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2016 - pag. 29, par. a2).

⁴⁸ Si ricorda che anche il D.L. 193/2016 reca importanti misure volte al miglioramento della *compliance* in relazione alla quali sono stati contabilizzati *ex ante* rilevanti importi.

In ogni caso, considerati i margini oggettivi di incertezza, che sono propri di una stima dell'impatto finanziario di disposizioni di tal natura, l'adozione di un criterio di prudenza, avrebbe potuto suggerire un utilizzo delle maggiori risorse soltanto a consuntivo (*ex post*), così come nella richiamata disciplina della legge di contabilità, e ciò anche laddove le misure poste in essere siano potenzialmente suscettibili di dar luogo a recuperi di gettito⁴⁹. Un profilo sul quale si richiama l'attenzione in special modo quando, come nel caso di specie, si giunge ad apprezzare importi molto significativi di miglioramento dei saldi (1,9 mld di euro a regime)^{50 51}.

Nel merito della quantificazione, riscontrata sulla base dei dati forniti, si segnala l'opportunità di maggiori approfondimenti e chiarimenti in relazione ai seguenti profili:

a) in ordine al punto 1 (Disposizioni concernenti l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia anche per le compensazioni di crediti IVA inferiori a 5000 euro) si osserva che:

- non si è in grado di riscontrare, sulla base delle informazioni fornite, la correttezza del procedimento di individuazione della percentuale di variazione (pari a 33,83%) indicata quale componente strutturale per la classe 5.000-10.000 euro e, più in generale, non è possibile ripercorre il procedimento logico-matematico derivante dall'applicazione della metodologia *shift share* utilizzata;
- la trasposizione del predetto tasso di variazione alla classe 0-5.000 euro (e quindi l'ipotesi che la nuova norma eserciterà un effetto deterrente di pari intensità rispetto a quello registrato nel 2012) andrebbe supportata da informazioni aggiuntive che facciano ritenere prudentiale l'applicazione del medesimo tasso;
- si condivide la necessità di un abbattimento (-50%) al fine di tener conto del fatto che la modifica in esame non interviene sulla soglia di credito compensabile al di sopra della quale diviene obbligatoria la presentazione di una preventiva dichiarazione; tuttavia non si rinvergono informazioni che possano supportare la percentuale prescelta; inoltre l'invio preventivo della dichiarazione parrebbe svolgere un ruolo significativo nel prevenire compensazioni indebite che la percentuale di abbattimento applicata potrebbe non riflettere del tutto.

⁴⁹ Andrebbero infatti acquisiti prudenzialmente a copertura di maggiori spese certe in ordine all'*an* ed al *quantum* solo quella parte di gettito che presenta le medesime caratteristiche di stabilità e certezza.

⁵⁰ Si ricorda inoltre che anche la Corte dei Conti, in sede di audizioni sul D.L. in commento, dopo aver evidenziato la rilevanza degli importi associati alle misure in materia di *split payment* e compensazioni ha richiamato l'attenzione sul fatto che: "*nel complesso, dunque, il peso preponderante della manovra correttiva è posto a carico di strumenti che dovrebbero ostacolare evasione ed elusione fiscale. Si tratta, come è ovvio di maggiori entrate che per la loro non assoluta certezza suggeriscono che il Parlamento sia destinatario, dopo un opportuno monitoraggio, di una apposita informativa sull'efficacia delle misure adottate che possa trovare ingresso in tempo utile per contribuire alla discussione della prossima legge di bilancio*".

⁵¹ Corte dei conti - Audizione sulle misure correttive di cui al DL 50/2017 - maggio 2017 - p. 6.

b) in ordine al punto 2 (Disposizioni concernenti l'obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA, IRES, IRAP e IRPEF se il credito che da essa emerge è compreso nella classe 5.000 -15.000) si osserva che:

- non si è in grado di riscontrare, sulla base delle informazioni fornite, la correttezza del procedimento di individuazione del tasso di abbattimento strutturale (pari a - 28,29%)⁵² e, più in generale, di ripercorre il procedimento logico-matematico derivante dall'applicazione della metodologia *shift share*;
- il dato storico da cui la RT ricava il tasso di variazione strutturale è relativo alle compensazioni IVA. Pur depurato dagli effetti specifici della disciplina di settore (ad esempio si tiene conto del fatto che l'obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione opera soltanto in materia di IVA) si rileva che nel caso di specie, rispetto alla banca dati posta a base della stima, le compensazioni interessano un aggregato più ampio (di imposti tra loro diverse) in relazione al quale potrebbero rilevare differenze che sono proprie dei flussi finanziari specifici di ciascuna tipologia di imposta con riflessi sui volumi dei crediti di imposta generati. La RT parrebbe aver tenuto conto di tali profili applicando una riduzione del 20% dell'importo del recupero stimato a titolo di IRPEF. Non si rinvencono peraltro informazioni che possano far ritenere prudentiale l'indicata percentuale.

c) in ordine al punto 3 (Disposizioni concernenti l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia per le compensazioni IRES, IRAP e crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, effettuate dalle partite IVA) si osserva che:

- non si è in grado di riscontrare, sulla base delle informazioni fornite, la correttezza del procedimento di individuazione del tasso di abbattimento indicato per il 2012 (pari a 16,3%);
- la stima del recupero annuo è fatta derivare dall'applicazione del predetto tasso all'ammontare dei crediti agevolati registrati nel 2016, senza fornire indicazioni del perché i dati del 2016 siano stati considerati, anche per le altre fattispecie esaminate ai punti 1 e 2, indicate, come quelli più rappresentativi dell'andamento nel tempo dei pertinenti valori.

Si rappresenta da ultimo che le stime, pur attualizzate, non parrebbero aver tenuto in considerazione, ad esempio attraverso abbattimenti *ad hoc*, gli effetti di misure adottate dopo le norme prese a riferimento per la stima (D.L. 78/2009 e D.L. 16/2012) quali ad esempio quelle in materia di fatturazione elettronica, di *split payment*, di obblighi di comunicazione telematica di dati e fatture emesse e ricevute⁵³, di semplificazioni fiscali e dichiarazione precompilata (D.Lgs. n.175/2014) che hanno prodotto o consolideranno i loro effetti a partire dal corrente anno e che potrebbero interagire con le fattispecie in esame favorendo l'azione dell'Amministrazione

⁵² Sul punto il dato è riscontrabile sommando le variazioni strutturali per i due intervalli da 10.000 a 15.000 e > 15.000 (20,45% +7,85%). Tuttavia la variazione strutturale per compensazioni superiori a 15.000 euro presenta il segno meno (- 7,85%).

⁵³ Art. 4 del D.L. 193/2014.

finanziaria e limitando conseguentemente l'impatto finanziario positivo associabile alle misure in esame.

Si riportano informazioni sui flussi delle compensazioni delle entrate tributarie erariali⁵⁴. Nel periodo gennaio - dicembre 2016- le somme utilizzate in compensazione ammontano a 38.686 mln di euro (+4.123 mln di euro pari a +11,9%) di cui 20.449 mln di euro per imposte dirette (+ 1.740 mln di euro), 15.492 mln di euro per imposte indirette (+1.195 mln di euro) e 2.745 mln di euro per entrate degli enti territoriali (+1.188 mln di euro). Si rappresenta nel Bollettino che le variazioni registrate per imposte dirette e entrate degli enti territoriali derivano dall'applicazione del D.lgs. 175/2014, in materia di semplificazioni fiscali e dichiarazione dei redditi precompilata, che determina un incremento delle compensazioni IRPEF (circa 1.774 mln di euro) e relative addizionali.

Commi da 4-ter a 4-sexies

Il comma 4-ter, aggiungendo un periodo al comma 1-ter dell'articolo 3 della legge n. 206 del 2004, dispone che il coniuge e i figli dell'invalide per atti terroristici possono anch'essi ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68 del 1999, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

La RT afferma che le norme non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano ad estendere la platea dei soggetti destinatari delle disposizioni sul collocamento obbligatorio alle vittime del terrorismo e non incidono sulla percentuale della quota di collocamento obbligatorio prevista dalla normativa vigente, anche con riferimento alle assunzioni per chiamata diretta presso datori di lavoro pubblici.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4-quater assicura ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 206 del 2004 (adeguamento dei trattamenti a quello dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità), ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004⁵⁵, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un

⁵⁴ Tratte dal Bollettino delle entrate tributarie 2016 n. 178 - gennaio- dicembre 2016 - MEF - marzo 2017 - p. 20. Si precisa che i dati sono relativi alle sole compensazioni di imposta operate sulle entrate tributarie erariali e degli enti territoriali. Non tengono in considerazione le agevolazioni fiscali e i crediti imposta fruiti con il meccanismo delle compensazioni in quanto classificate nel bilancio dello Stato come spese.

⁵⁵ Si tratta dei soggetti che hanno subito un'invalide permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e dei loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori.

incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge n. 388 del 2000, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.

Il comma 4-*quinqüies* provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, secondo il seguente schema riepilogativo:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027
oneri	417.000	820.000	1.163.000	1.518.000	1.881.000	2.256.000	2.640.000	3.035.000	3.439.000
coperture									
Co. 200 l. 190 del 2014	200.000	820.000	1.163.000	1.518.000	1.881.000	2.256.000	2.640.000	3.035.000	3.439.000
FISPE	217.000								

Il comma 4-*sexies* dispone l'applicazione agli oneri valutati di cui al comma 4-*quinqüies*, dell'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 (si tratta delle disposizioni che prevedono il monitoraggio degli oneri e l'adozione di provvedimenti compensativi degli effetti che eccedono le previsioni).

La RT non considera tali disposizioni.

Al riguardo, assumendo che la RT abbia calcolato gli oneri sulla base della percentuale di rivalutazione dell'1,25%, si rappresenta che l'ammontare complessivo dei trattamenti oggetto della norma dovrebbe attualmente attestarsi intorno ai 32 mln di euro. Si ricorda che in occasione dell'esame del disegno di legge AC 2725 e abb. (approvato come legge n. 206 del 2004) il rappresentante del Governo ⁵⁶ affermò che l'articolo 7 "prevede l'adeguamento costante della misura dei trattamenti pensionistici alla dinamica delle retribuzioni, [...] e che, complessivamente, i casi considerati sono 449, corrispondenti a 235 invalidi in vita e a 214 superstiti". Si ritiene pertanto prudentiale la stima dell'onere.

Articolo 4 ***(Regime fiscale delle locazioni brevi)***

L'articolo in esame reca una nuova disciplina tributaria in tema di locazioni brevi. Si tratta di quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche e comunque al di fuori dell'esercizio d'impresa, ovvero a seguito di intermediazione immobiliare, così come, a seguito di una modifica apportata in sede parlamentare, anche tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, è prevista una disciplina *ad hoc* per il regime opzionale dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, la

⁵⁶ V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 19 maggio 2004, pagg. 64-65.

cui aliquota è confermata nella misura del 21%; tale facoltà è riconosciuta anche per i contratti di *sub* locazione e per quelli di godimento oneroso dell'immobile stipulati dal comodatario.

Con modifica parlamentare è stato introdotto il comma 3-*bis* il quale prevede che mediante regolamento ministeriale si definiscano, ai fini dell'applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i criteri in base ai quali l'attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate ed alla durata delle locazioni nell'anno solare.

Qualora intervengano soggetti intermediari⁵⁷, questi sono coinvolti nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; con modifica parlamentare è stato precisato che la trasmissione dei dati deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997⁵⁸. È prevista la riduzione a metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Altra modifica parlamentare ha espunto il richiamo alla finalità relativa al contrasto dell'evasione fiscale ed è stato specificato che i medesimi soggetti intermediari, residenti nel territorio dello Stato, qualora incassino i canoni o i corrispettivi ovvero, intervengano nel pagamento dei predetti compensi, siano tenuti ad operare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi. La ritenuta sarà a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.

È stato inoltre inserito il comma 5-*bis* con il quale si prevede che gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all'obbligo della ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Sempre durante l'esame parlamentare è stato inserito il comma 5-*ter* con il quale si prevede che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o interviene nel pagamento dei predetti compensi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La disciplina attuativa della nuova normativa sarà adottata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

La Camera ha quindi sostituito integralmente il comma 7; conseguentemente non è più presente la norma che prefigurava la stipula di convenzioni con i soggetti che utilizzano marchi di intermediazione *on line* al fine di monitorare le locazioni concluse. Per contro si dispone, a decorrere dall'anno 2017, che gli enti (i Comuni) che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ed il contributo di soggiorno possono istituire o rimodulare l'imposta ed il contributo medesimi. Tale ultima disposizione si pone in deroga alle norme della legge di stabilità 2016⁵⁹ che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Infine viene aggiunto il comma 7-*bis* che con norma di interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 chiarisce che i soggetti che hanno optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati, decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la

⁵⁷ Sia che esercitino attività di intermediazione immobiliare, sia che gestiscano portali telematici.

⁵⁸ Il quale prevede la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

⁵⁹ Articolo 1, comma 26 della legge n. 208 del 2015.

residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tale ipotesi si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

La RT, dopo aver illustrato sinteticamente la portata normativa dell'articolo in commento, evidenzia che da un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia sull'attività di accertamento risulta che un soggetto su quattro di coloro che affittano la propria abitazione o una camera dichiara al fisco gli affitti percepiti. Utilizza quindi i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2015 da cui risultano canoni per locazione di immobili per periodi brevi di circa 221,1 mln di euro, per la quasi totalità assoggettati a cedolare secca del 21%. Pertanto stima la maggiore base imponibile, su cui applicare la ritenuta d'acconto a titolo di cedolare secca, pari al valore indicato di 221,1 mln di euro moltiplicato per tre volte al fine di escludere i canoni già indicati in sede dichiarativa. Applica poi su tale valore l'aliquota del 21% ed ottiene la stima del maggior gettito pari a circa 139,3 mln di euro⁶⁰. Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire da giugno 2017, l'andamento finanziario risulta, in milioni di euro, il seguente:

(milioni di euro)

	2017	2018	dal 2019
Cedolare secca	81,3	139,3	139,3

In relazione alle modifiche approvate dalla Camera non è stata presentata relazione tecnica integrativa.

Al riguardo si osserva che, non essendo stato specificato se l'indagine condotta dalla Guardia di finanza di Venezia si riferisce alla locazione degli immobili per periodi brevi, appare necessaria una conferma in tal senso al fine di poter riscontrare la pertinenza dei dati finanziari utilizzati per la stima delle maggiori entrate ascrivibili alle nuove fattispecie previste dall'articolo in esame.

Inoltre, la quantificazione del recupero di gettito potrebbe essere sovrastimata per il fatto che la RT considera totalmente recuperabile la quota di mancato gettito imputabile alle locazioni in commento; se da un lato le norme in esame appaiono suscettibili di supportare l'azione di contrasto dell'evasione in materia di locazioni di breve periodo, poiché sono in grado di ridurre i casi di attività sommerse, dall'altro non può comunque escludersi che una certa quota di tali contratti continuerà a non essere dichiarata (in particolare le locazioni perfezionate senza intermediazione in relazione alle quali gli intermediari operano come sostituti di imposta). La durata breve di tali contratti è infatti un elemento che influisce in modo rilevante sulle effettive possibilità di accertamento dell'Amministrazione finanziaria ed al tempo stesso sulla percezione dei contribuenti in ordine al rischio di essere effettivamente accertati e sanzionati; aspetti che potrebbero indurre gli stessi a continuare a non dichiarare tali introiti, nonostante l'applicazione del nuovo regime opzionale della c.d. cedolare secca.

⁶⁰ $221,1 * 3 * 21\% = 139,3$ mln di euro.

Sarebbe opportuno un chiarimento anche fine di escludere che l'espunzione, dall'originario comma 7 del presente articolo, della parte relativa alla stipula di convenzioni con i soggetti che utilizzano marchi di intermediazione *on line* al fine di monitorare le locazioni concluse, possa implicare un minor recupero di gettito per effetto del venir meno dell'attività di monitoraggio.

Con riferimento poi agli effetti finanziari si evidenzia che la stima per l'anno 2017 (che considera 7 mesi di ritenute) non sembra tener conto del fatto che le ritenute operate nel mese di dicembre saranno versate a gennaio del 2018, con ciò quindi riducendo il valore di incasso per l'anno 2017 a circa 70 mln di euro a fronte degli stimati 81,3 mln.

Inoltre, con riferimento all'applicazione della cedolare secca anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, si sottolinea che la norma, parlando di corrispettivi lordi, sembra includere nei redditi derivanti dai predetti contratti anche i rimborsi delle spese sostenute dal locatore. Sul punto si evidenzia che nelle locazioni in genere la base imponibile non comprende il rimborso documentato delle citate spese. Quanto disposto per le sublocazioni ed i contratti del comodatario, presenta quindi un carattere innovativo rispetto alla previgente normativa; infatti i redditi derivanti da tali tipologie di contratti sono riconducibili, fino ad oggi, nei redditi diversi⁶¹ e pertanto esclusi dalla possibilità di applicazione del regime della cedolare secca che rappresenta un'imposta sostitutiva prevista per i soli redditi fondiari. In tale ottica e considerando che la cedolare secca è un regime opzionale, e quindi scelto solo in caso di convenienza fiscale, occorrerebbe tener conto anche di eventuali oneri per il bilancio dello Stato a titolo di minor gettito.

Con riferimento infine al nuovo comma *7-bis* si evidenzia che la norma interpretativa, avendo carattere retroattivo e prevedendo al suo interno anche il recupero dei benefici già fruiti con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, induce a verificare se possano derivare oneri per il bilancio dello Stato in ragione del possibile instaurarsi di procedure di contenzioso tributario; ed infatti la norma originaria si riferisce ad un "mero impegno" da parte del lavoratore rimpatriato a "permanere" in Italia per almeno due anni, mentre la norma in esame indica esplicitamente la necessità che si verifichi la condizione della elezione della "residenza" per almeno due anni.

Articolo 4-bis

(Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini)

Le disposizioni in commento, introdotte dall'altro ramo del Parlamento, intervengono sulla disciplina delle detrazioni di imposta spettanti in relazione ad interventi di miglioramento dell'efficienza energetica nei condomini. Nello specifico, in relazione ai contribuenti che si trovano

⁶¹ Articolo 67 del TUIR 917/1986.

nella *no tax* area (pensionati, dipendenti e autonomi) si ampliano le possibilità di cessione delle detrazioni rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente⁶². In particolare, si estende, in relazione alla cedibilità, l'arco temporale entro il quale possono essere effettuate spese di riqualificazione energetica ammesse al beneficio fiscale per i predetti soggetti (si tratta delle spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021); si precisa che per la cedibilità della detrazione, la condizione di incapienza deve sussistere nell'anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese per gli interventi; si consente la cessione del credito anche in favore di soggetti privati diversi dai fornitori (ad esempio banche e intermediari finanziari) con facoltà di successiva cessione. I cessionari beneficiano di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Si fa rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle norme attuative.

Si interviene quindi sulla disciplina dei controlli dell'ENEA⁶³ sulle attestazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni per poter accedere alle agevolazioni previste in relazione a significativi interventi di riqualificazione nei condomini⁶⁴. Nello specifico, si fa rinvio ad un DM attuativo⁶⁵ per la definizione delle procedure e delle modalità dei controlli. In relazione a tali controlli è quindi autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei nuovi oneri che derivano dal comma 1, a valere, in parte, sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, in parte sul Fondo speciale di parte corrente (allo scopo utilizzando lo stanziamento del Ministero dell'economia e finanze), nonché sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ai fini della compensazione degli ulteriori effetti in termini di indebitamento netto.

Nello specifico gli oneri sono valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per

⁶² Si ricorda che il comma 2-ter dell'articolo 14 del D.L. 63/2013 ha previsto che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (prorogato al 31 dicembre 2017 dalla legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 2, lett. a)) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella *no tax* area possono cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. I soggetti incapiienti interessati sono quelli indicati dall'articolo 11, comma 2 (pensionati), dall'articolo 13, comma 1, lettera a) (lavoratori dipendenti), e comma 5, lettera a) (lavoratori autonomi), del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986). Si ricorda che in attuazione della norma è stato adottato il provvedimento del 22 marzo 2016 che ha definito le modalità di cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.

⁶³ Previsti dal comma 2-quinquies dell'art. 14 del D.L. 63/2013.

⁶⁴ Si tratta degli interventi di cui al comma 2-quater dell'art. 14 del D.L. 63/2013.

⁶⁵ Si tratta di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017.

l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, non disponendo di RT, non è possibile riscontrare la quantificazione degli oneri evidenziati nella norma stessa ed associati alle nuove disposizioni che ampliano la possibilità di cedere il credito da parte dei soggetti rientranti nella *no tax area*. Si registrano in ogni caso i seguenti profili:

- la imputazione dell'onere fino all'anno 2031 è coerente con la rateizzazione decennale e con l'arco temporale di effettuazione delle spese ammesse al beneficio (fino al 2021);
- l'indicazione dell'onere a partire dal 2019 è in linea con la condizione che la cessione è consentita solo se il cedente è incapiente nell'esercizio precedente a quello di effettuazione delle spese; considerata la decorrenza delle nuove disposizioni, a rilevare, per le prime applicazioni, dovrebbe essere la condizione di incapacienza registrata nel 2017; conseguentemente le spese detraibili sarebbero quelle effettuate nel 2018 ed il 2019 sarebbe dunque il primo anno di spettanza della relativa detrazione (oggetto di cessione), da ripartire in 10 quote annuali⁶⁶ ;
- l'andamento in crescita dell'onere per i primi anni è coerente con il fatto che gli oneri associabili alle nuove cessioni di crediti in correlazione con spese agevolabili effettuate nell'esercizio precedente alla cessione, si sommano alle quote delle rateizzazioni decennali per le cessioni effettuate negli anni precedenti; la stabilizzazione dell'onere nel periodo intermedio (anni dal 2024 al 2027) si giustifica in relazione al fatto che lo stesso è costituito esclusivamente dalla somma dei ratei decennali non risentendo più dell'afflusso dei nuovi oneri associabili a cessioni in quanto non più consentite dopo una

⁶⁶ La valutazione non riguarda gli effetti che sono stati indicati sull'indebitamento netto che interessano un differente arco temporale (dal 2017 al 2022).

certa data; l'andamento decrescente negli ultimi quattro anni è coerente con la progressiva diminuzione delle rateizzazioni;

- il valore stimato per l'anno 2023, che non dovrebbe risentire dell'afflusso di nuove cessioni, potrebbe giustificarsi in relazione al meccanismo del saldo/acconto effettuato su valori storici.

In relazione a quanto rappresentato, non disponendo di RT, andrebbero forniti chiarimenti in ordine ai criteri sulla cui base si è giunti alla determinazione degli importi indicati per gli anni dal 2019 al 2031. Analoga richiesta riguarda gli importi indicati per l'impatto delle disposizioni in commento sull'indebitamento netto per gli anni dal 2017 al 2022.

Comma 2

Il comma 2, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati⁶⁷ con il parere favorevole del Governo, reca la copertura finanziaria dei nuovi oneri che derivano dal comma 1, a valere, in parte, sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione (lettera a), di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (lettera a), in parte sul Fondo speciale di parte corrente (allo scopo utilizzando lo stanziamento del Ministero dell'economia e finanze) (lettera c), nonché sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (lettera b), ai fini della compensazione degli ulteriori effetti in termini di indebitamento netto.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Il quadro di sintesi Oneri /Copertura è il seguente:

(mln di euro)

Oneri	SNF																
	s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Comma 2																	
Tutti quelli indicati al comma 1																	
MAGGIORI ONERI	<e	c	0,0	0,0	3,5	5,7	8,0	10,6	12,8	11,3	11,3	11,3	11,3	7,3	5,1	2,8	0,6
Coperture																	
Comma 2, lettera a) riduzione Fondo Indiff. MINORI SPESE	<s	c	0,5		-3,5	-5,7	-8,0	-10,6	-12,8	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-7,3	-5,1	-2,8	-0,6
Comma 2, lett. b), riduz. Fondo attualizzazione- MINORI SPESE																	
Comma 2, lett. c) riduzione Fondo Speciale MINORI SPESE				-1,0	-1,0	-1,0	-1,0										

⁶⁷ Camera dei deputati, doc. cit., 22 maggio 2017, pagina 17.

Oneri			Fabbisogno/Ind. Netto														
	s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Comma 2																	
Tutti quelli indicati al comma 1																	
MAGGIORI ONERI	<e	c	2,7	31,7	19,8	19,8	19,8	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Coperture																	
Comma 2, lettera a) riduzione Fondo Indiff. MINORI SPESE	<s	c															
Comma 2, lett. b), riduz. Fondo attualizzazione- MINORI SPESE			-2,7	-31,7	-16,3	14,1	-11,8	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Comma 2, lett. c) riduzione Fondo Speciale MINORI SPESE																	

Al riguardo, sulla lettera a), posto che ivi la copertura viene predisposta a carico della riduzione della dotazione prevista a legislazione vigente del Fondo per le esigenze indifferibili (cap. 3073 dello stato di previsione del Mef), andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, a valere dello stanziamento 2017 iscritto nel bilancio dello Stato 2017/2019⁶⁸, nonché acquisita conferma in merito all'adeguatezza delle residue disponibilità a fronte di eventuali impegni già programmati.

In termini analoghi, quanto alla lettera b), andrebbero invece richieste conferme circa le disponibilità esistenti a valere del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali (cap. 7593 dello stato di previsione del Mef⁶⁹) considerato che tale voce di bilancio, essendo l'unica ad avere una previsione di spesa di sola cassa, è al solito adottata per la "compensazione" delle asimmetrie che si producono a seguito della approvazione di nuove norme di spesa il cui onere è posto a carico della riduzione di stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente, per la compensazione degli effetti di "alterazione" dell'impatto già scontati sui saldi di finanza pubblica.

Infine, anche con riferimento alla lettera c), andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità a valere degli stanziamenti già previsti nel bilancio per la copertura delle iniziative legislative in corso di approvazione per la parte avente natura economica corrente (fondo speciali), all'uopo fornendosi conferma delle disponibilità da ridurre ai fini in esame (capitolo 6856 dello stato di previsione del MEF⁷⁰).

⁶⁸ In proposito dall'interrogazione del sistema informativo *Datamart-RGS* relativo ai dati aggiornati al 22 maggio scorso, è emerso che a quella data su 110 milioni di stanziamento di competenza previsti per il 2017 dal capitolo 3073, il database segnalava ancora una disponibilità di 104 milioni di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.B., Sistema DATAMART, dati aggiornati al 22 maggio 2017, interrogazione del 3 giugno 2017.

⁶⁹ Dall'interrogazione del sistema informativo *Datamart-RGS* relativo ai dati aggiornati al 22 maggio scorso, è emerso che a quella data su 333,5 milioni di stanziamento di cassa previsto per il 2017 dal capitolo 7593, il database segnalava ancora una disponibilità di cassa di 140,02 milioni di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.B., Sistema DATAMART, dati aggiornati al 22 maggio 2017, interrogazione del 3 giugno 2017.

⁷⁰ In proposito dall'interrogazione del sistema informativo *Datamart-RGS* relativo ai dati aggiornati al 22 maggio scorso, è emerso che a quella data su 116,7 milioni di stanziamento di competenza previsti per il 2017 dal capitolo 6856, il database segnalava ancora una disponibilità di 101,3 milioni di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.B., Sistema DATAMART, dati aggiornati al 22 maggio 2017, interrogazione del 3 giugno 2017.

Articolo 5 ***(Disposizione in materia di accise sui tabacchi)***

Si dispone un aumento della tassazione sui tabacchi al fine di assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018.

Si fa quindi rinvio ad un DM attuativo da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in commento che sarà chiamato ad assicurare gli obiettivi di gettito attraverso la variazione di alcune componenti e misure che determinano l'accisa individuate dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 188/2014.

Si ricorda che la disposizione richiamata consente al Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto e su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di variare, tra l'altro:

- le aliquote di base delle accise sui tabacchi lavorati (di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995);

- la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a) del medesimo articolo 39-*octies* che, per le sigarette, è una quota dell'accisa costituita da un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari attualmente al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto, calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" (prezzo medio ponderato);

- gli importi di cui al comma 5 del citato art. 39-*octies* (accisa minima sui sigari e sigaretti, pari attualmente a 25 euro per chilogrammo convenzionale, e accisa minima sul tabacco trinciato a taglio, pari a 115 euro il chilogrammo);

- gli importi di cui al comma 6 del citato art. 39-*octies* (onere fiscale minimo sulle sigarette, attualmente pari ad euro 170,54 per chilogrammo convenzionale) del medesimo articolo.

La RT ricorda che l'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 188/2014 indica la misura delle variazioni che possono essere apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle componenti della fiscalità sui tabacchi lavorati, sui prodotti liquidi da inalazione e sui tabacchi da inalazione senza combustione, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita.

In particolare:

nella lettera a) è previsto che possono essere variate le aliquote di base per il calcolo dell'accisa sui tabacchi lavorati, di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a) (percentuale dell'importo specifico fisso), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo (accisa minima sui sigari, sui sigaretti e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e onere fiscale minimo sulle sigarette) fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00.

Nell'articolo 5, comma 1, del decreto legge si stabilisce che *“Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018”*.

Nel successivo comma 2), viene specificato che il decreto di cui al citato *“art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le*

variazioni di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge”.

Le componenti e le misure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, pertanto, sono stabilite in misura tale da assicurare il gettito specificato nell'articolo 5, comma 1) del decreto legge in esame.

Al riguardo, il rinvio operato al DM attuativo che sarà chiamato a rimodulare le aliquote, le percentuali e gli importi di determinazione dell'imposta in misura tale da assicurare all'erario le maggiori entrate indicate, non consente di poter effettuare riscontri e valutazioni previsionali circa l'effettiva possibilità di conseguire l'obiettivo di gettito posto. Le affermazioni che si leggono in RT sul punto non soddisfano la predetta esigenza. Il provvedimento in commento utilizza una tecnica normativa (quella del rinvio ad un provvedimento attuativo) della quale si registrano diversi precedenti in materia di variazione di accisa ed anche in altri settori merceologici. Tuttavia, in considerazione di quanto previsto nella legge di contabilità in materia di verifica tecnica in sede parlamentare degli oneri e delle coperture delle nuove norme (cfr. art. 17 della Legge n. 196/2009), si osserva che il ricorso alla predetta tecnica normativa non consente al Parlamento: - di poter conoscere preventivamente le rimodulazioni prescelte; - di esaminare le analisi svolte sull'impatto delle misure (ad esempio come un dato aumento della tassazione nel settore potrebbe riflettersi sulla domanda); - di poter verificare *ex ante* l'adeguatezza delle variazioni prescelte rispetto agli obiettivi di gettito. In relazione alle predette esigenze, si ricorda, ad esempio, che il comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. 188/2014⁷¹, con specifico riguardo alla allora prefigurata rimodulazione dell'accisa da attuare sempre con D.M. ed, analogamente alla fattispecie in esame, per il conseguimento di obiettivi di gettito indicati⁷², ha prescritto l'obbligo di trasmettere copia del DM e della relativa relazione tecnica alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati.

Si rileva che la disposizione in titolo, di contro, si limita a richiamare i parametri posti dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 188/2014 e non reca alcun riferimento ad un obbligo di trasmissione al Parlamento di copia del provvedimento ed annessa RT ed al predetto monitoraggio parlamentare. Inoltre la RT non fornisce informazioni in ordine ai profili sopra evidenziati né offre alcuna analisi o valutazione circa la possibilità per il settore di assorbire l'aumento della tassazione senza ripercussioni, ad esempio sulla domanda, che finirebbero per pregiudicare l'interesse erariale a conseguire l'indicato maggior gettito. Inoltre, non si rinvencono considerazioni volte ad escludere che un incremento dell'imposta possa dar luogo ad effetti sostitutivi

⁷¹ Inizialmente la disposizione non era contemplata nello schema di decreto legislativo presentato alle Camere per l'espressione dei prescritti pareri.

⁷² Nell'occasione finalizzati ad assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti attuativi della legge delega fiscale.

dovuti sia all'utilizzo di prodotti succedanei sia al ricorso a canali illegali per evadere l'imposta, con riflessi sul gettito atteso.

Si rappresenta che il gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi, in termini di competenza giuridica, registrato per il 2016 (periodo gennaio - dicembre 2016) è pari a 10.689 milioni di euro (+42 milioni di euro sul 2015, pari a +0,4%); In termini di cassa, nello stesso periodo si sono registrati incassi al predetto titolo in misura pari a 10.782 mln di euro con una variazione sul 2015 di +149 mln di euro pari a + 1,4%⁷³.

Articolo 5-bis

(Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo abilitativo)

Le disposizioni inseriscono i nuovi commi da 50- *bis* a 50- *quater* alla legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006). Le stesse, introdotte dall'altro ramo del Parlamento, attribuiscono all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di inibire i siti web contenenti:

- offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, in difetto di autorizzazione o in violazione delle norme sulla immissione sul mercato e sulle caratteristiche di tali prodotti e delle sigarette elettroniche (articolo 21 del decreto legislativo n. 6 del 2016), ovvero di tabacchi lavorati nel caso di inosservanza del divieto di vendita a distanza transfrontaliera (articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 6 del 2016) e in violazione delle norme generali sui servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (legge n. 1293 del 1957); - pubblicità, diretta o indiretta, di tali prodotti; - *software* relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima. L'inosservanza dei provvedimenti inibitori comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Nei casi in cui nello stesso sito *web* siano presenti anche altri prodotti o contenuti diversi, si prevede che l'Agenzia dia formale comunicazione della violazione ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito *web* senza riconoscimento di alcun indennizzo (nuovi commi da 50-*bis* a 50-*quater* alla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006).

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di giochi)

L'articolo in esame incrementa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773⁷⁴

⁷³ I dati sono tratti dal Bollettino delle entrate tributarie n. 178 del marzo 2017 relative al periodo gennaio-dicembre 2016.

⁷⁴ Apparecchi idonei per il gioco lecito, con elementi di abilità, costo della partita non superiore ad 1 euro, durata minima della partita di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non

(AWP) portandolo dal 17,5% al 19% dell'ammontare delle somme giocate. Si incrementa anche il PREU per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b)⁷⁵ (VLT), del citato testo unico che passa dal 5,5% al 6% dell'ammontare delle somme giocate.

A decorrere dal 1° ottobre 2017 incrementa anche la ritenuta sulle vincite del Lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004, portandola dal 6% all'8%.

Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2017, aumenta dal 6% al 12% il prelievo, sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011⁷⁶ e relativo agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773⁷⁷.

Si prevede poi, a decorrere dal 1° ottobre 2017, il raddoppio, dal 6% al 12%, del prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del citato decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, relativamente ai giochi complementari, alle lotterie istantanee ed al SuperEnalotto⁷⁸.

Durante l'esame parlamentare è stato aggiunto il comma 4-*bis* il quale prevede che il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga della concessione scaduta, previsto dall'articolo 1, comma 363, lettera c) della L147/2013, può essere disatteso da parte di quei concessionari che successivamente al termine del 31 dicembre 2016 si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma restando, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La RT considera separatamente gli effetti finanziari dell'incremento del PREU rispetto all'aumento del prelievo sulle vincite del gioco del Lotto e degli altri giochi per la parte di vincita eccedente i 500 euro.

A) Con riferimento all'incremento del PREU afferma che per le AWP la raccolta complessiva relativa al 2016 (così come modificata dall'articolo 1, comma 918, della legge di stabilità per il 2016 - L208/2015), è stata pari a 26,33 miliardi di euro. A parità di raccolta, quindi, l'incremento di 1,5 punti percentuali previsto dalla disposizione in esame comporterebbe un maggior gettito di 390 milioni di euro⁷⁹. Con la stessa disposizione contenuta nella citata legge di stabilità per il 2016 era stata prevista anche la riduzione della percentuale di vincita (*pay out*) dal 74% al 70% delle somme giocate. Tuttavia a consuntivo, quando le nuove schede con il *pay out* ridotto

predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate (AWP anche dette New Slot o Apparecchi comma 6a).

⁷⁵ Si tratta di apparecchi facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa (VLT – videoterminali).

⁷⁶ Detto decreto intendeva assicurare all'erario un gettito annuo non inferiore a 1,5 miliardi di euro a decorrere dal 2012.

⁷⁷ Cioè quelli già citati, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

⁷⁸ In particolare ci si riferisce ai seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life; Vinci per la vita - Win for Life Gold e «Si Vince Tutto SuperEnalotto»; lotterie nazionali ad estrazione istantanea; Enalotto; Superstar.

⁷⁹ Quindi: 26,33 Mld/100*1,5 = 394 mln di euro.

sono entrate in esercizio in modo completo, la raccolta è diminuita mediamente di circa il 3,7% e questo andamento si è riscontrato anche nei primi mesi dell'anno 2017. Pertanto considerando valida tale riduzione formula le seguenti stime:

- - Raccolta 2016: 26,33 mld di euro - Erario 2016: 4,6 mld di euro⁸⁰
- - Raccolta 2017 con riduzione del 3,7%: 25,35 mld di euro - Erario: 4,8 mld di euro ⁸¹
- - Maggior gettito annuo: **200 mln** di euro⁸²
- - Maggior gettito 2017: $(200 \times 9/12) = \mathbf{150 \text{ mln}}$ di euro.

In relazione alle VLT evidenzia che la raccolta complessiva per il 2016 è stata pari a 23,1 mld di euro. A parità di raccolta, quindi, l'incremento di 0,5 punti percentuali comporterebbe un maggior gettito di 110 mln di euro su base annua⁸³. Osserva poi che l'aumento del PREU comporterà la necessità di ridurre il *pay out* attualmente pari all'88% medio; ciò potrà implicare una diminuzione della raccolta per riduzione della domanda così come potrà verificarsi una diminuzione anche del "rigioco" (cioè il reimpiego delle somme vinte), fenomeno che nel comparto VLT assume una certa rilevanza. Considera quindi che tutte queste componenti potranno comportare una diminuzione della base imponibile soggetta a PREU nell'ordine del 2% o 3%. Nell'ipotesi di una riduzione del 3% si avranno, in analogia con le AWP, le seguenti stime:

- - Raccolta 2016: 23,1 mld di euro - Erario 2016: 1,27 mld di euro
- - raccolta 2017 con riduzione del 3%: 22,4 mld di euro - Erario: 1,34 mld di euro
- - Maggior gettito annuo: **70 mln** di euro
- - Maggior gettito 2017: $(70 \times 9/12) = \mathbf{52 \text{ mln}}$ di euro.

Gli effetti complessivi, che non considerano le normative locali finora non ancora operative, sono esposti nella tabella sottostante.

(milioni di euro)

2017	2018	2019
202	270	270

B) Con riferimento alle disposizioni di aumento del prelievo sulle vincite del gioco del Lotto (dal 6% all'8%) ed all'incremento del prelievo sulle vincite relativo agli altri giochi, per la parte di vincita eccedente l'importo di 500 euro (raddoppio del prelievo dal 6% al 12%), evidenzia che nel 2016 il totale del prelievo sulle vincite è stato pari a 395 mln di euro. Di questi oltre 300 mln provengono dal Lotto (si tratta di circa il 78%, di cui oltre l'86% è attribuibile alle vincite di importo inferiore a 500 euro). Il caso del gioco del lotto è particolare, poiché, a differenza degli altri giochi, il prelievo

⁸⁰ Cioè: $26,33 \times 17,5\%$.

⁸¹ Cioè: $[26,33 - (26,33 \times 3,7\%)] \times 19\%$.

⁸² $4,8 - 4,6 = 200$ mln di euro.

⁸³ Quindi: $23,1/100 \times 0,5$.

del 6% riguarda ogni sorta di vincita e non solo quelle superiori ai 500 euro. La disposizione in esame potrebbe quindi aumentare di circa **100 mln** di euro annui⁸⁴ il prelievo sul gioco del Lotto. Anche in tal caso considera i possibili effetti di diminuzione della domanda di gioco dovuti alla riduzione del *pay out*. Ipotizza che essendo l'aumento limitato è verosimile immaginare un minimo effetto sulla domanda che stima esser pari a circa il 2%; tale percentuale provocherebbe una riduzione della raccolta stabile pari a circa 162 mln di euro⁸⁵. Poiché la resa erariale è del 22% della raccolta si avrà un minor introito di circa **35 mln** di euro⁸⁶. La riduzione della raccolta comporta poi minori ricavi per i ricevitori e per i concessionari, con una conseguente perdita del gettito IRES ed IRAP stimata in circa **11 mln** di euro. Inoltre per effetto della riduzione della raccolta si avrà anche un più basso livello di vincite che implicherà una riduzione della ritenuta pari a circa **6 mln** di euro.

Pertanto l'aumento del prelievo erariale sulle vincite del Lotto porta un maggior introito netto stimato pari a **48 mln** di euro⁸⁷.

Per quanto concerne gli altri giochi soggetti al prelievo sulle vincite, poiché la tassazione incide solo sulla parte di vincite superiore a euro 500, gli effetti sulla raccolta si stimano di modesto impatto; quindi a parità di base imponibile rispetto al 2016, il maggior gettito derivante dall'incremento di aliquota dal 6% al 12%, è pari a **95 mln** di euro.

Complessivamente l'impatto del provvedimento relativo all'incremento del prelievo sulle vincite produce un maggior gettito stimato su base annua pari a circa **143 mln** di euro⁸⁸.

Conclude evidenziando che l'aumento del prelievo richiede il preventivo adeguamento tecnologico dei sistemi, necessario all'applicazione concreta del prelievo e soprattutto alla rendicontazione contabile del gioco.

Poiché l'incremento avrà decorrenza dal 1° ottobre 2017 il maggior gettito viene considerato per il 2017 come rateo di tre mesi; gli effetti finali sono rappresentati dalla tabella sottostante:

2017	2018	2019
36	143	143

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce informazioni circa le banche dati utilizzate per le stime presentate, cosicché non risulta possibile verificare i dati di gettito nonché le percentuali di riduzione della raccolta; in merito a tale ultimo aspetto si evidenzia la necessità di acquisire informazioni circa il grado di prudenza della stima della riduzione del 3% della domanda di gioco relativa agli apparecchi VLT che

⁸⁴ Cioè: $300/6*8 = 400$ mln quindi: $400 - 300 = 100$ mln di euro.

⁸⁵ Riproporzionando si ottiene il valore della domanda che risulta pari a circa 8,1 mld di euro (cioè: $162/2*100$).

⁸⁶ Quindi: $162*22\%$.

⁸⁷ Quindi: $(100 - 35 - 11 - 6)$.

⁸⁸ Cioè: $48\text{mln} + 95\text{mln}$.

risulta essere particolarmente sensibile alla riduzione del *pay out* sul fenomeno del “rigioco”.

Inoltre le stime, ad una prima analisi, non appaiono omogenee tra loro; infatti nella quantificazione relativa all’incremento del PREU non vengono fatte ipotesi di minor gettito a titolo di IRES ed IRAP per la diminuzione dei ricavi per i ricevitori ed i concessionari, dovuti alla contrazione della domanda (pari al 3,7% per gli apparecchi AWP e del 3% per gli apparecchi VLT).

Chiarimenti andrebbero poi forniti in merito alla ripartizione nel tempo del maggior gettito a titolo di PREU in quanto l’attribuzione dei 9/12 sembrerebbe ipotizzare una decorrenza delle norme in esame dal 1° aprile 2017; una data non coerente con la decorrenza degli effetti del provvedimento in esame.

Inoltre la RT non considera i riflessi sul gettito atteso delle normative degli enti locali che, pur non avendo raggiunto un’intesa (volta anche ad evitare effetti pregiudizievoli per il bilancio dello Stato), hanno emanato disposizioni restrittive in materia di gioco pubblico legale; tali misure tuttavia - così come si legge nella risposta scritta all’interrogazione n. 5-10524 del 9 febbraio 2017- diventeranno effettivamente operative nel corso dell’anno 2017⁸⁹ e comporteranno presumibilmente un forte ridimensionamento dell’offerta legale di gioco⁹⁰. Tale circostanza indurrebbe quindi, per motivi di prudenza, a ritenere necessario un approfondimento in merito alle quantificazioni proposte in RT.

Sarebbero necessarie anche informazioni circa la stima del maggior gettito derivante dal raddoppio dell’aliquota applicabile per gli altri giochi sulla parte di vincite superiore a 500 euro. Infatti la RT nel fornire i dati sul prelievo sulle vincite consente di dedurre che il gettito da prelievo su queste ultime è pari nel 2016 a circa 95 mln di euro (dato ricostruibile depurando dal totale incassato a titolo della c.d. “tassa sulla fortuna”⁹¹ nel predetto anno 2016 cioè 395 mln di euro la parte di introito per il prelievo sul gioco del Lotto, pari a 300 mln di euro). La RT ipotizza che il raddoppio dell’aliquota produca un corrispondente raddoppio del gettito, senza applicarvi alcuna riduzione in relazione ad effetti dell’incremento sulla domanda; sul punto si chiedono chiarimenti volti a verificare il carattere prudenziale della stima in relazione all’affermazione, che si legge in RT, per la quale l’aumento del prelievo sulle vincite sarebbe di modesto impatto sulla domanda e quindi sulla raccolta⁹², perché riferito a vincite superiori a 500 euro. La RT, stimando un raddoppio del gettito in correlazione al raddoppio dell’aliquota, non tiene in alcun modo conto della riduzione della raccolta, che la stessa RT ritiene possibile anche se di modesta entità, in conseguenza di una diminuzione della domanda.

⁸⁹ Si consideri che il 17 maggio 2017, il sottosegretario P.P. Baretta ha allegato alla sua audizione presso la Commissione Finanze del Senato della Repubblica la proposta del Governo alla conferenza unificata in tema di riordino dei giochi.

⁹⁰ Nel merito si veda il bollettino della VI Commissione permanente della Camera dei deputati del 9 febbraio 2017, pag. 103 e segg.

⁹¹ Cioè il totale del prelievo sulle vincite.

⁹² Intesa come insieme delle puntate effettuate in un anno.

Articolo 6-bis ***(Riduzione degli apparecchi da divertimento)***

L'articolo in esame, inserito durante l'esame parlamentare, dispone la scansione temporale entro la quale dovrà essere effettuata la riduzione del 30% del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi *new slot* (AWP)⁹³, prevista dall'articolo 1, comma 943, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ed alla cui attuazione si provvederà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio c.a..

I termini fissati entro cui ridurre gli apparecchi in parola sono: il 31 dicembre 2017 in cui il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non potrà essere superiore a 345 mila unità; il 30 aprile 2018, entro cui il numero degli stessi non potrà essere superiore a 265 mila unità.

La relazione illustrativa annessa all'emendamento evidenzia che la disposizione in esame anticipa la riduzione del numero di apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a) del R.D. 773/1931, superando quindi la necessità dell'emanazione di un decreto ministeriale, previsto nel richiamato articolo 1, comma 943 della LS per il 2016. Inoltre afferma che il numero di nulla osta dei predetti apparecchi alla data del 31 luglio 2015 era pari a 378.109 unità, mentre attualmente gli apparecchi sul mercato sono circa 400.000 unità; pertanto la riduzione a 345 mila apparecchi entro il 31 dicembre 2017 rappresenta una riduzione del 15%, mentre la riduzione a 265 mila apparecchi entro il 30 aprile 2018 rappresenta una riduzione del 19%. Nel complesso quindi entro la data del 30 aprile 2018 sarà raggiunto l'obiettivo della riduzione del 34%⁹⁴.

Dispone pertanto che i concessionari provvedano a ridurre, entro il 31 dicembre 2017 almeno il 15% del numero dei nulla osta attivi al 31 dicembre 2016⁹⁵; entro il 30 aprile 2018 la riduzione dei nulla osta ad essi riferibili dovrà raggiungere il numero citato di 265 mila unità.

Infine prevede che, qualora alle date indicate il numero complessivo dei nulla osta risulti superiore a quello stabilito dalle disposizioni in commento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procederà d'ufficio alla eliminazione dei nulla osta eccedenti, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari entro cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della comunicazione dell'Agenzia delle dogane sono tenuti a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta sono stati revocati avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. In caso di violazione dell'obbligo indicato è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio.

La RT presentata dal Governo evidenzia che la norma in esame non comporta oneri per lo Stato in quanto la riduzione del 30% degli apparecchi da divertimento e intrattenimento era già prevista dal citato articolo 1, comma 943, della L. 208/2015 ed in quella sede erano stati calcolati gli effetti della riduzione stessa.

Al riguardo, si evidenzia che in sede di stima degli effetti della riduzione del numero degli apparecchi al 70% di quelli installati alla data del 31 luglio 2015, di cui al citato articolo 1, comma 943, della L. 208/2015, la relazione tecnica annessa al provvedimento originario rappresentava che tale riduzione non avrebbe comportato nel triennio successivo (quindi 2016, 2017, e 2018) effetti sul gettito; in particolare sosteneva che in prospettiva non si sarebbero modificate le aspettative alla luce del

⁹³ Di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del R.D. 773/1931

⁹⁴ 15% + 19% = 34%

⁹⁵ E non al 31 dicembre 2015 come indicato dalla LS per il 2016.

fatto che il numero dei nuovi apparecchi (in particolare il passaggio di apparecchi c.d. “stand alone” ad apparecchi a controllo remoto) avrebbe potuto assorbire la domanda di gioco, soddisfatta tra l’altro anche dalle VLT per le quali non è prevista riduzione di numero.

Andrebbe confermata l’attualità delle affermazioni contenute nell’originaria relazione tecnica, per le quali la riduzione del numero degli apparecchi non comporterebbe effetti di gettito; la verifica si rende necessaria in quanto la RT associata all’emendamento da cui origina la disposizione in commento sembrerebbe riferirsi ad effetti finanziari calcolati in precedenza e riconducibili alla riduzione degli apparecchi da divertimento qui disciplinata.

Articolo 7 ***(Rideterminazione delle aliquote dell’ACE)***

Le norme originarie⁹⁶ recate dal presente articolo sono state in gran parte riscritte, durante l’esame parlamentare. In particolare, la disposizione, nella nuova formulazione si limita a modificare le aliquote da applicare al regime ACE⁹⁷. Infatti si prevede che dall’ottavo periodo d’imposta l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5 per cento in luogo del 2,7 per cento attualmente previsto. Viene modificata anche l’aliquota per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 portandola dal vigente 2,3 per cento all’1,6 per cento.

Le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016; pertanto le novelle saranno applicabili dal 2017.

Dispone poi le modalità di determinazione dell’acconto per l’anno d’imposta 2017; ai fini dell’imposta sul reddito delle società il calcolo dell’acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni in argomento.

La RT associata alla norma originaria del decreto basava la stima sull’utilizzo del modello previsionale microeconomico IRES con base dati provvisoria relativa alle dichiarazioni dei redditi UNICO2015 società di capitali e consolidato nazionale e mondiale 2015 (CNM2015).

La microsimulazione forniva il seguente gettito in termini di cassa.

	<i>(milioni di euro)</i>			
Cassa	2017	2018	2019	2020 s.s.
IRES	219,3	292,4	766,0	563,0
IRPEF	0,0	32,9	50,3	36,8
Totale	219,3	325,3	816,3	599,8

In relazione alle nuove formulazioni non è stata presentata relazione tecnica.

⁹⁶ In via sintetica si rammenta che le norme originarie avevano lo scopo di abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nozionale ai fini dell’ACE, introducendo una base di riferimento mobile legata alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quindi esercizio precedente a quello per il quale si sarebbe applicato il beneficio ACE.

⁹⁷ Per tale motivo coerentemente è modificata anche la rubrica dell’articolo.

Al riguardo, si osserva che, in mancanza di RT aggiornata e tenuto conto delle modifiche, non si può effettuare alcun riscontro. Si rende necessario quindi acquisire informazioni per verificare se le stime originarie siano state confermate, negli importi e nell'andamento di cassa, per le novità apportate in sede di esame parlamentare.

Articolo 8 ***(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari)***

Si interviene sulla disciplina in materia di riscossione delle imposte sul reddito⁹⁸ ed in particolare sulle disposizioni in materia di espropriazione immobiliare (art. 76 del D.P.R. 602/1973) al fine di precisare che il valore da considerare ai fini della procedibilità dell'espropriazione è quello dei beni (la norma previgente faceva riferimento al valore del bene). Si ricorda che, per la previgente disciplina, il concessionario non può procedere all'espropriazione se il valore del bene, determinato ai sensi di legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo di 120.000 euro. La modifica, ampliando l'ambito oggettivo di riferimento (i beni) aumenta le possibilità di espropriazione.

Con modifica approvata alla Camera dei deputati⁹⁹ si introducono nuove possibilità di conferma di atti pubblici o scritture private autenticate tra vivi, nulli per mancanza di elementi richiesti dalla legge (identificazione catastale dell'immobile urbano, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazioni circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ovvero l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale). Se la mancanza dei predetti elementi non sia dipesa dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto, una delle parti contraenti può confermare l'atto nullo mediante atto successivo redatto nella medesima forma del precedente e che rechi l'indicazione delle formalità omesse. Si precisa inoltre che l'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 23/2011. In tal modo l'atto di conferma è esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e soggetto a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.

La RT associata alla disposizione originaria del decreto rappresenta che la stima degli effetti sul gettito complessivo della riscossione prende a riferimento:

- le azioni cautelari propedeutiche all'esecuzione delle procedure immobiliari in quanto, già con la comunicazione di iscrizione ipotecaria, che precede l'effettiva iscrizione dell'ipoteca, si manifesta l'effetto di deterrenza che può indurre il debitore al pagamento della pretesa. Si tratta di misure i cui effetti sul riscosso si rilevano a medio/lungo termine, anche in considerazione della possibilità per il debitore di pagare in forma rateale, e, pertanto, al fine di non inficiare la stima, si ritiene opportuno prendere a riferimento i dati gestionali consuntivati nel 2014 e 2015.

Come da successiva tabella si evidenzia che, attualmente, circa l'87% dei preavvisi di ipoteca/iscrizioni d'ipoteca non registrano alcun successivo pagamento. Sul restante 13% si sono avute riscossioni (anche da rateizzazione) con un valore medio di riscosso pari a circa 12.300 euro per ciascuna azione.

⁹⁸ Espressa nel DPR 29 settembre 1973, n. 602.

⁹⁹ Che inserisce il nuovo comma 1-ter all'art. 29 della L. n. 52/1985.

	Numero preavvisi di ipoteca / iscrizioni ipotecarie	Senza effetto	% atti senza effetto	Atti con pagamenti	% atti con pagamenti	riscosso in €/mgl	valore medio in €/mgl
2014	120.458	105.552	88%	14.906	12%	170.709	13,2
2015	249.121	213.819	86%	35.302	14%	374.060	11,3
Valori Medi periodo 2014-2015			87%		13%		12,3

Ipotizzando che l'azione di deterrenza della nuova norma possa incidere riducendo del 10% i casi senza alcuna riscossione, il maggior gettito è stimabile in circa 282 milioni di euro annui¹⁰⁰.

Stima volumi ² : preavvisi di ipoteca / iscrizioni ipotecarie	Senza effetto	% atti senza effett o	Atti con pagamen ti	% atti con pagamenti	valore medio in €/mgl	riscosso in €/mgl	
Normativa Attuale	230.000	199.474	87%	30.526	13%	12,3	374.505
Introduzione Modifica: riduzione del 10% delle azioni inefficaci	230.000	176.474	77%	53.526	23%	12,3	656.675
Incremento riscossione						282.170	

Gli effetti, successivi all'introduzione della norma, si potranno quindi concretizzare nel loro valore complessivo nel medio/lungo termine (circa due anni), ciò in ragione:

- - da un lato, delle modalità previste dalla normativa per l'espletamento della procedura cautelare in quanto l'Agente della riscossione:
 - - è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva (Preavviso d'ipoteca) contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca;
 - - decorsi 30 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento delle somme richieste, procede ad un'analisi puntuale delle risultanze ipo-catastali di ciascun soggetto, al fine di individuare compiutamente il/i bene/i che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria;
 - il successivo pignoramento immobiliare non potrà essere effettuato prima del decorso di 6 mesi dall'avvenuta iscrizione della misura cautelare;
- - dall'altro, dal fatto che il contribuente ha comunque la possibilità di accedere ad un pagamento rateale del suo debito seppur già oggetto di iscrizione ipotecaria. La rateizzazione del debito da parte del contribuente è infatti molto spesso il risultato dell'azione cautelare intentata dall'Agente della riscossione.

¹⁰⁰ I volumi di produzione ipotizzati tengono conto sia dell'effettiva produzione di nuove misure cautelari che di quelle già attivate in passato per le quali l'effetto deterrente potrebbe comunque ancora manifestarsi a seguito della modifica normativa proposta.

Infine, nella valutazione degli effetti sull'anno corrente (e sui successivi) sulla riscossione vi è da considerare la necessaria programmazione ed esecuzione nel corso dell'anno del processo di produzione dell'azione cautelare. L'analisi del trend storico evidenzia che la riscossione derivante dall'azione cautelare effettuata si realizza per il 60% nel corso dei primi 12 mesi e per il 40% nei 24 mesi successivi.

In sintesi, quindi, il maggior gettito complessivo stimato in 282 milioni di Euro (conseguente ad un'ipotesi di 230.000 preavvisi/iscrizioni ipotecarie) derivante dall'incremento del 10% dell'efficacia dell'azione cautelare a seguito dell'intervento normativo, potrà determinare, nell'ipotesi in cui la norma entri in vigore nel mese di maggio 2017 e considerati anche i tempi necessari per la ripresa delle procedure che devono tener conto della sospensione delle azioni determinata dalla Definizione Agevolata, un gettito incrementale stimato nel 2017 di circa 85 milioni di Euro (50% dell'effetto del 1° anno di introduzione della norma).

Valore incrementale annuale	2017	2018	2019	2020
282	85	226	282	282
	30%	80%	100%	100%

In relazione alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati non si dispone di RT.

Al riguardo, si osserva che il recupero di gettito stimato risulterebbe dovuto essenzialmente all'effetto di deterrenza che la RT ascrive all'innovazione in commento che, essendo suscettibile di dar luogo ad un maggior numero di espropriazioni¹⁰¹, spingerebbe i contribuenti al pagamento al fine di evitare il prosieguo della procedura, non più improcedibile. Tuttavia, apprezzato il valore medio del riscosso, ancorché interessato da rateizzazioni (12.300 euro per ciascuna azione), considerato il meccanismo che determina le improcedibilità dell'espropriazioni delineato dal comma 2 dell'art. 76 sopra richiamato ed il fatto che la novella non è intervenuta, riducendola, sulla soglia di valore dei beni (120.000 euro), si rappresentano elementi di incertezza circa la possibilità che si realizzi una riduzione dei casi di non riscossione nella percentuale indicata (10%) in ragione dell'ipotizzato effetto di deterrenza.

In ogni caso si rileva:

- - che la percentuale di variazione del volume degli atti non si riflette necessariamente ed interamente sul valore dei crediti da riscuotere e del riscosso. La tabella riferita agli anni 2014- 2015 rappresenta che ad una maggiore percentuale di atti con pagamento (nel 2014 il 14% rispetto al 12% del 2012) ha corrisposto un valore medio più basso del riscosso (11,3% rispetto a 13,2);

¹⁰¹ Si tratta di quelle espropriazioni che per la legislazione previgente sarebbero state considerate improcedibili.

- - che la RT non fornisce informazioni o elementi che possano far ritenere prudentiale la indicazione della percentuale del 10% di incremento dell'efficacia dell'azione cautelare.

Inoltre la tabella che mostra le variazioni finanziarie complessive non sembra considerare per gli anni 2018 e 2019 gli effetti derivanti dagli incassi ipotizzati dalla RT, rateizzabili per il 40% e nei successivi 24 mesi dopo il pagamento della prima rata. Infatti, considerando tale possibilità i valori incrementali sarebbero pari a 197 mln di euro per il 2018¹⁰² (a fronte degli indicati 226 mln) e a 254 mln di euro per il 2019¹⁰³ (invece che 282 mln).

In considerazione di quanto precede, andrebbe valutato se vi sia la necessità di un approfondimento ulteriore della quantificazione al fine di escludere che la stessa possa fondarsi su ipotesi e correlazioni che presentino margini significativi di aleatorietà tali da determinare, con probabilità elevata, il rischio di non conseguire l'obiettivo di recupero di gettito indicato (pari a 282 mln di euro dal 2019).

Con riguardo alle modifiche approvate dalla Camera, non si hanno osservazioni.

Articolo 9

(Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise)

Le disposizioni in commento rimodulano gli aumenti dell'IVA e delle accise su benzina e gasolio previsti a partire da 2018.

Il quadro normativo previgente all'entrata in vigore del provvedimento in commento faceva registrare:

- la previsione dell'aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di tre punti percentuali (dal 10 al 13%) a decorrere dal 2018;
- la previsione dell'aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di tre punti percentuali a decorrere dal 2018 (dal 22 al 25%), mentre dal 2019 tale aliquota è ulteriormente incrementata di 0,9 punti percentuali (dal 25 al 25,9%);
- la previsione dell'aumento delle aliquote dell'accisa su benzina e gasolio usato come carburante a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi¹⁰⁴.

La rimodulazione operata dalle disposizioni in commento determina quanto segue:

- l'aliquota IVA del 10% è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (IVA all'11,5%), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (IVA al 12%), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (IVA al 13%); conseguentemente l'aumento di 3 punti è diluito nel triennio;
- resta invariato l'aumento dell'aliquota IVA del 22% al 25% nel 2018; si riduce da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l'aumento previsto dal 1° gennaio 2019 (IVA al 25,4%). L'aliquota è quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (IVA al 24,9%) per poi risalire al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021;

¹⁰² Quindi: $(282/2*40\%/2) + (282*60\%) = 28,2 + 169 = 197$ mln di euro.

¹⁰³ Quindi: $(282/2*40\%/2) + (282*40\%/2) + (282*60\%) = 28,2 + 56,4 + 169 = 254$ mln di euro.

¹⁰⁴ La variazione è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia.

- è rinviato al 1 gennaio 2019 la decorrenza dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante tale da assicurare per l'anno 2019 e per ciascuno degli anni successivi maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

La RT associa alle disposizioni previgenti i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021
Aliquota dal 10% al 13% dal 2018	6.957	6.957	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 25 % dal 2018	12.264	12.264	12.264	12.264
Aliquota dal 25% al 25,9% dal 2019	0	3.679	3.679	3.679
Incremento accise dal 2018	350	350	350	350
TOTALE	19.571	23.250	23.250	23.250

Adoperando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti, si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova disposizione:

(milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021
Aliquota ridotta:				
- nel 2018 scende dal 13% al 11,5% - nel 2019 scende dal 13% al 12%	-3.478,5	-2.319,0	0,0	0,0
- dal 2020 torna pari al 13%				
Aliquota ordinaria:				
- nel 2018 resta pari al 25%				
- nel 2019 scende dal 25,9% al 25,4%	0,0	- 2.044,0	-4.088,0	-3.679,2
- nel 2020 scende dal 25,9% al 24,9%				
- dal 2021 scende dal 25,9% al 25%				
Accise: sterilizzazione per il solo 2018 dell'incremento previsto a legislazione	- 350	0,0	0,0	0,0
Vigente				
TOTALE	- 3.828,5	- 4.363,0	- 4.088,0	-3.679,2

Al riguardo, considerata la coerenza della nuova stima con gli importi contabilizzati per le disposizioni interessate dalle rimodulazioni, non si hanno osservazioni. Gli effetti finanziari associabili agli aumenti IVA ed accisa che risultano dalle rimodulazioni operate dalle disposizioni in commento possono rappresentarsi come segue:

Effetti finanziari dopo le modifiche operate dall'articolo 9

	2017	2018	2019	2020
Aliquota IVA 10% al 13%	0	(11,5%) 3.479	(12%) 4.638	(13%) 6.957
Aliquota IVA 22% al 25 %	0	(25%) 12.264	(25,4%) 13.899	(24,9%) 11.855
Incremento accise	0	0	350	350
TOTALE CLAUSOLE	0	15.742,5	18.887	19.162

Si riportano informazioni sulle entrate IVA registrate nel periodo gennaio-dicembre 2016¹⁰⁵:

Le entrate IVA (competenza) sono risultate pari a 124.503 mln di euro (+5.127 mln di euro pari a 4,3%) di cui 112.881 mln di euro derivano dalla componente relativa agli scambi interni. Inoltre 10.708 mln di euro sono costituiti dai versamenti delle PA a titolo di *split payment*. In termini di cassa le entrate IVA registrate nell'anno sono pari a 126.377 mln di euro (+3.927 mln di euro pari a 3,2%).

Articolo 9-bis **(Indici sintetici di affidabilità fiscale)**

Il presente articolo¹⁰⁶, aggiunto in sede di esame parlamentare, disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale¹⁰⁷ per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi ultimi con l'Amministrazione finanziaria; si precisa che dall'attuazione delle disposizioni volte ad implementare la nuova disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Detti indici rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentirgli l'accesso al regime premiale.

In via sintetica si illustra la disciplina:

- gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati; le eventuali integrazioni, correlate anche a modifiche normative e ad andamenti economici e di mercato sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno biennale;
- i contribuenti destinatari degli indici dichiarano dati economici, contabili e strutturali rilevanti per la loro applicazione¹⁰⁸;

¹⁰⁵ Tratte dal Bollettino delle entrate tributarie 2016 n. 178 - gennaio- dicembre 2016 - MEF - marzo 2017 - pp. 8 e 21.

¹⁰⁶ Che riproduce sostanzialmente il contenuto della proposta di legge A.C. 4440, attualmente all'esame della Commissione Finanze della Camera.

¹⁰⁷ Già l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 prevede l'abolizione degli studi di settore e dei parametri, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.

Sul punto si rammenta che con comunicato stampa del 7 marzo 2017 l'Agenzia delle entrate ha reso noto che nella medesima data "sono stati presentati i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, che daranno vita a un rapporto completamente nuovo tra Fisco e contribuenti. Dal prossimo anno imprese e professionisti potranno, infatti, avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità/*compliance* su una scala da 1 a 10. I contribuenti che risulteranno "affidabili" avranno accesso a significativi benefici premiali, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. I primi 70 Isa dovrebbero essere approvati entro dicembre 2017 e i restanti 80 entro il 2018". Si veda il comunicato stampa del 7 marzo 2017 dell'Agenzia delle entrate sul sito istituzionale dell'agenzia stessa: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Comunicati+Stampa/Tutti+i+comunicati+del+2017/CS+Marzo+2017/>

¹⁰⁸ Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati rilevanti per l'applicazione degli stessi.

- l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati in argomento; inoltre rende disponibili gli elementi e le informazioni derivanti dall’elaborazione e dall’applicazione degli indici;
- non si applicano gli indici nei periodi d’imposta in cui il contribuente ha iniziato o cessato l’attività o si trova in condizioni di non normale attività o dichiara ricavi di ammontare superiore al limite che sarà stabilito con decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. Ulteriori casi di esclusione dell’applicabilità potranno essere individuati con decreto ministeriale;
- con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è istituita una Commissione di esperti, svolgenti attività a titolo gratuito e senza rimborso delle spese eventualmente sostenute, con funzioni consultive;
- per i periodi in cui trovano applicazione gli indici i contribuenti possono integrare i redditi non risultanti dalle scritture contabili per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Queste ulteriori componenti positive rilevano ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP e determinano un maggior volume di affari ai fini dell’IVA. Alle componenti positive aggiunte si applica l’aliquota media IVA risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, ed il volume d’affari dichiarato. Per tali integrazioni non sono dovute sanzioni e interessi a condizione che il versamento venga effettuato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;
- in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale sono riconosciuti dei benefici (regime premiale) che possono riassumersi in esoneri dall’apposizione dei visti di conformità per compensazione di crediti o rimborsi IVA entro un certo importo, esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, esclusione di accertamenti basati su presunzioni semplici nonché della determinazione sintetica del reddito, anticipazione di almeno un anno¹⁰⁹ dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici amministrativi;
- con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegato il regime premiale;
- l’Agenzia delle entrate ed il Corpo della guardia di finanza, ognuno nell’ambito della propria attività di controllo, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici;
- alla società¹¹⁰ a cui è stata affidata l’elaborazione degli studi di settore si affida anche l’elaborazione degli indicatori in parola; inoltre essa provvede a sviluppare tecniche innovative di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione di base imponibile, anche di natura contributiva e ad

¹⁰⁹ Con graduazione in funzione del livello di affidabilità.

¹¹⁰ Di cui all’articolo 10, comma 12, della L. 146/1998, che nella sua versione vigente così recita: *“L’elaborazione degli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall’applicazione del presente comma non potranno derivare, per l’anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”*.

aggiornare la mappa del rischio suddiviso per aree territoriali e settoriali. La stessa società potrà pertanto stipulare specifiche convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, aventi esclusivamente le finalità citate. Le convenzioni potranno essere stipulate con le Agenzie fiscali, con l'INPS, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società in parola possono essere cedute al Ministero dell'economia e delle finanze¹¹¹;

- si prevedono sanzioni in caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di comunicazione inesatta o incompleta. L'Agenzia delle entrate prima della contestazione delle violazioni mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso al fine di permettergli di correggere spontaneamente gli errori commessi; di questo comportamento si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. Nei casi di omissione della comunicazione l'Agenzia delle entrate può procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dell'imposta sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
- le norme in tema di parametri cessano di avere effetto a decorrere dai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Le norme riferite agli studi di settore si intendono riferite anche agli indici.

La RT non è stata presentata.

Al riguardo non è possibile esprimere valutazioni in mancanza di apposita RT. Tuttavia, nonostante l'articolo disponga che dall'attuazione delle disposizioni citate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si evidenziano alcuni profili suscettibili di maggior approfondimento.

Si ricorda preliminarmente che l'art. 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità (L. 196/2009), per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, richiede che la relazione tecnica riporti la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

Possibile minor gettito potrebbe derivare dalla disposizione che prevede l'applicazione dell'aliquota media IVA nel caso di integrazione delle componenti positive di reddito. Sul punto si rappresenta che, in mancanza di specifiche indicazioni circa le modalità con cui sarà possibile individuare ed integrare le componenti positive¹¹², tale norma potrebbe portare all'applicazione di un'aliquota IVA inferiore

¹¹¹ Conformemente ai principi di cui al D.Lgs. 175/2016.

¹¹² Ad esempio suddivise per tipologia di ricavi.

rispetto alla tipologia di componente positiva integrata (qualora questa fosse inequivocabilmente individuabile).

Premesso che la SOSE Spa rientra nell'ambito del perimetro delle Amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge di contabilità, in relazione all'ampliamento dei compiti attribuiti alla società¹¹³ che, si ricorda, dovrà elaborare i nuovi indici in questione, andrebbe riscontrata la sostenibilità degli oneri associabili alle predette nuove attività per il bilancio dell'ente, avuto riguardo alle ordinarie modalità di finanziamento della stessa. Dall'esame dell'ultimo bilancio disponibile della società risulta che gli attivi derivano in per lo più da ricavi e proventi per attività istituzionali - servizi a pubbliche amministrazioni centrali e periferiche (in misura pari a circa 19 mln di euro).

Si ricorda che in occasione dell'affidamento alla medesima società del compito di elaborare gli studi di settore, in relazione all'articolo 10, comma 12, della L. 146/1998, erano state stanziato delle spese aggiuntive, pari ad un massimo di 2 mld di vecchie lire. Sul punto si ritiene necessario un approfondimento al fine di escludere che, in relazione all'attribuzione dei predetti compiti, possano derivare nuovi oneri per l'erario in relazione all'esigenza di compensare le predette attività e servizi. Analogo riscontro, volto ad escludere eventuali riflessi negativi finanziari, andrebbe svolto in merito alle previste convenzioni con soggetti pubblici.

Sarebbe poi opportuno analizzare la neutralità finanziaria dell'articolo in commento con riferimento alla possibilità che il capitale sociale della società in parola possa essere ceduto in tutto o in parte al Ministero dell'economia e delle finanze; ed invero la proprietà della società in argomento è condivisa tra Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia. Qualora quest'ultima cedesse la sua quota di partecipazione non può, a priori, escludersi qualsiasi forma di compenso che si tradurrebbe inevitabilmente in onere per l'Erario.

Articolo 9-ter

(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria)

La norma, inserita nel corso dell'esame in commissione in I lettura¹¹⁴ alla Camera dei deputati con il parere positivo del Governo, modifica l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla lettera a), si proroga al 30 giugno 2018 (superando la precedente data del 31 dicembre 2017) il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono espletare nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall'articolo 4-*bis*, comma 1 del medesimo D.L. 78/2015;

Alla lettera b), si proroga al 30 giugno 2018 (superando la precedente data del 30 settembre 2017) il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici

¹¹³ La società che si occupa di studi di settore è la SOSE – Soluzioni per il Sistema economico Spa, costituita dal Ministero dell'economia e delle finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%); detta società, così come si legge sul *budget* economico per il 2017, ha ricevuto anche l'incarico di implementare gli indici in esame.

¹¹⁴ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunte e commissioni, 27 maggio 2017, pagina 5.

nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali (previsti dall'articolo 4-*bis*, comma 2 del D.L. 78/2015).

L'integrazione, frutto di un emendamento parlamentare, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, sulla lettera b), come rilevato recentemente in occasione della precedente proroga¹¹⁵, si ricorda che l'articolo 4-*bis*, comma 3 del decreto-legge 78/2015 per il conferimento degli incarichi temporanei ai funzionari finanzia le posizioni organizzative "temporaneamente" istituite, con l'utilizzo delle risorse connesse al risparmio di spesa ivi previsto e fino all'espletamento dei nuovi concorsi finalizzati alla copertura dei posti vacanti in tali posizioni.

Per profili d'interesse, considerato che la proroga in esame si limita a differire il termine ultimo di validità di tali incarichi, andrebbe confermato che tali risparmi siano conseguibili anche per il I semestre 2018.

Articolo 9-*quater* ***(Compensazione di somme iscritte a ruolo)***

L'articolo, inserito all'esito dell'approvazione di un emendamento del Governo approvato nel corso dell'esame in Commissione durante l'esame in I lettura¹¹⁶, inserisce la norma che estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La RT annessa all'emendamento del Governo riferisce che la norma non produce effetti finanziari.

Al riguardo, andrebbero acquisite rassicurazioni in merito alla piena ed effettiva neutralità della disposizione rispetto agli effetti d'impatto da ritenersi già scontati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente per il 2017, con particolare riferimento al fabbisogno del settore pubblico¹¹⁷.

¹¹⁵ Nota di Lettura n.154, pagina 10

¹¹⁶ Camera dei deputati, doc. cit., 29 maggio 2017, pagina 7.

¹¹⁷ A tale proposito, si rinvia alle analoghe osservazioni formulate nella Nota di Lettura sull'A.S. 1299 (pagine 53-54) e alla RT, aggiornata all'esame in prima "lettura", del decreto legge 145/2013. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., IGAE, Nota del 18 febbraio 2014, pagina 14.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Articolo 10
(Reclamo e mediazione)

Le disposizioni in commento estendono l'ambito applicativo dell'istituto del reclamo/ mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a 50.000 euro (La soglia previgente era di 20.000 euro).

Le nuove norme trovano applicazione agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Si prevede, infine, che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano solo in caso di dolo, in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica. Per la disciplina previgente, la responsabilità circoscritta ai casi di dolo era prevista soltanto per i rappresentanti dell'ente chiamati a perfezionare i predetti atti.

La RT associa alla predetta rimodulazione della soglia maggiori entrate in termini di cassa stimabili in 72 mln di euro annui a decorrere dal 2018. Utilizza per la quantificazione i dati forniti dall'Agenzia delle entrate e quelli presenti nella relazione annuale sullo stato del contenzioso del Ministero dell'economia e delle finanze.

Fa riferimento al numero e al valore complessivo delle controversie presentate presso le Commissioni tributarie nell'anno 2016 per valori superiori a 20.000 euro e fino a 50.000 euro.

Dalle stime effettuate, tali controversie aventi ad oggetto atti di accertamento e riscossione sono pari a n. 15.309 per un ammontare di valore pari a 553,7 milioni di euro; dal computo sono state escluse le controversie aventi ad oggetto i rimborsi. Tali dati si riferiscono al valore delle controversie, così come definito dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 546/92, contro atti emessi da tutti gli enti impositori e i soggetti della riscossione.

Ai fini della stima, il valore complessivo delle controversie che, come detto, è pari a 553,7 milioni euro deve essere aumentato delle relative sanzioni che possono stimarsi nel 30% del suddetto valore. Il valore complessivo da mediare si stima quindi in 719,81 milioni di euro (553,7*1,3).

Si è ipotizzato un flusso costante di nuove controversie e si stima che il 20% di quest'ultime non sia oggetto di giudizio innanzi alla CTP competente per effetto della estensione della mediazione ai nuovi valori di scaglione delle controversie. Tale percentuale è ricavabile sia dal tasso di adesione riscontrato dall'Agenzia delle entrate nella mediazione relativa alle proprie controversie di valore fino a 20.000 euro nel biennio 2015-2016, sia dalle percentuali di abbattimento delle nuove controversie instaurate in primo grado nel biennio 2015-2016 contro atti emessi dagli enti territoriali e dall'Agenzia delle dogane. Applicando la suddetta percentuale del 20% al valore complessivo degli atti da mediare nella fascia di valore 20.001–50.000 euro, si

ricava un importo soggetto a mediazione di circa 144 milioni di euro (20% di 719,81 milioni di euro quantificati in precedenza).

Ipotizzando che la mediazione si perfezioni sul 50% del predetto valore di 144 milioni di euro, la maggior entrata è stimabile, in termini di cassa, in 72 milioni di euro annui dal 2018.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni che consentano di poter riscontrare il carattere prudenziale dell'ipotesi assunta, ossia che la mediazione si perfezioni rispetto al 50% del valore indicato. La percentuale non è infatti supportata da elementi ulteriori. Andrebbe inoltre confermato che le entrate attese dall'estensione della mediazione non siano state già contabilizzate nelle previsioni tendenziali.

Articolo 11 ***(Definizione agevolata delle controversie tributarie)***

Le disposizioni in commento consentono di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate. La definizione ha luogo con il pagamento di tutti gli importi, indicati nell'atto impugnato, che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo¹¹⁸, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora non più dovuti. Sono interessate dalla procedura tutte le liti pendenti nell'ambito della giurisdizione tributaria, in ogni stato e grado di giudizio, anche di Cassazione o a seguito di rinvio.

Con modifica approvata dalla Camera dei deputati si prevede che ciascun ente territoriale possa stabilire entro il 31 agosto 2017, con le forme di legge, l'applicazione delle disposizioni in commento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Qualora la controversia riguardi i soli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, la definizione ha luogo con il pagamento del 40 per cento degli importi in contestazione. Se oggetto di contestazione sono le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non sono dovute somme qualora sia stato definito il rapporto relativo ai tributi anche con modalità diverse dall'istituto in commento.

Si precisa che sono interessate dalla definizione le liti nella quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.

Non possono essere definite le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Si prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione, secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di tre rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a duemila euro. Il termine per il pagamento della prima rata (40% del dovuto) o del totale è fissato al 30 settembre 2017; la seconda rata (ulteriore 40% del dovuto) dovrà essere versata il 30 novembre 2017, mentre la terza e ultima rata (20% del dovuto) andrà corrisposta entro il 30 giugno 2018.

Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione, definibili con modalità agevolate ai sensi dell'articolo 6 del DL 193/2016.

¹¹⁸ Gli interessi sono calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.

Si chiarisce che qualora gli importi dovuti rientrino nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, il contribuente può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6.

In tal caso la definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

In presenza di autonome controversie, per accedere alla misura in commento occorrerà presentare una distinta domanda di definizione, entro il 30 settembre 2017, esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma, si precisa, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Si chiarisce che dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016.

In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017.

Le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 fino al 30 settembre 2017.

Il diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Si consente l'impugnazione del diniego entro sessanta giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.

Nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Si fa quindi rinvio ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'adozione delle modalità di attuazione delle norme in esame. Tali modalità devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP ed all'addizionale regionale IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 68/2011.

Si prevede quindi che qualora a seguito del monitoraggio sull'andamento delle entrate (previsto dall'articolo 17, comma 12 della legge di contabilità) non dovessero realizzarsi in tutto o in parte le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle norme in commento, debba trovare applicazione la procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, prevista dall'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater* della citata legge n. 196 del 2009¹¹⁹.

¹¹⁹ In sintesi, i commi da 12-*bis* a 12-*quater* dell'articolo 17 della legge di contabilità hanno disposto una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro

Nel caso in cui si registrassero invece ulteriori introiti rispetto alle previsioni, gli stessi possono essere destinati:

- prioritariamente, a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti derivanti dal rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze telefoniche GSM e UMTS e dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale (di cui, rispettivamente, ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 232/2016¹²⁰. Si rammenta che il comma 575 ha quantificato in 2.100 milioni di euro per il 2017 i maggiori introiti derivanti dal rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 MHz) e UMTS (1800 MHz) in scadenza, mentre il comma 633 ha quantificato in 1.600 milioni di euro per il 2017 le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale;

- per l'eventuale eccedenza, al reintegro - anche parziale - delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento in esame, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT, con riferimento ai commi da 1 a 12, rappresenta preliminarmente che, stante le notevoli differenze della nuova definizione in commento rispetto alle precedenti, non è stato possibile utilizzare modalità previsionali del gettito analoghe a quelle utilizzate in precedenza.

Espone quindi le differenze più rilevanti.

Attualmente l'ampio ventaglio di strumenti deflattivi del contenzioso, che ormai arrivano fino alla conciliazione in secondo grado, consentono di definire in modo ampiamente agevolato sia le liti potenziali che quelle pendenti, limitando quindi, rispetto al passato, gli effetti di interventi straordinari di definizione delle liti. Invero, sia gli uffici sia i contribuenti intenzionati ad avvalersi degli istituti conciliativi sono attenti a sfruttare queste opportunità offerte a regime.

Questa considerazione trova conferma nella forte riduzione dei ricorsi introduttivi del giudizio contro l'Agenzia delle entrate che nel 2016 si sono dimezzati rispetto agli oltre 170.000 del 2011.

A ciò si aggiunge che è in corso la definizione agevolata dei carichi pendenti, di cui all'articolo 6 del D.L. 193/2016.

La nuova definizione delle liti pendenti di fatto interessa l'eventuale quota dell'importo in contestazione non affidata all'agente della riscossione in applicazione delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio, che resta esclusa dalla

dell'economia e delle finanze, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con D.P.C.M., previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli schemi di entrambi i decreti sono trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che dovranno esprimersi entro sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si dovrà provvedere con la legge di bilancio.

¹²⁰ Si rammenta che il comma 575 ha quantificato in 2.100 milioni di euro per il 2017 i maggiori introiti derivanti dal rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 MHz) e UMTS (1800 MHz) in scadenza, mentre il comma 633 ha quantificato in 1.600 milioni di euro per il 2017 le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale.

definizione di cui al predetto articolo 6. Questa circostanza riduce le liti interessate per lo più a quelle riguardanti gli avvisi di accertamento, per i quali è prevista la riscossione frazionata in base allo stato e al grado del giudizio. Inoltre, la platea dei contribuenti che potrebbe essere interessata alla definizione delle liti deve essere connotata, oltre che dalla propensione a definire le pendenze tributarie, anche - in un periodo che ancora risente degli effetti della crisi economica - dalla solvibilità. Il dato orientativo che si può valorizzare può essere rappresentato dalla percentuale di ricorrenti in primo grado che versano direttamente il terzo dell'imposta dovuta provvisoriamente in caso di impugnazione. In proposito, la percentuale media registrata nell'ultimo quadriennio è del 5%. In via prudenziale, è opportuno dimezzare tale percentuale, riducendola al 2,5%.

Il tasso di adesione del 2,5% stimato va applicato all'imposta potenzialmente definibile. Tale imposta è costituita dalla maggiore imposta accertata in contestazione (MIAC) e non affidata all'Agente della riscossione, che il contribuente non aveva l'obbligo di pagare spontaneamente in base alle disposizioni in materia di riscossione frazionata, che risulta pari a:

- due terzi della MIAC relativa alle controversie pendenti in primo grado e alle sentenze della commissione tributaria provinciale di rigetto del ricorso non impugate ed ancora impugnabili, che ammonta a 9,7 miliardi di euro;
- un terzo della MIAC relativa alle controversie pendenti in secondo grado e alle sentenze della commissione tributaria regionale di rigetto dell'appello del contribuente non impugate ed ancora impugnabili, che ammonta a 2,2 miliardi di euro.

Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda la MIAC riferita ai giudizi pendenti in Cassazione a seguito di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate. In questa ipotesi, non c'è carico affidato né è ammessa la conciliazione. La MIAC ammonta a circa 10,8 miliardi di euro. Posto che l'Agenzia ricorrente in Cassazione riesce a ribaltare l'esito della Commissione tributaria regionale mediamente nel 70% dei casi, tale percentuale può rappresentare l'importo potenzialmente oggetto di definizione. Applicando tale percentuale alla MIAC di 10,8 miliardi di euro si ottiene un ammontare di 7,5 miliardi di euro. Considerata la vetustà delle controversie e la circostanza secondo cui gran parte dei contenziosi riguarda società di capitali, che nel frattempo possono divenire insolventi, si stima un tasso di adesione più basso rispetto ai gradi di merito, quantificabile prudenzialmente all'1,5 %.

Il gettito complessivo stimabile è quindi pari a 410 milioni $[(11,9 \text{ miliardi} \times 2,5\% = 297,5) + (7,5 \text{ miliardi} \times 1,5\% = 112,5)]$, prudenzialmente arrotondato a 400 milioni.

Il gettito stimato va spalmato sugli anni di dilazione previsti dalla nuova norma.

La norma prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in tre rate trimestrali, di cui due da corrispondere nel 2017 e una nel 2018.

Tenuto conto che il valore medio delle controversie definibili risulta piuttosto elevato, si stima che i pagamenti avvengano in maniera assolutamente prevalente con modalità rateali sfruttando il numero massimo delle rate a disposizione.

Partendo dal presupposto, sempre prudenziale, che le somme dovute per la definizione delle liti saranno versate attraverso pagamenti rateali (tre rate), si può ritenere che nel 2017 saranno effettuati versamenti in misura pari a 320 milioni di euro (80% del gettito complessivo stimabile); la restante parte (20% del gettito complessivo stimabile), in misura pari a 80 milioni, si può ritenere che sarà versata nel 2018.

In relazione al comma 13, la RT illustra le disposizioni in esso previste.

Al riguardo, si segnala che la RT ha considerato diversi profili in relazione ai quali sono stati ipotizzati in ottica prudenziale abbattimenti significativi dei valori ai fini della stima (si tratta, ad esempio, dei riflessi della situazione economico/finanziaria sulla propensione dei contribuenti a definire le liti, delle interconnessioni con la c.d. rottamazione delle cartelle, degli effetti di altri istituti operanti volti a deflazionare i contenziosi). Si osserva, peraltro, che le disposizioni in commento consentono di accedere alla definizione agevolata delle controversie anche nei casi in cui l'Agenzia delle entrate abbia trovato piena conferma della sua pretesa in uno o più gradi del giudizio già definiti; le norme inoltre non recano diversificazioni nel trattamento della definizione agevolata in ragione delle differenti tipologie di violazioni e/o dei valori di causa che si possono registrare tra le vertenze. Si legge inoltre nella relazione illustrativa che la definizione prevale sugli effetti di eventuali pronunce giurisdizionali. E' la stessa relazione tecnica a rappresentare che nel giudizio in Cassazione l'Amministrazione finanziaria riesce a ribaltare a suo favore la decisione della Commissione tributaria regionale nel 70% dei casi¹²¹. Se da lato, quindi, la RT opportunamente ha ritenuto che detta percentuale possa rappresentare l'importo interessato dalla definizione agevolata (in quanto è probabile che quei contribuenti la richiedano avendone presumibilmente grande interesse) dall'altro, ed in altra ottica, si osserva che nei predetti casi l'Amministrazione finanziaria con molta probabilità sarebbe risultata vittoriosa alla fine del contenzioso. Si richiama l'attenzione sull'incidenza rispetto al totale della maggiore imposta accertata in contestazione in Cassazione (10,8, mld a fronte di 11,9 mld), evidenziando inoltre la composizione dei ricorrenti (per lo più società di capitali). Con la definizione agevolata delle vertenze in Cassazione, se da un lato si porrebbe fine a lunghi contenziosi incassando gli importi contestati, di contro l'erario rinunciarebbe al probabile incasso dell'importo delle sanzioni e degli interessi di mora (70% dei casi). Il meccanismo delineato dalle disposizioni in commento induce a rappresentare l'eventualità che i più probabili interessati a richiedere la definizione agevolata, all'esito di valutazioni che terranno anche conto degli importi delle somme contestate e della tipologia delle violazioni, siano proprio quei contribuenti destinati con probabilità a soccombere nel contenzioso

¹²¹ Si legge nella relazione illustrativa che la norma introduce un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendente in ogni stato e grado del giudizio, considerata in particolare l'impellente esigenza della Corte di Cassazione di diminuire l'ingente numero di ricorsi sottoposti al suo esame e di ridurre l'arretrato riguardante in assoluta prevalenza controversie nelle quali è parte l'Agenzia delle entrate.

e dai quali sono dovuti sanzioni ed interessi di mora di importo non trascurabile. In considerazione della possibilità di diniego della richiesta di definizione, andrebbe chiarito se residuino margini di discrezionalità in capo all'Amministrazione finanziaria o se, come parrebbe, la stessa debba limitarsi ad una verifica circa l'esistenza dei requisiti posti dalla legge.

Andrebbe da ultimo confermato che le entrate attese dalla definizione agevolata in commento non siano state già contabilizzate, in tutto o in parte, nelle previsioni tendenziali.

Articolo 11-bis **(Disposizioni in materia di magistratura contabile)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in commissione in I lettura, con il parere favorevole del Governo¹²².

Il comma 1 autorizza la Corte dei conti ad avviare procedure concorsuali per assumere fino a un massimo di 25 magistrati contabili, in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente. Resta invariata la dotazione organica della. Le procedure potranno essere avviate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dell'onere derivante dalle assunzioni indicate al comma 1 (stimato in 1,65 mln di euro per il 2018 e 3,3 mln di euro a decorrere dal 2019), a valere, quanto al 2018, sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente e, quanto agli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

L'integrazione, frutto di un emendamento di origine parlamentare, non è accompagnata da **RT**.

L'allegato riepilogativo degli effetti espone i seguenti valori

		SNF				Fabbisogno				Ind.Netto			
s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
s	c		1,65	3,3	3,3		1,65	3,3	3,3		1,65	3,3	3,3
s	c		-1,65				-1,65				-1,65		
s	c			-3,3	-3,3			-3,3	-3,3			-3,3	-3,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va sottolineato che l'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge n. 196/2009, in presenza di maggiori oneri inerenti a spese di personale, impone l'elaborazione di RT certificata volta ad illustrare l'evoluzione dell'onere previsto in un orizzonte almeno decennale.

Ciò a maggior ragione, allorché si sia in presenza di fattori e componenti retributive disciplinate da automatismi ed avanzamenti di carriera automatici come è tipico delle categorie di personale in regime di diritto "pubblico" come quelle richiamate dalla norma in esame.

¹²² Camera dei deputati, doc. cit., 27 maggio 2017, pagina 5.

Quanto ai profili inerenti alla stretta copertura, andrebbero acquisite conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2018, nonché del capitolo 3075 a decorrere dal 2019 relativamente agli stanziamenti di bilancio previsti a carico del F.I.S.P.E.¹²³.

In proposito, assicurazioni andrebbero altresì richieste in merito all'adeguatezza delle residue disponibilità rispetto ai fabbisogni eventualmente già programmati per le medesime annualità.

Articolo 11-ter

(Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)

L'articolo, introdotto durante l'esame parlamentare, sostituendo il terzo¹²⁴ ed il quarto¹²⁵ periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del D.Lgs. 28/2010, ha come obiettivo quello di stabilizzare nell'ordinamento il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Infatti la novella al comma 1-*bis* prevede che a decorrere dall'anno 2018 il Ministero della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del comma 1-*bis*.

L'articolo è sfornito di **RT**.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura procedurale della disposizione nonché la finalità deflattiva del contenzioso perseguita con la stabilizzazione dell'istituto della mediazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Articolo 12

(Rimodulazione delle risorse)

Il comma 1 rimodula l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, al fine di conseguire il pieno utilizzo delle relative risorse, stanziata per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture

¹²³ In proposito, si segnala che il capitolo 6586 (Fondo Speciale di parte corrente) dello Stato di previsione del MEF evidenzia uno stanziamento per il 2018, e a decorrere dal 2019, pari rispettivamente a 294,5 e 281,6 milioni di euro, mentre il capitolo 3075 (FISPE) indica, per le medesime annualità, uno stanziamento di 356,4 e 333,8 milioni di euro.

¹²⁴ Il quale prevede che il procedimento di mediazione negli ambiti richiamati ha carattere sperimentale in quanto la sua efficacia è estesa per i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 28/2010.

¹²⁵ Il quale dispone che dopo due anni dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 28/2010, su iniziativa del Ministero della giustizia, si attiva il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della medesima legge nei seguenti termini:

- nel 2017, da 617 milioni a 507 milioni;
- nel 2018, da 617 milioni a 672 milioni;
- nel 2019, da 617 milioni a 672 milioni.

Il comma 1-*bis* prevede che, al fine di assicurare lo sviluppo delle università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le risorse, stanziare ai sensi della deliberazione del CIPE n. 78 del 2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il Sud - Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, alle università alle quali le risorse stesse erano state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le parti di propria competenza, gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti in termini di finanza pubblica, identici sui 3 saldi:

(mln di euro)

	2017	2018	2019
Spese per credito imposta	-110	+ 55	+ 55

La RT considera il comma 1 insieme al successivo articolo 13 (riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri), alla cui analisi si rinvia per i profili di carattere generale.

La RT precisa, comunque, che la norma concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa mediante la rimodulazione delle risorse stanziare per il credito d'imposta *de quo*. La predetta rimodulazione, prosegue la RT, non è effettuata sulla quota di risorse, pari a 250 milioni annui, a valere sui fondi strutturali europei e di cofinanziamento nazionale previsti nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che la riduzione delle risorse per il 2017 sia compatibile con gli impegni già assunti, anche in chiave prospettica, rispetto agli investimenti attivati dalle imprese destinatarie dell'incentivo fiscale.

Articolo 12-bis

(Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere)

L'articolo, introdotto durante l'esame parlamentare, modifica il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del D.L. 83/2014 in tema di credito d'imposta in favore delle strutture ricettive turistico – alberghiere. Si prevede che il credito di imposta in titolo sia riconosciuto anche per le spese

relative ad ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto dell'investimento prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

In particolare, rispetto alla disciplina vigente, la novella:

- elimina il limite costituito da una quota (pari al 10%) delle risorse stanziare per il credito di imposta in parola destinabili a spese relative ad ulteriori interventi, compresi l'acquisto di mobili e componenti d'arredo;
- elimina il vincolo per cui detti acquisti debbano essere destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia da parte delle imprese alberghiere; permane la condizione per accedere all'agevolazione per cui detti beni non possono essere destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- allunga il periodo di tempo per cui vige la condizione che, per poter beneficiare del credito di imposta non è consentito cedere a terzi o destinare a finalità estranee all'impresa i beni oggetto degli investimenti, facendolo slittare dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è effettuata la ristrutturazione all'ottavo periodo d'imposta successivo.

La RT non è stata presentata.

Al riguardo, si osserva che poiché l'agevolazione in commento opera entro un limite massimo di spesa¹²⁶ l'eliminazione della riserva del 10% non presenta riflessi finanziari. Tuttavia, si osserva che venendo a mancare l'indicazione di una quota di risorse da destinare ai predetti ulteriori interventi, compresi l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, si potrà verificare una modifica qualitativa degli interventi agevolati sulla quale si richiama l'attenzione (nell'ambito del tetto di spesa la quota per queste ulteriori tipologie di interventi potrà essere diversa rispetto al 10% fissato nella norma originaria).

Con riferimento invece all'allungamento del termine entro il quale non è consentita la cessione, pena la perdita del beneficio, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ancor più stringente della condizione posta dalla novella. Si rileva peraltro che sia nella vigente sia nuova formulazione la condizione, per la fruibilità del credito di imposta, dei divieti di cessione o di mutamento di destinazione potrebbe intendersi come posta esclusivamente in relazione agli ulteriori interventi compreso l'acquisto di mobili, e non per poter beneficiare della misura per la parte degli investimenti riguardanti la ristrutturazione.

Articolo 13

(Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri)

La norma prevede che al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017 da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri del bilancio dello Stato 2017/2019, di cui all'elenco che segue, sono ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati, in termini di competenza e cassa, nei seguenti termini:

¹²⁶ 20 mln di euro per l'anno 2015, 50 mln di euro per l'anno 2016, 41,7 mln di euro per gli anni 2017 e 2018 e 16,7 mln di euro per l'anno 2019.

<i>Ministero</i>	RIDUZIONI	DI CUI PREDETERMINATE PER LEGGE
ECONOMIA E FINANZE	246.975	23.638
SVILUPPO ECONOMICO	22.392	4.843
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	6.429	2.671
GIUSTIZIA	13.835	21
AFFARI ESTERI	4.505	1.334
<u>ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA</u>	<u>38.758</u>	<u>24.759</u>
INTERNO	23.185	8.335
AMBIENTE	6.602	4.331
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	41.458	33.040
DIFESA	31.041	358
POLITICHE AGRICOLE	5.171	3.735
<u>BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO</u>	<u>12.860</u>	<u>7.139</u>
SALUTE	6.788	5.152
TOTALE	460.000	119.356

Nel contempo, si stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi indicati in termini di competenza e cassa nell'elenco allegato al presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Il comma 1-*bis*, aggiunto in prima lettura¹²⁷, prevede che al fine di ridurre gli impatti delle riduzioni di spesa previste a legislazione vigente sulle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli stanziamenti del programma « Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica » del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Il comma 1-*ter* dispone che per fare fronte all'onere di cui al comma 1-*bis*, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere, la disposizione in esame prevede la riduzione degli importi delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco allegato al decreto-legge.

¹²⁷ Camera dei deputati, doc. cit., 27 maggio 2017, pagina 16.

Precisa che le suddette misure seguono una procedura diversa da quella dei tagli lineari già sperimentata negli anni precedenti. Infatti, la ripartizione degli obiettivi di risparmio di spesa per i Ministeri e per le restanti amministrazioni centrali prevista dalla disposizione in esame non è conseguenza diretta di un mero taglio percentualizzato sulla spesa statale “aggregabile” ma si concretizza in misure quantitativamente e qualitativamente tra loro differenziate.

Di conseguenza, alcune riduzioni per un ammontare pari a circa 161 milioni di euro sono ottenute in maniera indistinta attraverso le riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri.

Altre misure, invece, mirano alla riduzione puntuale di talune tipologie di spesa anche attraverso il definanziamento di specifiche autorizzazioni di spesa.

Le riduzioni riguardano le sole somme disponibili per competenza e cassa nell’anno 2017. Le riduzioni operate con tale modalità ammontano complessivamente a circa 299 milioni di euro. Riguardo alla individuazione della quota di risorse su cui operare l’intervento di riduzione si precisa che l’obiettivo di risparmio assegnato a ciascun Ministero è stato determinato in relazione all’entità e alla composizione della spesa per natura economica di ciascuno di essi.

Evidenzia che la base aggregabile è stata formata tenendo conto delle sole risorse effettivamente disponibili al netto di risorse “già prenotate” in relazione all’assunzione di impegni pluriennali di spesa, escludendo, altresì, la spesa la cui riduzione avrebbe determinato debiti fuori bilancio e quindi conseguenti effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

I riflessi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle richiamate riduzioni di spesa sono riportati nel prospetto di riepilogo degli effetti finanziari annesso al provvedimento.

Precisa, inoltre, che concorre al raggiungimento dei suddetti obiettivi dei Ministeri, sebbene non compresa nelle riduzioni previste dalla disposizione in esame, anche la specifica misura riguardante la rimodulazione delle risorse stanziare per il credito d’imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi secondo le modalità e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni, che comporta una rimodulazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, per il periodo 2017-2019.

La “rimodulazione” non è effettuata sulla quota di risorse, pari a 250 milioni annui, a valere sui fondi strutturali europei e di cofinanziamento nazionale previsti nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l’incentivo.

Tenuto conto dell’entità delle complessive misure di contenimento, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell’esercizio 2017, con apposita disposizione è prevista poi una procedura di carattere amministrativo, volta a

rimodulare su proposta delle amministrazioni le suddette riduzioni di spesa qualora se ne ravvisi la necessità.

La procedura prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione della variazione di bilancio per dare applicazione al decreto-legge in esame, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi indicati in termini di competenza e cassa nell'elenco allegato.

Inoltre, con successivo decreto del medesimo Ministro, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco, anche relative a missioni e programmi diversi, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Ciò considerato, la RT fornisce a seguire una tabella riassuntiva, articolata per categorie economiche, nella quale sono riportati i dati dei tagli complessivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2017, indicati nell'elenco per missioni e programmi allegato al decreto in esame:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri	
Categorie economiche	
	2017
2 - CONSUMI INTERMEDI	91.911.687
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	61.852.903
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.599.244
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	25.296.848
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.690.088
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	120.412.231
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	6.775.539
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	33.229.791
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	24.055.915
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	22.028.625
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	190.080
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	204.741
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	60.752.308
Totale	460.000.000

Il prospetto riepilogativo allegato evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti/capitale.

(mln di euro)

		SNF				Fabbisogno				Ind.Netto			
s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
s	c	-319,5	0	0	0	-319,5	0	0	0	-319,5	0	0	0
s	k	-140,5	0	0	0	-126,5	-14,0	0	0	-126,5	-14,0	0	0

I commi 1-*bis* e 1-*ter* sono sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo aggiornato dovrebbe evidenziare i seguenti valori d'impatto.

		SNF				Fabbisogno				Ind.Netto			
s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
s	c	1,5	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	0	0
FISPE	c	-1,5	0	0	0	-1,5	0	0	0	-1,5	0	0	0

Al riguardo, occorrerebbero, a riprova della coerenza contabile con il quadro di sintesi delle riduzioni sommariamente indicate dalla RT, i prospetti illustrativi "analitici" degli stanziamenti che vengono ridotti per ciascun ministero, fornendosi, altresì, le coordinate contabili dei singoli capitoli /azioni di riferimento, corredati dalla certificazione circa l'effettiva disponibilità delle risorse, considerate al netto di quelle collegate all'assunzione di impegni anche pluriennali di spesa.

La citata integrazione alla RT appare ancor più indispensabile considerando che solo lo scrutinio della qualità giuridica dei fattori di spesa, consente una lettura in chiaro della sostenibilità, sul piano giuridico, prima ancora che "finanziario", dei tagli adottati.¹²⁸

In base alla RT, alcune riduzioni sono apportate attraverso il definanziamento di specifiche autorizzazioni di spesa. Tuttavia, si osserva che andrebbero puntualmente modificate le norme autorizzative di spesa determinandosi altrimenti un disallineamento tra quanto previsto dalle singole norme e gli stanziamenti effettivi.

Si ricorda che l'articolo 17 della legge di contabilità prevede come modalità di copertura la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, pertanto l'elencazione delle riduzioni per missioni e programmi, seppure consente una lettura delle riduzioni coerente con la struttura del bilancio e le articolazioni sottoposte a voto parlamentare, non appare conforme alla legge di contabilità.

Dagli elementi forniti dalla RT si deduce che il 35% delle riduzioni è stato ripartito in modo indistinto tra i Ministeri facendo riferimento però alla sola spesa aggredibile che esclude le prenotazioni per impegni pluriennali e poste la cui riduzione determinerebbe il formarsi di debiti fuori bilancio. Tali criteri, nella loro genericità,

¹²⁸ In tal senso, lo stesso esplicito richiamo formulato sul punto dalla Corte dei Conti nel corso della audizione svolta alla Camera dei deputati il 4 maggio scorso. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di Controllo, Audizione sulle misure correttive di cui al dl n. 50 del 24 aprile 2017, pagina 11.

non consentono però una verifica puntuale, per cui sarebbe stato necessario fornire il volume della "base aggredibile", articolato per dicasteri e missioni e programmi.

Non sono invece forniti particolari chiarimenti circa la restante parte (65%) delle riduzioni, effettuata in modo selettivo.

A titolo esemplificativo si evidenzia che sul programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta" (29.5) ricade il 26,3% delle riduzioni complessive (121 mln), per cui appare particolarmente importante acquisire maggiori informazioni al riguardo¹²⁹. Si rileva inoltre che secondo la rappresentazione a bilancio distinta tra oneri inderogabili, fattori legislativi e fabbisogno, quest'ultima voce ammonta soltanto a 57 mln, per cui una o entrambe le altre due categorie sono necessariamente interessate da riduzioni. Come già evidenziato, sembrerebbe quindi necessario esplicitare tramite diretta modifica normativa quali fattori legislativi si modificano per realizzare il risparmio previsto e andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle medesime riduzioni.

Il programma "oneri per il servizio del debito statale" (34.1) subisce una riduzione di 10 mln. Si tratta tuttavia evidentemente di spesa di natura obbligatoria per cui andrebbe compreso come mai essa è rientrata nella "base aggredibile" menzionata.

Sul piano tecnico - contabile, andrebbe altresì confermato che le riduzioni in questione non incidano sulla funzionalità delle strutture interessate e non determinino uno slittamento temporale delle esigenze di spesa con conseguente maggiore aggravio negli esercizi successivi, allorché si registrerebbero "rimbalzi" nella relativa spesa, come più volte accaduto in passato.

Inoltre, venendo anche alla rappresentazione degli "effetti" d'impatto sui saldi della riduzione degli stanziamenti, con riferimento alle categorie economiche interessate (e gli importi di riduzione corrispondenti indicati dalla RT), ed ai conseguenti effetti d'impatto sulle annualità del triennio, sarebbe necessaria l'acquisizione di un prospetto riepilogativo dei capitoli effettivamente incisi per singola categoria economica e stato di previsione.

A ben vedere, ciò appare infatti indispensabile a riconciliare gli ammontari delle riduzioni di stanziamento indicate dalla RT, complessivamente, per singolo stato di previsione, con gli effetti d'"impatto" ivi ipotizzati, sinteticamente, dalla medesima relazione, sui saldi di finanza pubblica in relazione alle singole annualità del triennio in gestione, in connessione alla "natura" economica delle riduzioni di spesa previste: ora associabili ai macroaggregati delle spese correnti (che, come noto, di norma ma non sempre¹³⁰ impattano integralmente sulla medesima annualità dell'effetto

¹²⁹ Il programma reca uno stanziamento di competenza di 71.436 milioni. Si ricorda che tale programma è destinato a: rimborsi imposte dirette ed indirette; restituzione imposte e rimborsi; Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia e gas; Ammortamento beni immobili patrimoniali e beni mobili; Gestione delle spese relative agli aggi su giochi e lotterie e al contenzioso in materia di giochi e lotterie, incluse le restituzione delle cauzioni; Recupero tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; Gestione delle vincite su scommesse ippiche e dei aggi relativi al servizio.

¹³⁰ Per la casistica dei criteri di contabilizzazione degli effetti d'impatto sui saldi delle varie categorie della spesa corrente, cfr. XVI Legislatura, SENATO DELLA REPUBBLICA, Relazione sulle metodologie di

contabilizzato per "competenza") ora a spese in conto capitale, che invece investono ordinariamente più annualità.

In particolare, con specifico riferimento a quest'ultima componente di spesa, va infatti evidenziato che gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento sono assunti come quasi corrispondenti alle riduzioni di stanziamento disposte, dal momento che l'effetto di riduzione è scontato per circa il 90 % sul 2017 (126, 5 milioni) e per la restante parte sul 2018 (14 milioni). Tale dinamica non sembrerebbe conforme a quella normalmente valutata per le spese in conto capitale, la stessa sembrerebbe determinata dalla prevalente incidenza dei tagli sulle categorie dei contributi e dei trasferimenti.

In definitiva, andrebbero richiesti elementi di delucidazione in merito ai criteri di contabilizzazione degli effetti d'impatto adottati per le singole categorie economiche di spesa, riconducibili sia alle spese "correnti" che a quelle in conto "capitale" sinteticamente esposte in RT.

Con specifico riferimento alla integrazione apportata in prima lettura con i commi 1 e 1-*bis*, andrebbe confermata l'invarianza degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica tra maggiore onere e "compensazione" ivi individuata (FISPE), in aggiunta a rassicurazioni circa la capienza delle disponibilità di quest'ultimo fondo per il 2016.¹³¹

Articolo 13-*bis* ***(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90)***

L'articolo è stato inserito durante l'esame in commissione nel corso della I lettura¹³² del provvedimento con il parere favorevole del Governo, e stabilisce la data entro la quale devono essere completate le procedure per la riconduzione al regime di contabilità ordinaria, ovvero, per la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, ai sensi dell'articolo 44-*ter* della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

In particolare, con la norma in esame, il suddetto termine di 24 mesi viene fatto decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. che, ai sensi del medesimo articolo 44-*ter*, ha individuato le gestioni di tesoreria interessate - vale a dire il D.P.C.M. 8 febbraio 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2017, n. 91 ed entrato in vigore il 4 maggio 2017). Il D.P.C.M. ha già individuato all'articolo 1, le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria e all'articolo 2 quelle da sopprimere in via definitiva.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

valutazione degli effetti sul Fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle Pubbliche amministrazioni, relazione presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze, Doc. n. XXVI, n. 9., pagine 24-28.

¹³¹ In proposito dall'interrogazione del sistema informativo *Datamart-RGS* relativo ai dati aggiornati al 22 maggio scorso, è emerso che a quella data su 190 milioni di stanziamento di competenza previsti per il 2017 dal capitolo 3075, il database segnalava ancora una disponibilità di 3,3 milioni di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.B., Sistema DATAMART, dati aggiornati al 22 maggio 2017, interrogazione del 3 giugno 2017

¹³² Camera dei deputati, doc.cit., 23 maggio 2017, pagina 95.

Al riguardo, ritenuto il contenuto essenzialmente ordinamentale della norma, volta a riscadenzare il termine di chiusura delle contabilità speciali e conti correnti di tesoreria, previsto dall'articolo 44-ter della legge di contabilità, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti elementi di valutazione in merito ai riflessi finanziari che sono ipotizzabili per effetto del riversamento al bilancio delle risorse allo stato attuale giacenti su contabilità speciale o conto corrente, da cui potrebbero conseguire alterazioni rispetto agli effetti d'impatto già contabilizzati sui tendenziali di spesa in termini di fabbisogno del settore pubblico, sia nei termini di "formazione" del medesimo che, soprattutto, di "copertura".

Articolo 13-ter

(Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in commissione durante la I lettura, ed è stato approvato con il parere favorevole del Governo¹³³ e prevede che all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, che contiene disposizioni urgenti per le attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia stabilendo, in particolare, che il decreto del Ministro dell'interno che determina i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione dei suddetti interventi, deve anche individuare gli obblighi per i soggetti aggiudicatari rispetto alla certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate.

L'integrazione non è corredata di **RT** annessa.

Al riguardo, ritenuto il contenuto ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 13-quater

(Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi)

L'articolo è stato inserito in commissione nel corso dell'esame in I lettura¹³⁴, ed è stato approvato con il parere favorevole del Governo.

In sintesi, la norma, ai commi 1-6, sospende a decorrere dal 1° gennaio 2018 il conio delle monete da 1 a 2 centesimi destinando i relativi risparmi di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Si prevede poi l'arrotondamento degli importi al multiplo di 5 centesimi più vicino, durante il periodo di sospensione, nel caso di pagamento in contanti di importi in euro che costituiscono un autonomo importo monetario complessivo da pagare. Vengono autorizzati tutti i soggetti pubblici ad acconsentire al predetto arrotondamento e resta impregiudicato il corso legale delle monete di 1 o 2 centesimi. Si affida al garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di verificare l'impatto delle disposizioni così introdotte che devono essere comunicate alla BCE entro un mese dalla loro entrata in vigore.

¹³³ Camera dei deputati, doc.cit., 26. maggio 2017, pagina 17.

¹³⁴ Camera dei deputati, doc.cit., 27 maggio 2017, pagina 6

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

TITOLO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Articolo 14 ***(Riparto del Fondo di solidarietà comunale)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati introduce una serie di novelle all'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale.

In particolare, si ridetermina la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a decorrere dal 2018 in 6.208,2 milioni di euro, con un incremento di 11 milioni di euro rispetto alla normativa previgente. All'onere, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del contributo annuo di 155 milioni di euro autorizzato dal comma 24 della legge n. 208 del 2015, attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale.

Si dispone:

1) la riduzione da 80 a 66 milioni dell'importo dell'accantonamento, costituito nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI sull'abitazione principale, nei casi in cui il gettito effettivo sia inferiore a quello stimato ad aliquota di base;

2) la costituzione nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale di un ulteriore accantonamento per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartirsi nell'importo massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentino, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450 della legge n. 232/2016 (per contenere il differenziale di risorse spettanti rispetto a quelle storiche di riferimento) una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di riparto, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa. A decorrere dal 2022, tale quota è invece destinata ad incremento delle risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione, o alla fusione per incorporazione.

Si riduce il valore numerico della soglia del differenziale tra le risorse a disposizione dei comuni e quelle storiche di riferimento che si potrebbe generare dall'applicazione del meccanismo della perequazione nell'ambito del riparto del FSC, oltrepassata la quale si attiva la clausola di salvaguardia. Tale soglia viene fissata al 4 per cento, rispetto all'8 per cento previgente.

Inoltre, si introduce il comma 450-*bis* al fine di destinare somme già stanziata a legislazione vigente in favore dei comuni quale correttivo statistico del meccanismo di perequazione. Questo correttivo statistico è limitato al solo anno 2017 e mira ad attenuare gli scostamenti negativi più ampi derivanti dall'applicazione della nuova metodologia di calcolo dei fabbisogni standard.

Si precisa che le disposizioni di modifica alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, apportate con l'articolo in esame, si applicano con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi.

La RT originaria afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'attribuzione a favore dei comuni di compensazioni a titolo di correttivo statistico del meccanismo di perequazione mediante l'utilizzo di fabbisogni standard avviene mediante l'utilizzo di risorse disponibili per l'anno 2017.

La RT relativa agli emendamenti approvati afferma che, sulla base dei primi dati provvisori riguardanti il contributo 2017, da definire in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, l'importo di cui al comma 24 della legge di stabilità 2016, indicato in 144 milioni, sia sostanzialmente congruo.

Per quanto attiene alla riduzione da 80 a 66 milioni di euro della quota parte del fondo destinata alla compensazione del minor gettito TASI sull'abitazione principale, rispetto a quello stimato, la RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto si tratta di risorse già ricomprese nella dotazione originaria del fondo di solidarietà comunale ed eccedenti la necessità di ristoro del gettito TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota base.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca maggiori informazioni circa la praticabilità della riduzione del contributo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale e della quota parte del fondo destinata alla compensazione del minor gettito TASI sull'abitazione principale. In particolare, atteso che l'incremento del FSC a decorrere dall'anno 2018 è permanente, andrebbe assicurata la sostenibilità delle predette riduzioni anche relativamente agli esercizi 2018 e successivi. Sul punto si segnala che la RT si limita solo ad affermare la congruità del contributo di cui al comma 24 della legge di stabilità 2016 sulla base dei primi dati provvisori riguardanti il 2017.

Inoltre, anche alla luce dell'utilizzo di parte del predetto contributo a copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 16, andrebbe assicurata l'effettiva disponibilità di tali risorse e l'assenza di pregiudizio nei confronti dei comuni interessati.

Articolo 14-bis (Acquisto di immobili pubblici)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, modifica il comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, nel quale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti territoriali e gli enti del SSN possono effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia dichiarata l'indispensabilità e l'urgenza dal responsabile del procedimento di acquisto.

La modifica dispone che tale previsione non si applica agli enti locali che procedono alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare dal CIPE o cofinanziate dall'Unione europea, ovvero dallo Stato e dalle Regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. A tali operazioni continuano ad applicarsi le restanti disposizioni previste dal comma 1-ter suddetto, vale a dire l'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio, e l'obbligo di dar preventiva notizia delle operazioni nel sito internet istituzionale dell'ente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, considerato che non furono ascritti effetti finanziari al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 e atteso che gli enti locali sono

comunque soggetti ai vincoli del pareggio di bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 14-ter

(Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2012)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, aggiunge il comma 462-*bis* alla legge n. 232 del 2016, stabilendo che la sanzione della riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi di governo dell'ente prevista dall'articolo 31, comma 26, lett. e) della legge n. 183 del 2011, relativa a talune violazioni previste dal medesimo articolo 31 in tema di mancato rispetto del Patto di stabilità interno nell'anno 2012 e precedenti non si applica – e qualora applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le violazioni sono accertate successivamente al 31 dicembre 2014.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, considerato che la disapplicazione delle sanzioni in esame si riferisce al mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2012 e precedenti, si osserva che laddove le stesse siano state già acquisite al bilancio dell'ente ne deriva un obbligo di restituzione ai componenti gli organi di governo dell'ente, pari alle riduzioni delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza applicate, con oneri a carico del bilancio dell'ente.

Articolo 15

(Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari)

La norma dispone un contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.

In particolare, si attribuisce alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il contributo è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli enti beneficiari. Per tener conto in bilancio di tali contribuzioni gli enti interessati non iscrivono in entrata le somme relative al contributo attribuito mentre iscrivono in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla norma relativa al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 27, comma 1 del presente provvedimento.

Il prospetto riepilogativo riferito all'AC 4444 attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiore spesa corrente	10	20	20	20	10	20	20	20

La RT si limita a ribadire la norma.

Al riguardo, relativamente ai profili di copertura si rinvia a quanto osservato all'articolo 27.

Articolo 16 ***(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane)***

Il comma 1 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2017 e per gli anni seguenti. Il taglio incrementale per il 2017, quantificato in ulteriori 900 milioni di euro rispetto al 2016, viene ripartito nella misura di 650 milioni a carico delle province e per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane.

I commi 1-*bis* e 1-*ter*, inseriti dalla Camera dei deputati, attribuiscono un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 alle province che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 2015, che non sono state escluse dal versamento del contributo richiesto alle province, quale concorso al contenimento della spesa pubblica. Alla copertura finanziaria degli oneri si provvede a valere sul contributo per il 2017 di 155 milioni di euro autorizzato dal comma 24 della legge n. 208 del 2015, attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale.

Il comma 2 stabilisce la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente a decorrere dall'anno 2017 secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto-legge.

Il comma 3 ripartisce per ciascuna provincia e città metropolitana il concorso alla finanza pubblica richiesto per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, stabilito in misura pari a complessivi 516,7 milioni di euro annui, in termini di riduzione della spesa corrente. Tale concorso è fissato secondo gli importi indicati, per ciascun ente e per tipologia di spesa, nella Tabella 2 allegata al presente decreto-legge.

La RT afferma che i commi 1 e 2 non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto il concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane, di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, resta determinato nell'importo complessivo di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

La RT afferma altresì che il comma 3 non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto il concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 resta complessivamente fissato in 516,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Al riguardo, con riferimento al contributo in favore delle province che hanno dichiarato lo stato di dissesto entro il 31 dicembre 2015, si segnala che le risorse utilizzate per la copertura dell'onere sono destinate a compensare i comuni del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale. Pertanto, anche alla luce dell'utilizzo di parte del predetto contributo a copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 14, andrebbe assicurata l'effettiva disponibilità di tali risorse e l'assenza di pregiudizio nei confronti dei predetti comuni.

Articolo 17

(Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)

La norma dispone che il contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (previsto dall'articolo 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015¹³⁵) sia ripartito secondo gli importi contenuti nella tabella 3 allegata al decreto-legge.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto la stessa è esclusivamente finalizzata a ripartire tra ciascuna provincia e città metropolitana il contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 18

(Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane)

La norma estende al 2017 talune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari, al fine di favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane. In particolare:

- si consente di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e di applicare al medesimo bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato;
- si estende al 2017 la possibilità per i medesimi enti, nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, di applicare la relativa disciplina con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per il 2016;
- si estende al 2017 la possibilità per gli enti di area vasta di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell'avanzo di amministrazione risultanti da trasferimenti da parte della Regione, una volta che quest'ultima abbia proceduto allo svincolo di tali risorse.

Una serie di modifiche inserite alla Camera dei deputati:

- consentono alle province e città metropolitane, per gli anni 2017 e 2018, di utilizzare le quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 142, comma

¹³⁵ L'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce, fra l'altro, che alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mentre a favore delle città metropolitane il contributo è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2017.

12-ter e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

- dispongono per l'anno 2017 che in caso di mancata approvazione nei termini di legge del bilancio dell'ente, l'organo regionale di controllo assegni al consiglio un termine fino a 50 giorni (in luogo dei 20 giorni previsti a legislazione vigente) per la sua approvazione;
- relativamente al conto economico e allo stato patrimoniale dell'anno 2016, stabiliscono il termine ultimo per la loro approvazione al 31 luglio 2017. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la nomina di un commissario da parte dell'organo di controllo che predisponesse d'ufficio il bilancio, e, in caso di mancata approvazione dello stesso da parte del consiglio si avvia la procedura di scioglimento dell'ente inadempiente; comporta inoltre le sanzioni di divieto di assunzioni di personale e di stipula dei contratti di servizio.

La RT afferma che le disposizioni in esame non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto restano invariati gli obiettivi di finanza pubblica delle province e delle città metropolitane di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Inoltre, l'eventuale svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale, di cui al comma 758 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, già attribuiti dalle Regioni interessate alle province e alle città metropolitane affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato 2016, non comporta oneri atteso che non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica dei predetti enti locali

Al riguardo, con riferimento all'utilizzo delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada in deroga alle norme vigenti, andrebbe assicurato che non si verificano pregiudizi alle finalità già previste a legislazione vigente e non si determinino eventuali future richieste di rifinanziamento sulle medesime finalità.

Articolo 19

(Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto)

La norma prevede per gli enti dichiarati in dissesto e con i termini della deliberazione di bilancio sospesi una differente scadenza per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

In particolare, si introduce il comma 470-bis all'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, al fine di stabilire che i sopra citati enti locali, sono tenuti a inviare la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del rispetto degli obiettivi di saldo (pareggio di bilancio), non secondo quanto stabilito dal comma 470, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016 ma entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 20

(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, autorizza due contributi in favore delle province delle regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse e alla manutenzione della rete viaria.

In particolare, si destina un contributo alle province delle regioni a statuto ordinario di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni a decorrere dal 2019 per il finanziamento delle funzioni fondamentali, di cui alla legge n. 56 del 2014, da ripartire - tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente - secondo criteri e importi da definire con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 giugno 2017. In caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il citato decreto può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente provvedimento. Al relativo onere si provvede:

- quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, relativi alla rideterminazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario;
- quanto al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili previsto dall'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Inoltre, si attribuisce un contributo in favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per l'esercizio delle funzioni fondamentali. La ripartizione del contributo è affidata ad un decreto ministeriale. In caso di mancata intesa, il decreto può comunque essere adottato, ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al decreto-legge in esame. All'onere, pari a 12 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Infine, si autorizza un contributo di 170 milioni di euro, per l'anno 2017, per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147¹³⁶. Le risorse sono ripartite secondo criteri e importi da definire con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 giugno 2017. In caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il citato decreto può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016.

Il prospetto riepilogativo riferito all'AC 4444 attribuiva alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹³⁶ L'articolo 1, comma 68, della legge n. 147 del 2013 ha autorizzato la spesa di 335 milioni di euro per il 2014 e di 150 milioni di euro per il 2015, al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per il 2014 e la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e la società ANAS Spa.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spesa corrente comma 1	110	80	80	80	110	80	80	80
Minori spese correnti comma 2	50				50			
Maggiori spese in c/capitale comma 3	100				50	50		
Minori spese in c/capitale comma 3	100				50	50		

La RT si limita a ribadire la norma.

Al riguardo, per i profili di copertura con riferimento all'utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, si rinvia alle osservazioni formulate in tale norma.

Relativamente all'utilizzo delle risorse presenti sul fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione e di quelle di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 147 del 2013 finalizzate ad assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale e per nuove opere e prosecuzione di interventi, atteso che le modifiche apportate dalla Camera hanno incrementato la quota di risorse da utilizzare a copertura degli oneri recati dalla presente disposizione a valere su tale fondo, andrebbe chiarita la effettiva disponibilità delle risorse, libere da qualsiasi forma di obbligazione giuridica vincolante. Su tale punto si segnala che in base alla interrogazione della banca dati della Ragioneria effettuata in data 29 maggio 2017 sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sembra risultare una disponibilità per l'esercizio finanziario 2017 di 37 milioni di euro e dunque inferiore alle occorrenze richieste dalla presente disposizione. Sul punto appare utile acquisire l'avviso del Governo.

Da ultimo andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente sulle risorse previste a copertura.

Articolo 21 ***(Disposizioni in favore delle fusioni di Comuni)***

La norma incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 le risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del TUEL, o alla fusione per incorporazione, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 113 del 2016, relativa al Fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni.

Per effetto di una modifica, inserita alla Camera dei deputati, all'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge n. 190 del 2014, si stabilisce che per i comuni istituiti a seguito di fusione, la non applicazione dei limiti alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato, è subordinata tra l'altro non più al divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione ma al divieto di superamento della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione.

Inoltre, nel sostituire l'articolo 1, comma 132, della legge n. 56/2014, si consente ai comuni risultanti da fusione di mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti

preesistenti alla fusione, anche ove non istituiscano municipi, e non oltre il quinto (in luogo dell'ultimo) esercizio finanziario del nuovo comune. Si precisa altresì che ai fini di tale disposizione non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali risulta sospesa in virtù di previsioni legislative.

Il prospetto riepilogativo riferito all'AC 4444 attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spesa corrente	1	1			1	1		
Minori spese correnti	1	1			1	1		

La RT precisa che le risorse di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 113 del 2016 sono iscritte sul capitolo di spesa 1387 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo, con riferimento all'utilizzo delle risorse presenti sul fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, andrebbe assicurata l'effettiva disponibilità delle risorse, libere da qualsiasi forma di obbligazione giuridica vincolante, e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Articolo 21-bis (Semplificazioni)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, dispone, per l'anno 2017, a favore dei comuni e delle loro forme associative che abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali, la disapplicazione delle misure di contenimento previste per le spese per studi ed incarichi di consulenza nonché per la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione.

A decorrere dal 2018, le suddette misure continuano ad applicarsi esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo tra le entrate e le spese finali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che la disapplicazione delle misure di contenimento previste dalla disposizione in esame dovrebbe essere accompagnata da ulteriori informazioni al fine di comprenderne i possibili effetti finanziari. Infatti, si rammenta che se pur la RT riferita all'articolo 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 non ascriveva alle norme in esame effetti finanziari diretti essa affermava che i risparmi di spesa per studi e incarichi di consulenza sarebbero stati strumentali per il comparto degli enti territoriali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 21-ter

(Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2017 in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 533 della legge n. 232 del 2016, nel quale si prescrivono alcune regole di gestione del bilancio volte a migliorare il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche. Le modalità di ripartizione del contributo in esame sono definite con decreto del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata.

All'onere in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La RT non considera la norma

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 22

(Disposizioni sul personale e sulla cultura)

Commi da 1 a 5-quinquies e da 8 a 8-quinquies

(Assunzioni nei comuni e finanziamento di enti e attività culturali)

Il comma 1, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale - in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 relativo al limite di spesa in materia di contratti di lavoro flessibile - concede ai comuni la possibilità di assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, secondo procedure concorsuali ad evidenza pubblica, con oneri integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati.

Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, interviene sul comma 228 della legge n. 208 del 2015 nel quale si prevede che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato. La modifica introdotta aggiunge una disposizione in cui si dispone che per le regioni che nell'anno precedente rilevano una spesa di personale inferiore al 12% al titolo I delle entrate correnti (entrate tributarie), al netto delle entrate a destinazione vincolate, la suddetta percentuale è aumentata per gli anni 2017 e 2018 al 75 per cento. Rimane fermo il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio, nonché il parametro di spesa previsto dal comma 557-*quater* della legge n. 296 del 2006, in cui si prevede che gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Il comma 2 estende, per gli anni 2017 e 2018, le facoltà assunzionali del 75 per cento del personale cessato nell'anno precedente - previste dall'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 per i comuni con meno di 10.000 abitanti per i quali il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica - ai comuni con più di 1.000 abitanti con il medesimo summenzionato rapporto dipendenti-popolazione. Una modifica,

inserita alla Camera dei deputati, stabilisce che nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la facoltà assunzionale è innalzata al 100 per cento del personale cessato nell'anno precedente.

Il comma 3 prevede l'innalzamento delle facoltà assunzionali dal 75 al 90 per cento del personale di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato, cessato nell'anno precedente, nei comuni che rispettino il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che a decorrere dal 2017, siano poste interamente a carico del soggetto privato promotore o organizzatore di un evento le relative spese del personale di polizia locale per l'espletamento dei servizi in conto terzi in materia di sicurezza e viabilità necessari per lo svolgimento dell'evento medesimo. Inoltre, le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione di tali eventi non sono considerate nel calcolo degli straordinari del personale e in sede di contrattazione integrativa sono definite le modalità di utilizzo del personale e la relativa remunerazione.

I commi 3-*ter* e 3-*quater*, inseriti dalla Camera dei deputati, intervengono sui compensi straordinari del personale impiegato nelle attività nel comune di Matera. In particolare si autorizza il comune di Matera a corrispondere compensi per lavoro straordinario effettivamente reso dal personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività relative al governo e alla gestione del ruolo di "Capitale della Cultura" fino al 31 dicembre 2019.

Si autorizza altresì l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, ai sensi della disciplina generale recata dall'articolo 110 del TUEL, anche in deroga alle percentuali ivi previste per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale (non oltre il 30% della dotazione organica).

Inoltre, si aumenta di 1 milione di euro annui (da 0,5 a 1,5 milioni di euro) lo stanziamento previsto in favore del Comune di Matera in quanto "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2017 al 2019. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 4, modificato dalla Camera dei deputati, integra la disciplina di cui all'art. 5, comma 5, del DL n. 78/2010 relativa all'attribuzione di emolumenti per lo svolgimento di incarichi presso pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali, che prevede esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e l'attribuzione di gettoni di presenza fino ad un massimo di 30 euro a seduta. In particolare, si stabilisce che non rientrano tra i suddetti incarichi quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte di pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano tra gli incarichi per cui vige il divieto di remunerazione quelli conferiti dal comune presso cui il professionista è titolare di carica elettiva, nonché quelli conferiti da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario ovvero obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.

Il comma 5 prevede la parziale disapplicazione del divieto – di cui all'articolo 1, comma 420, lett. c), della legge n. 190/2014 – posto a carico delle province di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Di conseguenza, si consente a questi enti la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014.

I commi 5-*bis* e 5-*ter*, inseriti dalla Camera dei deputati, prevedono norme di favore in materia di personale nei confronti delle unioni di comuni. In particolare, si prevede che i singoli comuni che

fanno parte di una unione di comuni, posso cedere, anche parzialmente le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.

Inoltre, si esonerano le amministrazioni interessate, in caso di passaggio di personale tra l'unione di comuni e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi, dall'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere, fissando preventivamente tali requisiti e le competenze professionali richieste. La deroga a tale obbligo si applica anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

Il comma 5-*quater*, aggiunto dalla Camera dei deputati, esclude le spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza dall'applicazione dei vincoli di contenimento della spesa pubblica previsti dall'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 5-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità dei comuni di adottare delibere per regolare l'accesso e la circolazione nei centri storici di veicoli elettrici e velocipedi a più di due ruote o che trasportino almeno tre persone compreso il conducente e che siano utilizzati a fini turistici.

Il comma 8, modificato dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore del teatro di rilevante interesse culturale "Teatro Eliseo", per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario dalla sua fondazione. Al relativo onere si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse derivanti dall'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 183/2011 che restano acquisite all'erario e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali della politica economica.

Il comma 8-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza, a decorrere dall'anno 2018, la spesa annua di 300.000 euro quale contributo del MIBACT alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015 relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale.

I commi da 8-*ter* a 8-*quinquies*, inseriti dalla Camera dei deputati, contengono misure per implementare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia. In particolare, si integra le tipologie dei progetti specifici di sostegno del patrimonio culturale delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, includendovi anche i restauri di monumenti e l'erogazione di borse di studio. L'Università popolare di Trieste è inclusa nell'ambito dei soggetti stipulanti la convenzione per l'utilizzo delle risorse stanziare per i progetti di sostegno del patrimonio culturale delle citate comunità. L'Università svolge inoltre le attività di supporto amministrativo e gestionale, mediante anche atti integrativi alle convenzioni in essere.

Si dispone che la convenzione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione è integrata in conformità a quanto sopra previsto dal comma 8-*ter*.

Infine, si estendono gli interventi previsti dalla legge n. 73 del 2001 in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia anche alla minoranza in Montenegro. In particolare, si specifica che il finanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati di concerto con il Ministero degli affari esteri e di concerto con la Regione Friuli Venezia Giulia e si elimina il limite massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo per gli interventi nel campo socio-economico.

Il prospetto riepilogativo riferito all'AC 4444 attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
minori spese correnti (comma 2)	1	1			1	1		
maggiori spese correnti	2				2			
Maggiori entrate extratributarie	2							
Minori spese correnti					2			

La RT con riferimento al comma 1, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che agli oneri derivanti dalle assunzioni previste dalla stessa si provvederà senza aggravio per la finanza pubblica.

In merito ai commi 2 e 5, la RT evidenzia che si tratta di disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma una ricomposizione fra le voci di spesa dei bilanci degli enti sottoposti agli obiettivi del pareggio di bilancio.

Relativamente al comma 3, la RT afferma che, in conseguenza della modifica introdotta al precedente comma 2, per non vanificare la misura premiale prevista per i comuni “virtuosi” (articolo 1, comma 479, lettera d), della legge n. 232/2016), si è innalzata al 90 per cento la percentuale del turn over. Da tale modifica non discendono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il comma 4 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 8, la RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

Al riguardo, relativamente alle diverse disposizioni che consentono un incremento delle facoltà assunzionali da parte degli enti locali, pur in presenza della previsione del rispetto del saldo di equilibrio di bilancio, occorre rilevare che un aumento in bilancio delle spese di personale, anche se non compromette il rispetto degli equilibri di bilancio, determina comunque un irrigidimento del bilancio e della sua gestione, atteso che per sua natura tale tipologia di spesa è difficilmente comprimibile.

Inoltre, si segnala che la disapplicazione delle misure di contenimento della spesa previste dalla disposizione in esame dovrebbe essere accompagnata da ulteriori informazioni al fine di comprenderne i possibili effetti finanziari. Infatti, si rammenta che se pur la RT riferita all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 non ascriveva alle norme in esame effetti finanziari diretti, essa affermava che i risparmi di spesa in esame sarebbero stati per il comparto degli enti territoriali strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In relazione alla copertura disposta dal comma 8-*bis* sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015 relativa al funzionamento degli istituti afferenti al settore museale, andrebbe garantito che la sua riduzione non pregiudichi il funzionamento di tali istituti¹³⁷. Si segnala che la RT alla legge n. 208/2015 comma 354 (legge stabilità 2016), disposizione con cui per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, si autorizzava la

¹³⁷ Il capitolo 5650 dello stato di previsione MIBACT presenta una disponibilità di circa 13 mln di euro per il 2017. Sul bilancio per il 2018/2019 c'è uno stanziamento di 15 mln per ciascun anno.

spesa di 10 milioni di euro annui, affermava che si disponeva un incremento in quanto lo stanziamento precedente era insufficiente a garantirne la sussistenza, anche ai fini del completamento della riforma attuata con DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

Relativamente alle misure per implementare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, andrebbe chiarito se le attività di supporto amministrativo e gestionale dell'Università popolare di Trieste possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Quanto alla destinazione a copertura di una quota delle risorse derivanti dall'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 183/2011, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa l'effettivo utilizzo di tali stanziamenti e la disponibilità di idonee risorse per le finalità perseguite dalla presente disposizione.

Commi da 6 a 7-quinquies

Il comma 6 stabilisce che fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, può avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di una spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenerne il buon andamento degli istituti o luogo della cultura e garantirne l'attivazione.

Il comma 7 precisa che, a tal fine, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili a valere del bilancio dell'istituto medesimo, che altresì assicura il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura, provvedendosi alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione della norma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che la norma relativa al possibile conferimento di incarichi di collaborazione presso i musei o i parchi archeologici di rilevante interesse nazionale prevede espressamente che le eventuali spese derivanti sono coperte a valere sulle risorse disponibili sul rispettivo bilancio.

Al riguardo, la RT rileva che tali istituti presentano inevitabilmente differenze rilevanti in termini di bilancio, a causa delle caratteristiche di ciascuno, delle dimensioni, del numero di visitatori e così via.

Sul punto, segnala, a titolo esemplificativo, che accanto alle Gallerie degli Uffizi, che hanno un bilancio di oltre 18 milioni di euro o alla Galleria Nazionale di arte moderna di Roma, con un bilancio di oltre 10 milioni di euro, esistono realtà più piccole come la Galleria estense di Modena, con un bilancio di circa 4,5 milioni di euro o il museo del Bargello con un bilancio di circa 2,5 milioni di euro.

Pertanto, alla luce di tali differenze e delle conseguenti diverse esigenze di supporto nell'azione amministrativa, i diversi musei potranno applicare la disposizione compatibilmente con le rispettive disponibilità di bilancio.

Segnala poi che la norma prevede, inoltre, la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento, stimati in misura pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019. Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (cap. 7593/Ministero dell'economia delle finanze)¹³⁸, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

Il prospetto riepilogativo allegato evidenzia relativamente al comma, i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/minori spese in conto capitale.

(milioni di euro)

		<i>SNF</i>				<i>Fabbisogno</i>				<i>Ind. Netto</i>			
s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
s	c	0	0	0	0	0,7	1,5	0,8	0	0,7	1,5	0,8	0
s	k	0	0	0	0	-0,7	-1,5	-0,8	0	-0,7	-1,5	-0,8	0

Al riguardo, per i profili di copertura finanziaria, va rilevato *in primis* che la norma prevede il sostenimento di un nuovo e maggiore onere di parte corrente (nel limite di una spesa di euro 200.000 e della durata massima di 9 mesi, per le annualità 2017 e 2018), la cui copertura, in termini di competenza, dovrà avvenire a valere di risorse che risultano già scontate a legislazione vigente, in quanto iscritte nell'ambito degli stanziamenti previsti nei "bilanci" degli Istituti museali.

Sul punto, pur rilevando che l'articolo 1, comma 4, del DM 23 dicembre 2014, conferisce ai citati organismi una autonomia "speciale", andrebbero richiesti elementi informativi in merito all'effettiva esistenza delle risorse previste a copertura, considerati anche i vincoli al sostenimento della spese per "beni e servizi" e di funzionamento posti a carico degli enti dotati di autonomia per il biennio 2017 e 2018 ai sensi della legislazione vigente¹³⁹.

Inoltre, in merito alla compensazione degli effetti finanziari ivi prevista, in termini di saldi di finanza pubblica, a valere dell'apposito Fondo previsto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 700.000

¹³⁸ Il Fondo in argomento presenta una dotazione di sola cassa pari a 362,5 milioni per il 2017, 320,2 milioni per il 2018 e a 294 milioni per il 2019. In proposito, dall'interrogazione del sistema informativo *Datamart-RGS* relativo ai dati aggiornati al 22 maggio scorso, è emerso che a quella data su 333,5 milioni di stanziamento di competenza previsti per il 2017 dal capitolo 7593 il database segnalava ancora una disponibilità di 40 milioni di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART, dati aggiornati al 20 aprile 2017, interrogazione del 3 giugno 2017.

¹³⁹ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ragioneria generale dello Stato, I.G.F., Circolare n. 26/2012 del 7 dicembre 2016, pagine 18-19 e 39.

euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità a fronte degli utilizzi già effettuati per altre occorrenze e soprattutto, richieste rassicurazioni in merito al fatto che l'utilizzo in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a valere delle medesime risorse¹⁴⁰.

Il comma 7 prevede che, per le medesime finalità di cui al comma 6, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione, motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.

I successivi commi *7-bis*¹⁴¹, *7-ter*¹⁴²; *7-quater*¹⁴³; *7-quinquies*¹⁴⁴ sono stati approvati in commissione nel corso dell'esame in I lettura

In particolare, il comma *7-bis* prevede che l'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista, non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in termini di possesso della cittadinanza di paesi UE per l'accesso al pubblico impiego.

Il comma *7-ter* stabilisce poi che al fine di rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2017, è autorizzata la spesa di:

- 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte, con interventi urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale nonché di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici;
- 500.000 euro per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul fabbisogno e sull'indebitamento netto si provvede mediante riduzione per 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 relativa al previsto reclutamento di n. 550 funzionari dell'amministrazione dei beni culturali (20 milioni annui dal 2015) che viene conseguentemente ridotta per il medesimo importo dell'onere qui previsto nel 2017.

¹⁴⁰ In proposito si evidenzia che il citato Fondo presenta, nel bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, uno stanziamento di sola cassa pari a 362,5 milioni di euro per il 2017, a 320,2 milioni di euro per il 2018 e a 294 milioni di euro per il 2019.

¹⁴¹ Camera dei deputati, doc.cit., 29 maggio 2017, pagina 16.

¹⁴² Camera dei deputati, doc.cit., 24 maggio 2017, pagina 95.

¹⁴³ Camera dei deputati, doc.cit., 26 maggio 2017, pagina 21.

¹⁴⁴ Camera dei deputati, doc.cit., 26 maggio 2017, pagina 22.

Il comma *7-quater* stabilisce che al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa all'autorizzazione di una spesa annua di 10 milioni di euro prevista per il funzionamento degli istituti museali dal 2016.

Il comma *7-quinquies* prevede che al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di un'unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per cui la legislazione vigente prevede una spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2016 per il funzionamento degli archivi e biblioteche statali.

La RT annessa al ddl iniziale si sofferma anche sulla prevista possibilità di conferma degli incarichi di direzione dei musei e dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale, assicurando che lo stesso non comporta comunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sui commi 6 e 7, il prospetto riepilogativo allegato non evidenzia specifici effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Quanto alle integrazioni approvate con l'inserimento dei commi *7-bis-7-quinquies*, le stesse sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo allegato dovrebbe evidenziare relativamente ai commi citati, i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/minori spese correnti.

(mln di euro)

s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
7-ter	c	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
7-ter	c	-10	0	0	0	-10	0	0	0	-10	0	0	0
7-quater	c	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7-quater	c	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
7-quinquies	c	0,14	0,214	0,214	0,214	0,14	0,214	0,214	0,214	0,14	0,214	0,214	0,214
7-quinquies	c	-0,14	-0,214	-0,214	-0,214	-0,14	-0,214	-0,214	-0,214	-0,14	-0,214	-0,214	-0,214

Al riguardo, sui commi 7 e 7-bis, tenuto conto della natura ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Sui commi 7-ter-7-quinquies, premesso che ivi si provvede alla previsione di autorizzazioni di spesa e che l'onere ad esse sotteso appare chiaramente contraddistinto da carattere di modulabilità, andrebbero fornite le coordinate contabili relative ai capitoli interessati dalle riduzioni, nonché rassicurazioni in merito alla esistenza delle disponibilità a valere degli stanziamenti ivi previsti ai fini di copertura dei nuovi oneri *de quo*.

Ad ogni modo, sul comma 7-ter, a mero titolo informativo, andrebbero richieste delucidazioni in merito alle ragioni per cui si è predisposta una copertura finanziaria eccedente l'ammontare della autorizzazione di spesa ivi prevista.

Articolo 22-bis

(Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in Commissione svoltosi in I lettura con l'assenso del Governo¹⁴⁵, prevede che:

Al comma 1, a decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, individuate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, saranno oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.

Al comma 2, che i processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché

¹⁴⁵ Camera dei deputati, doc.cit., 26 maggio 2017, pagina 22.

per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È previsto che il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.

Al comma 3, che ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Al comma 4, che nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.

Al comma 5, si provvede alla copertura degli oneri recati dall'articolo per cui:

- a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Finanziamento AFAM);
- b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per le Accademie di Belle Arti;
- c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Fondo La Buona Scuola");
- d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6.

Il comma 6 stabilisce che alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 295, relativamente all'ivi previsto finanziamento del fondo ordinario delle università, dedicato alle attività ricomprese nella ricerca "di base", l'importo di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è modificato in 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e in 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
- b) al comma 298, relativamente all'ivi previsto finanziamento annuale destinato agli atenei per i 15.000 progetti di ricerca, è previsto che, a decorrere dal 2019, il numero dei finanziamenti individuali sia determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro.

Il dispositivo aggiunto alla Camera dei deputati è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo allegato evidenzia relativamente al comma, i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/minori spese in conto capitale.

(mln di euro)

s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Co. 3	s.c.	7	17	18,5	20	7	17	18,5	20	7	17	18,5	20
Co. 5	s.c.	-0,51	-1,2	-1,37	-1,54	-0,51	-1,2	-1,37	-1,54	-0,51	-1,2	-1,37	-1,54
Co. 5	s.c.	-1,9	-4	-4	-4	-1,9	-4	-4	-4	-1,9	-4	-4	-4
Co. 5	s.c.	-5,9	-11,8	0	0	-5,9	-11,8	0	0	-5,9	-11,8	0	0
Co. 5	s.c.	0	0	-13,13	-14,46	0	0	-13,13	-14,46	0	0	-13,13	-14,46
Co. 6	s.c.	0	0	-13,13	-13,130	0	0	-13,13	-13,130	0	0	-13,13	-13,130

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbero richieste assicurazioni, in particolare, relativamente alle disponibilità esistenti a valere degli stanziamenti di spesa richiamati dalle norme in esame a compensazione dei maggiori oneri relativi alla annualità in corso, fornendosi al tempo stesso conferme in merito alla riducibilità delle relative previsioni a fronte di eventuali di interventi di spesa già programmati per il medesimo anno.

Quanto agli effetti d'impatto sui saldi, andrebbero richieste conferme in merito alla simmetria tra effetti stimati in termini di contabilità finanziaria ed in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Articolo 22-ter (Organici di fatto)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in Commissione in I lettura da parte della Camera dei deputati è stato approvato con un emendamento del Governo¹⁴⁶ e stabilisce:

Al comma 1, che il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017, con autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, si provveda:

- quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), destinate alla valorizzazione del trattamento economico di categorie del personale del pubblico impiego in regime di "diritto pubblico", come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;
- quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488.407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202,

¹⁴⁶ Camera dei deputati, doc.cit., 29 maggio 2017, pagina 8.

della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinato al finanziamento delle deleghe de "La buona scuola";

- c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del FISPE (cap. 3065 dello stato di previsione del Mef);
- d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (cap. 3073 dello Stato di previsione del Mef);
- e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione « Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (anche capitoli 3811 e 3813 dello stato di previsione del MEF, concernenti, si sottolinea, spese obbligatorie)).

Il comma 3 prevede che a partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime lettere b), c) e d). È stabilito che le maggiori risorse siano accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma.

Il quadro di sintesi degli oneri e delle coperture indicate dal dispositivo è il seguente:

Oneri/Coperture

(mln di euro)

Oneri	s/e/c/k	SNF											
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
comma 1													
Fondo organico autonomia scolastica	s c	40,7	132,1	131,6	133,8	136,7	140,5	145,8	153,9	166,4	184,7	0,0	
Coperture (comma 2)													
lett. a) F. pers. diritto pubblico	s c	-40,7											
lett.b) "La buona Scuola"	s c		-132,1	-70,9	-60,7	-80,5	-107,4	-60,5	-59,2	-44,8	-41,8	8,0	
lett. c) Fisce	s c	0,0	0,0	-20,5	-27,6	-15,4	-14,5	-32,9	-34,2	-40,5	-43,6	-77,4	
Lett. d) Fondo indifferibili	s c	0,0	0,0	-40,0	-45,4	-37,9	-18,4	-40,4	-40,4	-48,4	-48,4	-48,4	
Lett. e) Programma regolazioni contabili	s c	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,0	-11,9	-19,9	-32,5	-50,8	-50,8	

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi dovrebbe indicare i seguenti valori d'impatto:

<i>(mln di euro)</i>													
		SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Co.1	s.c.	40,70	132,10	131,60	133,80	40,70	132,10	131,60	133,80	40,70	132,10	131,60	133,80
C21a)	s.c.	-40,70				-40,70				-40,70			
C21.b)	s.c.	0,00	132,10	-70,98	-60,68	0,00	132,10	-70,98	-60,68	0,00	132,10	-70,98	-60,68
C21.c)	s.c.			-20,59	-27,66			-20,59	-27,66			-20,59	-27,66
C21.d)	s.c.			-40,01	-45,45			-40,01	-45,45			-40,01	-45,45
C21.e)	s.c.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

La RT annessa all'emendamento approvato dalla Camera dei deputati ricorda che la legge di bilancio per il 2017 stanziava 140 milioni di euro nell'anno 2017 e 400 milioni di euro dal 2018 per consolidare nell'organico dell'autonomia (cd. di "diritto") alcuni posti da docente che vengono annualmente attivati nell'organico di "fatto" (cfr. articolo 1, commi 366 e 373 della legge di bilancio).

Con la nuova norma di cui trattasi, la somma stanziata con la legge di bilancio per il 2017 è incrementata sino a raggiungere i seguenti importi, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento (milioni di euro):

Quadro 1

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SNF	180,7	532,1	531,6	533,8	536,7	540,5	545,8	553,9	566,4	584,7
IN	93,1	274,0	273,8	274,9	276,4	278,4	281,1	285,3	291,7	301,1

Nel seguito del documento, la RT dimostra che la somma in questione è sufficiente a coprire il maggior onere che si verificherà sui capitoli per il pagamento degli stipendi del personale docente a tempo indeterminato, in conseguenza del consolidamento, dall'organico di fatto in quello di diritto, di 15.100 posti.

In proposito, segnala che l'articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) disciplina il consolidamento dei posti dell'organico di fatto in quello di diritto, come segue:

- l'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Tenuto conto del limite della maggiore spesa per docenti a tempo indeterminato consentita dalla norma di cui trattasi, saranno consolidati 15.100 posti ivi inclusi tutti quelli presso i licei musicali e coreutici.

Nel seguito della RT si dà dimostrazione della congruità, a tal fine, della somma disponibile.

Gli effetti sulle previsioni di spesa.

Per ciascuno dei 15.100 posti dell'organico di fatto che saranno consolidati in quello di diritto occorrerà incrementare, a valere della presente autorizzazione di spesa, le previsioni di spesa per il personale a tempo indeterminato in relazione alla spesa annuale per retribuzione base, ricostruzione di carriera, progressione economica e carta elettronica per l'autoformazione prevista dalla legge 107/2015.

Preliminarmente, occorre determinare l'anzianità di servizio pregressa dei docenti che saranno assunti grazie al consolidamento dei 15.100 posti di cui trattasi.

A norma dell'articolo 17, commi 1 e 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015, nel presupposto che anche i posti aggiuntivi alle facoltà ordinarie verranno tutti coperti per l'a.s. 2017/2018, le assunzioni in questione saranno disposte per massimo il 50% mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) e per la parte rimanente mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi nel 2016.

L'anzianità di servizio degli iscritti GAE della scuola secondaria.

La RT riferisce che per numerosi anni le assunzioni dei docenti sono state disposte esclusivamente mediante scorrimento delle graduatorie permanenti, prima, e a esaurimento (GAE), poi, poiché tra il 1999 e il 2012, non sono stati banditi concorsi pubblici per titoli ed esami.

Ciò, unitamente alla presenza di un numero elevato di posti vacanti e disponibili, ha comportato che, all'atto dell'assunzione, il personale proveniente dalle GAE fosse già in possesso di una discreta anzianità lavorativa nel settore.

Detta anzianità fu misurata in dettaglio per la prima volta in occasione della predisposizione della RT al piano assunzionale straordinario c.d. "Gelmini", sulla base delle richieste di ricostruzione di carriera presentate dai docenti assunti negli anni precedenti.

La distribuzione tra gli anni di servizio riscontrata all'epoca è stata poi utilizzata per computare l'onere conseguente a tutti i piani assunzionali successivi, inclusi quelli di cui al decreto-legge n. 103 del 2014 e alla legge n. 107 del 2015:

Prospetto 1

Anzianità di servizio neo assunti sino al 2011	Anni di servizio	Percentuale	Anni di servizio	Percentuale
	0	0,32%	12	3,69%
	1	0,46%	13	1,84%
	2	2,15%	14	0,89%
	3	4,48%	15	0,49%
	4	12,24%	16	0,32%
	5	8,49%	17	0,40%
	6	11,22%	18	0,24%
	7	14,02%	19	0,19%
	8	13,10%	20	0,04%
	9	10,96%	21	0,02%
	10	8,86%	22	0,03%
	11	5,55%	23 e ss.	zero

Tale distribuzione è però cambiata drasticamente negli ultimi anni.


In fatti, all'epoca dei piani assunzionali "Gelmini" e a "Carrozza" coloro che guidavano le graduatorie avevano potuto accumulare molti anni di servizio grazie al fatto che il numero ridotto di assunzioni negli anni precedenti aveva lasciato molti posti vacanti e disponibili a disposizione delle nomine a tempo determinato.

Successivamente ai piani assunzionali "Gelmini", "Carrozza" e la "Buona Scuola" la situazione è cambiata, soprattutto nella scuola secondaria. I soggetti rimasti oggi iscritti ne dette GAE sono quelli che negli anni scorsi erano preceduti in graduatorie da decine di migliaia di colleghi nel frattempo assunti e che quindi non hanno avuto la possibilità di lavorare e accumulare punteggio, né hanno potuto farlo recentemente vista la scarsità di posti vacanti e disponibili, sempre dei richiamati piani assunzionali. Anche la mobilità e l'assegnazione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015 (La "Buona scuola"), hanno contribuito a ridurre l'anzianità di servizio degli iscritti nelle GAE, poiché hanno determinato l'assenza totale di posti disponibili, sia diritto che di fatto, nelle regioni del centro e del sud del paese dove le GAE sono più nutrite.

Ciascun iscritto ha diritto ad un punteggio dato dalla sommatoria di quello riconosciuto per il servizio e di quello per i titoli professionali e di studio.

Pur supponendo, in estrema prudenza, che il punteggio per i titoli professionali e di studio sia sempre pari a zero - e ciò malgrado nella prassi sia quasi sempre ben superiore - e pur utilizzando per ciascun aspirante la somma dei punteggi posseduti nelle diverse classi di concorso, aggiornati sino ai servizi risultanti sul sistema informativo sino a febbraio 2017 - così conteggiando due volte alcuni periodi di servizio - se ne ricava che gli iscritti nelle GAE della scuola secondaria si distribuiscono come segue in funzione del punteggio:

Grafico 1



La maggioranza dei docenti iscritti oggi nelle graduatorie ad esaurimento avrebbe meno di 12 punti, tenuto conto dei servizi conosciuti sino a febbraio 2017. Ai sensi del decreto del Ministro 15 marzo 2007, n. 27, ciò significa che più della metà degli iscritti alle GAE ha meno di un anno di anzianità di servizio, intendendo un servizio maggiore o uguale a 180 giorni nell'anno.

Più in dettaglio, gli iscritti nelle GAE della secondaria si distribuiscono come segue in funzione degli anni di Servizio, sovrastimati come sopra specificato:

Prospetto 2

Anzianità di servizio assunti da GAE nel 2017	Anni di servizio	Percentuale	Anni di servizio	Percentuale
	0	53,67%	12	0,21%
	1	18,11%	13	0,09%
	2	8,69%	14	0,09%
	3	5,76%	15	0,10%
	4	4,39%	16	0,10%
	5	2,86%	17	0,08%
	6	1,88%	18	zero
	7	1,27%	19	zero
	8	1,03%	20	zero
	9	0,77%	21	zero
	10	0,54%	22	zero
	11	0,36%	23 e ss.	zero

Per dare una misura del considerevole livello di prudenzialità utilizzato nella precedente stima, si rappresenta che ciascun iscritto nelle GAE della scuola secondaria è presente, in media, in 1,79 graduatorie. Il punteggio di servizio vale per intero nella graduatoria corrispondente alla classe di concorso nella quale è stato maturato e per la metà altrimenti. La circostanza che si sia scelto, per prudenza, di calcolare la somma dei punteggi posseduti da ciascun iscritto in tutte le classi di concorso, comporta quindi una sovrastima del punteggio di servizio pari ad un fattore 1,395. Un ulteriore, considerevole, sovrastima deriva dall'utilizzo del punteggio complessivo - unico dato immediatamente disponibile - anziché quello derivante dal solo servizio.

Sulla base della tabella precedente, si ricava dunque che i neo assunti a settembre 2017 provenienti dalle GAE si distribuiranno come segue tra le classi di anzianità previste dal CCNL 04/08/2011 del comparto Scuola, nell'arco dei dieci anni successivi all'immissione in ruolo:

TAB. A

Tab. A	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 2024/25	2022/23	2023/24		2025/26 2026/27	
0-8	100,0%	96,6%	95,5%	93,5%	90,6%	86,2%	80,5%	71,8%	53,7%	
9-14		3,0%	4,2%	5,8%	8,3%	12,2%	17,2%	24,8%	41,7%	93,5%
15-20		0,4%	0,4%	0,7%	1,0%	1,4%	2,1%	3,0%	4,2%	5,8%
21-27					0,1%	0,2%	0,2%	0,4%	0,4%	0,7%
28-34										
35+										


N.B. Nell'anno scolastico 2017/2018 tutti i nuovi assunti, giacché tali, saranno collocati nella classe iniziale.

La precedente tabella è stata predisposta nell'ipotesi che nessuno dei nuovi assunti vada in pensione nell'arco di dieci anni. Ciascuno dei futuri pensionati sarà sostituito da un nuovo immesso in ruolo che partirà dalla classe di anzianità iniziale, in virtù del meccanismo di reclutamento per la scuola secondaria previsto dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015, nonché di quanto disposto dall'articolo 1, comma 131, della medesima legge.

A solo titolo informativo la RT si riporta la distribuzione degli iscritti nelle GAE della scuola secondaria, in funzione dell'età anagrafica, dalla quale si deduce che si verificheranno numerosi pensionamenti nell'arco dei prossimi dieci anni tra il personale che sarà assunto a settembre 2017.

Il grafico n. 2 riporta la distribuzione del personale attualmente iscritto nelle GAE (Scuola secondaria) per anzianità anagrafica, da cui emerge che lo stesso si concentra perlopiù tra un'anzianità di 45-50 anni di età.

Grafico 2



Si è scelto prudenzialmente di non tener conto delle cessazioni future, cosa che comporta anche in questo caso, per le ragioni anzidette, una sovrastima della distribuzione del personale tra le classi di anzianità e dunque una sovrastima degli oneri conseguenti alle programmate immissioni in ruolo.

L'anzianità di servizio dei vincitori di concorso.

In merito all'anzianità di servizio dei vincitori dei concorsi banditi nel 2016 per la scuola secondaria, la RT rappresenta che non sono ancora stati iscritti nel sistema informativo i dati relativi a numerose procedure. Tuttavia, sono disponibili quelli riguardanti ben 14.888 soggetti risultati vincitori dei concorsi della scuola secondaria e non assunti ad oggi. Si tratta di un numero sufficientemente elevato da poter presumere con ragionevole certezza che la distribuzione percentuale in funzione degli anni di servizio pregressi sia rappresentativa di quella relativa all'universo dei vincitori.

Prospetto 3

Anzianità di servizio vincitori concorso nel 2017	Anni di servizio	Percentuale	Anni di servizio	Percentuale
	0	14,81%	12	0,03%
	1	24,14%	13	0,08%
	2	18,61%	14	0,08%
	3	10,69%	15	0,09%
	4	8,27%	16	0,04%
	5	6,13%	17	0,04%
	6	5,58%	18	0,03%
	7	4,58%	19	0,03%
	8	3,42%	20	0,03%
	9	2,36%	21	0,03%
	10	0,63%	22	0,00%
	11	0,30%	23 e ss.	zero

Per la stima degli anni di servizio, si è utilizzato il dato comunicato con l'istanza di partecipazione dei candidati presenti in graduatoria. Infatti, il decreto del Ministro 23/2/2016, n. 94 dispone che per ciascun anno di servizio siano riconosciuti 0.7 punti, ove per anno di servizio si intende un servizio pari o superiore a 180 giorni. Sulla base della tabella precedente, si ricava dunque che i neo-assunti a settembre 2017 provenienti dalle graduatorie di merito della scuola secondaria si distribuiranno come segue tra le classi di anzianità previste dal CCNL 4/3/2011 del comparto Scuola, nell'arco dei dieci anni successivi all'immissione in ruolo.

Tab. B	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 2024/25	2021/22	2022/23	2023/24		2025/26 2026/27	
0-8	100,0%	92,8%	88,2%	82,6%	76,6%	68,2%	57,5%	39,0%	14,8%	
9-14		6,8%	11,3%	16,9%	22,7%	30,4%	38,7%	53,9%	73,4%	82,6%
15-20		0,3%	0,4%	0,4%	0,6%	1,2%	3,5%	6,8%	11,3%	16,9%
21-27		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%
28-34									0,1%	0,1%
35+										

N.B. Nell'anno scolastico 2017/2018 tutti i nuovi assunti, giacché tali, saranno collocati nella classe iniziale.

Anche in questo caso si è scelto prudenzialmente di non tener conto delle cessazioni future, cosa che comporta una sovrastima della distribuzione del personale tra le classi d'anzianità e dunque una sovrastima degli oneri conseguenti alle programmate immissioni in ruolo.

A titolo meramente informativo, la RT riporta la distribuzione in funzione dell'anzianità anagrafica per 14.888 vincitori sinora "caricati" sul sistema informativo.

Il grafico n. 3 riporta la distribuzione del personale attualmente iscritto nelle GAE (Scuola secondaria) per anzianità anagrafica che sia stato dichiarato idoneo all'esito

delle procedure concorsuali svoltesi nel 2016, da cui emerge che lo stesso si concentra perlopiù tra un'anzianità inferiore ai 44 anni di età.

Grafico 3



La distribuzione dei neo-assunti tra le-classi di anzianità.

Nel seguito del documento si dimostra che la nomina disponibile con la norma in esame, fino ad un massimo di euro 584,7 milioni a decorrere dal 2026, è sufficiente per assumere i 15.100 docenti in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie, in corrispondenza di altrettanti nuovi posti di organico di diritto.

Al fine di determinare la distribuzione delle classi di anzianità di cui al CCNI. 4/8/2011 del comparto Scuola si suppone che le assunzioni si ripartiscano tra le graduatorie ad esaurimento e quelle dei concorsi nelle seguenti proporzioni: 42,4% dalle GAE e 57,6% dal concorso.

Delle percentuali sono state calcolate tenuto conto del prioritario consolidamento dei posti dei licei musicali coreutici, nonché per le rimanenti classi di concorso e tipologie di posto, delle iscrizioni nelle GAE di ciascuna provincia e classe di concorso, in applicazione dell'articolo 17, comma 1 c comma 2 lettera b), del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge n. 2017 del 2015. Infatti, la lettera h) e successive del citato articolo 17 comma 2, entreranno in vigore non prima del 2018.

Saranno quindi disposte 6.402 assunzioni scorrendo le GAE: e 8.698 scorrendo le graduatorie di merito.

Per quanto riguarda le GAE, dette assunzioni insisteranno su posizioni di graduatoria inferiori rispetto a quelle analizzate nel primo paragrafo, poiché i primi in graduatoria, caratterizzati da anzianità maggiori, saranno assunti a valere delle ordinarie facoltà assunzionali. Tuttavia, a titolo prudenziale si ritiene di confermare comunque la distribuzione tra le classi di anzianità di cui alla precedente tabella A.

Si ricava quindi la seguente distribuzione nel tempo dei 6.402 nuovi assunti dalle GAE:

Tab. C	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0-8	6.402	6.186	6.105	5.985	5.802	5.520	5.152	4.595	3.436	
9-14		192	267	374	534	781	1.100	1.591	2.669	5.985
15-20		24	30	43	61	89	132	192	267	374
21-27					5	12	18	24	30	43
28-34										
35+										

Similmente, la distribuzione degli 8.698 assunti dalle graduatorie di merito del concorso, anche in questo caso aggiuntivi rispetto a quelli assumibili mediante le ordinarie facoltà assunzionali - sarà la seguente:

Tab. D	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0-8	8.698	8.073	7.675	7.190	6.656	5.936	5.007	3.389	1.289	
9-14		593	985	1.468	1.975	2.641	3.364	4.687	6.386	7.189
15-20		27	31	31	54	105	303	593	985	1.468
21-27		5	7	9	13	16	24	29	33	34
28-34									5	7
35+										

L'effetto sulla spesa per stipendi per il personale di ruolo

Al fine di determinare l'effetto delle 15.100 assunzioni in ruolo aggiuntive sulla spesa per stipendi del personale di ruolo, occorre tener conto dei seguenti fattori di spesa:

- Stipendio corrispondente alla classe di anzianità economica interessata, inclusa la tredicesima, la retribuzione professionale docenti o l'indennità di vacanza contrattuale;
- arretrati per ricostruzione di carriera (solo nel mese di settembre 2018, al termine del periodo di prova).

A queste voci di spesa si somma poi (cfr. paragrafo successivo) anche l'onere per l'attribuzione della carta elettronica del docente.

La grandissima maggioranza dei posti consolidabili non di sostegno è collocata nella scuola secondaria. A titolo meramente prudenziale, poiché i relativi stipendi sono più elevati, nel seguito del documento si prevede che tutti i consolidamenti avvengano in detto grado di istruzione.

Sulla base del citato CCNL 4/8/2011 si ricava il seguente costo individuale per stipendi, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato o dell'IRAP.

Tab. E	Secondaria I grado	Secondaria II grado
0-8	34.400,46	34.400,46
9-14	38.105,57	39.031,66
15-20	42.002,47	43.178,38
21-27	45.173,97	47.656,63
28-34	49.207,72	51.512,19
35+	51.512,19	53.850,96

Al fine di determinare la distribuzione delle assunzioni tra i profili contrattuali dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, si suppone che si suddividano in proporzione anni di corso e dunque, rispettivamente: 3/8 e 5/8, cioè 5.663 docenti della scuola secondaria di primo grado e 9.437 della scuola secondaria di secondo grado.

Suddividendo detti contingenti tra le assunzioni da GAE e quelle dalle graduatorie di merito, si ricava che i docenti della scuola secondaria di primo grado neo-assunti a settembre 2017 si ripartiscono come segue tra le classi di concorso (tabella F per le GAE e Tabella G per le graduatorie di merito);

Tab. F	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0-8	2.401	2.320	2.290	2.245	2.176	2.071	1.932	1.723	1.289	
9-14		72	100	140	200	293	413	597	1.001	2.245
15-20		9	11	16	23	33	49	92	100	140
21-27					2	4	7	9	11	16
28-34										
35+										

Tab. G	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0-8	3.262	3.027	2.878	2.695	2.496	2.227	1.878	1.270	483	
9-14		223	369	551	741	990	1.262	1.758	2.395	2.695
15-20		10	12	12	20	39	113	223	369	551
21-27		2	3	4	5	6	9	11	13	13
28-34									2	3
35+										

Similmente, si calcola la distribuzione per classi di anzianità, nel tempo, degli assunti nella scuola secondaria di secondo grado (tabella H per le GAE e I per le graduatorie di merito):

Tab. H	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 2024/25	2021/22	2022/23	2023/24		2025/26 2026/27	
0-8	4.001	3.866	3.815	3.740	3.626	3.450	3.220	2.872	2.147	
9-14		120	167	234	334	488	688	994	1.668	
15-20		15	19	27	38	56	82	120	167	234
21-27					3	7	11	15	19	27
28-34										
35+										

Tab. I	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0-8	5.436	5.045	4.797	4.493	4.159	3.710	3.129	2.517	805	
9-14		371	616	918	1.235	1.650	2.103	2.930	3.994	4.493
15-20		17	19	19	34	66	189	371	616	918
21-27		3	4	6	8	10	15	18	21	21
28-34									3	4
35+										

Le 15.100 assunzioni in molo comporteranno quindi la seguente maggiore spesa sui capitoli di stipendio per i docenti a tempo indeterminato (milioni di euro):

Tab. L	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 2024/25	2021/22	2022/23	2023/24		2025/2	2026/27
0-8	519,4	490,5	474,0	453,2	428,5	394,2	349,5	274,6	162,5	
9-14		30,4	48,4	71,3	97,1	132,3	172,8	242,9	350,3	509,6
15-20		2,2	2,6	3,2	4,9	8,3	18,5	33,6	53,5	78,8
21-27		0,2	0,3	0,5	0,8	1,3	2,0	2,5	3,0	3,6
28-34								-	0,3	0,4
35+										
Tot.	519,4	523,3	525,4	528,1	531,4	536,1	542,7	553,6	569,5	592,3

Cioè, per esercizio finanziario:

Tab. M	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Tot.	173,1	520,7	524,0	526,3	529,2	532,9	538,3	546,3	558,9	577,1

A questa somma si aggiunge quanto occorre per le ricostruzioni di carriera. Si tratta di una somma da riconoscere *una-tantum* a ciascun neo-assunto, al termine del periodo di prova e quindi nel 2018. La somma pro-capite da riconoscere è pari a quanto segue, in funzione della classe di concorso nella quale saranno collocati i neo-assunti a settembre 2018:

Tab. N	Secondaria I grado	Secondaria II grado
0-8	3.705,11	4.631,21
9-14	7.602,01	8.777,92
15-20	10.773,51	13.256,17
21-27	14.807,26	17.111,73
28-34	17.111,73	19.450,50
35+	3.705,11	4.631,21

Quindi, tenuto conto dei dati esposti nelle tabelle F, G, H ed I per l'anno scolastico 2018/2019, la spesa per le ricostruzioni di carriera, giuridicamente dovuta a settembre 2018, sarà pari a (milioni di euro);

Tab. O	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tot.		3,9								

Altri effetti sulla spesa

L'istituzione di 15.100 nuovi posti nell'organico di diritto comporterà anche un'ulteriore maggiore spesa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, pari ad euro 500 per ciascun posto, per la necessità di corrispondere ai docenti che li ricopriranno la carta elettronica per l'autoformazione. Si tratta di una maggiore spesa per acquisto di beni e servizi pari a (milioni di euro per esercizio finanziario):

Tab. P	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6

Conclusioni

Sommando gli oneri di cui alle tabelle M, O e P la RT certifica che si ottiene l'incremento di spesa, sui capitoli del personale a tempo indeterminato che consegnerà all'istituzione di 15.100 nuovi posti dell'organico di diritto e alla conseguente immissione in ruolo di altrettanti docenti (milioni di euro):

Tab. Q	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SNF	180,7	532,1	531,6	533,8	536,7	540,5	545,8	553,9	566,4	584,7
IN	93,1	274,0	273,8	274,9	276,4	278,4	281,1	285,3	291,7	301,1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente sottolineato che la vigente disciplina della legge contabilità prevede specifici contenuti per le RT nei casi in cui queste abbiano ad oggetto l'illustrazione dei profili finanziari concernenti nuove norme che interessino il pubblico impiego e, in particolare, la materia afferente il comparto scuola.

In particolare, l'articolo 17, comma 7, della legge 196/2009 stabilisce che in presenza di tali disposizioni la RT debba esporre un quadro analitico delle proiezioni finanziarie almeno decennale, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti

beneficiari, con la specificazione del numero dei destinatari, del costo unitario, nonché degli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione. Inoltre, espressamente per il comparto scuola, sono indicate anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni circa la popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni¹⁴⁷.

In linea generale, si rileva che l'utilizzo di valori "medi" tenderebbe a soddisfare tale requisito. Inoltre, a fronte di un profilo di sviluppo anche "variabile" nel tempo dei fattori contemplati dalle RT, i singoli valori annuali riportati debbono essere unici ovvero deve essere indicato un unico valore per ciascun anno.

In tal senso rileva, con particolare riferimento alle esigenze conoscitive relative alle spese di personale del comparto scuola, che la RT dovrà indicare anche la fonte dei dati utilizzati e fornire tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica delle quantificazioni, anche con riferimento al processo di definizione utilizzato.

In aggiunta, dovrà essere fornita dalla RT anche l'eventuale giustificazione per la scelta di uno specifico scenario demografico, attesa la rilevante variabilità territoriale nella composizione e distribuzione del personale scolastico rispetto al fabbisogno di servizio, sarebbe inoltre opportuno che, ove possibile vengano indicati elementi riguardo alla disaggregazione territoriale delle variabili.

Ora, la RT dichiara di fornire dimostrazione che le risorse già stanziare dalla legge di bilancio 2017 (140 nel 2017 e 400 milioni dal 2018), come integrate dalla norma in esame, nei termini indicati nel Quadro 1, in termini di competenza finanziaria e indebitamento netto, sarebbero adeguate alla copertura del fabbisogno di spesa aggiuntivi correlati al maggior onere che il bilancio dello Stato dovrà sostenere, a valere dei capitoli per spese stipendiali del personale docente a tempo indeterminato (15.100 in più rispetto alla legislazione vigente), in ragione del "consolidamento" della quota di organico "di fatto" già presente nella scuola, in quella di "diritto".

In primis, relativamente al computo della platea complessiva del numero dei posti aggiuntivi dell'organico di diritto, pur considerando le brevi riflessioni riferite dalla RT circa la metodologia attraverso cui si è pervenuti alla determinazione del contingente di posti da "consolidare" in organico di "diritto", andrebbero richiesti elementi aggiuntivi, sia pure di sintesi, in merito alla trasposizione del numero delle posizioni-docenti, per ciascun ciclo di istruzione, relativamente all'accorpamento degli spezzoni di "orario", aggregati a formare una "cattedra". Andrebbe in particolare garantito che si sia proceduto all'accorpamento soltanto nell'ambito del medesimo ambito territoriale di riferimento e non su base nazionale.

¹⁴⁷ Inoltre, la Circolare del Dipartimento della R.G.S n. 32/2010, nello specifico paragrafo dedicato alle RT illustrative di norme di spesa concernenti il pubblico impiego, sottolinea, sul piano metodologico, che nell'elaborazione delle proiezioni le amministrazioni devono seguire sempre un approccio di tipo "prudenziale" nella valutazione degli oneri e delle economie, affermando altresì che le quantificazioni devono rispondere "ad un requisito generale di robustezza, nel senso di mantenersi relativamente stabili a seguito di modifiche contenute nelle ipotesi rispetto cui sono costruite" e di non mostrare un'eccessiva dipendenza da valori parametrici anomali rispetto alle tendenze storiche.

Sul punto, va preliminarmente rilevato che la RT si sofferma esclusivamente sulla situazione delle GAE relativa alla scuola secondaria, non fornendo alcuna indicazione in merito alla situazione delle GAE per la scuola "primaria", circostanza su cui andrebbero richiesti tutti i chiarimenti del caso atteso che la norma non specifica che il consolidamento dei posti in organico di diritto interessa la sola scuola secondaria di I e II grado.

1. Osservazioni sull'individuazione delle platee dei docenti interessati alla stabilizzazione e l'anzianità già maturata servizio a t.d..

In merito in primis al passaggio della RT indispensabile alla individuazione del costo unitario "medio" dei posti oggetto di consolidamento, premesso che la RT afferma che i 15.100 nuovi posti a t.i. verrebbero occupati per il 42% da iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE) per i quali va previsto il riconoscimento degli oneri connessi alla ricostruzione della carriera "economica" maturata, occorre soffermarsi sulla rappresentazione ivi fornita in merito alle caratteristiche di anzianità degli iscritti ad oggi alla GAE (scuola secondaria), rispetto a quelli che erano presenti nel 2011 all'atto dell'esame del ddl "Gelmini" (Prospetto 2).

In proposito, dalla ricognizione del grafico 1 e del Prospetto 2, emergerebbe che al 2017, tenendo conto degli anni di servizio maturati, la popolazione dei precari ha chiaramente subito una notevole "alterazione" per caratteristica di anzianità, in considerazione dei reclutamenti a tempo indeterminato avvenuti con le procedure concorsuali svoltesi negli ultimi anni, per cui lo stesso personale avrebbe una modesta anzianità di servizio in regine di "precariato" (per lo più, concentrata sotto i 5 anni), ciò, chiaramente, influenzando sull'onere connesso alla cd. "ricostruzione di carriera" da sostenersi da parte dell'Amministrazione scolastica.

Al riguardo, va innanzitutto ribadito che il quadro ivi rappresentato interessa la sola platea dei posti riferibili alla scuola "secondaria". Pur rispondendo tale platea ad un criterio di prudenzialità nella stima della spesa visto che come noto il costo annuo di un docente di scuola superiore è maggiore di quello di un docente di scuola primaria, andrebbero comunque richieste delucidazioni.

In proposito, sul piano "metodologico", si conviene comunque con la prudenzialità dello scenario decennale ivi proposto (Tab. A), considerato che lo stesso è stato assunto nell'ipotesi che nessuno degli immessi in ruolo dal 1 settembre prossimo, vada in pensione nei prossimi dieci anni.

Sul piano "metodologico", anche per la Tab. B si conviene con la prudenzialità dello scenario decennale ivi proposto, considerato che lo stesso è stato assunto dalla RT nell'ipotesi che nessuno degli immessi in ruolo dal 1 settembre prossimo, vada in pensione nei prossimi dieci anni.

2. *Osservazioni sulla distribuzione dei neo assunti sui nuovi posti in organico di diritto per classi di anzianità di servizio maturata e sulla stima della relativa maggiore spesa.*

In merito poi alla seconda parte della RT, in cui fornisce la dimostrazione che i 584,7 milioni di euro previsti, a decorrere dal 2026, sarebbero adeguati alla copertura del nuovo onere correlato al consolidamento dei 15.100 posti in organico di diritto, andrebbe in primo luogo confermata la specificazione dei contingenti assunzionali - distribuiti, quanto a canale di reclutamento, per il 42,4 per cento (6.402 unità) dalle GAE e, per il 57,6 per cento (8.698 unità) dagli idonei dei concorsi svolti nel 2016 - in relazione alle successive Tab. C e D, recanti il quadro evolutivo decennale della distribuzione dei docenti neo assunti, rispettivamente, nell'ambito del I contingente di reclutamento (6.402 unità dalle GAE) e nell'ambito del II contingente (8.698 unità dagli idonei ai concorsi), non ci sono specifiche osservazioni.

Per quanto riguarda l'individuazione degli specifici fattori da considerare per il computo dell'onere annuo da sostenere per ciascuna delle unità interessate dal reclutamento, ossia la posizione stipendiale relativamente a fascia di anzianità e circolo di istruzione della scuola secondaria e gli effetti riconducibili alla cd. "ricostruzione di carriera", andrebbero richiesti elementi di conferma in merito al grado prudenzialità dell'ipotesi (si "suppone"...) circa la distribuzione del contingente di assunzioni da considerare nell'ambito della scuola secondaria di I grado (indicato in 5.663 docenti) distintamente da quello indicato per la scuola secondaria di II grado (9.437 docenti).

Tali platee, riferite separatamente ai due cicli della scuola secondaria, vengono poi a loro volta distribuite rispetto ai contingenti assunzionali (Tab. F-G e H-I), per cui la RT perviene (Tab. L) alla determinazione del maggior onere annuo complessivo, riferite a ciascun anno scolastico, in relazione alle coorti di anzianità delle platee ivi considerate, relativamente alle singole posizioni stipendiali riferite al ciclo di istruzione (docenti di I e II grado).

Sul punto (Tab. L), pur considerando la coerenza in linea di massima del quadro di calcolo rappresentato dalla RT, va rammentato che l'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che la RT debba contenere l'evidenziazione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione della maggiore spesa, fornendo i prospetti di calcolo che consentano di risalire con immediatezza dal costo unitario annuo al costo complessivo indicato in relazione alla coorte di riferimento.

Parimenti, pur essendo ben noto nel criterio metodologico di imputazione, analoga riflessione sembrerebbe da associarsi anche al calcolo degli effetti d'impatto riportati nella Tabella M, laddove, distintamente per esercizio finanziario e per il periodo 2017/2027, vengono individuati gli effetti finanziari calcolati nella Tabella L.

Si evidenzia infine che non si riscontrano i maggiori oneri correlati alle ricostruzioni di carriera che andranno riconosciute al termine del periodo di prova (dal 1 settembre 2018) di cui la RT fornisce il dato di sintesi della spesa complessiva da sostenersi (3,9 milioni) alla luce delle platee GAE interessate dal reclutamento nel I e

Il grado della istruzione secondaria. Infatti, anche assumendo integralmente il valore più basso della fascia di anzianità 0-8 anni, l'onere dovrebbe essere pari a 27,4 milioni sulla base della distribuzione tra secondaria di I grado (8,9 milioni) e di II grado 18,5 milioni. Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento su tale dato, esposto in tabella O.

Profili di copertura

Per quanto concerne i profili di copertura, disciplinati dalla norma al comma 2, lettere a)-e), andrebbero innanzitutto richieste assicurazioni in merito alle disponibilità esistenti, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, relativamente alle autorizzazioni di spesa ivi richiamate in riduzione, a compensazione dei maggiori oneri previsti dal comma 1, nonché assicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto ad interventi di spesa eventualmente già programmati.

In particolare, sulla lettera a), andrebbe confermata la riducibilità per il 2017, per gli importi ivi indicati, dell'autorizzazione di spesa relativa all'adeguamento dei trattamenti economici del personale in regime di diritto pubblico (militari, forze di polizia etc.), nonché conferme in merito alla compatibilità dei relativi fabbisogni di spesa rispetto alla nuova gamma di risorse disponibili.

In termini analoghi, relativamente alle lettere b) e c), delucidazioni andrebbero altresì richieste in merito alla sostenibilità delle riduzioni di spese ai finanziamenti previste dalla legislazione vigente, rispettivamente, per gli interventi connessi alla riforma de "La Buona Scuola" - relativamente alle annualità 2018/2027 e a decorrere - e per gli interventi strutturali di politica economica finanziati con l'apposito F.I.S.P.E. - relativamente alle annualità 2019/2027 -, fornendosi assicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere dei rispettivi stanziamenti, rispetto ad eventuali fabbisogni di spesa che fossero già stati programmati.

Infine, anche sulle lettere d) ed e), relativamente alle riduzioni ivi disposte a valere del fondo per le esigenze "indifferibili" e delle risorse stanziare a valere del programma di spesa "regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi" iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, andrebbero parimenti richieste assicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse ivi previste per le annualità 2019/2025 e a decorrere e alle annualità 2021-2026 e a decorrere, rispetto agli interventi previsti.

In particolare, relativamente alla lettera e), sebbene la riduzione delle risorse interessi il periodo 2021/2026 e a decorrere - oltre l'orizzonte cronologico del bilancio dello Stato in gestione - occorre comunque segnalare che il programma di spesa ivi richiamato, ad esempio, su di uno stanziamento competenza complessivo previsto nel bilancio dello Stato 2017/2019 pari a 72 mld nel 2017, 71,3 mld nel 2018 e 71,3 mld nel 2019, annovera, una gamma prevalente di "capitoli" di spesa aventi natura giuridicamente "obbligatoria"¹⁴⁸. Conseguendone che, a rigore, il definanziamento di

¹⁴⁸ Per il 2017, a titolo esemplificativo, sui 72 mld di euro stanziati nel programma, la quota relativi a capitoli di spesa obbligatoria dovrebbe essere di circa il 65 per cento.

risorse iscritte perlomeno a valere dei citati capitoli, dovrebbe palesare la formale copertura finanziaria di un "nuovo" onere di spesa a carico di risorse non riducibili, dal momento che tale connotazione determina di per sé l'attrazione degli oneri sottesi allo stanziamento nell'ambito della categoria di quelli previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità (oneri inderogabili); per cui in presenza di una carenza delle risorse nel relativo capitolo, è previsto dalla normativa contabile che possa ricorrersi all'apposito fondo di riserva per le spese obbligatorie iscritto in bilancio.

Alla luce di quanto evidenziato, ovvero, relativamente all'eventualità del coinvolgimento di tale tipologia di stanziamenti di spesa, la copertura del nuovo onere si determina a carico del bilancio.

Ciò che, come noto, non è consentito dalla legge di contabilità. In proposito, andrebbe pertanto richiesto il quadro puntuale dei capitoli che potranno essere interessati dalla riduzione di stanziamento in esame, nell'ambito del programma "Regolazione contabili, restituzioni e rimborsi", per ciascuna annualità del periodo 2021/2026.

Articolo 23

(Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana)

La norma dispone il consolidamento a decorrere dall'anno 2017 dei trasferimenti erariali ricevuti dalle province delle regioni Sardegna e Sicilia nell'anno 2016.

La RT afferma che la norma si limita a confermare dall'esercizio 2017 i valori finanziari che determinano la misura dei trasferimenti erariali relativi agli enti di area vasta della regione Sardegna e della Regione siciliana, già stabilizzati da molti anni. La RT nel precisare che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifica che la spesa è sostenuta con le risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli 1316, 1317 e 1318 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e tale stabilizzazione non pregiudica il perseguimento delle attività già finanziate a legislazione vigente con le risorse finanziarie iscritte sui menzionati capitoli.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 24

(Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni)

La norma stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 la Commissione tecnica per i fabbisogni standard provvede all'approvazione di metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 68/2011, e nelle materie diverse dalla sanità. Tale attività dovrà essere svolta sulla base

delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico (Sose S.p.A.), attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.

A decorrere dall'anno 2018, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni entro il 15 gennaio di ciascun anno, si dispone che i fabbisogni standard determinati secondo la procedura sopra descritta, insieme alle capacità fiscali standard elaborate dal Dipartimento delle finanze, siano utilizzati per il riparto del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario.

Inoltre, a decorrere dal 2018 vengono soppresse le disposizioni che attualmente disciplinano, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il riparto del concorso delle regioni a statuto ordinario e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla finanza pubblica.

Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati rinvia di un anno, dal 2018 al 2019, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni, come attualmente disciplinati dal D.Lgs. n. 68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009. In particolare, si stabilisce che:

- la rideterminazione dell'addizionale regionale Irpef sulla base di nuovi criteri decorra dal 2019, anziché dal 2018, e che la contestuale riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale (tale da mantenere inalterato il prelievo fiscale per il contribuente) operi dall'anno di imposta 2019;
- le vigenti modalità di determinazione della compartecipazione regionale al gettito IVA operino fino al 2018 (invece che fino al 2017) e che, conseguentemente, la compartecipazione sulla base del nuovo criterio di territorialità decorra dal 2019;
- la soppressione dei trasferimenti statali indicati dall'articolo – vale a dire quelli aventi carattere di generalità e permanenza destinati all'esercizio delle competenze regionali - decorra dal 2019, e che il DPCM per l'individuazione dei trasferimenti medesimi debba intervenire entro il 31 luglio 2018, invece che entro il 31 luglio 2017;
- le fonti di finanziamento previsti dal comma 1 per delle spese regionali destinate ai livelli essenziali delle prestazioni (Lep) operino non più dal 2018 ma dal 2019, con eguale rinvio a tale anno dell'istituzione del fondo perequativo previsto al comma 5 per garantire il finanziamento integrale dei Lep medesimi.

La RT afferma che le disposizioni introdotte hanno carattere procedurale e non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Con riferimento al rinvio di un anno dell'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni, la RT afferma che la norma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica limitandosi a confermare anche per l'anno 2018 i criteri vigenti di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come disciplinati dal decreto legislativo n. 56/2000.

Al riguardo, al fine di dimostrare che il rinvio di un anno dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai LEA e ai LEP è perfettamente compensato dalla reiterazione dei criteri vigenti di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, andrebbero fornite maggiori dettagli circa l'equivalenza delle due misure.

Articolo 25 ***(Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane)***

Il comma 1 prevede che per l'anno 2017 una quota del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per un importo pari a 400 milioni di euro, sia attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità e sia ripartita secondo gli importi indicati nella tabella allegata al testo dell'articolo in esame. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, tali enti adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi al verificarsi di determinate condizioni.

Inoltre, una quota del medesimo fondo, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa del fondo. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo.

Il comma *2-bis*, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il 2017 in favore delle province per gli interventi di edilizia scolastica, in aggiunta alle risorse già attribuite per la medesima finalità dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sulle risorse del fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF. Al relativo onere si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto nel bilancio triennale 2017-2019, nel programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Il comma *2-ter*, lettere a) e b) modifica la disciplina recata dalla legge di bilancio 2017 sull'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica di cui necessitano gli enti locali. In particolare:

- si modifica il comma 487 specificando che la comunicazione della necessità degli spazi da effettuare entro il 20 febbraio di ciascun anno: a) debba avvenire secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della apposita struttura di missione operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; b) debba essere corredata delle informazioni relative al fondo di cassa al 31 gennaio dell'anno precedente e dell'avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata al fondo crediti dubbia esigibilità;
- si modifica il comma 488 relativamente all'ordine di priorità con cui la struttura assegna gli spazi finanziari agli enti locali, aggiungendo due ulteriori priorità riferite, nell'ordine: - agli interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico di quelli esistenti per i quali gli enti dispongono già del Codice Unico di Progetto (CUP); - ad altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.

Il comma *2-ter*, dalla lettera c) alla lettera f) modifica in più punti la normativa introdotta dalla legge di bilancio per il 2017 che consente agli enti locali di poter acquisire spazi finanziari per effettuare spese di investimento prioritariamente attraverso l'utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, con riferimento specifico alla quota parte destinata agli interventi di edilizia scolastica.

In particolare, si introduce il comma 488-*bis* nella legge n. 232 del 2016 - mediante il quale si prevede la possibilità, per i comuni facenti parte di una unione di comuni, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, di poter richiedere spazi finanziari per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica. Gli spazi in questione sono assegnati nell'ambito dei patti nazionali, previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012, vale a dire il meccanismo di assegnazione di spazi finanziari che interviene per le operazioni di investimento non soddisfatte dalle intese regionali di assegnazione di spazi.

Viene riformulato il comma 489 della legge n. 232/2016, che reca la procedura per la concessione degli spazi finanziari, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri comunichi alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 5 febbraio di ciascun anno, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale richiedente. La nuova formulazione del comma prevede ora che l'individuazione degli enti beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sia effettuata direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 15 febbraio di ogni anno. Entro il medesimo termine, la Presidenza del Consiglio - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

È inoltre posticipato al 20 febbraio (in luogo del 15) il termine previsto dal comma 492 per l'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che determina l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale per la quota non riferita all'edilizia scolastica.

Sono altresì modificati i criteri prioritari di assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali previsti dal comma 492 medesimo.

Il prospetto riepilogativo riferito all'AC 4444 attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
maggiori spese c/capitale	64	118	80	44,1	24	35	103	95
Minori spese c/capitale	64	118	80	44,1	24	35	103	95

La RT con riferimento all'attribuzione di risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti afferma che la norma non determina effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento all'utilizzo per l'anno 2017 di una quota del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per un importo pari a 400 milioni di euro e atteso che il prospetto riepilogativo non ascrive alcun effetto sui saldi di finanza pubblica, andrebbe chiarito se la destinazione di tali risorse alle regioni a statuto ordinario determini effetti differenti rispetto a quanto già scontato nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 26

(Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio)

La norma nel modificare l'articolo 1, comma 468, della legge n. 232 del 2016 inserisce altre voci¹⁴⁹ nell'elenco delle variazioni di bilancio in relazione alle quali è necessario allegare il prospetto di verifica del rispetto del saldo non negativo previsto ai sensi del comma 466 della legge n. 232 del 2016. Una modifica, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che le variazioni di bilancio cui allegare il prospetto dimostrativo e relative all'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, debbano essere solo quelle costituite dalle "variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti".

Inoltre, si introduce il comma 468-*bis* stabilendo che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o presunto e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale, sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della Giunta. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione.

La RT afferma che le norme che introducono le nuove voci nell'elenco delle variazioni di bilancio non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto dirette a migliorare gli strumenti di garanzia del rispetto dei vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali.

Secondo la RT il comma 468-*bis* non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto i fondi non sono impegnabili e il loro utilizzo avverrebbe in quota parte solo nel momento in cui si liberassero nel bilancio regionale spazi finanziari, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica già previsti.

Al riguardo, si segnala che l'utilizzo delle quote accantonate di avanzo di amministrazione previste dalla presente disposizione, pur rimanendo subordinato al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, rappresenta comunque una deroga alle regole contabili vigenti. Di conseguenza, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa il mantenimento degli equilibri di bilancio, in particolare, nel corso della gestione.

Articolo 26-bis

(Disposizione concernente l'impiego dell'avanzo destinato a investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di prestiti)

La disposizione, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 187 del TUEL, laddove si prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione possa essere utilizzata, tra l'altro, per l'estinzione anticipata dei prestiti. La novella precisa che per le operazioni di estinzione anticipata in questione l'ente interessato possa ricorrere, ove non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero,

¹⁴⁹ Si tratta delle variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa e delle variazioni riguardanti le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa.

all'utilizzo di quote di avanzo destinato ad investimenti, qualora l'ente medesimo abbia accantonato in bilancio uno stanziamento pari al 100 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Inoltre, l'ente deve comunque garantire un "pari livello" di investimenti aggiuntivi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di verificare la neutralità della disposizione, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa le modalità con cui gli enti potranno assicurare nel corso della gestione la contestualità degli investimenti aggiuntivi rispetto all'utilizzo per l'estinzione anticipata di prestiti di quote di avanzo destinato ad investimenti.

Articolo 27 ***(Misure sul trasporto pubblico locale)***

Commi da 1 a 8 **(Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)**

Il comma 1 stabilisce che la dotazione del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012), sia rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 26 luglio 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi. Conseguentemente non trova più applicazione, a decorrere dal 2017, il DPCM 26 luglio 2013 sulla base del quale era stabilita la dotazione del fondo medesimo.

I commi da 2 a 4 dispongono in merito alla disciplina del riparto delle risorse del fondo a decorrere dall'anno 2018. Tra l'altro si stabilisce che entro il 15 gennaio di ciascun anno le regioni ricevano, a titolo di anticipazione l'ottanta per cento dello stanziamento del fondo.

Il comma 5 prevede che le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgano dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.

Il comma 6 prevede che ai fini del riparto del fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del testo in esame, con decreto ministeriale siano definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono, altresì, contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi.

Il prospetto riepilogativo riferito all'AC 4444 attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Minori spese correnti	70	100	100	100	70	100	100	100

La RT nel ribadire il contenuto delle norme afferma che la stabilizzazione del fondo, destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale nelle Regioni, determina risparmi di spesa pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 che vengono utilizzati a copertura degli interventi di cui agli articoli 14 e 20 del presente decreto-legge.

La RT afferma, altresì, che l'attribuzione dell'80 per cento delle risorse del Fondo TPL, a titolo di anticipazione, entro il 15 gennaio di ciascun anno, alle Regioni a statuto ordinario nelle more del riparto definitivo, non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto la dotazione complessiva del fondo, anche a seguito dell'incremento dell'anticipazione, rimane comunque invariata.

Al riguardo, in merito alla riduzione delle risorse del Fondo per il trasporto pubblico locale, sebbene essa ammonti a circa il due per cento del fondo, posto che i relativi risparmi sono utilizzati per la copertura finanziaria degli oneri discendenti dalle norme di cui agli articoli 15 e 20, considerato anche che i successivi commi da *8-bis* a *8-sexies* e da *11-bis* a *11-quinquies* impongono una serie di oneri e vincoli aggiuntivi sul settore, andrebbero fornite rassicurazioni circa la sostenibilità della riduzione, soprattutto sull'anno in corso a fronte di eventuali impegni già assunti dagli enti locali.

Con riferimento all'anticipazione dell'80 per cento delle risorse del Fondo TPL entro il 15 gennaio di ciascun anno, andrebbe altresì confermato che nessun effetto si determini anche relativamente al saldo del fabbisogno di cassa.

Infine, andrebbe assicurato che le attività delle amministrazioni competenti per la realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio, possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Commi da *8-bis* a *8-sexies* (Ulteriori misure sul trasporto pubblico locale)

I commi da *8-bis* a *8-sexies*, inseriti dalla Camera dei deputati, stabiliscono che gli enti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, con riferimento ai contratti da stipulare successivamente al 31 dicembre 2017 dovranno determinare le compensazioni economiche e i corrispettivi da porre a base d'asta sulla base dei costi standard.

Si prevede la possibilità di superare l'obbligo generalizzato di assicurare che i ricavi da traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi (al netto dei costi di infrastruttura), demandando a tal fine ad un decreto ministeriale una eventuale ridefinizione della percentuale stessa al fine di tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali. Tale disposizione si applicherà dal 1° gennaio 2018.

Viene abrogato il comma 6 dell'articolo 19 della legge n. 422 del 1997 che prevede che i contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con le disposizioni ivi indicate, in occasione della prima revisione annuale.

Si prevede che con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe solo nel caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione, per i contratti già in essere, del corrispettivo del medesimo contratto per un importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, salvo il caso in cui la fattispecie sia già disciplinata dal contratto di servizio.

Tale intervento è volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi tramite i ricavi del traffico e la norma stabilisce anche alcuni parametri guida per la determinazione dei sistemi tariffari. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Si stabilisce che nei casi in cui i proventi tariffari non coprano i costi di gestione del servizio a domanda individuale, il gestore è tenuto ad esplicitare, nella carta dei servizi e nel sito istituzionale, in modo sintetico e chiaro, la percentuale del costo di erogazione del servizio posta a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la disposizione, a decorrere dall'anno 2018, introduce, tra l'altro, una serie di innovazioni circa la determinazione delle compensazioni economiche e i corrispettivi da porre a base d'asta, il superamento dell'obbligo generalizzato di assicurare che i ricavi da traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi, appare necessario fornire maggiori elementi di delucidazione circa l'impatto finanziario che la disposizione in esame potrebbe recare sui gestori del servizio e sugli enti affidanti il servizio.

Inoltre, andrebbero evidenziate le ricadute delle innovazioni in termini di costo di erogazione del servizio posto a carico del bilancio degli enti locali e la quota a carico della collettività tramite la fiscalità locale, atteso che qualora i proventi tariffari non coprano i costi di gestione del servizio a domanda individuale, si potrebbe determinare un incremento della percentuale del costo di erogazione del servizio posta a carico del bilancio dell'ente locale e, di conseguenza, finanziato dalla fiscalità locale.

Commi da 8-septies a 8-octies (Contributo straordinario alla regione Umbria)

I commi 8-septies e 8-octies, inseriti dalla Camera dei deputati, attribuiscono alla regione Umbria un contributo straordinario pari 45,82 milioni di euro, per far fronte ai debiti di Busitalia –Sita Nord S.r.l. Il contributo è ripartito nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018.

La copertura dell'intervento è assicurata mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. Gli importi sono portati in prededuzione della quota ancora da assegnare alla regione Umbria a valere sulle risorse della richiamata programmazione.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, atteso che le risorse utilizzate a copertura degli oneri sono prevalentemente di natura in conto capitale e presentano una dinamica di cassa differente rispetto a quelle di natura corrente, andrebbe confermato che gli effetti sui saldi siano coerenti con la dinamica di spesa stimata in relazione alle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

Inoltre, andrebbe chiarito se nel predetto fondo esiste una quota di risorse correnti sufficienti ad essere utilizzata per lo scopo della presente disposizione evitando quindi una dequalificazione della spesa.

Infine, andrebbero fornite rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse sul fondo e sull'assenza di pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.

Commi da 9 a 11 (Rinnovo del materiale rotabile)

Il comma 9 prevede, al fine del rinnovo del materiale rotabile, che esso possa essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda il materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.

Il comma 10 modifica l'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della strada), aumentando le tipologie di mezzi che possono essere destinati alla locazione senza conducente.

Il comma 11, relativamente al rinnovo del materiale rotabile, prevede che le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale pubblicistica possano accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale.

La RT afferma che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi da 11-bis a 11-quinquies (Adeguamento tecnologico sui veicoli del trasporto pubblico)

I commi da 11-bis a 11-quinquies, inseriti dalla Camera dei deputati, prevedono che i contratti di servizio che saranno stipulati dal 31 dicembre 2017 dovranno escludere che l'affidatario del servizio di trasporto regionale o locale possa avvalersi di veicoli a motore con determinate caratteristiche inquinanti.

Si precisa che i medesimi contratti dovranno prevedere che i veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale siano dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri e di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, nella definizione del corrispettivo, dovranno tener conto degli oneri, sostenuti per adempiere ai predetti obblighi di servizio, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard, al fine di assicurare la copertura delle quote di ammortamento dell'investimento.

Si prevede che i comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, individuino le modalità per la diffusione di nuove tecnologie nel trasporto, come definite nell'ambito del Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligente, impegnandosi ad utilizzare per questi scopi quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

Si stabilisce che i contratti per il trasporto regionale e locale, stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 debbano disporre che gli oneri per il mantenimento e il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica, siano posti a carico delle imprese affidatarie.

La disposizione prevede anche che le imprese siano vincolate sulla base dei medesimi contratti di servizio a destinare almeno il 10 per cento del corrispettivo contrattuale al rinnovo del parco mezzi sulla base di un piano economico finanziario da loro predisposto. È inoltre stabilito che i contratti di servizio prevedano l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica. Anche di tali costi, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard, si dovrà tenere conto nella definizione del corrispettivo al fine di assicurare la copertura delle quote di ammortamento dell'investimento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la disposizione prevede che dai nuovi contratti di servizio discendano una serie di adempimenti a carattere oneroso a carico delle imprese affidatarie, andrebbe valutati gli effetti indiretti di ricaduta sul bilancio degli enti affidanti e a carico della fiscalità locale, anche alla luce della riduzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, disposta dal precedente comma 1.

Commi 12 e 12-bis **(Servizi di linea interregionali)**

Il comma 12, modificato dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 244 del 2016. In particolare:

- si conferma la proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 delle disposizioni del comma 615 del decreto-legge n. 232 del 2016 relative al Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile;
- si stabilisce che i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.

Il comma 12-bis, inserito dalla Camera dei deputati, introduce la definizione di raggruppamento verticale o orizzontale d'impresa, stabilendo che il mandatario, nel caso di raggruppamento verticale di imprese, sia colui che esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle secondarie.

La RT originaria affermava che la disposizione novella l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge n. 244 del 2016, prevedendo la soppressione delle norme che innovano la disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, ovvero i servizi di linea di trasporto di persone mediante autobus, a offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. Vengono in tal modo rimosse le limitazioni all'accesso al mercato nell'ambito dei

servizi di linea interregionale di competenza statale, ripristinando le precedenti condizioni di maggior tutela della concorrenza.

La RT affermava altresì che la norma abrogativa interviene su disposizioni di natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 12-ter

(Fondo finalizzato all'acquisizione di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale)

Il comma 12-ter, aggiunto dalla Camera dei deputati, modifica il comma 866 dell'articolo 1 della legge 208 del 2015 avente ad oggetto il Fondo finalizzato all'acquisizione di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. In particolare, si prevede che il fondo sia finalizzato all'acquisto diretto "anche" tramite società specializzate dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale; aggiunge poi alle finalità del Fondo la riqualificazione energetica degli stessi e, infine, prevede che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che attua le disposizioni fissate dal comma 866 individui modalità "anche" sperimentali e innovative per l'attuazione delle stesse.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nel presupposto che le ulteriori finalizzazioni cui sono destinate le risorse del fondo in esame non determinano future esigenze di rifinanziamento del fondo stesso, nulla da osservare.

Commi da 12-quater a 12-sexies

(Ulteriori norme in materia di trasporto pubblico locale)

I commi 12-quater e 12-quinquies, aggiunti dalla Camera dei deputati, stabiliscono il principio di separazione delle funzioni di regolazione, indirizzo, organizzazione e controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Si stabilisce inoltre l'obbligo per l'ente locale o la regione affidante di avvalersi obbligatoriamente di un'altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto qualora il gestore uscente ovvero uno dei concorrenti sia controllato o partecipato dall'ente affidante ovvero sia affidatario del servizio in via diretta ovvero *in house*.

Vengono abrogate a far data dal primo rinnovo del contratto di lavoro del settore del trasporto locale (e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge) diverse disposizioni normative aventi ad oggetto il trattamento giuridico ed economico del personale di ferrovie, tranvie e servizi di navigazione, di portieri e addetti alla pulizia di immobili urbani degli IACP o di cooperative edilizie a contributi statali e del personale degli autoservizi extraurbani.

Il comma 12-sexies, inserito dalla Camera dei deputati, modifica il decreto legislativo n. 422 del 1997 in materia di trasporto pubblico locale. In particolare si introduce un comma 4-quater all'articolo 8 del citato decreto legislativo, volto a consentire il trasferimento gratuito (al netto cioè di ogni imposta e tassa, in particolar modo l'imposta di registro) alle società costituite dalle ex gestioni governative, a totale partecipazione delle regioni conferenti, degli immobili, delle opere e degli impianti di linee ferroviarie dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario trasferiti alle regioni medesime.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la disposizione abroga il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054 le quali hanno ad oggetto il trattamento giuridico ed economico del personale di ferrovie, tranvie e servizi di navigazione, di portieri e addetti alla pulizia di immobili urbani degli IACP o di cooperative edilizie a contributi statali e del personale degli autoservizi extraurbani, andrebbero chiariti i risvolti finanziari discendenti da tali abrogazioni. In particolare, andrebbe assicurato che la disapplicazione delle norme in questione non determini maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione per cui le pubbliche amministrazioni debbano avvalersi obbligatoriamente di altra stazione appaltante al ricorrere delle circostanze ivi previste potrebbe generare maggiori oneri amministrativi. Peraltro non risulta specificato come vada individuata l'altra stazione appaltante e se essa abbia diritto ad una forma di rimborso delle spese sostenute per tale attività.

Relativamente alla previsione della gratuità del trasferimento degli immobili delle opere e degli impianti di linee ferroviarie dismesse, con esenzione da ogni imposta e tassa, si segnala che la norma oltre a determinare una rinuncia a maggior gettito consente il trasferimento dalle regioni a società costituite dalle ex gestioni governative di cespiti immobiliari afferenti al patrimonio regionale. Sul punto appare opportuno acquisire maggiori informazioni circa l'esclusione di qualsiasi effetto finanziario a carico delle regioni interessate e in particolare sul patrimonio dei citati enti.

Articolo 28

(Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica)

La norma novella l'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle modalità mediante cui si prevede il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle regioni, ai fini del consolidamento dei conti pubblici. In particolare, si fa venire meno la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate in favore dello Stato finalizzati a garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a carico delle Regioni ai sensi della norma citata.

La RT afferma che la norma, condivisa in sede di Conferenza Stato-Regioni, fa venir meno l'espresso riferimento ai riversamenti da parte delle regioni al bilancio dello Stato, pur salvaguardando il concorso alla finanza pubblica da parte delle stesse. Pertanto, non determina oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito in quali modi alternativi sarà comunque garantito il concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 29 ***(Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche)***

Il comma 1 prevede, per il 2016 e il 2017, in relazione allo sfondamento dei tetti della spesa farmaceutica (e quindi ai fini del *pay back*), che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio della spesa farmaceutica diretta¹⁵⁰, si avvalga anche dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche disponibili presso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (Sistema di interscambio per la fatturazione elettronica).

Il comma 2 impone che, a decorrere dal 2018, nelle fatture elettroniche emesse verso gli enti del SSN siano indicati il codice di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici (AIC) e il corrispondente quantitativo. Le fatture sono rese accessibili all'AIFA. Le relative modalità tecniche sono disciplinate con apposito decreto ministeriale. È vietato agli enti del SSN di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al presente comma.

Il comma 3 impone che alle attività previste dalla norma in esame si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT ribadisce il contenuto delle norme e che allo svolgimento delle attività previste dalla disposizione in esame le amministrazioni provvedono ad invarianza di oneri.

Al riguardo, pur tenendo conto della clausola di non onerosità, andrebbe acquisita una conferma circa l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di procedere, con invarianza di oneri, all'implementazione del Sistema di interscambio esistente al fine di consentire sia la gestione dei nuovi dati (codice di autorizzazione dell'immissione in commercio AIC e delle quantità acquistate) che la fruibilità della banca dati da parte dell'AIFA.

Articolo 30 ***(Disposizioni in materia di farmaci che presentano il requisito dell'innovatività condizionata)***

L'articolo, inserendo il comma 402-*bis* nella legge di bilancio per il 2017, dispone che i farmaci ad innovatività condizionata non accedono alle risorse dei due fondi (Fondo per i medicinali innovativi e Fondo per i medicinali oncologici innovativi) istituiti dai commi 400 e 401 della legge n. 232 del 2016 per un periodo massimo di 18 mesi, ma sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalità ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

¹⁵⁰ In proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 398, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha innalzato il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, dal 3,5% al 6,89%, includendo nell'aggregato oltre alla spesa farmaceutica ospedaliera (cui si riferiva il precedente tetto del 3,5%) anche la distribuzione diretta dei farmaci di classe H e quella diretta a per conto dei farmaci di classe A.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo di natura meramente interpretativa. Infatti, la stessa chiarisce che le risorse di cui ai fondi istituiti dall'articolo 1, commi 400 e 401, della legge n. 232 del 2016, concorrono al rimborso dei costi sostenuti dalle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi ed innovativi oncologici, ma non dei farmaci che presentano il requisito dell'"innovatività condizionata".

Al riguardo, pur rilevando che in realtà la norma determina un'estensione ai farmaci ad innovatività condizionata, sia pur dopo un periodo di 18 mesi, dell'accesso ai fondi in questione (accesso che, ad un'interpretazione letterale delle norme, sarebbe stata comunque esclusa), non vi sono rilievi da formulare, stante il fatto che l'ammontare complessivo delle risorse disponibili resta invariato e che le disposizioni agevolative non conferiscono certamente un diritto soggettivo correlato ad una prestazione quantitativamente non modulabile.

Articolo 30-bis ***(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza)***

Il comma 1 dispone che, al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti *ad personam* per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.

Il comma 2 prevede che, nel caso in cui la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel SSN, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge n. 208 del 2015, a distanza di 16 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 del citato allegato 5 e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti aggiuntivi in ordine alle modalità attraverso le quali si potrà garantire la clausola di invarianza finanziaria posta dall'ultimo periodo del comma 2.

Articolo 31 ***(Edilizia sanitaria)***

L'articolo, in deroga alla normativa vigente in materia di contabilizzazione delle entrate, dispone che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in

accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. Conseguentemente sono prorogati, in misura corrispondente al periodo di sospensione che si realizza nel 2017, i termini di risoluzione dei citati accordi di programma.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT ricorda che la legislazione vigente prevede che le regioni accertino in entrata le somme che vengono ammesse a finanziamento con decreto del Ministero della salute nell'esercizio di ammissione stessa. In relazione al fatto che la riduzione dello stanziamento per il 2017 incide su accordi di programma già sottoscritti nel 2016 e che saranno progressivamente ammessi a finanziamento, la presente disposizione è volta a rinviare al 2018 detta iscrizione, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica perseguito con la riduzione in oggetto.

Al riguardo, si evidenzia che la norma è diretta ad attuare l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni, con riferimento alla riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria pari a 100 milioni di euro, quale contributo delle regioni a statuto ordinario al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 fissati dalla normativa vigente. Riguardo all'accertamento in entrata nel 2018 delle somme ammesse al finanziamento, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT, secondo la quale il rinvio è volto a garantire il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica perseguito con la predetta riduzione. Tuttavia, non appaiono chiari i motivi per cui, mentre per il 2017 la mancata contabilizzazione di effetti deriva correttamente dal fatto che gli stessi dovrebbero essere già scontati a legislazione vigente, non risultano ascritti effetti in relazione al 2018, dovuti allo "slittamento" disposto dall'articolo in esame.

Articolo 32

(Trasferimento di competenze in materia sanitaria per stranieri)

Il comma 1 trasferisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al Ministero della salute le competenze in materia di prestazioni sanitarie nei confronti degli stranieri non iscritti al SSN, prima assegnate al Ministero dell'interno. Tale trasferimento avviene in coerenza con le risorse a tal fine stanziare nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa.

Il comma 2 dispone che il Ministero della salute si faccia carico anche della gestione del pregresso, a seguito della ricognizione effettuata da parte delle regioni e delle province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017.

Il comma 3 prevede che le risorse finanziarie, nei limiti dello stanziamento, saranno ripartite tra le regioni e province autonome sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge (stranieri irregolari e privi di risorse economiche sufficienti), desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. Tale meccanismo di riparto è strutturato in una fase provvisoria e una fase a conguaglio tramite compensazione tra le stesse regioni e province autonome, su base

annuale, la cui regolazione finanziaria è assicurata dalla verifica e dal consolidamento dei dati riportati nel citato sistema informativo NSIS.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT chiarisce che l'intervento normativo si rende necessario per effetto delle recenti disposizioni contabili, contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 90 del 2016, finalizzate ad una più pertinente collocazione della spesa. È stato, infatti, disposto, in sede di legge di bilancio 2017-2019, il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute del capitolo 2359 concernente le somme destinate al finanziamento delle spese sostenute dalle ASL per l'assistenza sanitaria agli stranieri di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

La RT afferma che le funzioni ad oggi svolte a livello decentrato presso le Prefetture verranno accentrate presso il Ministero della salute che le gestirà nell'ambito delle attività demandate alla Direzione generale della programmazione sanitaria, cui è riferibile il programma 1.3 "Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA" e che gestirà il capitolo di spesa 2359.

La RT precisa inoltre che la gestione del pregresso, prevista dal comma 2, è riferita anche alle posizioni debitorie maturate fino al 31 dicembre 2016, gravanti sul capitolo trasferito.

La RT afferma che la norma, essendo di carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a regolare il riparto di risorse annualmente stanziare con legge di bilancio.

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti circa il trasferimento delle competenze dal Ministero dell'interno al Ministero della salute, con particolare riferimento alla gestione del pregresso.

In proposito, la norma prevede una ricognizione delle posizioni attive e passive che deve essere effettuata dalle regioni in contraddittorio con le Prefetture e comunicata al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017. Appare quindi necessario acquisire elementi di valutazione in merito alla sostenibilità delle attività in questione per le strutture interessate, anche in relazione ai tempi previsti per la citata ricognizione. Ciò al fine di escludere aggravii operativi, suscettibili di conseguenze di carattere finanziario.

Inoltre, appaiono altresì utili indicazioni circa l'entità, anche in via di approssimazione, delle passività maturate e gravanti sul capitolo di bilancio interessato.

Articolo 33 (Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni)

La norma stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017 al comma 495. La ripartizione dei 500 milioni avviene sulla base della seguente tabella:

			Profilo investimenti				
Regioni	Per- cent- tuale	Riparto spazi finanziari 2017	2017	2018	2019	2020	2021
ABRUZZO	3,16%	15.812.894,74	5.534.513,16	4.332.733,16	4.111.352,63	1.676.166,84	158.128,95
BASILICATA	2,50%	12.492.894,74	4.372.513,16	3.423.053,16	3.248.152,63	1.324.246,84	124.928,95
CALABRIA	4,46%	22.302.894,74	7.805.013,16	6.110.993,16	5.798.752,63	2.364.105,84	223.028,95
CAMPANIA	10,54%	52.699.210,53	18.444.723,68	14.439.583,68	13.701.794,74	5.586.116,32	526.992,11
EMILIA-ROMA- GNA	8,51%	42.532.894,74	14.886.513,16	11.654.013,16	11.058.522,63	4.508.486,84	425.328,95
LAZIO	11,70%	58.516.578,95	20.480.802,63	16.033.542,63	15.214.310,53	6.202.757,37	585.165,79
LIGURIA	3,10%	15.503.947,37	5.426.381,58	4.248.081,58	4.031.026,32	1.643.418,42	155.039,47
LOMBARDIA	17,48%	87.412.631,58	30.594.421,05	23.951.061,05	22.727.284,21	9.265.738,95	874.126,32
MARCHE	3,48%	17.411.842,11	6.094.144,74	4.770.844,74	4.527.078,95	1.845.655,26	174.118,42
MOLISE	0,96%	4.786.052,63	1.675.118,42	1.311.378,42	1.244.373,68	507.321,58	47.860,53
PIEMONTE	8,23%	41.136.052,63	14.397.618,42	11.271.278,42	10.695.373,68	4.360.421,58	411.360,53
PUGLIA	3,15%	40.763.421,05	14.267.197,37	11.169.177,37	10.598.489,47	4.320.922,63	407.634,21
TOSCANA	7,82%	39.086.578,95	13.680.302,63	10.709.722,63	10.162.510,53	4.143.177,37	390.865,79
UMBRIA	1,96%	9.810.263,16	3.433.592,11	2.688.012,11	2.550.668,42	1.039.887,89	98.102,63
VENETO	7,95%	39.731.842,11	13.906.144,74	10.886.524,74	10.330.278,95	4.211.575,26	397.318,42
TOTALE	100,00%	500.000.000,00	175.000.000,00	137.000.000,00	130.000.000,00	53.000.000,00	5.000.000,00

La tabella di ripartizione può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le Regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui alla predetta tabella per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella tabella di ripartizione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di ripartizione;

- gli investimenti per l'anno di riferimento devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di ripartizione, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di ripartizione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di mancata o parziale

realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni previste per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari, limitandosi a stabilire il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari in favore delle Regioni per 500 milioni di euro per l'anno 2017.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 33-bis

(Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa)

L'articolo, approvato nel corso dell'esame in Commissione svoltosi in I lettura con l'assenso del Governo¹⁵¹, reca modifiche all'articolo 311 del Codice dell'ordinamento militare. In particolare, l'articolo consente al Ministero della difesa di cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, anche alle Amministrazioni dello Stato, operanti nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale. A tali cessioni si provvede, fatto salvo il parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e dello sviluppo economico.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, posto che la dismissione in argomento concerne esclusivamente materiale già dichiarato "fuori uso", non ci sono osservazioni.

Articolo 34

(Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1 estende, per l'anno 2016, l'assenza di rilevanza per il saldo di cui al comma 710 della legge 208/2015 agli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti al 2015 (l'annualità 2015 era già prevista). Il medesimo comma 1, poi, alla fine della disposizione in esame (si tratta del comma 712-ter della legge n. 208 del 2015) inserisce la previsione per la quale la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016.

Il comma 2, modificando l'articolo 2, comma 67-bis, della legge n. 191 del 2009, dispone anche per il 2017 che il riparto della quota premiale tenga conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 3 aggiunge i seguenti commi all'articolo 9-undecies del decreto-legge n. 78 del 2015:

¹⁵¹ Camera dei deputati, doc.cit., 25 maggio 2017, pagina 69.

Il comma *2-bis*, al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti degli enti del SSN, stabilisce che il riparto delle quote distinte e vincolate del relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le quote indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 190 del 2014, è effettuato, ove non siano già fissati altri termini ai sensi della legislazione vigente, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito della relativa Intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi assegnati, purché non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilità delle risorse. Sono fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del SSN già stabiliti dalla legislazione vigente.

Il comma *2-ter* dispone l'applicazione del regime di anticipazione di cui al comma precedente anche alle somme da erogare a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini del finanziamento del SSN ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il comma *2-quater* autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more delle deliberazioni del CIPE, ad effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* anche con riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi 2016 e precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa.

Il comma *2-quinquies* stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* comunque entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in ogni caso autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.

Il comma 4 del presente articolo 34, intervenendo sul comma 4 dell'articolo *77-quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, dispone che a decorrere dal 2017:

- a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge n. 191 del 2009, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, in attuazione del decreto legislativo n. 56 del 2000, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma *1-bis*, del decreto legislativo n. 68 del 2011;
- b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non può fissare, per ciascuna regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al richiamato articolo 27, comma *1-bis* del decreto legislativo n. 68 del 2011;
- c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dell'attuazione della lettera a) del presente comma, è autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT, riferita al testo iniziale ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che il comma 1, analogamente a quanto già previsto dall'originario comma *712-ter*, non

comporta oneri ed è finalizzato a consentire il regolare pagamento di debiti commerciali del SSN. La RT afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di somme già contabilizzate ai fini dell'indebitamento netto negli anni precedenti, come peraltro è stato verificato a seguito di apposito approfondimento tecnico condotto con ISTAT.

Con riferimento al comma 2 la RT precisa che la disposizione è finalizzata a consentire, anche per l'anno 2017, che le risorse di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge n. 191 del 2009, a valere sul finanziamento del SSN, siano ripartite sulla base di criteri di riequilibrio indicati dalle regioni, anziché in funzione dei meccanismi premiali indicati dal medesimo articolo 2, comma 67-bis. La RT afferma quindi che trattandosi di norma che incide unicamente sui criteri di riparto di somme predefinite, pari allo 0,25 per cento del fabbisogno sanitario complessivo, non comporta effetti finanziari.

In merito al comma 3, la RT afferma che la disposizione si colloca nell'ambito dei provvedimenti volti a garantire tempestività nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento agli enti del SSN: occorre infatti evitare, precisa la RT, che i tempi di perfezionamento degli atti di riparto delle risorse (proposta del Ministero della salute, raggiungimento dell'Intesa in Conferenza Stato-regioni e deliberazione del CIPE) rallentino i trasferimenti di cassa, mentre gli enti sopportano nel frattempo la relativa spesa e dunque assumono obbligazioni da onorare in tempi perentori, legislativamente fissati.

La presente disposizione, precisa la RT, riguarda quote residuali del finanziamento (finanziamento di borse di studio per la formazione in medicina generale, assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al SSN ex decreto legislativo n. 286 del 1998, riqualificazione dell'attività libero-professionale, trasferimento al SSN dell'assistenza sanitaria penitenziaria ex legge n. 230 del 1999, finanziamento corrente degli interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, *screening* neonatali, fondo per la compensazione dei minori gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati ai fini del finanziamento del SSN) e stabilisce l'obbligo di riparto entro luglio dell'anno di riferimento, avvalendosi di criteri e dati ultimi disponibili (la tardività di tali riparti dipende spesso dall'attesa di dati sottostanti più aggiornati, benché da questi derivino modifiche non significative delle quote finali d'accesso alle risorse delle singole regioni).

La RT afferma che le erogazioni trovano comunque un limite negli stanziamenti del bilancio statale (peraltro dotati per effettuare in corso d'esercizio il pagamento dell'intero finanziamento del SSN) e che, quindi, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 4, la RT afferma che la disposizione ha lo scopo di rendere più efficiente la gestione amministrativo-contabile della compartecipazione IVA destinata alle regioni per il finanziamento del SSN e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la RT precisa che, ai sensi della legislazione vigente, alle regioni in corso d'anno sono trasferite risorse complessive a titolo di finanziamento del SSN nei limiti degli importi stabiliti in attuazione dell'articolo 2, comma 68, della legge n. 191 del 2009. Nell'ambito di tali risorse complessive la compartecipazione all'IVA è trasferita facendosi riferimento all'ultimo DPCM di assegnazione di quote alle regioni: questo vincolo comporta che in corso d'anno si eroga tendenzialmente una compartecipazione IVA inferiore rispetto a quella derivante dal riparto del fabbisogno sanitario dell'anno (con conseguente accumulazione di residui di bilancio) e questo differenziale è compensato con anticipazioni di tesoreria da parte del Ministero dell'economia alle regioni. La presente disposizione, dunque, si limita a consentire di fare riferimento, per il trasferimento delle somme a titolo di compartecipazione IVA, al riparto del fabbisogno sanitario dell'anno, evitando l'accumulazione simultanea di anticipazioni di tesoreria scoperte a cui corrispondono residui di bilancio (le difficoltà di gestione di tali importi ha reso necessaria una compensazione *ope legis*, come fissata dall'articolo 1, commi 530-532, della legge n. 232 del 2016).

Al riguardo, andrebbe chiarita la portata applicativa del comma 1 che consente alle regioni di assumere impegni sul 2016 ovvero su di un esercizio già concluso.

La RT afferma che il comma è finalizzato a consentire il regolare pagamento di debiti commerciali del SSN. Tuttavia, la norma fa riferimento all'assunzione di impegni mentre se si fosse in presenza di una norma finalizzata a consentire il pagamento di debiti vi dovrebbero essere impegni già assunti e non pagati. La RT conclude che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di somme già contabilizzate ai fini dell'indebitamento netto negli anni precedenti. A tale proposito, si evidenzia che in presenza di nuovi impegni e non del pagamento dei progressi si determinerebbe anche un effetto sui saldi.

Inoltre, sul comma 4, anche se le disposizioni in esame non incidono sul livello di finanziamento del SSN, stabilito dalla normativa vigente, e la ripartizione delle risorse complessive viene effettuata nel limite degli stanziamenti del bilancio statale destinati al finanziamento della sanità, si segnala che la stessa finalità della norma, rappresentata dai più puntuali pagamenti dei debiti commerciali del SSN, consente di inferire che l'articolo potrebbe risolversi in un'accelerazione dei flussi di cassa, con conseguente impatto sul fabbisogno. Infine, si osserva che la previsione di cui alla lettera b) del comma 4 implica necessariamente che l'assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non può che ricalcare esattamente quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale.

Articolo 34-bis ***(Programma operativo straordinario della regione Molise)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico finanziaria e sanitaria della regione Molise, dispone

che il Commissario ad acta dia esecuzione al Programma Operativo Straordinario 2015-2018 e adotti i relativi provvedimenti, in modo da garantire che le azioni di risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio stabile del bilancio sanitario regionale e con gli ulteriori obblighi previsti dalla legislazione vigente.

La RT, afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri o indebitamento finanziario a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che le disposizioni sono finalizzate a dare attuazione ad azioni programmatiche già previste dalla vigente normativa e dagli accordi sottoscritti dalla Regione interessata.

Articolo 35 ***(Misure urgenti in tema di riscossione)***

Le disposizioni in commento individuano con maggior puntualità le amministrazioni locali che potranno avvalersi dei servizi della nuova Agenzia delle entrate-Riscossione. Nell'ottica di favorire la specializzazione della nuova Agenzia, si precisano meglio i servizi che possono essere erogati dalla stessa in favore delle predette amministrazioni locali. Nello specifico si prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali rientranti nell'elenco ISTAT¹⁵² e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione. La norma previgente, con riguardo allo svolgimento della predetta attività di riscossione, si limitava ad indicare i comuni, le province e le società da essi partecipate.

Si prevede poi che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali predette possano deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'attività di riscossione, spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate. Non è più consentito l'affidamento di attività di accertamento e liquidazione.

In ogni caso è fatta salva la normativa (prevista dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46/1999) che consente al Ministro dell'economia e delle finanze di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazioni pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

La Camera dei deputati è intervenuta sull'art. 2 bis, comma 1 del DL 193/2016, al fine di prevedere una modalità ulteriore di versamento spontaneo delle entrate tributarie e delle entrate diverse da quelle tributarie dei Comuni e degli altri enti locali. Si tratta della possibilità di effettuare i versamenti predetti sui conti correnti postali intestati all'ente impositore; modalità che si aggiunge agli strumenti già previsti (versamento su conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, F24 o strumenti di pagamento elettronici).

La RT evidenzia che le modifiche normative in commento sono dirette ad allineare il contenuto dell'art. 1, comma 3, del DL n. 193/2016, relativo all'oggetto sociale del nuovo ente pubblico economico Agenzia delle entrate-riscossione, e quello dell'art. 2,

¹⁵² Si tratta delle amministrazioni locali individuate nel c.d. consolidato ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. 196/2009.

comma 2 del medesimo decreto-legge, relativo alle attività che gli enti locali possono affidargli, con l'obiettivo di specializzare tale ente nella sola attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate di tutte le amministrazioni locali, quali individuate nel c.d. "consolidato ISTAT" ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (con esclusione, naturalmente delle società di riscossione) e delle società da esse partecipate.

Infatti, nel testo attualmente vigente, la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legge 193/2016, contempla la sola attività di riscossione a favore soltanto di comuni, province e società da essi partecipate, mentre quella dell'art. 2, comma 2 del medesimo decreto- legge, menziona anche le attività di liquidazione ed accertamento e, sotto il profilo soggettivo, fa riferimento agli "enti locali".

Pertanto, con le disposizioni in esame il nuovo ente pubblico economico potrà effettuare la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva, ma per conto di tutte le amministrazioni locali del predetto "consolidato ISTAT", e delle società da esse partecipate, così come già oggi avviene per l'Agente della riscossione.

Conclude rappresentando che, gli interventi normativi in commento, in virtù del loro contenuto, non sono idonei a determinare effetti finanziari di alcun genere sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Articolo 36

(Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro)

Il comma 1 sostituisce il comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000 estendendo a tutti gli enti in dissesto e non solo ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, la possibilità di raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati. Inoltre si estende da tre a cinque anni il termine massimo in cui tali enti possono raggiungere l'equilibrio, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Il comma 2 sostituisce il comma 457 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, estendendo non solo ai comuni ma anche alle province in stato di dissesto finanziario la previsione che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata sia di competenza dell'organo straordinario della liquidazione. Si dispone, inoltre, che l'amministrazione dei residui attivi e passivi in esame è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione e resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori. La disciplina della gestione separata per l'amministrazione dei residui attivi e passivi si applica ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Una modifica intervenuta alla Camera dei deputati fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati nella vigenza delle norme precedenti, che non prevedevano la separata gestione dei residui, richiesta dalla disciplina introdotta con il presente decreto-legge.

Il comma 3 (erroneamente indicato come comma 4) concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario di ricomprendere, in sede di riformulazione del piano ai sensi

dell'articolo 1, comma 714-*bis* della legge n. 208 del 2015, anche i debiti fuori bilancio emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di pre-dissesto.

Infine, il comma 4-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, consente alle Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, di poter provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.

La RT afferma, con riferimento ai commi 1 e 2, che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività ivi previste saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 3, dopo aver ribadito il contenuto della norma, la RT afferma la sua natura neutrale sotto il profilo finanziario.

Al riguardo, si osserva che l'allungamento dei termini per il riequilibrio del bilancio degli enti dissestati nonché l'estensione a tutti i comuni in dissesto della disciplina prima consentita solo ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, sembra determinare una dilazione della condizione di dissesto dell'ente e una conseguente dilatazione dei tempi di risoluzione della precaria situazione finanziaria dell'ente.

Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Articolo 37

(Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

Il comma 1 mediante una modifica all'articolo 1, comma 467, della legge n. 232 del 2016, prevede la possibilità che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 potranno essere conservate (invece di andare in economia) nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016, non solo se l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti ma anche se l'ente abbia avviato le procedure di scelta del contraente.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica i criteri di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. In particolare, si precisa che ai soli fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, nella determinazione della predetta differenza, spetta alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito di proporre la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti anche mediante l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni standard e dalle capacità fiscali.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in quanto la modifica al comma 467 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è volta a garantire, chiarendo la portata generale della disposizione, gli effetti di realizzazione degli investimenti previsti dal medesimo comma. A tal fine, si è ritenuto opportuno integrare la stessa includendo esplicitamente anche le procedure di gara già avviate e fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Relativamente al comma 1-*bis*, la RT, oltre a descrivere la norma, afferma che non vi sono oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alla possibilità che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 siano conservate (invece di andare in economia) nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016, si fa presente che l'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 consente l'inclusione delle risorse presenti sul fondo pluriennale vincolato ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio ma che la relativa RT ha ascritto effetti onerosi a tale inclusione. Alla luce delle suesposte considerazioni, appare opportuno fornire ulteriori elementi di chiarimento circa gli effetti che la previsione recata dal comma 1 possa determinare circa un incremento di risorse sul fondo pluriennale vincolato e se tale circostanza sia già stata scontata nei tendenziali o determini maggiori effetti onerosi a carico della finanza pubblica.

Articolo 38

(Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici)

Il comma 1, inserendo il comma 12-*bis* nell'articolo 3, del decreto-legge n. 323 del 1996, autorizza, limitatamente agli oneri di cui all'articolo 37, comma 3, lett. c), della legge n. 88 del 1989 e all'articolo 2, comma 4, lett. a), della legge n. 183 del 2011, l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativi alle erogazioni a favore dell'INPS sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (in sostanza si interviene sulla tempistica dei pagamenti da parte dello Stato dei trasferimenti all'INPS, prevedendo che l'assunzione degli impegni sui capitoli di bilancio sia autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente). A tal fine l'INPS presenta, entro il mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di giugno.

Il comma 2, sostituendo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 95 del 2012, rimuove il vincolo del conferimento integrale del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS al fondo di investimento immobiliare ad apporto previsto dal citato articolo 8, comma 2, al fine di facilitare il processo di cessione dello stesso. Le operazioni di dismissione immobiliare possono essere svolte sia in forma diretta sia in forma indiretta attraverso il conferimento di immobili a fondi immobiliari. L'INPS provvede all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 modifica i fondi per i quali è possibile effettuare la sottoscrizione di quote da parte degli enti previdenziali, eliminando quelli di cui al comma 82 della legge di bilancio per il 2017 ed inserendovi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011 (si tratta comunque dei fondi immobiliari gestiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze (INVIMIT SGR)), fermo restando il complessivo limite del 40 per cento e la possibilità di rimodulazione delle risorse ad essi dedicate.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che il comma 1 non determina alcun effetto sui saldi di finanza pubblica in quanto comporta una rimodulazione nel corso dell'anno dei pagamenti all'INPS a fronte di stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

In merito a quanto previsto dal comma 2, la RT precisa le operazioni di dismissione immobiliare - sia in forma diretta sia in forma indiretta attraverso il conferimento di immobili a fondi immobiliari - che trovano inquadramento nell'ambito dei piani triennali di investimento degli enti di previdenza, autorizzati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa verifica della compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Inoltre la RT evidenzia che, a garanzia della neutralità finanziaria della disposizione, la norma dispone che le attività di dismissione immobiliare dovranno essere svolte dall'INPS a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica, trattandosi di operazioni che trovano inquadramento nell'ambito dei citati piani triennali di investimento degli enti di previdenza.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 39

(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)

La norma prevede che per gli anni 2017-2020 una quota del 20 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sia riconosciuta alla regione a condizione che la stessa, entro il 30 giugno di ciascun anno, abbia certificato l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ogni anno.

In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.

La RT afferma che la norma, prevedendo che una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, sia riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite non determina effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 40

(Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane)

La norma riformulata dalla Camera dei deputati esclude l'applicazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

La RT originaria riferita solo all'esclusione della sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, affermava che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto la parziale applicazione della sanzione economica può comportare esclusivamente una riduzione delle risorse da destinare alla premialità del comparto di riferimento.

Al riguardo, si osserva che la totale disapplicazione di qualsiasi sanzione per il mancato rispetto del saldo non negativo per l'anno 2016, oltre a comportare il venir meno di una quota di risorse da destinare alla premialità del comparto di riferimento, potrebbe indurre tali enti a non assumere gli interventi di correzione per una gestione virtuosa del proprio bilancio e reiterare i comportamenti che hanno determinato il mancato rispetto del pareggio di bilancio. Inoltre, gli enti più virtuosi, soprattutto in previsione di una proroga della disapplicazione del sistema sanzionatorio potrebbero essere spinti anch'essi a non rispettare il vincolo del pareggio di bilancio con il rischio che si determini il mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati al comparto di riferimento.

Articolo 40-bis

(Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri)

Il comma 1 autorizza il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, a realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli interventi previsti saranno realizzati nell'ambito delle risorse già disponibili sul capitolo 7351, pg 2 del CDR 4, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il capitolo 7351, pg 2, presenta infatti la necessaria disponibilità finanziaria, in quanta ha uno stanziamento iniziale, per l'anno 2017, pari a 50 milioni di euro e residui di stanziamento di lettera f) pari a circa 16,7 milioni di euro.

Gli interventi programmati per l'esercizio 2017, relativi all'attuale destinazione del capitolo, sono pari a circa 35 milioni di euro.

Pertanto le azioni a favore degli stranieri in condizione di marginalità sociale, che si intendono realizzare con la modifica proposta, determinano oneri stimati in circa 15 milioni di euro, che trovano ampia copertura nelle risorse già disponibili sul capitolo.

Il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella realizzazione degli interventi avverrà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.

Al riguardo, appare deducibile dalla RT che le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo dovrebbero ammontare a circa 15 mln di euro, al netto dell'eventuale utilizzo dei residui di stanziamento. Sul punto, andrebbero più puntualmente definiti tali interventi e fornita un'indicazione circa la congruità delle risorse indicate rispetto alla loro realizzazione. Inoltre, si rappresenta che il piano gestionale in questione presenta per il 2018 e il 2019 stanziamenti decisamente inferiori (10 mln di euro annui), il che rileva alla luce del fatto che l'impegno finanziario in esame non sembra limitato al 2017, stante l'assenza di indicazioni sul punto. Per il presente anno risultano ancora disponibili in conto competenza, sulla base di un'interrogazione effettuata in data 31 maggio 2017 alla banca dati della RGS, circa 23,7 mln di euro. Sul punto, si chiede conferma dell'esattezza della stima di 35 mln di euro relativa agli impegni finanziari previsti per il presente anno, atteso che l'andamento finora registrato sembra suggerire un utilizzo più intenso di quello indicato dalla RT. Sempre in relazione a tale profilo, in caso di conferma della valutazione riportata dalla RT, si chiedono chiarimenti in ordine alla modalità di determinazione degli stanziamenti in sede di predisposizione della legge di bilancio, atteso che in tal caso la dotazione si caratterizzerebbe per un'eccedenza non lontana dal 50% rispetto alle esigenze iniziali.

TITOLO III

ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

Articolo 41

(Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici)

I commi da 1 a 4, per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti dal presente articolo e dagli articoli da 42 a 46, stanziavano la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

In particolare, per le attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per il 2017, 687,3 milioni di euro per il 2018 e 669,7 milioni di euro per il 2019.

Si disciplina la destinazione delle risorse del Fondo in favore della ricostruzione, delle verifiche di vulnerabilità e per incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per il 2017.

Una quota del citato fondo fino a 50 milioni di euro per il 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, su richiesta delle amministrazioni interessate, può essere destinata all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

il comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati, consente di destinare una ulteriore quota delle risorse del fondo fino a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV) per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.

Il prospetto riepilogativo riferito all'AC 4444 attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese in c/capitale	491,5	717,3	699,7		92	739,4	712	80

La RT descrive la norma.

Al riguardo, pur essendo l'onere recato dalla norma limitato entro un tetto di spesa, andrebbero forniti maggiori dettagli circa la proiezione dell'onere sui saldi dell'indebitamento netto e sul fabbisogno di cassa, differenti rispetto al saldo netto da finanziare e da attribuire probabilmente alla dinamica di cassa e alla natura prevalentemente in conto capitale degli oneri discendenti dagli interventi finanziati dalla norma.

Articolo 41-bis

(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico)

La norma, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, prevede l'assegnazione ai comuni compresi, alla data di presentazione della richiesta di contributo, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, di contributi a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.

I comuni presentano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, contenenti le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetto (CUP), entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per gli anni 2018 e 2019.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per gli anni 2018 e 2019, con decreto ministeriale, tenendo conto delle seguenti priorità: a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità; d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici; e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

Se l'entità delle richieste pervenute supera l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre

dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione del medesimo esercizio.

Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le informazioni sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. Non sono considerate le richieste di contributo dei comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto di gestione approvato.

Il comune beneficiario del previsto contributo affida la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione delle risorse.

Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni, nell'ambito di una specifica convenzione, i medesimi comuni possono avvalersi, con oneri a carico del contributo concesso, del supporto della società Invitalia S.p.A. o della Cassa depositi e prestiti o società da essa controllate.

In assenza dell'affidamento della progettazione da parte del comune, nei termini previsti, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

La verifica del monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti avviene attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto-legge, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe confermato che gli effetti sui saldi di finanza pubblica recati dalla presente disposizione sono in linea con quelli recati all'articolo 41 che prevede una proiezione degli effetti differenti tra i saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno rispetto al saldo netto da finanziare.

Inoltre, andrebbe assicurato che alle attività di controllo in capo al Ministero dell'interno e di monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, si provveda nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 42

(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione)

L'articolo incrementa il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Inoltre, si autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016. Tali risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono stati aggiunti i commi 3-*bis* e 3-*ter*.

In particolare, si modifica l'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, concernente l'istituzione del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti presso il Ministero dell'interno, al fine di prevedere che le richieste dei comuni siano soddisfatte per un massimo del 90% delle stesse (e non più per un massimo dell'80%). Si prevede, inoltre, che, nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

Si modificano i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge n. 8 del 2017, che disciplinano l'erogazione delle somme per l'esecuzione di interventi a favore della ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione e sui finanziamenti agevolati per la ricostruzione.

Con le modifiche recate al comma 1-*bis*, si prevede che l'erogazione delle risorse provenienti dal citato fondo destinate all'esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale e che sono erogate dalla stazione appaltante direttamente alle imprese subappaltatrici ovvero ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice, riguarda anche le risorse dovute per lavori eseguiti, successivamente alla richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale, e che le risorse del fondo sono erogate a tutti i fornitori, senza distinzione alcuna.

Con le modifiche recate al comma 1-*ter*, si prevede, in merito all'esecuzione di interventi che beneficiano dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione privata, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato, che l'istituto di credito prescelto eroga, in primo luogo, tali contributi anche previa disposizione del Commissario delegato, oltre che per disposizione del comune, e in secondo luogo a tutti i fornitori, e non solo ai fornitori con posa in opera.

Il prospetto riepilogativo riferito all'AC 4444 attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese in c/capitale	63	132	132		46	110	120	26
Maggiori spese in c/capitale	150				150			

La RT originaria, oltre a descrivere la norma, afferma che il rifinanziamento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione è previsto anche al fine di far fronte ad attività di assistenza alla popolazione, a seguito della chiusura dello stato di emergenza. L'incremento del fondo è disposto anche per consentire al Commissario di provvedere all'anticipazione prevista dall'articolo 48, comma 12-*bis* del decreto-legge 189 del 2016, introdotto dall'articolo 43 del decreto-legge in esame, nonché alle compensazioni per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI, come previsto al successivo articolo 45.

Al riguardo, poiché da quanto affermato dalla RT esistono diverse finalizzazioni delle risorse destinate al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, appare utile che siano esplicitati quanta quota parte dello stanziamento sia destinato per ciascuna finalizzazione in modo da rendere più chiara la rappresentazione temporali degli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alla modifica dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, concernente l'istituzione del fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti presso il Ministero dell'interno, si rileva che nel prospetto riepilogativo relativo al decreto-legge n. 113 del 2016 sono stati ascritti i medesimi effetti ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica, e che la modifica apportata prevede la possibilità di trasferire ai comuni, nell'esercizio successivo a quello di competenza, l'eventuale quota eccedente il 90 per cento della richiesta. A tal proposito, andrebbe chiarito se, in virtù di tale rinvio, possano determinarsi effetti di posticipazione sui saldi di cassa rispetto alla simmetria degli effetti ipotizzati nell'allegato della norma originaria.

Relativamente all'erogazione delle somme per l'esecuzione di interventi nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione e sui finanziamenti agevolati per la ricostruzione, andrebbe chiarito se la circostanza che le citate risorse siano erogate a tutti i fornitori, senza distinzione, determini un utilizzo delle risorse differente rispetto a quanto scontato nei tendenziali, con effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 43

(Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi)

Le disposizioni in commento recano alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016 (commi 1 e 2). Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da

imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore dei soggetti per i quali opera la ripresa della riscossione è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (comma 3).

Nello specifico:

- si estende il periodo di applicazione della c.d. busta paga pesante a tutto l'anno 2017. Si ricorda che i residenti nei Comuni colpiti dal sisma possono richiedere ai propri sostituti di imposta di non operare le ritenute alla fonte nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017. La norma in esame sposta il termine finale al 31 dicembre 2017 (art. 48, comma 1-*bis*, del DL 189/ 2016)¹⁵³;
- con modifica approvata dall'altro ramo del parlamento, si proroga al 31 dicembre 2018 la data entro cui la presentazione di istanze, contratti e documenti alla PA da parte di persone fisiche residenti o domiciliate e di persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma, beneficia del regime di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro;
- è disposta la proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2017 del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal D.M. 1° settembre 2016 (art. 48, comma 10)¹⁵⁴;
- è disposta la proroga da dicembre 2017 a febbraio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal D.M. 1° settembre 2016 (art. 48, comma 12);
- con il nuovo comma 12-*bis*, si autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere, con proprio provvedimento, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse della contabilità speciale al fine di assicurare nell'anno 2017 i tributi non versati per effetto delle sospensioni dei versamenti disposte;
- con il nuovo comma 12- *ter* si prevede che il Commissario per la ricostruzione debba comunicare entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-*bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario (disciplinato dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997). Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017;
- è disposta, in conseguenza della proroga del termine per la sospensione dei versamenti tributari, l'estensione della sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e

¹⁵³ Si ricorda che con è consentito agli interessati di effettuare la richiesta per la c.d. busta pesante indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta. Inoltre la ripresa del versamento delle ritenute non operate può essere disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2017, prevedendo la rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18 rate mensili, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziato nel fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi.

¹⁵⁴ Il D.M. 1° settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2017 dal comma 10 dell'articolo 48 del D.L. n. 189 / 2016 e al 30 novembre 2017 dall'articolo 11, comma 1, lett. *d*), del D.L. n. 8 del 2017. È escluso il rimborso di quanto già versato.

delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti;

- è disposta la proroga dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 del termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre (modifica all'articolo 48, comma 11). A favore dei soggetti diversi per i quali opera la ripresa della riscossione è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018;
- è precisato che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi per gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli agricoltori (soggetti che possono accedere al finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017) debba avvenire entro il 16 dicembre 2017 (termine individuato dall'articolo 11, comma 1, lett. e), n. 2), del decreto-legge n. 8 del 2017)
- si prevede che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in commento (ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali), pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 1, comma 430 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

La RT stima che la norma, estendendo la sospensione a tutto l'anno 2017 e disponendo la ripresa dei versamenti nel 2018, dia luogo a minori entrate tributarie per l'anno 2017, stimate complessivamente in circa -118 milioni di euro. Corrispondentemente si registrano nell'anno 2018 maggiori entrate complessivamente pari a +118 milioni di euro.

La stima è stata effettuata considerando l'andamento effettivo dei versamenti tributari, oggetto della proroga della sospensione, in particolare le ritenute effettuate dai sostituti d'imposta. Su tale base, la RT giunge a determinare una minore entrata su base annua di -118 milioni di euro, di cui la quasi totalità, -104 milioni di euro, ascrivibile alla mancata effettuazione, con decorrenza 1° gennaio 2017, di ritenute da parte dei sostituti d'imposta (c.d. busta pesante), -12 milioni di euro per IMU/TASI e -2 milioni di euro per altre entrate tributarie.

In particolare, per la c.d. "busta pesante" stima che, nell'ambito del complessivo importo dei 104 milioni di euro, siano circa 5 milioni quelli spettanti agli enti locali. Per gli altri tributi locali (stimati in circa 12 milioni di euro) è stato osservato l'andamento dei versamenti effettuati nel 2016 a titolo di seconda rata IMU e TASI da soggetti, residenti nell'area del cratere e non titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo.

Nella quantificazione del minor gettito atteso per l'anno 2017 si è tenuto conto, pur in assenza di dati definitivi, di quanto non sarà comunque versato dai contribuenti per effetto della esenzione per immobili inagibili, già oggetto di ristoro secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016.

L'anticipazione di cui al capoverso 12-ter della lettera d) del comma 1 determina un onere di 17 milioni di euro per l'anno 2017 al quale si fa fronte a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189/2016. Il versamento, invece, all'entrata del bilancio statale da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione delle somme anticipate dal Commissario, trattenute dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 determina un effetto positivo per il bilancio statale nel 2018 in misura corrispondente alle anticipazioni effettivamente concesse nell'anno 2017.

Rappresenta che il comma 5 destina le maggiori entrate, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, pari ad euro 101 milioni nell'anno 2018, al fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 430 della Legge n. 208 del 2015.

In relazione alla proroga del regime di esenzione da imposta di registro e bollo, disposta con modifica approvata dalla Camera dei deputati, la RT non vi associa effetti finanziari.

Al riguardo, non si formulano osservazioni in ordine all'impatto finanziario associato al differimento del termine di ripresa dei versamenti tributari per i soggetti indicati nel 2018 in quanto la stima è stata effettuata sulla base dei dati effettivi dei versamenti tributari interessati dalla proroga della sospensione, ed in particolare le ritenute effettuate dai sostituti d'imposta.

Comma 1, lettera d)

La norma provvede ad inserire all'articolo 48 del decreto-legge 189/2016 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*) i seguenti commi:

Il comma 12-bis, in cui si stabilisce che al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.

Il comma 12-ter, in cui si stabilisce che il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. È previsto che gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.

La RT annessa al ddl iniziale, in particolare, si limita a riferire che l'anticipazione di cui al capoverso 12-ter determina un onere di 17 milioni di euro per l'anno 2017 al quale si fa fronte a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016.

Il versamento, invece, all'entrata del bilancio statale da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione delle somme anticipate dal Commissario, trattenute dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, determina un effetto positivo per il bilancio statale nel 2018 in misura corrispondente alle anticipazioni effettivamente concesse nell'anno 2017.

L'allegato riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi evidenzia i seguenti valori:

s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Co.1, lett. d)	e	0	17	0	0	-17	17	0	0	-17	17	0	0

Al riguardo, *in primis* per i profili di copertura, pur considerando che il dispositivo nel suo complesso si presenta neutrale determinandosi, a fronte della sospensione dei versamenti per il 2017, con una diminuzione del gettito atteso, ed entrate aggiuntive nel 2018, rispetto a quelle con sono già scontate ai sensi della legislazione vigente, va tuttavia attentamente considerata l'idoneità della compensazione ivi indicata, il 2017, atteso che, a tal fine, si provvede, nei limiti di 17 milioni di euro, a carico della dotazione di c.s. di tesoreria nella titolarità del Commissario straordinario.

In tal senso, è chiaro che trattasi, per le risorse giacenti in tesoreria, di somme che dovrebbero corrispondere a precisi e quantificati fabbisogni di spesa già scontati a l.v., ragion per cui la "disponibilità" di tali risorse ai nuovi fini indicati dalla norma, sia pure a titolo "provvisorio", sembra prefigurare il sostenimento di un nuovo e maggiore onere a carico del bilancio. Come noto, fattispecie non consentita dalla legge di contabilità.

Sul punto, si rammenta infatti che l'articolo 17, comma 1, lettera b) della citata legge prescrive che ad un nuovo onere, nel caso in cui trova copertura a carico delle risorse già previste a legislazione vigente, dovrebbe sempre corrispondere l'obbligo di individuare la formale riduzione della autorizzazione di spesa le risorse sono state originate.

Quanto ai profili d'impatto riportati in allegato, un supplemento di riflessione andrebbe poi richiesto in merito all'evidenziazione degli effetti d'impatto della misura, in termini di indebitamento netto, dal momento che la procedura di "recupero" delle anticipazioni indicata dalla norma (comma 12-ter), in cui pure si stabilisce che, qualora non riversate dai comuni interessati nello stesso anno 2017, sarà poi compito dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, farsi carico della trattenuta delle

somme dovute a valere del versamento per l'imposta municipale riscossa dai comuni a decorrere da febbraio 2018, prevede però anche che i comuni stessi possano procedere, nello stesso anno 2017, al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle somme a titolo di rimborso delle "anticipazioni" ricevute ai sensi del comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.

Nel qual caso, va da sé la rappresentazione degli effetti d'impatto, come evidenziata dall'allegato, non risulterebbe adeguatamente riflessa dall'ivi indicato integrale annullamento del gettito "imputato" al 2017 e all'evidenziazione poi del "nuovo" gettito in conto "recupero" della "sospensione" dei versamenti del 2017, per il 2018.

Comma 5-*bis*

(Proroga della vita tecnica degli impianti a fune siti nella regione Abruzzo)

L'integrazione è stata approvata in commissione nel corso dell'esame in prima lettura con il parere favorevole del Governo¹⁵⁵ e prevede che in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 dicembre 2015, n. 203, stabilisce che la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli *skilift* siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

L'integrazione, frutto di un emendamento parlamentare, è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 5-*ter*

(Imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017)

L'integrazione è stata approvata in commissione nel corso dell'esame in prima lettura con il parere favorevole del Governo¹⁵⁶

In particolare, la norma prevede due modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 2017, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche.

La prima, relativa al comma 4 del predetto articolo 15, consente anche alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 - e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi - di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

La seconda modifica, relativa al comma 5 del medesimo articolo 15, indica il 30 agosto 2017 quale termine per deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi - di cui al suddetto comma 4 - da parte delle regioni interessate, relativamente alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017.

¹⁵⁵ Camera dei deputati, doc.cit., 25 maggio 2017, pagina 92.

¹⁵⁶ Camera dei deputati, doc.cit., 27 maggio 2017, pagina 13.

L'integrazione, frutto di un emendamento di origine parlamentare, ed è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, nel presupposto che la norma si limiti a disporre la possibilità per gli agricoltori residenti nei territori colpiti dalle calamità naturali in argomento al Fondo di solidarietà nazionale che è già previsto dalla legislazione vigente (capitoli 7411 e 7439 dello stato di previsione del MIPAAF¹⁵⁷) e che detto fondo operi quale tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, in considerazione degli ingenti danni subiti dalle imprese agricole dislocate nei territori in questione, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in merito a grado di adeguatezza delle risorse già previste dalla legislazione vigente a fronteggiare questa e le altre emergenze in agricoltura già verificatesi nel comparto.

Articolo 43-bis **(Assegnazione di spazi finanziari)**

L'articolo 43-bis, inserito dalla Camera dei deputati, reca disposizioni volte a favorire l'effettuazione di investimenti connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

A tale scopo il comma 1 assegna agli enti locali interessati spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

Gli enti che effettuano gli investimenti ai sensi della suddetta disciplina provvedono alla certificazione degli stessi ai fini della verifica del rispetto dei saldi di equilibrio di bilancio ai sensi del comma 470 della legge n. 232 del 2016.

In conseguenza dell'assegnazione degli spazi finanziari effettuata dall'articolo in esame nei confronti dei comuni colpiti dagli eventi sismici, si elimina il riferimento ai comuni medesimi contenuto nel comma 492 della richiamata legge n. 232 del 2016, ove tali comuni erano ricompresi, per primi, nell'ordine di priorità dell'assegnazione degli spazi finanziari previsti dai commi 485-492 della legge stessa.

In relazione agli effetti onerosi – in termini di maggiore spesa da parte degli enti interessati - che derivano dalla concessione degli spazi finanziari in esame, viene corrispondentemente ridotto per trenta milioni di euro in ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, la dotazione finanziaria del fondo da ripartire per le attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici istituito dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge in esame.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la norma pone come unico limite alla cessione di spazi finanziari agli enti locali colpiti dai sismi del 2016-2017 quello delle spese sostenute per gli investimenti. La normativa sui patti di solidarietà nazionale previsti dall'articolo 10, comma 4 della legge 243 del 2012 è quasi integralmente contenuta in un decreto

¹⁵⁷ I due capitoli recano uno stanziamento, rispettivamente, per il 2017 ed il 2018, di 25 milioni di euro e, per il solo 2017, di 40 milioni di euro.

del presidente del consiglio dei ministri DPCM¹⁵⁸, per cui parrebbe che i limiti ulteriori dettati da quest'ultimo atto non possano applicarsi a una legge ordinaria che non rinvii ad esso in modo esplicito.

Peraltro, l'emendamento che ha introdotto l'articolo in esame ha provveduto ad una forma di copertura pari a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 tramite riduzione del fondo previsto dal precedente articolo 41. Sembrerebbe dunque confermato che alla cessione degli spazi finanziari in questione non si applichi la disciplina recata dal citato DPCM, che altrimenti non avrebbe necessitato di copertura, potendosi soddisfare le richieste di spazi finanziari soltanto nei limiti delle disponibilità offerte da altri enti territoriali.

Andrebbero quindi fornite rassicurazioni sull'adeguatezza della copertura di 30 milioni annui per un triennio a fronte delle spese per investimenti degli enti locali colpiti dai sismi. Si osserva in ogni caso che la formulazione della norma non sembra ammettere la possibilità di una compressione delle spese ove le risorse stanziare si rivelino insufficienti.

Articolo 43-ter ***(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)***

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, consente ai Presidenti delle Regioni, previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia, di stipulare mutui per il finanziamento degli interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici, nonché di opere di urbanizzazione nei centri storici ed urbani interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Per gli interventi in questione i presidenti di regione, in qualità di Commissari delegati, possono essere autorizzati a stipulare mutui di durata massima venticinquennale, nei limiti di spesa di complessivi 200 milioni di euro e comunque nel rispetto dei limiti delle disponibilità annue derivanti dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 – il cui comma 6, si rammenta, autorizza una spesa fino a 450 milioni annui dal 2013 per le misure in materia di credito di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione per i territori in questione.

Ai mutui si applicano le disposizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 3-bis (quali ad esempio la possibilità di contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ed altre), e viene altresì disposto che le rate di ammortamento vengano pagate direttamente dallo Stato agli istituti finanziatori, a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, sopra indicate.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, in relazione al previsto utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, destinate al riconoscimento di crediti d'imposta in relazione ai finanziamenti bancari concessi, andrebbero fornite le necessarie

¹⁵⁸ DPCM 21 febbraio 2017, n. 21 *Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2017, n. 59.

informazioni circa i tiraggi che i mutui hanno avuto rispetto a quello preventivato specificando gli eventuali risparmi derivanti dalla diminuzione del costo del servizio del debito. Inoltre, atteso che la norma in esame autorizza la stipula di mutui venticinquennali e che le rate di ammortamento sono pagate direttamente dallo Stato, andrebbe assicurato che le risorse disponibili allo scopo presenti sul citato articolo 3-*bis* siano tali per tutto l'arco temporale considerato dal piano di ammortamento. In aggiunta, si segnala che le risorse presenti sul citato articolo 3-*bis* sono state già oggetto di riduzioni¹⁵⁹. Infine, andrebbero forniti chiarimenti circa l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.

Nel merito dei profili d'impatto sui tendenziali di spesa, andrebbero fornite rassicurazioni circa il profilo dell'equivalenza dei presumibili effetti sui saldi tendenziali di finanza pubblica, rispetto a quelli che sono associabili, a legislazione vigente, in relazione alle originarie destinazioni di spesa, per cui i nuovi effetti dovranno risultare in tutto compatibili con gli andamenti di cassa già scontati dai tendenziali.

Articolo 43-*quater* ***(Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016)***

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, consente ai contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016, titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, con esclusione delle indennità percepite da membri del Parlamento europeo, di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 “senza sostituto”, ottenendo così il rimborso direttamente dall’Agenzia delle entrate.

La RT afferma che la disposizione ha natura procedurale e non determina effetti sul bilancio dello Stato.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la presentazione del modello 730 “senza sostituto” possa determinare una tempistica dei rimborsi e dei versamenti d’imposta tale da provocare un impatto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quanto scontato a legislazione vigente.

Articolo 44 ***(Proroga incentivi)***

Le disposizioni in commento, al comma 1, prorogano al 31 dicembre 2019 il termine entro cui è possibile beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nei

¹⁵⁹ Le risorse presenti sull'articolo 3-*bis* del decreto legge n. 95 del 2012 sono state in parte utilizzate dall'art. 1, comma 9, D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 2014, n. 93, dall'art. 13, comma 2, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, dall'art. 1, commi 430, 440, 441, 443, 444 e 452, L. 28 dicembre 2015, n. 208 e, successivamente, dall'art. 14, commi 5-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 12-*quater*, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dai recenti eventi sismici nelle percentuali più favorevoli previste dall'art. 18-*quater* del D.L. n. 8/2017. Si ricorda che l'art. 1, comma 98 e seguenti della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disciplinato un credito d'imposta in favore delle imprese che investono in beni strumentali nuovi. Il beneficio spetta per gli acquisti di beni, effettuati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate che, eseguite le verifiche di legge, autorizza la fruizione del credito d'imposta¹⁶⁰.

Si ricorda poi che l'art. 18-*quater* del DL n. 8/2017, interessato dalla modifica in commento, ha esteso l'agevolazione agli investimenti effettuati nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. In particolare, la norma stabilisce che il credito d'imposta, fino al 31 dicembre 2018 (a seguito della modifica approvata dalla Camera, ora fino al 31 dicembre 2019), sia attribuito nella misura del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 25% per le grandi imprese.

La Camera dei deputati ha introdotto i nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter*. Nello specifico si incrementano le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi che potranno essere concessi alle imprese del settore turistico, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, per la ripresa economica e produttiva nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. In particolare, per il 2017, l'attuale importo di 23 milioni di euro viene elevato a 33 milioni di euro; per il 2018 sono stanziati 13 milioni di euro.

Provvede quindi alla copertura degli oneri, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 13 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, per il finanziamento del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art. 3-*bis*, co.6, del D.L. n. 95/2012).

La RT, dopo aver ricordato che la disposizione in esame intende estendere anche agli investimenti effettuati dal primo gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nella misura massima dell'intensità del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, evidenzia che in relazione ai predetti interventi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 208/2015.

In relazione alla stima degli oneri ascrivibili alla suddetta modifica normativa, la RT evidenzia, utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica originaria, quanto segue:

- - dai dati emersi dall'elaborazione delle comunicazioni circa l'utilizzo del credito d'imposta, a gennaio 2017 si sono evidenziati, a fronte di tale aiuto, crediti per complessivi 198 milioni di euro riferiti agli investimenti previsti per gli anni di imposta dal 2016 al 2019 secondo quelle che sono apparse essere le

¹⁶⁰ La circolare n. 34/E del 2016 dell'Agenzia delle entrate chiarisce che l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta può essere esercitato a decorrere dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito e che può essere utilizzato esclusivamente in relazione agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.

modalità applicative e le restrizioni specificate nella Circolare n.34/E del 3 agosto 2016;

- - facendo riferimento agli importi osservati in sede di comunicazione su base annua si stima, per il 2017 a legislazione vigente, un credito spettante pari a circa 150 milioni di euro, elevato a 180 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni per il 2019;
- - al fine di individuare il credito di imposta riferibile ad investimenti effettuati da imprese nel “cratere sismico” si è proceduto analizzando quanto dichiarato nel modello IRAP a titolo di ammortamento dei beni materiali, utilizzando tale valore quale proxy per gli investimenti effettuati in beni strumentali;
- - il dato così rilevato e distribuito in base alla dimensione dell’impresa è stato confrontato con il medesimo relativo alle imprese localizzate al SUD (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise);
- - nel complesso l’analisi ha rilevato un peso degli ammortamenti materiali del “cratere sismico” pari a circa il 5% del SUD;
- - applicando tale rapporto ponderato per dimensione di impresa al credito di imposta vigente, rafforzato con le misure a più alta intensità, è stato stimato un maggior onere per credito per gli investimenti delle imprese nel “cratere sismico”; per il periodo di imposta (2019), aggiunto dalla disposizione, il credito di imposta annuo si stima in circa 26,6 milioni di euro.

Sono stati quindi indicati i seguenti effetti:

	<i>(milioni di euro)</i>			
	2017	2018	2019	2020
Credito d’imposta	0	0	-26,6	0

Per quanto concerne l’estensione ai nuovi insediamenti produttivi nei territori del “cratere” dell’agevolazione già vigente in materia di credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nel massimo dell’intensità (25%, 35% e 45% dell’investimento rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese), ritiene che la misura non comporti ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che trattasi di un’estensione della misura agevolativa già vigente a favore di nuove imprese che decidano di stabilirsi nei territori del “cratere”.

In altri termini, assumendo che la norma riguardi in un’ottica prudenziale imprese che abbiano deciso di insediarsi nei territori già oggetto dell’agevolazione, l’intervento di fatto introduce solamente ulteriori territori in cui stabilire le nuove imprese al fine di godere dell’agevolazione. Viceversa, in relazione alle nuove iniziative imprenditoriali indotte dalla nuova misura estensiva dei territori, si configurerebbe una sorta di rinuncia a maggior gettito in quanto senza la disposizione non vi sarebbero stati investimenti, né materia imponibile da compensare con il credito d’imposta spettante.

Le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento (nuovi commi 1- *bis* e 1- *ter*) non sono corredate di RT.

Al riguardo, si rappresenta che l'analisi svolta ed i dati indicati per quantificare gli oneri ascrivibili all'estensione fino al 31 dicembre 2019 del credito di imposta per investimenti nelle regioni del centro Italia colpite da eventi sismici sono gli stessi che si leggono nella RT prodotta a corredo dell'art. 18-quater del DL 8/2017. Si ricorda che nell'occasione sono stati stimati maggiori oneri in misura pari a 20 mln di euro e 23,9 mln di euro, rispettivamente per il 2017 e per il 2018. Di contro la quantificazione in esame riferisce l'onere al solo anno 2019. Andrebbero fornite informazioni a chiarimento delle differenze che si registrano tra le due quantificazioni - che, si ribadisce, sono identiche per base dati e sintesi dei processi di stima - sotto il profilo dell'imputazione temporale dell'onere e dei valori. In particolare andrebbero approfonditi i possibili effetti finanziari per gli anni successivi al 2019, associati all'andamento delle compensazioni. Poiché in relazione agli interventi agevolati si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98 e seguenti della L. 208/2015, in quanto compatibili, avuto anche riguardo a quanto si legge nella circolare n. 34/e del 3 agosto 2016 in ordine alle possibili modalità di fruizione del credito di imposta, dovrebbe ritenersi possibile effettuare compensazioni anche negli esercizi finanziari successivi a quello in cui l'investimento è effettuato¹⁶¹; ne deriverebbero possibili disallineamenti tra l'ammontare dei crediti di imposta di cui si ha diritto (valore di competenza) e quanto invece è utilizzato nel tempo a compensazione di eventuali debiti di imposta (cassa). Si ritiene quindi possibile che la scansione temporale di fruizione del predetto credito di imposta possa essere differente in termini di cassa rispetto a quella rappresentata in RT.

Appaiono pertanto opportuni chiarimenti.

Si ripropongono inoltre le osservazioni¹⁶² già svolte in occasione dell'esame del DL 8/2017 alle quali si rinvia. In particolare la stima degli oneri associabili all'estensione dell'agevolazione in commento anche agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nei Comuni del "cratere sismico" non sembra aver tenuto conto di possibili differenze rispetto al tiraggio dell'agevolazione che è ipotizzabile in relazione agli investimenti riguardanti le zone del Mezzogiorno. Nel caso in esame infatti i potenziali acquisti potrebbero risentire (per numero, qualità e valori) dell'impatto degli eventi sismici sulle strutture produttive in essere e su quelle da avviare; inoltre l'agevolazione potrebbe interessare anche un numero più elevato di imprese rispetto a quelle che avrebbero effettuato un rinnovo delle strutture esistenti o avviato nuove attività in assenza degli eventi sismici. Tali

¹⁶¹ A ulteriore conferma è prescritto che il credito debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

¹⁶² Svolte nella nota di lettura del Servizio del bilancio n. 173 /2017 A.S. 2756: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" (Approvato dalla Camera dei deputati).

profili, in ottica di maggior prudenza, avrebbero potuto condurre ad una stima fondata su ipotesi di flussi di investimenti più consistenti per quantità e qualità rispetto a quelli risultanti dalla mera riparametrazione dei dati e valori indicati nelle precedenti relazioni tecniche in materia.

Si osserva inoltre che la RT non espone nel dettaglio il procedimento logico-matematico attraverso il quale si giunge alla quantificazione. Andrebbe inoltre chiarito su quale base di valore sia stato applicato il 5%.

Si ricorda poi che, a norma del comma 3 dell'art. 18-*quater*, la misura (e quindi anche la sua estensione al 2019) deve essere notificata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In relazione alle modiche approvate dall'altro ramo del Parlamento ed alla copertura prevista attraverso la riduzione della predetta autorizzazione di spesa di 450 mln di euro annui, si rappresenta che il credito di imposta previsto in relazione a finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione opera entro i limiti delle risorse indicate (tetto di spesa). Stante inoltre la misura della riduzione operata (10 mln di euro per il 2017 e 13 mln di euro per il 2018 su 450 mln di euro) non dovrebbe risentirne la valutazione di adeguatezza dello stanziamento risultante dalla rimodulazione proposta rispetto agli obiettivi perseguiti attraverso l'agevolazione tributaria in questione. Appare opportuna comunque una conferma.

Articolo 45 ***(Compensazione perdita gettito TARI)***

La norma autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere una compensazione finanziaria, in favore dei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per sopperire ai maggiori costi affrontati per lo smaltimento dei rifiuti e alle minori entrate registrate a titolo di TARI.

La compensazione è concessa fino ad un massimo di 16 milioni per il 2016 da erogare nel 2017 e di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019.

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, si segnala che la RT riferita all'articolo 42 afferma che il rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione in parte è anche finalizzato per le compensazioni recate dal presente articolo. Appare dunque opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa l'entità dei maggiori costi affrontati per lo smaltimento dei rifiuti e delle minori entrate TARI nonché l'entità delle risorse destinate alle predette compensazioni, chiarendo la presenza sulla contabilità speciale delle necessarie disponibilità, anche alla luce dei vincoli già assunti e delle finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Articolo 45-bis
(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone, per fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, che il Ministero dell'interno provveda al pagamento in favore di tali enti, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale, di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, attesa l'elevazione dell'importo della prima rata del Fondo di solidarietà comunale andrebbero forniti maggiori informazioni circa gli eventuali effetti sul saldo del fabbisogno di cassa.

Articolo 46
(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

La disposizione in commento istituisce e disciplina una zona franca urbana¹⁶³ ai sensi della legge n. 296 del 2006 nei comuni¹⁶⁴ delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015¹⁶⁵, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili strumentali all'esercizio di attività economiche dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel limite delle risorse stanziare (194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019).

Nello specifico si dispone che le imprese, in relazione ai redditi ed al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, possono beneficiare: - dell'esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro; - dell'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito

¹⁶³ Si ricorda che le zone franche urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresso. L'istituzione di zone franche urbane è stata inizialmente prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006. La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 2, commi 561, 562 e 563) ha previsto uno stanziamento di 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e ha precisato le agevolazioni fiscali e previdenziali che trovano la loro definizione nel decreto interministeriale 10 aprile 2013, in attuazione di quanto previsto dall'art. 37 del D.L. 179/2012.

¹⁶⁴ Individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016.

¹⁶⁵ La Camera dei deputati ha ridefinito in tal modo il periodo in cui si deve essere registrata la riduzione di fatturato per poter accedere ai benefici previsti. Il testo originario del D.L. riferiva la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai tre periodi di imposta precedente a quello in cui si è verificato l'evento.

al valore della produzione netta; - dell'esenzione dalla imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica; - dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Le agevolazioni sono estese anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

Le predette esenzioni spettano per due anni, ovvero per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e per il successivo.

Si prevede poi che la zona franca comprenda anche i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 elencati nell'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016. Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale in tali comuni e che hanno subito nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017¹⁶⁶ la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

È quindi autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. Tali importi costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

Si dispone quindi che le agevolazioni siano concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo¹⁶⁷.

Si fa quindi rinvio, per l'attuazione degli interventi in commento, alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013¹⁶⁸ che trovano applicazione alle fattispecie in esame, in quanto compatibili¹⁶⁹.

La RT, con riguardo alla disposizione in commento, rappresenta quanto segue.

Al fine di individuare i contribuenti potenzialmente interessati sono stati estratti i codici catastali dei comuni rientranti nel “cratere sismico”; una volta individuati sono

¹⁶⁶ Il periodo è stato modificato dalla Camera dei deputati. Il testo del decreto indicava il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017.

¹⁶⁷ In vigore dal 1° gennaio 2014, il nuovo Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione è relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. Con il nuovo regolamento, viene mantenuto il massimale di 200.000 euro per gli aiuti *de minimis* - non soggetti a notifica - che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro (tale massimale è di 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi). Tra le modifiche introdotte (rispetto al previgente regolamento 1998/2006): le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse dallo scopo del regolamento e di conseguenza possono accedere agli aiuti *de minimis*; è stata semplificata e chiarita la definizione giuridica di impresa; a determinate condizioni, è possibile beneficiare - ai sensi del regolamento *de minimis* - di prestiti assistiti fino ad un milione di euro. Per gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, il Reg. (UE) 1408/2013 del 18 dicembre 2013, disciplina quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola (di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari) che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici.

¹⁶⁸ In GU 161 del 11 luglio 2013.

¹⁶⁹ Si ricorda che il D.M. reca condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 179/2012.

state selezionate tutte le partite iva (società di capitali, enti non commerciali, società di persone e persone fisiche) aventi sede legale nei comuni interessati;

Per ogni singolo contribuente localizzato nei comuni interessati si è proceduto simulando in base agli ultimi dati disponibili Unico 2016 anno di imposta 2015 (dati provvisori) la variazione massima di imposta dovuta nel caso di esenzione totale del reddito di impresa o di lavoro autonomo;

Ai fini della stima degli oneri, in assenza del dato specifico, si è ritenuto di considerare una platea di soggetti interessati che abbiano subito un danno da cui consegua una rilevante riduzione del fatturato, prudenzialmente nella misura del 10% dei contribuenti residenti nei comuni di maggior dimensione (Ascoli, Macerata, Rieti, Teramo, Fabriano e Spoleto) e nel 50% di quelli residenti negli altri comuni;

Per tenere conto della riduzione di imposta conseguente al terremoto il dato dichiarato, riferito all'anno di imposta 2015, è stato ridotto di un terzo;

Ai fini della stima il risparmio di imposta è stato calcolato in capo ad ogni contribuente escludendo ai fini IRES/IRPEF una quota del reddito di specie fino a 100.000 per ogni anno ed ai fini IRAP una quota del valore della produzione netta fino a 300.000 euro.

Rappresenta quindi, in termini di competenza e cassa, i risultati delle elaborazioni relativi all'IRPEF/IRES/IRAP, considerando la decorrenza dal 2017, la validità per due esercizi, l'anticipo dell'acconto 2017 (i contribuenti interessati già in sede di acconto 2017 non procederanno all'autotassazione utilizzando il metodo previsionale).

Competenza	2017	2018	2019	2020
IRES	-7,5	-7,5	0,0	0,0
IRPEF	-32,0	-32,0	0,0	0,0
IRAP	-9,2	-9,2	0,0	0,0

Totale	-48,7	-48,7	0,0	0,0
---------------	--------------	--------------	------------	------------

Millioni di euro

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021
IRES	-5,6	-7,5	-7,5	5,6	0,0
IRPEF	-24,0	-32,0	-32,0	24,0	0,0
IRAP	-7,9	-9,2	-9,2	7,9	0,0
Totale	-37,5	-48,7	-48,7	37,5	0,0

Millioni di euro

Rappresenta quindi, con riferimento all'esonero dal versamento dei contributi, con esclusione dei premi e contributi INAIL, che applicando le medesime ipotesi sopra illustrate e la metodologia di applicazione del "de minimis" in via congiunta ai benefici fiscali indicati, conseguirebbero minori entrate per 149 mln di euro per l'anno 2017, 111 mln di euro per l'anno 2018 e 93 mln di euro per l'anno 2019.

Sulla base dei dati di gettito IMU afferenti i soggetti e gli immobili interessati dalla disposizione in esame, applicando le medesime ipotesi di individuazione della platea

di soggetti interessati che abbiano subito un danno, si stima per il periodo 2017-2018 un onere di circa 8 milioni di euro su base annua. La stima è stata effettuata considerando i versamenti 2016 (stimati sulla base dell'acconto versato) e l'importo indicato è già al netto della stima del gettito relativo agli immobili inagibili, già esenti fino al 2020 ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016.

Evidenzia, in ogni caso, che i benefici previsti sono riconosciuti nell'ambito dei limiti di spesa annuali applicando le procedure di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo in commento.

Giunge quindi, nel complesso, a stimare i seguenti effetti finanziari per effetto della determinazione dei limiti complessivi di spesa annuali:

(valori in mln di euro)

	2017	2018	2019	2020	2021
IRES	-5,6	-7,5	-7,5	5,6	0
IRPEF	-24	-32	-32	24	0
IRAP	-7,9	-9,2	-9,2	7,9	0
IMU	-8	-8	0	0	0
Contributi	-149	-111	-93	0	0
Totale	-194,5	-167,7	-141,7	37,5	0

Al riguardo, si ricorda che ai sensi degli artt. 14 e 15 del DM 10 aprile 2013, per poter fruire dei benefici previsti, i soggetti interessati in possesso dei requisiti sono tenuti a presentare al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza nella quale è indicato l'importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Il Ministero, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili per l'intervento e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze, determina l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto. Il Ministero comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali. Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 della D.Lgs. 241/1997 con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Le agevolazioni sono riconosciute ai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa.

Il meccanismo previsto parrebbe adeguato ad assicurare il rispetto del limite delle risorse stanziato. Tuttavia poiché le disposizioni del DM troveranno applicazione in quanto compatibili alle fattispecie in esame, andrebbe escluso il rischio di incertezze applicative derivanti dal vaglio di compatibilità; tali incertezze potrebbero infatti avere riflessi negativi sull'efficacia delle misure. Inoltre poiché le agevolazioni tributarie e

contributive sono concesse entro i limiti delle risorse stanziare (tetti di spesa) non si hanno osservazioni.

In ordine alla quantificazione svolta e per la valutazione di congruità ed adeguatezza degli stanziamenti per l'assolvimento delle finalità perseguite dalle agevolazioni in commento, al fine di poter riscontrare le stime andrebbero fornite maggiori informazioni (ad esempio circa la numerosità dei soggetti considerati, il fatturato medio registrato, valori e numero degli immobili agevolabili) ed elementi che possano far ritenere prudenziali le percentuali indicate (10% e 50 % dei contribuenti in relazione alla dimensione dei comuni) e l'ipotesi di abbattimento (in misura pari ad 1/3) del reddito registrato nel 2015 per tenere conto della riduzione di imposta conseguente al terremoto.

Inoltre andrebbe chiarito, nel silenzio della RT sul punto, se ed in che termini si sia tenuto conto degli oneri associabili alle esenzioni tributarie e contributive da riconoscersi alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017 ovvero a quelle che hanno sede principale o unità locale nei Comuni dell'allegato 2 *bis* del D.L. 189/2016 che hanno subito nel periodo dal 1 febbraio al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo del 2016.

Andrebbe chiarito se la quantificazione degli oneri rimanga invariata per effetto della modifica dei criteri della base del calcolo del fatturato su cui trova applicazione il parametro di riduzione pari almeno al 25% in quanto nella versione originaria il riferimento era la media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato il sisma, mentre la versione novellata correla la riduzione al fatturato registrato nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015. Ad una prima interpretazione infatti la modifica potrebbe non essere del tutto neutrale in quanto il confronto viene effettuato tra un periodo dell'anno 2015 (anno di normale attività) ed il medesimo periodo dell'anno 2016 in cui per effetto del sisma l'attività economica è stata compromessa in modo evidente (periodo in cui si sono verificate le scosse più violente).

In relazione poi alla previsione dell'esenzione contributiva si fa presente che non sono fornite indicazioni circa la numerosità della platea di lavoratori coinvolti ed il reddito medio stimato, inciso dalla contribuzione previdenziale. Considerando l'ammontare degli oneri stimati, comunque, e un reddito medio di circa 20.000 euro annui, i lavoratori per i quali sarebbe garantito il beneficio dovrebbero attestarsi intorno alle 20.000 unità. Pertanto, si ritiene necessario un surplus di informazioni sul punto, onde valutare la congruità della quantificazione, anche alla luce del fatto che la tipologia degli oneri in esame presenta il rischio, in presenza di un eventuale contenzioso, di essere considerata correlata ad un diritto soggettivo.

Articolo 46-bis
(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015)

Il comma 1 prevede che con ordinanza sono disciplinati, per le imprese agricole che, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 della legge n. 208 del 2015, hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui sopra i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo gli impegni di spesa limitati all'ammontare delle disponibilità finanziarie.

Articolo 46-ter
(Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica i parametri di riferimento per la determinazione degli importi dovuti a titolo di tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016. In particolare, nei predetti comuni si assume come valore di riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nel 2015 per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, in luogo di prendere in considerazione la raccolta raggiunta nell'anno precedente.

La RT non considera la norma

Al riguardo, si osserva che il valore di riferimento della raccolta differenziata viene utilizzato ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia per applicare una maggiorazione al tributo per il conferimento in discarica, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi minimi, sia per applicare una riduzione del tributo, in caso di superamento del livello di raccolta differenziata rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale. Andrebbe quindi chiarito se il riferimento al valore della raccolta differenziata raggiunto nel 2015 anziché a quello dell'anno precedente, possa determinare una diversa applicazione del sistema sanzionatorio/premiale con effetti differenti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 46-quater
(Incentivi per l'acquisto di case antisismiche)

L'articolo introdotto durante l'esame parlamentare aggiunge il comma 1-*septies* all'articolo 16, del D.L. 63/2013 in materia del c.d. sisma bonus. La disposizione prevede che qualora gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 1-*quater* siano realizzati in zone classificate a "rischio sismico 1" e

prevedano la demolizione e ricostruzione di interi edifici¹⁷⁰, anche con variazione volumetrica ove possibile, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni di imposta di cui al primo¹⁷¹ e secondo¹⁷² periodo del citato comma *1-quater* spettano all'acquirente nella rispettiva misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con facoltà di successiva cessione del credito. È esclusa la cessione a istituti di credito ed intermediari finanziari.

Agli oneri derivanti dalle citate disposizioni si provvede:

- a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41, comma 2;
- b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per

l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Viene poi previsto che il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

All'onere relativo all'incremento del citato fondo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Non è stata presentata **RT** integrativa.

Al riguardo, si osserva che la disposizione è suscettibile di generare oneri peraltro quantificati nell'articolo stesso, ma per i quali non disponendosi di relazione tecnica non è possibile verificarne la stima.

In ogni caso si rappresenta:

Il nuovo comma *1-septies* non contempla il divieto di cumulo con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici, così come invece previsto dal comma 3 della L. 232/2016 con riferimento alle detrazioni di cui al citato articolo 16, commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies* e *1-sexies* della L. 63/2013;

- non si specifica se i terzi nel cui favore viene ceduta la detrazione in argomento possono utilizzare il credito per intero in un unico anno o se sono soggetti alla

¹⁷⁰ Allo scopo di ridurre il rischio sismico.

¹⁷¹ Cioè quelle che spettano per interventi grazie ai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore.

¹⁷² Cioè quelle che spettano per interventi grazie ai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

suddivisione in cinque rate annuali di pari importo, così come previsto dal comma 1-*bis* del citato articolo 16 del D.L. 63/2013;

- non si dispone per gli interventi la possibilità di detrarre le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili, così come invece previsto dal vigente comma 1-*sexies* del citato articolo 16 del D.L. 63/2013.

In considerazione di quanto precede si ritiene necessario anche per via dei riflessi in termini di maggiori oneri per l'Erario che potrebbero derivarne; appare quindi necessario il supporto di una relazione tecnica dettagliata che dia conto dei profili evidenziati e delle quantificazioni svolte.

Andrebbe inoltre chiarito l'affermazione circa la possibilità che la detrazione in argomento, per la quale sono stati stimati e coperti oneri, possa per sua natura generare maggiori entrate che sono poste a copertura dell'incremento del citato fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; in particolare andrebbe fornita la rappresentazione dell'andamento nel tempo degli oneri nonché quello degli eventuali recuperi di gettito stimati per la disposizione in argomento.

Commi 2 e 3

L'articolo è setto inserito in commissione nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati¹⁷³.

Il comma 2 recante il dispositivo di copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 indica che ivi si provvede:

- a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41, comma 2;
- b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Il comma 3 prevede che il FISPE di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

Il comma 4 sottolinea che all'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

L'integrazione, frutto di una proposta di origine parlamentare, è sprovvisto di **RT**.

Il quadro contrabile degli effetti ivi contemplati dovrebbe essere il seguente:

¹⁷³ Camera dei deputati, doc.cit., 27 maggio 2017, pagina 15

(mln di euro)

Oneri	SNF																	
	s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2032
Comma 2																		
comma 2, lettere a)-c) MAGGIORI ONERI	<e	c	0,4	7,3	14,5	20,6	26,7	32,4	19,2	11,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
comma 3																		
FISPE MAGGIORI ONERI												2,2	8,8	2,2	1,6	0,9	0,2	
Coperture																		
Comma 2, lettera a) riduzione Fondo art.41, co.2																		
MINORI SPESE	<s	c	-0,4	-7,3	-14,5													
MINORI SPESE	<s	c				-10,6												
SPESE	<s	c				-10,6	-26,7	-32,4	-19,2	-11,4	-4,6							-0,4
Comma 4 MAGGIORI ENTRATE (Co.1)	>e											2,2	8,8	2,2	1,6	0,9	0,2	

(mln di euro)

Oneri	Fabbisogno/Ind. Netto																	
	s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2032
Comma 2																		
comma 2, lettere a)-c) MAGGIORI ONERI	<e	c	0,4	7,3	14,5	20,6	26,7	32,4	19,2	11,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
comma 3																		
FISPE MAGGIORI ONERI												2,2	8,8	2,2	1,6	0,9	0,2	
Coperture																		
Comma 2, lettera a) riduzione Fondo art.41, co.2																		
MINORI SPESE	<s	c	-0,4	-7,3	-14,5													
MINORI SPESE	<s	c				-10,6												
SPESE	<s	c				-10,6	-26,7	-32,4	-19,2	-11,4	-4,6							-0,4
Comma 4 MAGGIORI ENTRATE (Co.1)	>e											2,2	8,8	2,2	1,6	0,9	0,2	

Al riguardo, sulla copertura indica alla lettera b) del comma 2, andrebbero richieste conferme in merito all'ammontare della prevista autorizzazione di spesa a legislazione vigente riguardo alla dotazione del fondo per le esigenze indifferibili per il 2020.

In merito alla lettera c), andrebbero richieste indicazioni in merito alla prevista autorizzazione a legislazione vigente per il Fisce nel periodo 2020-2024, al netto dell'integrazione disposta per il medesimo al comma 3.

Sul comma 3, ivi trattandosi di integrazione di una autorizzazione di spesa chiaramente configurata come limite massimo, non ci sono osservazioni.

Quanto al comma 4, si rinvia all'esame della quantificazione degli effetti riportata nella rassegna al comma 1.

Articolo 46-quinquies

(Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere)

L'articolo, approvato nel corso dell'esame in Commissione svoltosi in I lettura con l'assenso del Governo¹⁷⁴, interviene sul trattamento economico del personale assunto in relazione agli eventi sismici dell'aprile 2009 nella città de L'Aquila e negli altri comuni del cratere: si tratta, in particolare, del personale assunto per gli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi del comma 3 dell'articolo 67-ter del D.L. 83/2012 (nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato per ciascun Ufficio, quest'ultimo limite è stato prorogato per un ulteriore triennio dall'articolo 1, comma 454, della L. 208/2015), nonché assunto ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 67-ter (fino a 100 unità a tempo indeterminato, dal 2013).

In dettaglio l'articolo dispone che:

¹⁷⁴ Camera dei deputati, doc.cit., 27 maggio 2017, pagina 15.

- il trattamento economico del personale della struttura sia commisurato a quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore;

- al medesimo personale sono riconosciuti gli emolumenti integrativi ed accessori previsti dal comma 7 dell'articolo 50 del D.L. 189/2016, relativi alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario e ad un incremento fino al 30% – ovvero fino al 20 per cento in talune fattispecie - della retribuzione mensile di posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza;

- allo stesso personale, infine può essere attribuito un incremento fino al 30% del trattamento accessorio.

Inoltre, si prevede che la dotazione organica di ciascuno dei predetti Uffici può essere potenziata con una unità di livello dirigenziale non generale (ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001), al quale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato.

All'attuazione delle disposizioni previste si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro, "nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata".

L'articolo, infine, definisce le modalità di corresponsione dei trattamenti economici da esso introdotti, in particolare disponendo: a) che le amministrazioni di provenienza provvedano, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione; b) che qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provveda al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.

L'integrazione, frutto di un emendamento di iniziativa parlamentare, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di "quantificazione" e copertura, premesso che sia la ivi prevista equiparazione del trattamento economico del personale appartenente agli uffici del Commissariato straordinario per l'emergenza de L'Aquila, a quello del personale pari grado della Presidenza del Consiglio dei ministri - nel caso in cui esso risulti "inferiore" - ed il riconoscimento di emolumenti integrativi relativi al trattamento accessorio e al lavoro straordinario, oltre al previsto incremento della retribuzione di "posizione" dirigenziale, fino al limite massimo del 30 per cento - si riflette su componenti di spesa che interessano chiaramente "oneri inderogabili", ai sensi dell'articoli 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità e ritenuto che gli effetti dovrebbero interessare, in presenza delle condizioni previste, anche tutto il personale assunto per l'emergenza de L'Aquila - andrebbe richiesta un'integrazione alla RT, da cui possano trarsi elementi di conferma in merito al grado di effettiva congruità delle risorse complessivamente previste a tal fine (2 milioni di euro), rispetto al personale effettivamente presente nel predetto organismo, a tempo indeterminato e determinato, alla luce del profilo professionale e della piattaforma contrattuale di originario inquadramento, nel confronto col t.e corrispondente ai pari grado della PCM.

In tal senso, andrebbe altresì fornito un quadro preciso con l'individuazione delle risorse che fanno carico alla “quota” da perequare con i trattamenti economici in godimento da parte del personale della PCM.

Articolo 46-sexies
(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

L'articolo, introdotto in sede di esame parlamentare, proroga le agevolazioni¹⁷⁵ per le zone franche urbane istituite nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia, colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. A tal fine incrementa di 5 milioni di euro le risorse destinate alle zone franche urbane dall'articolo 22-*bis* del D.L. n. 66 del 2014, provvedendo alla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE¹⁷⁶.

L'integrazione è stata approvata in commissione alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura¹⁷⁷.

Il comma 2, in particolare, prevede che per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, relativa agli interventi da attuare nelle zone franche urbane, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

La norma, inserita con un emendamento di origine parlamentare, è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi dovrebbe indicare i seguenti valori:

	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Comma2	s.c.	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
FISPE	s.c.	-5	0	0	0	-5	0	0	0	-5	0	0	0

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che la dotazione del Fispes riveste la natura di limite massimo di spesa relativamente agli interventi che essa è chiamata a finanziare, non ci sono osservazioni.

Inoltre, quanto ai profili di quantificazione, anche al fine di comprovare la congruità delle risorse stanziare per il finanziamento degli interventi nelle zone franche urbane, andrebbero richiesti informativi aggiuntivi in merito ai fabbisogni di spesa da finanziare con le risorse in parola.

¹⁷⁵ Previste dai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della L208/2015 (legge di stabilità per il 2016)

¹⁷⁶ Di cui all'articolo 10, comma 5 del DL282/2004.

¹⁷⁷ Camera dei deputati, doc.cit., 27 maggio 2017, pagina 15.

Articolo 46-septies
(Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in Commissione svoltosi in I lettura con un emendamento del Governo¹⁷⁸, incide sulla normativa dettata dai commi 530-532 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che ha definitivamente trasferito alle regioni, a determinate condizioni ed entro certi limiti, le anticipazioni di tesoreria, relative agli esercizi finanziari sino al 2013, concesse alle Regioni a statuto ordinario al fine di assicurare il finanziamento della spesa sanitaria.

In particolare, la norma modifica il comma 530 per specificare che le somme definitivamente trasferite alle Regioni a statuto ordinario per le suddette anticipazioni di tesoreria, sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016. Viene modificato anche il comma 531, per rinviare l'iscrizione delle registrazioni contabili al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2017, in luogo di quello relativo all'esercizio 2016. Il medesimo intervento viene fatto sul comma 532, al fine di rinviare anche da parte delle Regioni le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 530, alle scritture contabili dell'esercizio 2017, invece che in quelle dell'esercizio 2016 come originariamente previsto.

La norma, infine, sopprime la previsione del comma 532 secondo cui dette sistemazioni contabili non rilevano ai fini del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, vale a dire del saldo richiesto alle regioni dalla disciplina del pareggio di bilancio.

La RT si limita a confermare che la norma non produce effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che la RT annessa all'A.C. 4127-A recante di disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019¹⁷⁹, confermava a suo tempo che l'attuazione delle norme in esame, sia pure nella loro versione "originaria", costituiva una mera regolazione contabile e non avrebbe prodotto effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'effettiva neutralità della norma in esame che, in relazione al comma 530 della legge di bilancio 2017, prevede invece la "compensazione" dei relativi effetti mediante un taglio dei residui passivi "perenti" ai fini amministrativi iscritti nella contabilità patrimoniale dello Stato.

Ciò detto, in particolare, atteso che come noto, lo stralcio dalla contabilità finanziaria di dette componenti ed il trasferimento a quella, per l'appunto, "patrimoniale", non implica il venire meno del titolo giuridico ai fini della finalizzazione delle procedure di spesa, nel qual caso si provvede come noto a valere degli appositi "fondi" previsti per il "richiamo" nello stato di previsione del MEF (cap. 2999).

¹⁷⁸ Camera dei deputati, doc.cit., 29 maggio 2017, pagina 5.

¹⁷⁹ Nota di lettura n. 155, pagina 263.

Ad ogni modo, andrebbe anche fatta luce sull'ammontare delle anticipazioni di tesoreria commutate in trasferimenti definitivi alle regioni e sui relativi importi disposti a compensazione a valere dei residui perenti maturati nell'esercizio 2016.

L'articolo, approvato nel corso dell'esame in Commissione svoltosi in I lettura con un emendamento presentato dal Governo¹⁸⁰, prevede che al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1o maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano, a tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT annessa all'emendamento fornisce il dettaglio dei fattori considerati nel computo della spesa complessiva, distinguendo le componenti riconducibili alla spesa di personale, da quelle piuttosto riferibili alle componenti di funzionamento in aggiunta all'indicazione di una componente di spesa rubricata come *una tantum*.

Il prospetto riepilogativo allegato evidenzia relativamente al comma, i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti.

(mln di euro)

s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
s	c	5,3	0	0	0	5,3	0	0	0	5,3	0	0	0
F.I.	c	-5,3	0	0	0	-5,3	0	0	0	-5,3	0	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, anche la fine di certificare la spesa puntualmente quantificata dalla RT, andrebbe confermate le previsioni di spese fornite RT, in particolare, alla luce dei parametri a valore e delle ipotesi (componenti una tantum) ivi considerati nella determinazione dell'ammontare della maggiore spesa per il 2017.

Per i profili di copertura, andrebbe confermata l'esistenza delle necessarie disponibilità a compensazione, libera da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, iscritte a valere del Fondo per le esigenze indifferibili, nonché richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue disponibilità a valere del medesimo stanziamento a fronte di fabbisogni di spesa eventualmente già programmati per il 2017 a valere del medesimo fondo.

¹⁸⁰ Camera dei deputati, doc.cit., 29 maggio 2017, pagina 10.

Articolo 46-octies

(Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa l'autorizzazione all'anticipazione del Fondo di solidarietà di ulteriori 200 milioni, portandola a 500 milioni di euro.

Si prevede, inoltre, che la richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia formulata attestando le esigenze di cassa derivanti dall'effettivo avanzamento delle spese ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo.

Infine, si impone al Dipartimento della protezione civile di presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma.

La RT afferma che la norma intende prudenzialmente incrementare l'autorizzazione all'anticipazione del FSUE di ulteriori 200 milioni di euro, rimanendo comunque al di sotto della soglia minima prevista per lo stanziamento europeo che secondo la RT, sulla base dei fabbisogni prospettati e dell'esperienza storica, è ragionevole prevedere un'assegnazione di almeno 700 milioni di euro.

La RT espone un sintetico quadro delle risorse finanziarie trasferite e da trasferire nel breve alle Regioni interessate per le attività emergenziali, nonché dei fabbisogni rappresentati e delle disponibilità finanziarie attualmente autorizzate e motiva il ricorso all'incremento dell'anticipazione con una prevedibile criticità delle attuali disponibilità che potrebbe appalesarsi nei mesi di luglio e agosto, con il rischio di un blocco dei pagamenti.

La RT conclude affermando che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica essendo le anticipazioni disposte a valere sulle esistenti disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia, per i profili di quantificazione, la necessità di escludere eventuali effetti di cassa connessi alle ulteriori anticipazioni concesse, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, da compensare sulle somme che saranno trasferite dalla UE.

Ulteriori elementi appaiono opportuni in merito alla certezza ed alla presumibile tempistica dei trasferimenti dalla UE.

In merito ai profili di copertura finanziaria, tenuto conto che il fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 183/1987 è gestito fuori bilancio, andrebbe solo confermato che le anticipazioni suddette non determinino ritardi nell'erogazione delle somme per le finalità previste dal fondo.

Articolo 46-novies
(Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7)

L'articolo, approvato nel corso dell'esame in Commissione svoltosi in I lettura con un emendamento presentato dal Governo¹⁸¹, prevede che al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1o maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano, a tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT annessa all'emendamento fornisce il dettaglio dei fattori considerati nel computo della spesa complessiva, distinguendo le componenti riconducibili alla spesa di personale, da quelle piuttosto riferibili alle componenti di funzionamento in aggiunta all'indicazione di una componente di spesa rubricata come *una tantum*.

Il prospetto riepilogativo allegato evidenzia relativamente al comma, i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti.

(mln di euro)

s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
s	c	5,3	0	0	0	5,3	0	0	0	5,3	0	0	0
F.I.	c	-5,3	0	0	0	-5,3	0	0	0	-5,3	0	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, anche la fine di certificare la spesa puntualmente quantificata dalla RT, andrebbe confermate le previsioni di spese fornite RT, in particolare, alla luce dei parametri a valore e delle ipotesi (componenti una tantum) ivi considerati nella determinazione dell'ammontare della maggiore spesa per il 2017.

Per i profili di copertura, andrebbe confermata l'esistenza delle necessarie disponibilità a compensazione, libera da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, iscritte a valere del Fondo per le esigenze indifferibili, nonché richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue disponibilità a valere del medesimo stanziamento a fronte di fabbisogni di spesa eventualmente già programmati per il 2017 a valere del medesimo fondo.

¹⁸¹ Camera dei deputati, doc.cit., 29 maggio 2017, pagina 10.

TITOLO IV

MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE

CAPO I

MISURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE

Articolo 47

(Interventi per il trasporto ferroviario)

Il comma 1 dispone che, al fine di favorire e accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete nazionale, previa intesa tra le regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sia individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.

Il comma 2 stabilisce che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attui i predetti interventi nell'ambito di apposito contratto e nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali scopi.

Il comma 3 prevede che uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture individuino, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee.

Il comma 4 stabilisce che le regioni, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possano concludere accordi e stipulare contratti per la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali, comprese quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura.

Il comma 5 attribuisce a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture, il compito di individuare – tra le linee regionali di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, di cui al comma 3 - le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla relativa gestione, incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato che sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono trasferite, a titolo gratuito, al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato.

Il comma 6, al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, dispone che il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, individui le risorse annuali disponibili a valere su specifiche delibere, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti sorti, provveda alla loro revoca e alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail.

Il comma 7, modificato dalla Camera dei deputati, sostituisce l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015, specificando le modalità di utilizzo della somma di 70 milioni di euro, destinata per il 2016 alla continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. nelle more del suo commissariamento. Tali risorse, destinate al patrimonio della società, sono utilizzate, nel rispetto della normativa europea, a copertura delle passività, anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura. Restano fermi il trasferimento di Ferrovie del Sud Est a Ferrovie dello Stato Italiane e l'impegno di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. di provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale della società.

Il comma 8 autorizza il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario nella regione Sicilia per l'anno 2014 e

dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno 2014, nel limite delle risorse già impegnate, inclusi i residui perenti, nonché di quelle iscritte in bilancio e nel rispetto della vigente normativa europea.

Il comma 9 autorizza, nelle more del perfezionamento della delibera CIPE, sulla linea ferroviaria Torino-Lione, le attività propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della L. 228 del 2012¹⁸².

I commi 10 e 11 istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016 che destina, nell'ambito del contratto di programma parte investimenti tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla "Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge". Le risorse del fondo sono destinate in favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri ferroviari, nel rispetto della normativa europea di settore, con modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea.

Il comma 11-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che il collegamento ferroviario via mare tra la Sicilia e il continente, previsto dalla concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui al DM 138-T del 2000, possa essere effettuato anche tramite navi veloci, il cui impiego sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia. Tale possibilità è consentita nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente destinate al contratto di programma-parte servizi tra Rete ferroviaria italiana e lo Stato, fermi restando i servizi di trasporto ivi già stabiliti.

I commi 11-*ter* e 11-*quater*, introdotti dalla Camera dei deputati, dispongono in merito alla promozione del trasporto merci in ambito ferroviario e portuale. In particolare, si stabilisce che le risorse relative agli anni 2018 e 2019 di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - che prevede che, a far data dall'anno 2015, siano destinati agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro risorse per non più di 100 milioni di euro annui - al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, siano attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che le destina, nel rispetto della normativa europea, alle imprese ferroviarie alle stesse condizioni e secondo le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185.

Si introduce uno strumento di promozione del traffico ferroviario delle merci in ambito portuale rimettendo a ciascuna Autorità di sistema portuale la possibilità di riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di concessione fissati da decreto ministeriale, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione delle aree destinate ad attività terminalistiche, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area. Gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, e l'entità e le modalità di determinazione dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.

Il comma 11-*quinqüies*, aggiunto dalla Camera dei deputati, istituisce un fondo di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare la formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria e, in particolare dei macchinisti del settore merci. Le risorse sono assegnate con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie

¹⁸² Si ricorda che il comma 208 dell'art. 1 della L. 228/2012 ha autorizzato - per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione - la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029. Tali risorse sono state successivamente oggetto di riduzioni (definanziamenti e accantonamenti) per un ammontare di 919 milioni di euro di cui: 639 milioni di euro ai sensi dell'art. 18, comma 13, del D.L. 69/2013; 150 milioni ai sensi dell'art. 1, comma 68, della L. 147/2013; 124 milioni a seguito di ulteriori provvedimenti legislativi; 6 milioni di accantonamenti sul capitolo 7532 del bilancio del MIT.

in relazione alle attività di formazione svolte e a condizione che venga assunto almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Il prospetto riepilogativo riferito all'A.C. 4444 attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese in c/capitale		20				20		
Minori spese in c/capitale		20				20		

La RT con riferimento ai commi da 1 a 4, afferma che le norme non comportano oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli interventi previsti al comma 1 vengono realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente al comma 5, che prevede l’adozione di uno o più decreti per individuare le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite, a titolo gratuito, al Demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato, ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, la RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Secondo la RT il comma 6, relativo al programma Grandi Stazioni, non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi di risorse già stanziare per le finalità del Programma. La RT rammenta che il Programma denominato “Grandi Stazioni” è stato varato con lo scopo di riqualificare e gestire unitariamente i tredici maggiori impianti ferroviari del Paese. Gli interventi sono inseriti nel 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, in parallelo con le risorse dedicate da RFI e Grandi Stazioni per la riorganizzazione e potenziamento dei singoli complessi di stazione.

Il CIPE, con delibera n. 10 del 14 marzo 2003, ha approvato i progetti preliminari delle “Infrastrutture complementari agli edifici di stazione” con un volume di investimenti pari a circa 260.810.000 euro. Con Delibera CIPE 63/2003, Grandi Stazioni S.p.A. venne quindi autorizzata a contrarre mutui fino a un pari importo. Sono quindi stati stipulati due contratti: un primo contratto per circa 10 milioni di euro (effettivamente utilizzati) ed un secondo per circa 250 milioni di euro di cui furono utilizzati soltanto i primi 20 in quanto dal 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti ha proceduto al pagamento diretto senza quindi necessità di ricorso al finanziamento. In relazione al programma in questione sono stati impegnati complessivi 340.825.695 euro.

Con delibera CIPE n. 129 del 6 aprile 2006 sono stati approvati, con prescrizioni e raccomandazioni, i progetti definitivi delle “Infrastrutture complementari agli edifici di stazione” relativi a tutte le 13 stazioni. Il costo complessivo degli interventi è pari a 284.465.070 euro, di cui 260.808.715 euro a carico di fondi statali e i restanti 23.656.355 euro a carico di Grandi Stazioni S.p.A. Risultano quindi ad oggi impegnati ma non ancora utilizzati fondi statali pari a circa 80 milioni di euro.

Relativamente al comma 7, che modifica l’articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015, allo scopo di definire le modalità di utilizzo della somma pari a 70 milioni di euro volta all’attuazione del piano di risanamento della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l., la disposizione per la RT non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le suddette risorse risultano già iscritte, in conto residui, al capitolo 1340 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento al comma 8, che prevede l’autorizzazione al pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione all’erogazione dei servizi in Sicilia, la RT ribadisce il contenuto delle disposizioni.

In relazione al comma 9, che, nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, autorizza le attività propedeutiche all’avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo scopo finalizzate a legislazione vigente, la RT afferma che dalla disposizione, di carattere procedurale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT specifica che la norma è volta al rispetto delle tempistiche previste e al fine di non incorrere nel definanziamento delle risorse europee già assegnate all’opera (Contratto di sovvenzionamento europeo del 1/12/2015, sottoscritto dai competenti Ministeri italiano e francese con la Innovation and Networks Executive Agency – INEA).

Il progetto definitivo dell’intera Sezione transfrontaliera dovrà essere sottoposto al CIPE per l’autorizzazione all’avvio della realizzazione del progetto per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE. Sul punto la RT rammenta che comunque il CIPE ha già approvato, con delibera n. 19 del 2015, il progetto definitivo della tratta in territorio italiano della sezione transfrontaliera, con un limite di spesa di 2.564,80 mln.

La RT precisa che sono stati già individuati i seguenti lotti costruttivi:

Descrizione Macrolotto	Costo Totale € costanti	Costo Totale € correnti	Quota Italia € costanti	Quota Italia € correnti	Disponibilità	Fabbisogno
Costi di committenza, espropri e convenzioni	776,6	858,0	288,6	319,9	319,9	
Macrolotto costruttivo A: Tunnel di base	5.298,2	5.887,5	1.842,9	2.048,0	2.048,0	
Macrolotto costruttivo B: Opere all'aperto Francia	521,8	564,3	181,3	196,0	196,0	
Macrolotto costruttivo C: Opere all'aperto Italia	557,1	602,9	214,5	231,6	0,9	230,8
Macrolotto costruttivo D: attrezzaggio tecnologico	1.456,0	1.728,7	505,8	600,5	0,0	600,5
	8.609,7	9.641,4	3.033,1	3.396,1	2.564,8	831,3

Inoltre, la RT evidenzia che, a legislazione vigente, sono disponibili 2.564,80 milioni di euro (risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) che consentono di dare copertura a costi di committenza, espropri e convenzioni, nonché ai Macro lotti A e B.

Infine, con riferimento ai commi 10 e 11, relativi al Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci, la RT descrive la norma.

Al riguardo, con riferimento al comma 5 e all'adozione di uno o più decreti per individuare le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite, a titolo gratuito, al Demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato, ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, sebbene ciò avverrà previa individuazione delle risorse da destinare alla relativa gestione, si osserva che l'ampliamento delle linee in gestione determinerà necessariamente un maggiore fabbisogno di risorse per cui andrebbero forniti elementi di dettaglio sulle possibili rimodulazioni di risorse che potranno essere disposte per garantire tale nuovo fabbisogno.

Con riferimento al comma 6, relativo al programma Grandi Stazioni, e alla circostanza che il CIPE provvede alla loro revoca e alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail appare utile acquisire conferma che il profilo di spendibilità delle somme residue erogate a Grandi Stazioni Rail S.p.a. sia compatibile con la dinamica di spesa già scontata nelle previsioni tendenziali in base alla legislazione vigente.

Relativamente al comma 7 e alle modalità di utilizzo della somma di 70 milioni di euro, destinata per il 2016 alla continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l., andrebbero forniti chiarimenti in merito alla permanenza di tali risorse nel conto residui per effetto di un formale impegno nell'esercizio 2016. Ulteriore chiarimento, nel silenzio della RT, andrebbe poi fornito relativamente agli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'utilizzo delle predette risorse in un esercizio differente rispetto a quello di competenza. Infine, andrebbe assicurato che le

predette risorse siano effettivamente libere da ogni obbligazione giuridicamente vincolante.

Con riferimento al comma 8 e al pagamento in favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario nella regione Sicilia per l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno 2014, andrebbero forniti chiarimenti circa gli eventuali impatti sui saldi di finanza pubblica dei pagamenti in esame e se questi si discostano da quanto già scontato a legislazione vigente.

Relativamente alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'istituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento di interventi per la "Sicurezza e l'adeguamento a obblighi di legge", compresi quelli previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 193 2016, andrebbe assicurato che il predetto utilizzo non pregiudichi le finalizzazioni già programmate a valere sulle medesime risorse e sia comunque coerente con le dinamiche di spesa già scontate con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa.

In relazione al comma 11-ter e all'attribuzione delle risorse relative agli anni 2018 e 2019 di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che le destina, nel rispetto della normativa europea, alle imprese ferroviarie, andrebbe assicurato che tale modalità di utilizzo sia compatibile con la dinamica di spesa già scontata nelle previsioni tendenziali in base alla legislazione vigente.

Con riferimento al comma 11-quinquies che istituisce un fondo di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare la formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria, al fine di circoscrivere esattamente l'onere, andrebbe chiarito se l'utilizzo delle risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché degli organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, sia finanziato nell'ambito delle risorse del fondo o determini oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Infine, relativamente alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalizzazioni previste a legislazione vigente sulla predetta autorizzazione di spesa.

Articolo 47-bis ***(Disposizioni in materia di trasporto su strada)***

Il comma 1, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo n. 136 del 2016, definisce le caratteristiche e gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva di distacco nel settore del trasporto su strada. La suddetta comunicazione:

- ha durata trimestrale;
- deve riportare, in lingua italiana, anche la paga oraria lorda del conducente distaccato, nonché le modalità di rimborso delle spese sostenute;
- una sua copia deve trovarsi a bordo del veicolo e un'altra copia deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante.

Inoltre, si prevede:

- che gli organi di polizia stradale, in occasione di un controllo su strada, verificano la presenza a bordo della documentazione, in lingua italiana;
- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di mancanza o non conformità della suddetta documentazione.

Il comma 2 nel modificare il comma 651 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 che riconosce a domanda, un esonero pari all'80% della contribuzione previdenziale ai conducenti che effettuino il trasporto di persone e di merci su strada, precisa che tale esonero è erogato "entro i limiti e secondo le previsioni del Regolamento UE 1407/2013", ossia secondo il regime di aiuti "de minimis".

Il comma 3 modifica alcune disposizioni del codice della strada in merito di:

- poteri di ordinanza del sindaco nella regolamentazione della circolazione nei centri abitati,
- di trasporti in condizioni di eccezionalità;
- carta di circolazione sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo;

I commi 4 e 5 rifinanziano alcuni fondi per il settore dell'autotrasporto. In particolare vengono rifinanziate:

- con 55 milioni di euro per l'anno 2017 l'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 451 del 1998 finalizzata ad interventi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, nonché a finanziare un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale;
- con 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 le agevolazioni riconosciute dai commi 103 (possibilità di compensare le somme a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli) e 106 (deduzione forfetaria di spese non documentate per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti) della legge n. 266 del 2005,
- con 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 che prevede l'erogazione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria;
- con 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 648, della legge n. 208 del 2015 che prevede la possibilità di concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

Il comma 6 prevede che le risorse di cui all'articolo 1, comma 294 della legge n. 190 del 2014, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo della citata disposizione e dell'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge n. 185 del 2015 possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura a investimenti per migliorare le connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionali ai poli di generazione e attrazione di traffico ovvero al rinnovo delle locomotive di manovra.

Il comma 7 modifica l'autorizzazione di spesa di cui al comma 651, della legge n. 208 del 2015, che riconosce (a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni), a domanda, un esonero pari all'80% della contribuzione previdenziale, ai conducenti che effettuino il trasporto di persone e di merci su strada. Tale modifica è finalizzata alla copertura finanziaria degli oneri recati ai commi 4 e 5 del

presente articolo. Mentre infatti il testo del comma originariamente assegnava 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la nuova formulazione della disposizione conferma le risorse per il 2016 e assegna 500.000 euro per l'anno 2017 e 500.000 euro per l'anno 2018.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, con riferimento al comma 2, concernente la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 651, della legge n. 208 del 2015, che riconosce (a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni), a domanda, un esonero pari all'80% della contribuzione previdenziale, ai conducenti che effettuino il trasporto di persone e di merci su strada, si osserva che di fatto l'autorizzazione di spesa è stata pressoché azzerata per gli anni 2017 e 2018. Sul punto, pur se il citato comma 651 prevede espressamente che nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prenda in considerazione ulteriori domande, occorre chiarire se le riduzioni di risorse effettuate dalla presente disposizione per gli anni 2017 e 2018, sono compatibili con le domande di esonero già effettuate e che eventualmente hanno già determinato dei vincoli sulle predette risorse anche su base pluriennale per tutta la durata dell'esonero.

Articolo 48

(Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)

I commi da 1 a 8 intervengono in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale. In particolare, si prevede l'istituzione di specifici bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei relativi enti di governo, determinati sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento.

I bacini hanno un'utenza minima di 350.000 abitanti. È ammessa un'utenza inferiore a tale soglia minima soltanto nel caso in cui i bacini coincidano con il territorio di "enti di area vasta o di città metropolitane". Agli enti di governo dei bacini possono essere conferite in uso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiscono società interamente possedute dagli enti conferenti. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.

La determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale, avvalendosi, tra l'altro, delle fonti informative presenti all'interno dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale. Le regioni hanno la facoltà di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ove coerenti con i criteri di cui al presente articolo.

Ai fini delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, salvo eccezioni motivate da economie di scala e da altre ragioni di efficienza economica. Tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorità può prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a più regioni.

Nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento è scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ovvero scadrà tra la predetta data e fino all'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo.

Si modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che l'Autorità di regolazione dei trasporti definisca i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, nonché gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati sia da società *in house*, sia da società con prevalente partecipazione pubblica, sia per quelli affidati direttamente. Si prevede altresì che l'Autorità definisca regole generali riguardo a specifici aspetti inerenti le procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. A dette attività l'autorità provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

I commi da 9 a 13 recano misure volte a potenziare gli strumenti di contrasto all'evasione tariffaria nel settore del trasporto pubblico locale.

In particolare, si impone a tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

Si introduce, poi, una sanzione pecuniaria per l'assenza di valido titolo di viaggio che, nelle more della quantificazione demandata alle leggi regionali, è pari a 60 volte il costo del biglietto e comunque non superiore a 200 euro.

Si stabilisce che in caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento.

Si novella l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, disponendo che i gestori del trasporto pubblico possano avvalersi di agenti accertatori, anche non appartenenti ai propri organici, ai quali sono riconosciuti, tra l'altro, i poteri di identificazione dei trasgressori e gli atti di accertamento delle violazioni previsti dalla normativa vigente. Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Inoltre, si prevede che il Ministero dell'interno possa mettere a disposizione unità di polizia giudiziaria a supporto degli agenti accertatori con copertura dei costi a carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori a trentasei mesi.

Si prevede un procedimento di verifica della qualità dei servizi di trasporto mediante facoltà delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale di trasmettere, con cadenza semestrale, le segnalazioni di disservizio di maggiore rilevanza e frequenza, pervenute dall'utenza, all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale; quest'ultimo, a sua volta, provvede a informarne le amministrazioni competenti, le quali sono tenute a dar conto delle iniziative per risolvere le criticità segnalate, e l'Autorità di regolazione dei trasporti, per le iniziative di competenza. È previsto che l'Osservatorio evidenzi nella propria relazione alle camere i disservizi di maggiore rilevanza e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni per la soluzione dei medesimi e che, a richiesta, metta a disposizione delle Camere i dati raccolti.

Si dispone il rimborso del prezzo del biglietto in caso di gravi disservizi, che conducono alla cancellazione del servizio di trasporto, ovvero un ritardo superiore ai sessanta minuti (o, nel caso di servizi in ambito urbano, ai trenta minuti). In caso di abbonamenti il rimborso è pari alla percentuale

giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fatte salve le regole di validazione dello stesso previste dal gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento.

È infine previsto che, per l'individuazione di trasgressori che si rifiutino di fornire le proprie generalità, si possa ricorrere - come mezzo di prova - ai filmati ottenuti dai sistemi di videosorveglianza presenti sui mezzi di trasporto e sulle banchine di fermata.

La RT afferma che i commi da 1 a 8, inerenti i bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e le competenze dell'autorità di regolazione dei trasporti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi da 9 a 13 secondo la RT le disposizioni sono volte a disciplinare misure tese alla lotta all'evasione nel settore del trasporto pubblico locale. In particolare, la norma è volta a potenziare gli strumenti per la lotta all'evasione tariffaria - che ogni anno determina ingenti perdite di ricavi per le aziende - attribuendo maggiori poteri ai verificatori. La RT afferma pertanto che dalla nuova disciplina non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento all'istituzione di specifici bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei relativi enti di governo, andrebbe assicurato che le attività che sono chiamati a svolgere gli enti interessati dalla disposizione ovvero le regioni, città metropolitane, province, enti locali, Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, Autorità di regolazione dei trasporti, possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Analogamente, andrebbe assicurato che gli enti coinvolti nel procedimento di verifica della qualità dei servizi di trasporto provvedano allo svolgimento dei propri compiti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al rimborso del prezzo del biglietto in presenza di gravi disservizi, andrebbe chiarito se l'onere del rimborso, nel caso in cui il vettore risulti inadempiente, possa eventualmente trasmettersi all'ente affidante anche per effetto di eventuali contenziosi, con conseguenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 49

(Disposizioni urgenti in materia di riordino di società)

La norma stabilisce che ANAS S.p.A. sviluppi le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso appositi contratti e convenzioni, al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018.

Il Ministro dell'economia è autorizzato a trasferire, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni elencate in seguito, nel rispetto della disciplina dell'Unione e senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni di ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite conferimento in natura. L'aumento di capitale è realizzato per un importo

corrispondente al patrimonio netto di ANAS risultante da una situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione della società e riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento. All'operazione di trasferimento non si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-*quater* (concernenti la stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti e i casi in cui non è richiesta la relazione di stima, nonché il ricorrere di fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione), nonché l'articolo 2441 del Codice civile (dispone che le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni debbano essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute). Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

Il trasferimento deve essere subordinato al perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020 tra lo Stato e ANAS S.p.A., dall'acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere, nonché dall'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati.

Per gli anni 2017, 2018 e 2019 ANAS, nei limiti delle risorse di cui al periodo successivo, è autorizzata a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento. Conseguentemente a dette finalità è destinata la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004, 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, con esclusione delle somme cadute in perenzione. Il CIPE individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare agli impieghi in oggetto.

Viene prevista l'abrogazione dell'articolo 3, commi da 115 a 119, della legge n. 662 del 1996, relativi al trasferimento dei beni dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a seguito della sua trasformazione in Ente nazionale per le strade, nonché dell'articolo 44, comma 5, della legge n. 449 del 1997, relativo alla dismissione delle case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade.

Non si applicano, a decorrere dal trasferimento in esame, le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, fermo restando, finché l'ANAS risulti compresa nel suddetto elenco dell'ISTAT, l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente.

Si prevede che, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, il Ministero delle infrastrutture possa autorizzare la società ANAS, nel limite del 5% delle risorse complessivamente finalizzate al contratto, ad effettuare la progettazione di interventi nonché, nel limite di un ulteriore 15% delle medesime risorse, per attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale.

Infine, si modifica la destinazione delle risorse attribuite all'ANAS in seguito alla soppressione del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane. Rispetto al testo vigente, che prevede che tali risorse siano utilizzate per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, il comma in esame dispone che siano destinate ad integrazione delle risorse già stanziata e ricomprese nell'ambito del contratto di programma ANAS 2016-2020.

La RT, con riferimento alla previsione che ANAS sviluppi le sinergie con il gruppo FS, anche attraverso contratti e convenzioni, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al trasferimento a Ferrovie dello Stato S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., secondo la RT le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle norme finalizzate a ridurre il contenzioso pendente in ANAS, secondo la RT le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analogamente, per la RT non comportano effetti negativi sulla finanza pubblica le abrogazioni di disposizioni contenute ai commi 9 e 10.

In relazione all'esclusione di ANAS S.p.A., a decorrere dal trasferimento in esame, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, per la RT la disposizione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto viene disposto contestualmente che ANAS continui a versare all'entrata del bilancio dello Stato un importo corrispondente ai risparmi di spesa conseguenti all'applicazione delle suddette norme.

Infine, relativamente all'utilizzo di quota parte delle risorse finalizzate al contratto di programma 2016-2020, la RT sostiene che dalla disposizione non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che la stessa si limita ad autorizzare l'utilizzo di una quota delle risorse già stanziata a legislazione vigente e destinate al finanziamento del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020, per complessivi 6.598,92 milioni di euro per attività di manutenzione straordinaria e progettazione di interventi.

Con riferimento alla diversa destinazione delle risorse attribuite all'ANAS in seguito alla soppressione del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di una diversa finalizzazione di risorse già stanziata a seguito di un'attività di *project review*.

Al riguardo, con riferimento al trasferimento delle azioni di ANAS nella società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. occorre rilevare che mentre ANAS ai sensi del comunicato dell'ISTAT di cui all'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 fa parte del settore delle amministrazioni pubbliche, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è una società non inclusa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche. Si segnala che nell'ambito delle statistiche di contabilità nazionale, per il settore delle amministrazioni pubbliche si compila, il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione Europea in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Deficit Eccessivi annesso al Trattato di Maastricht. L'appartenenza o meno al comparto delle amministrazioni pubbliche comporta dunque l'inclusione o meno dei propri dati di entrate e uscita nel conto economico consolidato della PA e incide sulla determinazione dell'indebitamento netto preso in considerazione a livello europeo. Sul punto appare dunque opportuno effettuare una previsione delle eventuali implicazioni che discenderebbero dall'uscita di ANAS dal

perimetro delle amministrazioni pubbliche, e in particolare modo, come verrebbero riclassificate le voci di bilancio oggi utilizzate al fine del consolidato. A titolo esemplificativo si segnala che attualmente i proventi che l'ANAS introita dal bilancio dello Stato e da altri enti pubblici sono considerati come entrate della pubblica amministrazione.

Con riferimento alla destinazione della quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE n. 96/2002, 14/2004, 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, al fine di definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'assenza di eventuali differenti effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente e, in particolare, che l'erogazione delle citate risorse sia in linea con quanto già scontato nei tendenziali.

Analogamente i medesimi chiarimenti appare utile siano forniti con riferimento alla disposizione che autorizza l'utilizzo di una quota delle risorse già stanziata a legislazione vigente e destinate al finanziamento del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020, corrispondente, secondo quanto chiarito dalla RT, a complessivi 6.598,92 milioni di euro e riguardo alla diversa destinazione delle risorse attribuite all'ANAS in seguito alla soppressione del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

In relazione alla previsione di non applicare ad ANAS, a decorrere dal trasferimento in esame, le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, si segnala che la modifica apportata dalla Camera dei deputati a tale disposizione ha previsto che tale obbligo permane solamente finché ANAS risulti compresa nel suddetto elenco dell'ISTAT. Dal tenore letterale della nuova disposizione sembra dunque venir meno l'obbligo da parte di ANAS del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente, successivamente al trasferimento e all'uscita dal perimetro delle amministrazioni pubbliche. Su tale punto e sugli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica discendenti dal venir meno dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi di spesa conseguiti, appare opportuno acquisire il parere del Governo.

Articolo 50

(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.)

L'articolo, riformulato dalla Camera dei deputati, introduce le norme attualmente contenute nel decreto-legge n. 55 del 2017 relative alla continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A.

In particolare, i commi 1 e 2 del nuovo art. 50 riproducono i commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 55 del 2017, che hanno disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, da parte del MISE, della durata di sei mesi, a favore di Alitalia - Società Aerea Italiana, S.p.A., a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria avvenuta con decreto MISE 2 maggio 2017 e nelle more dell'esecuzione di un programma che consenta il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento (capitale e interessi) sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate:

- per un importo pari a 300 milioni di euro al fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato;
- per l'importo eccedente, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, si svolgono assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e siano espletate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento.

Conseguentemente viene modificato l'articolo 66 relativamente alla copertura finanziaria:

- vengono aggiornate le quantificazioni degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, incrementando gli stessi di 300 milioni di euro per l'anno 2017;
- vengono aggiornate le coperture, prevedendo che ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, al predetto onere si provveda, per 300 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione della dotazione del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

Si rammenta che l'ulteriore copertura per 300 mln per il medesimo anno era rinvenuta dal predetto decreto a valere sulle risorse di cui all'articolo 50 del decreto-legge in esame, ora riformulato.

Sempre al successivo articolo 66:

- si dispone che in caso di necessità, e previa richiesta dell'amministrazione interessata, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa;
- viene disposto che la giacenza che la Cassa per servizi energetici e ambientali deve detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DL 98/2016 sia ridotta (da 400 mln) a 100 mln di euro a decorrere dal 2017.

La RT afferma che, alla luce delle previsioni svolte dalla società, le esigenze finanziarie legate all'esercizio dell'azienda per il semestre di riferimento (maggio-ottobre 2017) risultano essere stimate in 597 milioni di euro. Secondo la RT, tale previsione di cassa tiene conto dello sviluppo analitico degli incassi e dei pagamenti fino al 30 giugno 2017 e di una previsione tendenziale per i mesi da luglio ad ottobre. Le proiezioni non incorporano nella stima fino ad ottobre 2017 la componente relativa al deposito IATA, la quale, ove computata, determinerebbe alla fine di giugno 2017 un fabbisogno di 219 milioni a fronte dei 102 milioni previsti nel piano di cassa.

La RT specifica che la possibilità di far fronte alle esigenze derivanti dal deposito richiesto da IATA mediante un miglioramento del profilo finanziario nei prossimi sei mesi, anche grazie alla ragionevole riduzione dell'incertezza sui processi di prenotazione, potrebbe permettere di riassorbire le esigenze finanziarie derivanti dalla necessità di vincolare fondi per consentire ad Alitalia di continuare a partecipare ai sistemi di Business and Settlement Plan di IATA (BSP) e IATA Clearing House.

Secondo la RT, benefici finanziari potrebbero derivare dalla discontinuità che si creerà in conseguenza dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sul versante delle posizioni finanziarie debitorie.

La RT precisa che si è ritenuto opportuno contenere, anche in relazione ai vincoli di finanza pubblica, l'entità del finanziamento nella misura di 600 milioni di euro, nella prospettiva che l'amministrazione straordinaria sia nella condizione di realizzare i prefigurati risparmi sul fabbisogno finanziario come indicato dalla società nell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

La RT, oltre a descrivere le norma afferma quindi che, trattandosi di un finanziamento oneroso con rimborso previsto entro il medesimo esercizio di erogazione, gli oneri derivanti dal prestito sono pari a 600 milioni di euro per l'anno 2017 solo in termini di saldo netto da finanziare. Inoltre, la sostituzione dell'articolo 50 del decreto-legge in esame reca effetti positivi per 300 mln di euro nel 2017 sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno di cassa.

Pertanto si determina complessivamente per il 2017 un onere netto di 300 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e un miglioramento di 300 milioni di euro sul solo fabbisogno di cassa. Tale miglioramento viene utilizzato per ridurre la giacenza che la Cassa per i servizi energetici ed ambientali deve detenere sul conto corrente di tesoreria ai fini della copertura dell'onere previsto dal D.L. 98/2016 (decreto ILVA). Complessivamente, pertanto, secondo la RT, l'emendamento risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che il prestito di 600 milioni di euro assegnato ad Alitalia, come affermato dalla RT, si basa sulle previsioni svolte dalla società e che su tali stime non si è tenuto conto dell'ulteriore esborso relativo al deposito IATA che se computato avrebbe determinato alla fine di giugno 2017 un fabbisogno di 219 milioni a fronte dei 102 milioni previsti nel piano di cassa. Pur motivando la RT la mancata considerazione del deposito IATA10 per effetto di un miglioramento del profilo finanziario nei prossimi sei mesi, in parte dovuto anche all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, si rileva che l'entità del prestito accordato potrebbe non essere prudenziale e non in linea con le attuali esigenze finanziarie della società aerea e nel caso in cui le stime del miglioramento del profilo finanziario fossero sovrastimate potrebbero determinarsi dei rischi di liquidità e criticità nella restituzione del prestito entro l'esercizio in corso.

Con riferimento alla rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica solo in termini di saldo netto da finanziare, si osserva che la stessa appare corretta nel caso in cui il prestito concesso venga considerato come partita finanziaria, diversamente, se fosse considerato ad esempio un aiuto di stato sarebbe rilevante anche in termini di indebitamento netto. Allo stesso modo il prestito in esame non esplica effetti in termini di fabbisogno in quanto si presuppone che lo stesso sia integralmente restituito nel medesimo esercizio corrente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pur confermando la correttezza delle rappresentazioni sui saldi di finanza pubblica occorre rilevare che tale rappresentazione risulta corretta nel presupposto che il prestito sia integralmente restituito nel corso dell'anno 2017 e che in mancanza di tale condizione gli effetti si registreranno anche sui restanti saldi.

Relativamente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrisposte in restituzione del finanziamento, per la riassegnazione al fondo delle garanzie rilasciate dallo Stato e al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, andrebbero forniti chiarimenti circa la registrazione della riassegnazione sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, se questa potrebbe incidere sul saldo del fabbisogno di cassa.

Con riferimento alle disposizioni di copertura finanziaria si rinvia a quanto osservato al successivo articolo 66.

Articolo 51 ***(Contenimento dei costi del trasporto aereo)***

La norma prevede che l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) destini al contenimento degli incrementi tariffari previsti nel contratto di programma 2016-2019 per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo IFR una quota pari a 26 milioni di Euro delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, non di sua spettanza.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto le risorse utilizzate sono già nella disponibilità di ENAV e non risultano pertanto contabilizzate nei tendenziali di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 52 ***(Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche)***

La norma integra il comma 640, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, aggiungendo all'elenco dei percorsi ciclistici prioritari, destinatari dei finanziamenti previsti dal medesimo comma per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, le seguenti: ciclovie del Garda, ciclovie Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovie Sardegna, ciclovie Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovie Tirrenica e ciclovie Adriatiche.

La RT afferma che la disposizione prevede ulteriori interventi da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, si segnala che l'individuazione di ulteriori interventi per la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche a parità di risorse potrebbe determinare maggiori future esigenze finanziarie posto che le risorse erano state

stanziare per la realizzazione di altre ciclovie. Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità delle risorse stanziate a legislazione vigente a coprire i nuovi interventi.

Articolo 52-bis
(Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 17-*septies* del decreto-legge n. 83 del 2012 avente ad oggetto il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. In particolare si introduce una lettera *a-bis*) al comma 4, del citato articolo, stabilendo che tra i contenuti essenziali del Piano medesimo sia prevista anche l'identificazione di standard minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica, pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che il comma 8 del citato articolo 17-*septies* ha previsto, ai fini del finanziamento del Piano nazionale, l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Atteso che la modifica introdotta dalla presente disposizione estende i contenuti essenziali del Piano ad invarianza di risorse, andrebbero fornite delucidazioni in merito all'idoneità dello stanziamento recato dal citato comma 8 in rapporto al complesso delle misure previste.

Articolo 52-ter
(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

La norma modifica l'articolo 211 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC, inserendo i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

In particolare, si legittima l'ANAC ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici.

Si prevede che l'ANAC adotti un parere motivato avverso un provvedimento di una stazione appaltante, ritenuto viziato da gravi violazioni delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione. Nel parere motivato dell'ANAC devono essere indicati specificatamente i vizi di legittimità riscontrati. Se la stazione appaltante non si conforma al parere motivato dell'ANAC, entro il termine assegnato dall'ANAC, e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del parere, l'ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso il giudice amministrativo.

È previsto infine che l'ANAC individui con regolamento i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri previsti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza.

Al riguardo, andrebbe assicurato che i compiti attribuiti ad ANAC dalla presente disposizione possano essere svolti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 52-quater (Organizzazione dell'ANAC)

L'articolo, approvato nel corso dell'esame in Commissione svoltosi in I lettura con un emendamento del Governo¹⁸³, prevede che il funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale sulla base dei principi della L. 481/1995 (che detta alcune disposizioni generali in materia di autorità indipendenti per i servizi pubblici e riconosce alle stesse tale forma di autonomia regolamentare), si protrae sino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuando a trovare applicazione il D.P.C.M. 1° febbraio 2016, con il quale l'Autorità in rubrica è stata riordinata in attuazione dell'art. 19, co. 3 e 4, D.L. 90/2014, che ha trasferito all'ANAC tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), assorbendone anche le risorse umane, finanziarie e strumentali. Dall'attuazione della disposizione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT si limita a riferire che dalla norma non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 52-quinquies (Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, in considerazione dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade A24 e A25, sospende, previa presentazione di un piano economico finanziario, l'obbligo del Concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprensivo degli interessi di dilazione. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25. Il Concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo di concessione per complessivi euro 111.720.000 in tre rate a scadenza 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, ciascuna dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le modalità di affidamento previste dalla vigente normativa.

La RT afferma che le disposizioni in esame sono volte ad assicurare la copertura finanziaria degli interventi di messa in sicurezza mediante l'utilizzo di due annualità (anni 2015 e 2016) del corrispettivo per complessivi 111.720.000, che saranno

¹⁸³ Camera dei deputati, doc. cit., 29 maggio 2017, pagina 12.

comunque corrisposti, maggiorati di interessi al tasso legale, negli anni 2029, 2030 e 2031.

La RT afferma che tale importo risulta attualmente accantonato da parte del concessionario poiché le rate annue non sono state corrisposte ad ANAS nei tempi stabiliti in conseguenza di un ricorso giudiziario attivato dalla stessa società e vertente sulla titolarità del credito definito in Convenzione.

Finanziariamente la misura comporta la posticipazione delle quote annuali del corrispettivo annuo dovute dal concessionario e l'assunzione dell'obbligo in capo alla Società Strade dei Parchi, concessionaria del collegamento autostradale A24 Roma-L'Aquila-Teramo e del tronco A25 Torano-Pescara, di restituire lo stesso importo al soggetto creditore unitamente agli interessi maturati, nelle ultime tre annualità della concessione.

La disponibilità immediata delle risorse assicura l'esecuzione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza antisismica e già individuati a seguito di valutazioni tecniche.

Le modalità e i tempi di impiego delle risorse saranno in ogni caso definiti mediante la presentazione al Concedente di un apposito Piano economico-finanziario il quale, a parità di ogni altra condizione, dovrà indicare le modalità e i tempi di impiego delle risorse per l'esecuzione degli interventi e la loro restituzione al termine della concessione.

La RT afferma infine che, tenuto conto che la posticipazione delle rate di corrispettivo prevede la maturazione di interessi, la misura risulta economicamente neutra.

Al riguardo, si osserva che la sospensione del versamento dei corrispettivi annui relativi al 2015 e al 2016 dovuti dal concessionario ad ANAS e la posticipazione della loro corresponsione negli anni 2029, 2030 e 2031, sembra determinare una riduzione delle entrate di ANAS. Stante l'ultimo elenco pubblicato dall'ISTAT, ANAS rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche e in quanto tale il proprio bilancio partecipa alla determinazione del conto consolidato economico che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione Europea in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Deficit Eccessivi annesso al Trattato di Maastricht. Sembra dunque che i minori introiti in capo ad ANAS che saranno recuperati nel triennio 2029-2031 possano determinare un riflesso sui saldi di finanza pubblica. Sebbene si tratti di risorse non ancora incassate per la pendenza di un ricorso giudiziario, la norma in esame comporta una posticipazione del loro incasso di 15 anni di media, per cui andrebbero fornite maggiori informazioni su quanto ANAS ha valutato nel proprio bilancio circa i tempi e l'esito del contenzioso giudiziario.

Sul punto appare opportuno che sia acquisito il parere del Governo.

CAPO II

MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI

Articolo 53 (APE)

Le norme recano modifiche alla disciplina dell'APE sociale, introdotta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018. Le modifiche poste dai commi 1 e 2 prevedono che le attività lavorative considerate gravose, di cui all'articolo 1, comma 179, lettera *d*) (attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo) e comma 199, lettera *d*), della legge n. 232 del 2016 (alle stesse attività lavorative si aggiungono quelle particolarmente faticose e pesanti), si considerano svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell'indennità (cosiddetta APE sociale) o precedenti il pensionamento (a requisito solo contributivo ridotto a 41 anni), dette attività non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che esse siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Il comma 3, integrando il comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dispone che i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per l'accesso all'APE possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT, in relazione ai commi 1 e 2, afferma che da essi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono confermati i periodi di 6 anni di continuità lavorativa per la determinazione delle percentuali già fornite ai fini della predisposizione della RT alla legge di bilancio 2017. Relativamente alla c.d. "APE sociale" di cui al comma 179, sono state considerate le decorrenze della pensione di vecchiaia mentre per i lavoratori c.d. precoci di cui al comma 199 sono state considerate le decorrenze delle pensioni anticipate. Sono stati ricercati i 6 anni di attività lavorativa anche tenendo conto di interruzioni frizionali per un periodo complessivo comunque non superiore a dodici mesi, in ogni caso compensato in continuità di attività nel periodo immediatamente precedente l'intervallo considerato, vale a dire nel settimo anno precedente la decorrenza dell'indennità o del pensionamento anticipato.

Per quanto attiene al comma 3, la RT afferma che la disposizione, prevedendo unicamente che il soggetto beneficiario della garanzia possa essere modificato a seguito di cessione, non ha alcun effetto sulla probabilità di escussione della stessa e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, anche se i nuovi criteri introdotti per verificare la sussistenza dei requisiti contributivi richiesti in rapporto ad attività lavorative usuranti in quanto pericolose o gravose richiedono comunque delle compensazioni nei periodi

immediatamente precedenti l'ultimo sessennio lavorativo (nel quale è appunto concessa una interruzione ai fini dell'acquisizione dell'anzianità contributiva richiesta), appare chiaro che la nuova disciplina presenta la possibilità (che è poi la *ratio* della norma) di un'estensione della platea dei beneficiari rispetto alla previgente versione della normativa. Anche se i benefici in esame sono riconosciuti nell'ambito di limiti di spesa che restano invariati, la questione merita un chiarimento, soprattutto in rapporto al livello dell'ampliamento della platea atteso.

Per quanto attiene al comma 3, si evidenzia che la possibilità di cessione del credito da parte del soggetto finanziatore, come affermato dalla RT, non incide sul rischio di escussione a carico dell'apposito Fondo di garanzia, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e dotato di 70 milioni di euro per il 2017. In proposito si ricorda che il beneficio dell'APE è previsto fino al 31 dicembre 2018 e che la RT allegata alla legge di bilancio non ha ascritto effetti alla garanzia in termini di fabbisogno di cassa, ma esclusivamente in termini di SNF e di indebitamento netto.

Articolo 53-bis

(Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale)

Il comma 1 autorizza, per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2017, la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 2008. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 25 anni interamente accreditati presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), e di un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini.

Il comma 2 prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere di cui al comma 1 mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 2196 dello stato di previsione del MEF, con dotazione complessiva di circa 196-197 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019) spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016, per gli anni dal 2017 al 2021 (si tratta di fatto del 50% delle su indicate risorse, atteso che le voci per le quali la ripartizione fra Presidenza del consiglio dei ministri e Ministero dello sviluppo economico non è paritaria non presentano una proiezione temporale successiva al 2016).

Il comma 4 stabilisce che all'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2008¹⁸⁴.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, si chiede conferma della disponibilità sulla quota del fondo in esame di pertinenza della Presidenza del consiglio dei ministri della somma di 6 milioni di euro per il presente anno. Inoltre, più in generale, si auspica un'assicurazione in ordine al fatto che gli oneri finanziari in esame non pregiudichino gli interventi già programmati sulle risorse in esame, anche se la tipologia delle misure finanziabili sul fondo sembrano comunque caratterizzarsi per un sufficiente grado di modulabilità.

Articolo 53-ter

(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

Il comma 1 consente che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, siano destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che si dispone l'utilizzo di somme non impegnate, nel presupposto che gli interventi in deroga siano calibrati tenendo conto, oltre che della platea e degli importi medi dei trattamenti, anche della proiezione temporale degli oneri rispetto alle risorse disponibili.

¹⁸⁴ Si tratta di un contributo aggiuntivo per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, dovuto in caso di superamento di prefissate soglie complessive di oneri correlati alle prestazioni in questione. Il contributo è stato successivamente determinato con delibera INPGI n. 82 del 2009, approvata con il Decreto ministeriale 5 agosto 2009.

Articolo 54 ***(Documento Unico di Regolarità Contributiva)***

Il comma 1 stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge n. 193 del 2016, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Il comma 2 dispone l'annullamento di tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti preposti alla verifica il regolare versamento delle rate accordate.

Gli stessi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.

Il comma 3 prevede che i soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio «Durc On Line» in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto.

Il comma 4 dispone che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, la RT chiarisce che è stata individuata una soluzione in grado di ridurre gli interventi di adeguamento informatico, realizzando il contenimento degli oneri da sostenere. La predetta soluzione richiede, in luogo di un processo automatizzato, un'attività prevalentemente manuale che consente una gestione a livello centrale (in sinergia con INAIL) degli annullamenti dei Documenti rilasciati in presenza di istanza di adesione alla definizione agevolata. Detti annullamenti saranno effettuati sulla base della costante e sistematica trasmissione, in tempo reale, delle informazioni inerenti la regolarità dei versamenti da parte dell'Agente della Riscossione. Tale processo gestionale prevede che, alle scadenze delle singole rate accordate, attraverso l'incrocio dei dati resi disponibili da parte dell'Agente della Riscossione, siano predisposte delle liste dei Documenti da annullare. Continuerà inoltre ad essere assicurata la comunicazione dell'informazione circa l'avvenuto annullamento, tramite PEC, ai soggetti richiedenti la verifica di regolarità contributiva. Il descritto sistema consentirà di monitorare, sempre a livello centrale, il processo gestionale degli annullamenti, escludendo ogni attività istruttoria da parte delle strutture territoriali dell'INPS e fermo restando che sarà necessario un impiego aggiuntivo di risorse interne all'INPS. Tale attività sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili da parte

dell'Istituto, in quanto si provvederà ad una diversa definizione delle priorità nell'ambito della pianificazione delle attività informatiche già programmate.

Per quanto concerne la visualizzazione dei Documenti annullati in una apposita sezione del sito internet di INPS e INAIL, da aggiornare costantemente per consentire la conoscenza dell'intervenuto annullamento a chiunque, avendone interesse, abbia consultato il servizio *Durc On Line*, verrà utilizzata la funzione di consultazione già esistente sul medesimo servizio che sarà opportunamente integrata con l'indicazione dei Documenti per i quali si è proceduto all'annullamento.

La RT rileva, infine, che qualsiasi sviluppo procedurale richiederà necessariamente il coordinamento con INAIL dal momento che il servizio *Durc On Line* deve presentare uguali funzionalità nei portali di entrambi gli Istituti.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT in relazione all'INPS, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alla compatibilità della diversa (e necessaria) allocazione delle risorse stanziare per attività informatiche rispetto al corretto svolgimento delle altre attività istituzionali previste dalla vigente normativa, anche per quanto riguarda l'INAIL, atteso che la stessa RT specifica che il servizio *Durc On Line* deve presentare uguali funzionalità nei portali di entrambi gli Istituti e che le somme complessivamente stanziare (e quindi i margini per effettuare senza conseguenze sull'operatività complessiva la necessaria riallocazione delle risorse) per le attività informatiche sono sicuramente inferiori per l'INAIL rispetto all'INPS.

Articolo 54-bis

(Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale)

Il comma 1 ammette, entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Il comma 2 riconosce al prestatore il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

Il comma 3 riconosce al prestatore il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 66 del 2003. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il comma 4 esenta da imposizione fiscale i compensi percepiti dal prestatore, esclude la loro incidenza sul suo stato di disoccupato e li computa ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il comma 5 vieta di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il comma 6 individua nei seguenti i soggetti che possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo:

- a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
- b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.

Il comma 7 autorizza le amministrazioni pubbliche a ricorrere al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

- a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Il comma 8 computa, ai fini del comma 1, lettera b), in misura pari al 75 per cento del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

Il comma 9 prevede che per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori debbano registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge n. 12 del 1979, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata « piattaforma informatica INPS », che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato.

Il comma 10 consente a ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), di acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato « Libretto Famiglia », per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della n. 92 del 2012, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il comma 11 stabilisce che ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

Il comma 12 prevede che, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso SMS o posta elettronica.

Il comma 13 definisce il contratto di prestazione occasionale come il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

Il comma 14 vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Il comma 15 dispone che, ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

Il comma 16 fissa in 9 euro la misura minima oraria del compenso, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

Il comma 17 pone a carico dell'utilizzatore l'obbligo di trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o posta elettronica.

Il comma 18 obbliga l'utilizzatore, nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre

giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

Il comma 19 prevede che, con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l'INPS provvede altresì all'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Il comma 20 sancisce, in caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, la trasformazione del relativo rapporto in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Il comma 21 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, anche alla luce della mancata contabilizzazione di effetti finanziari correlati all'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio disposta con il decreto-legge n. 25 del 2017, non si hanno rilievi da formulare per i profili di competenza.

Si riproduce comunque di seguito una tabella sintetica sulle differenze in termini contributivi fra l'istituto previsto dal presente articolo e quello abrogato con il D.L. 25/2017 da cui emerge un aumento delle connesse entrate INPS e una riduzione delle entrate INAIL.

	<i>(euro)</i>	
	INPS	INAIL
contribuzione oraria		
nuovo istituto ex D.L. 50/2017		
libretto famiglia	1,65	0,25
imprese con meno di 6 lavoratori	3*	0,315**
voucher (abrogati dal D.L. 25/2017)	1,3	0,7

* più esattamente: 33% del compenso

** più esattamente: 3,5% del compenso

Articolo 55 ***(Premi di produttività)***

Il comma 1, sostituendo l'agevolazione fiscale finora prevista dal comma 189 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015¹⁸⁵, riduce alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

Il comma 2 limita l'operatività della suddetta disposizione per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 208 del 2015 (redditi relativa a premi di produttività e di redditività, nonché a quote di partecipazione agli utili dell'impresa), sottoscritti a decorrere dal 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁸⁵ L'articolo 1, commi 182 e 189, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificata dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto un regime fiscale agevolato sulla quota di redditi relativa a premi di produttività e di redditività, nonché a quote di partecipazione agli utili dell'impresa. Tale agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (comma 182), innalzato a 4.000 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (comma 189).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Minori entrate contributive												
Decontribuzione					6,3	10,9	11,0	11,1	6,3	10,9	11,0	11,1
Maggiori spese correnti												
Decontribuzione	6,3	10,9	11,0	11,1								
Maggiori entrate tributarie												
Decontribuzione. Effetti fiscali indotti	0,2	2,9	2,1	2,1	0,2	2,9	2,1	2,1	0,2	2,9	2,1	2,1
Abrogazione regime fiscale agevolato	4,2	8,3	8,3	8,3	4,2	8,3	8,3	8,3	4,2	8,3	8,3	8,3
Addizionale regionale						0,4	0,6	0,6		0,4	0,6	0,6
Addizionale comunale						0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
Minori spese correnti												
Addizionale regionale		0,4	0,6	0,6								
Addizionale comunale		0,4	0,6	0,6								

La RT spiega che per determinare gli oneri derivanti dall'intervento normativo sono state adottate le seguenti ipotesi:

- platea di lavoratori interessati di circa 27.000 soggetti per l'anno 2017 e di circa 45.000 per l'anno 2018. Tale stima è effettuata nel presupposto, espressamente previsto dalla disposizione in esame, che alla riduzione dell'aliquota di finanziamento a carico del datore di lavoro e del lavoratore corrisponda l'equivalente riduzione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
- riduzione dell'aliquota contributiva ai fini pensionistici di 20 punti percentuali per il datore di lavoro e integrale per i contributi a carico del lavoratore;
- crescita dell'1% annuo della platea dei beneficiari per gli anni successivi al 2018.

La RT precisa che, in via prudenziale, non si è tenuto conto di altre eventuali agevolazioni contributive che coinvolgono la platea interessata; inoltre la valutazione è stata effettuata attribuendo l'importo massimo a tutta la platea dei beneficiari.

Di seguito si riporta una tabella della RT che espone gli oneri connessi alle minori entrate contributive.

(mln di euro)

Minori entrate contributive	2017	2018	2019	2020
Decontribuzione datore di lavoro	-4,3	-7,4	-7,5	-7,5
Decontribuzione lavoratore	-2,0	-3,5	-3,5	-3,6
Totale lordo fisco	-6,3	-10,9	-11	-11,1
Totale netto fisco	-6,1	-8	-8,9	-9

Con riferimento, invece, al recupero di gettito di natura tributaria, la RT evidenzia che le maggiori entrate sono connesse all'implicita abrogazione (derivante dalla sostituzione della previgente versione del comma 189)¹⁸⁶ dell'ulteriore regime di favore per i lavoratori coinvolti pariteticamente nell'organizzazione del lavoro, relativo all'applicazione di un limite di importo più elevato (4.000 euro) rispetto alla generalità dei lavoratori (3.000 euro) ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Si riporta di seguito una tabella della RT, che riepiloga l'andamento del gettito di cassa:

(mln di euro)

Maggiori entrate tributarie	2017	2018	2019
Irpef	+4,2	+8,3	+8,3
Addizionale regionale	0	+0,4	+0,6
Addizionale comunale	0	+0,2	+0,2
Totale recupero gettito	+4,2	+8,9	9,1

Si riporta infine una tabella inclusa nella RT, che riepiloga gli effetti complessivi per la finanza pubblica:

(mln di euro)

	2017	2018	2019	2020
Oneri contributivi netti	-6,1	-8,0	-8,9	-9,0
Recupero IRPEF	+4,2	+8,9	+9,1	+9,1
Totale	-1,9	+0,9	+0,2	+0,1

Al riguardo, si osserva, per quanto concerne la determinazione delle minori entrate contributive, che dall'analisi dei dati e delle ipotesi adottate dalla RT emerge la necessità di elementi di maggior dettaglio circa la stima della consistenza numerica della platea di lavoratori interessati alla modifica in esame. La RT al riguardo non esplicita le ipotesi e gli elementi utilizzati per il calcolo di tale platea, ma precisa che il dato è stato stimato nel presupposto, come espressamente previsto dalla disposizione in esame, che alla riduzione dell'aliquota di finanziamento a carico del datore di lavoro e del lavoratore corrisponda la equivalente riduzione dell'aliquota di computo delle

¹⁸⁶ La sostituzione dell'articolo 1, comma 189, della legge di stabilità 2016, fa venir meno l'innalzamento da 3.000 a 4.000 euro del limite di importo assoggettabile all'imposta sostitutiva per i lavoratori coinvolti in modo paritetico nell'organizzazione del lavoro. Per tale categoria di lavoratori, resta comunque in vigore la disciplina applicabile alla generalità dei lavoratori prevista dall'attuale normativa (articolo 1, comma 182, della legge di stabilità 2016), che prevede un limite di importo complessivo di 3.000 euro annui ai fini del beneficio.

prestazioni pensionistiche. In proposito andrebbe chiarito se si intenda far riferimento ad una contrazione, in considerazione dei richiamati effetti pensionistici, della platea interessata rispetto a quella già considerata ai fini del precedente beneficio, esplicitando comunque i parametri alla base della determinazione del numero dei soggetti interessati. La quantificazione, accertati tali presupposti, è comunque corretta.

In merito al recupero di gettito derivante dall'abrogazione dell'ulteriore regime fiscale agevolato (limite di 4.000 euro, in luogo dei 3.000 ordinariamente previsti), si evidenzia che la quantificazione appare corretta, nel rispetto del medesimo presupposto riguardante la numerosità della platea già indicato in relazione agli oneri contributivi.

Articolo 55-bis ***(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)***

Il comma 1 incrementa lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 (Fondo per il finanziamento dell'ASDI, iscritto nel capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, con dotazione complessiva per il 2017 pari a 118 mln di euro).

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, si fa presente che, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 31 maggio 2017, risultano ancora disponibili in conto competenza risorse pari a 60 mln di euro sul capitolo 2401. Considerando la natura dell'onere in esame, non rimodulabile in quanto correlato ad una prestazione sociale e caratterizzato da erogazioni sostanzialmente stabili nel corso dei mesi, si sollevano perplessità in ordine all'effettiva possibilità di utilizzare quasi per intero (58 milioni di euro su un totale di 60) le risorse ancora disponibili senza pregiudizio degli interventi ordinariamente posti a carico del fondo in esame.

Articolo 55-ter ***(Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito)***

Il comma 1 interpreta il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 nel senso che gli interventi di cui ai commi 1 (formazione e riqualificazione professionale, nonché misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato, con oneri a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro) e 2 (iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori, iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti, iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con

le regioni, promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale) del medesimo articolo 12 includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di *welfare*, anche attraverso la bilateralità del settore.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 55-quater

(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga)

Il comma 1, aggiungendo ulteriori disposizioni nel comma 6-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, stabilisce che per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 55-quinquies

(Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri)

Il comma 1, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 76 della legge n. 413 del 1991, stabilisce che la ritenuta di cui al comma 1 (si tratta della ritenuta unica del 5 per cento operata da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia) è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, si chiedono chiarimenti circa la portata finanziaria dell'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 ai trattamenti corrisposti dalla LPP svizzera.

Il comma 2, inserendo il comma 13.1 nell'articolo 38 del decreto-legge n. 78 del 2010, estende l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 (concesso ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa), con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso.

La RT non considera il comma.

Al riguardo, si rammenta che l'obbligo dichiarativo degli investimenti ed attività detenute in zone frontaliere ha natura di provvedimento volto a monitorare l'attività dei soggetti che li detengono. Pertanto la norma in parola, che estende l'esenzione anche al coniuge ed ai familiari di primo grado del titolare del conto, pur non generando riflessi finanziari diretti, è tuttavia capace di produrre un affievolimento nelle possibilità di controllo e quindi di accertamento, da parte degli uffici finanziari che si pongono l'obiettivo di contrastare fenomeni evasivi/elusivi di natura tributaria.

Articolo 56 **(Patent box)**

Il presente articolo modifica la vigente disciplina del *patent box*¹⁸⁷ escludendo i marchi dalla categoria dei beni agevolabili ed includendo, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarità¹⁸⁸. In tal ultimo caso si intende ricomprendere nell'ambito dell'agevolazione quei beni che non possono esser separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile in parola¹⁸⁹.

Disciplina poi la decorrenza delle nuove disposizioni e stabilisce che le stesse si applichino:

- per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016,
- per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi anche in tal caso per le opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

Scopo delle citate norme di decorrenza è quello di uniformare il regime previsto per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare con quello relativo ai soggetti per i quali non si verifica tale condizione; ed infatti per tutti le nuove norme si applicano per le opzioni successive al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017).

¹⁸⁷ Introdotto dall'articolo 1, commi 37-45 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) e successivamente modificato e integrato dal decreto-legge n. 3 del 2015 e dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015).

¹⁸⁸ Ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli assoggettati al regime agevolativo in parola (quelli relativi al primo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della L190/2014).

¹⁸⁹ In tale contesto viene abrogato il comma 42-ter della citata L190/2014 in quanto prevedeva per tali beni la possibilità di costituire un unico bene.

Le disposizioni previgenti alle modifiche operate dal presente articolo continuano ad applicarsi ma non oltre il 30 giugno 2021, per le sole opzioni esercitate nei primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014 (pertanto negli anni 2015 e 2016).

Si fa quindi rinvio ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione delle disposizioni di revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2015, recante le disposizioni attuative del regime agevolativo del *patent box*, al fine di coordinare la normativa in esso contenuta con le nuove norme in commento, nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.

In relazione illustrativa si legge che scopo delle modifiche in esame è quello di allineare la vigente disciplina del *patent box* alle linee guida OCSE nel documento Action 5. In particolare, a livello comunitario, i marchi d'impresa¹⁹⁰ sono esclusi dal regime agevolativo in esame e pertanto il regime italiano si presenta difforme rispetto ai dettami europei. In tal senso, il paragrafo 63 dell'*Action 5* prevede che non si sarebbe potuto più accedere a regimi agevolativi difformi a partire dal 30 giugno 2016.

La RT utilizza i primi dati provvisori dell'anno d'imposta 2015 dei soggetti¹⁹¹ che nel primo esercizio hanno usufruito dell'agevolazione del reddito da *patent box*; evidenzia un valore dichiarato di circa 210,2 mln di euro con detassazione al 30%. Dall'analisi delle istanze stima la quota dei redditi da marchi di impresa, che con la normativa in esame vengono esclusi dal regime agevolato in argomento, ottenendo un peso di circa il 47,2%. Calcolando la detassazione per l'anno 2017 (con l'aliquota del 50%) di tali beni si ottiene un reddito riferibile ai soli marchi per circa 165,4 mln di euro¹⁹². Di questi il valore di 164,2 mln di euro si riferisce alle società di capitali ed entri non commerciali, ma a loro volta solo 128 mln di euro hanno prodotto una riduzione dei redditi imponibili; applicando quindi a tale ultimo valore l'aliquota IRES del 24% si ottiene un recupero di IRES di circa 30,7 mln di euro¹⁹³.

Ai fini IRPEF utilizzando un'aliquota media del 26% si ottiene un recupero di gettito di circa 0,3 mln di euro¹⁹⁴.

Ai fini IRAP applica l'aliquota del 4% ai redditi riferibili ai marchi, ottenendo così un aumento di gettito di circa 6,6 mln di euro¹⁹⁵.

Quindi il gettito complessivo annuo di competenza è pari a 37,6 mln di euro¹⁹⁶. Tale importo è però relativo al recupero derivante dalle opzioni fatte a decorre dall'anno 2017; infatti le opzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 godranno dell'agevolazione non oltre l'anno 2020 (essendo i marchi ammortizzabili in 5 anni).

Quindi l'andamento complessivo di competenza è illustrato nella tabella sottostante:

¹⁹⁰ Marketing related Ip assets - par. 38 Action 5

¹⁹¹ Persone fisiche, società di persone e di capitali, enti non commerciali.

¹⁹² Quindi: $(210,2/30*100)*47,2%*50\% = 165,4$ mln di euro.

¹⁹³ Quindi: $128*24\%$

¹⁹⁴ Cioè: $(165,4 - 164,2)*26\%$

¹⁹⁵ Quindi: $165,4*4\%$.

¹⁹⁶ Quindi: $30,7 + 0,3 + 6,6$.

(milioni di euro)

Competenza	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IRES	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	61,4	61,4
IRPEF	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6
IRAP	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	13,2	13,2
Totale	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	75,3	75,3

L'andamento di cassa, considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e un acconto dell'85% a fini IRAP è così descritto:

(milioni di euro)

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	0,0	53,7	30,7	30,7	30,7	30,7	84,5	61,4
IRPEF	0,0	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	0,6
IRAP	0,0	12,2	6,6	6,6	6,6	6,6	18,9	13,2
Totale	0,0	66,5	37,6	37,6	37,6	37,6	104,3	75,2

Al riguardo, si osserva che la RT potrebbe essere sovrastimata se confrontata con i dati forniti a consuntivo dal Vice Ministro L. Casero nel testo della risposta fornita all'interrogazione presentata dall'On. Paglia il 17 maggio 2017 presso la Commissione finanze della Camera dei deputati¹⁹⁷. In quella sede è stato evidenziato che la percentuale dei marchi nell'anno 2015, rispetto al totale rappresenta una quota del 41,07%¹⁹⁸, mentre nell'anno 2016 detta percentuale è scesa al 38,59%. In generale risulta che tutte le tipologie di beni immateriali agevolabili si sono ridotte, con esclusione dei Software.

In considerazione di tali dati, appare necessario un approfondimento in quanto la quantificazione presentata in RT parrebbe sovrastimata sia perché non sembra riportare l'esatto peso dei marchi (media del 40% rispetto agli indicati 47,2% in RT), sia perché sembra aver ipotizzato un andamento fisso nel tempo di tali beni (la diminuzione percentuale nel numero delle istanze presentate per marchi nei due anni citati è invece del 17% circa¹⁹⁹). Pertanto volendo ragionare esclusivamente sulle diverse quote riferibili ai marchi rispetto al totale dei beni agevolati e ripercorrendo il procedimento di stima presentato in RT, si può evidenziare una possibile sovrastima pari a circa 6 mln di euro²⁰⁰.

¹⁹⁷ Si veda interrogazione a risposta in commissione n. 5-11389 presentata dall'On. Paglia il 17 maggio 2017 e risposta in Commissione del 18 maggio 2017.

¹⁹⁸ 1518 marchi su un totale di 3696 istanze per l'anno 2015; 1260 marchi su un totale di 3265 istanze per l'anno 2016.

¹⁹⁹ Cioè: $(1518-1260)/1518*100$.

²⁰⁰ Quindi: $210,2/30*100*50\%*40\% = 140$ mln di euro come reddito riferibile ai marchi. Applicando la quota del 78% ($128/164,2$) al fine di definire solo quelli che hanno ridotto i redditi imponibili si ottiene: $140*78\% = 109$ mln di euro che rappresenta il valore netto attribuibile ai marchi. Considerandoli tutti a fini IRES (peraltro più prudente perché si applica una percentuale del 24% a fronte di quella del 26% a fini IRPEF) si ottiene un recupero di gettito di circa 26 mln di euro ($109*24\%$). La differenza con la stima in RT è pari pertanto a **4,7 mln** di euro. A fini IRAP la differenza sarà di **1 mln** di euro così calcolato: $140*4\% = 5,6$ mln di euro fronte della stima indicata in RT pari a 6,6 mln di euro. il totale sarà quindi pari a 4,7 mln di euro + 1 mln di euro = **5,7 mln**.

Ulteriore approfondimento andrebbe svolto con riferimento al raddoppio del gettito, in termini di competenza e connessi riflessi in termini di cassa, indicato a decorrere dall'anno 2022 rispetto agli anni precedenti; infatti la RT sembra esser costruita su dati effettivi ed assoluti relativi all'agevolazione da *patent box* sui marchi per cui stima a partire dal 2017 maggiori entrate annue di competenza pari a 37,6 mln di euro. Non si comprendono quindi le maggiori entrate associate agli anni dal 2022 e ss.; il fatto che il gettito per i primi cinque anni risentirebbe in diminuzione della prosecuzione dell'agevolazione per le opzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016, non dovrebbe essere tenuto in considerazione in quanto già scontato a legislazione vigente.

Si chiedono pertanto chiarimenti al fine di verificare il carattere di prudenza della stima presentata.

Articolo 56-bis

(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera)

L'articolo rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge n. 296 del 2006, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 208 del 2015, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera (costituito presso l'AGEA), per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, anche considerato che il cap. 7370 del MIPAAF che alimenta il fondo in questione presso l'AGEA è di conto capitale.

Articolo 57

(Attrazione degli investimenti)

Commi da 1 a 3 e comma 3-ter

L'articolo è finalizzato, così come si legge in relazione illustrativa, ad agevolare l'autonomo finanziamento delle PMI mediante capitale di rischio raccolto tramite privati, senza gravare sulle banche e tanto meno sullo Stato.

Pertanto modifica i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 26 del D.L. n. 179/2012, sostituendo i riferimenti alle *start-up* innovative con le piccole medie imprese (PMI).

Modifica poi diversi commi dell'articolo 1, della L.232/2016 ²⁰¹:

- comma 88 e 92; le novelle sono state introdotte dalla Camera dei deputati. In particolare si prevede, rispettivamente, che gli enti di previdenza obbligatoria nonché le forme di

²⁰¹ Recante la speciale disciplina agevolativa per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, se effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione, nel limite del 5 per cento dei loro *asset*.

previdenza complementare, possano destinare somme anche ai piani di risparmio a lungo termine usufruendo del regime fiscale agevolato che ne prevede la detassazione;

- comma 91; la modifica dispone che, qualora le Casse di previdenza private cedano gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato prima del periodo di cinque anni, i redditi realizzati e percepiti sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie, in luogo della tassazione secondo le regole ordinarie²⁰²;
- comma 94; viene eliminato il riferimento ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate. In via generale si rammenta che la norma previgente impediva ai fondi pensione di investire risorse in azioni o quote per un valore nominale che potesse determinare direttamente un'influenza dominante sulla partecipata²⁰³;
- commi *95-bis*, *95-ter*, *95-quater*; Nel primo si prevede che al fine di usufruire del regime di detassazione i soggetti di cui ai commi 88 e 92²⁰⁴ devono presentare una dichiarazione nella quale risulti la sussistenza delle condizioni previste nei citati commi²⁰⁵ nonché l'impegno a detenere gli investimenti qualificati per almeno cinque anni. Nel comma *95-ter* si prevede che tali soggetti che effettuano investimenti qualificati, devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati. Con il comma *95-quater* si dispone che le minusvalenze e le perdite derivanti da cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati, sono deducibili dalle plusvalenze realizzate, in non più di cinque anni (a decorrere da quello in cui si sono realizzate) o possono essere portate in deduzione, per la parte eccedente la somma algebrica (tra plusvalenze e minusvalenze realizzate nello stesso periodo di imposta), dalle plusvalenze o dagli altri redditi degli anni successivi ma non oltre il quarto anno. Per le forme di previdenza complementare, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva del 20%, prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005;
- comma 101; in parte modificato durante l'esame parlamentare. Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine, corregge un rinvio erroneamente indicato nella norma, mentre la novella esclude per gli enti di previdenza obbligatoria nonché le forme di previdenza complementare, la limitazione quantitative²⁰⁶ delle somme destinate ad investimenti qualificati;
- comma 106; si prevede che il controvalore conseguito, in caso di rimborso prima dei cinque anni degli strumenti finanziari oggetto di investimento, debba essere reinvestito entro novanta giorni dal rimborso (e non più entro sessanta giorni);
- comma 113; viene totalmente sostituito disponendo che l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine debbano

²⁰² La relazione illustrativa afferma che la disposizione è volta a consentire il recupero a tassazione, mediante l'applicazione di una imposizione sostitutiva, dei redditi derivanti dagli strumenti finanziari ceduti prima del quinquennio, per i quali le regole ordinarie prevedono il concorso alla formazione del reddito imponibile.

²⁰³ Ad esempio mediante partecipazioni superiori al 5% o al 10% del valore nominale complessivo (quindi investimenti qualificati).

²⁰⁴ Cioè le casse previdenziali ed i fondi pensione.

²⁰⁵ Detenzione fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente da destinare agli investimenti qualificati in azioni o quote di imprese o organismi di investimento collettivo residenti nello Stato o in stati UE o appartenenti al SEE.

²⁰⁶ Investimenti non superiori a 30.000 euro per ciascun anno solare, entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro.

tenere separata evidenza, oltre che delle somme destinate nel piano in anni differenti, anche degli investimenti qualificati effettuati.

Modifica anche l'articolo 28, comma 1 del DL179/2012 in materia di rapporto di lavoro nelle *start-up* innovative; si estende da quattro anni a cinque anni dalla data di costituzione di una *start-up* innovativa il periodo di applicazione delle specifiche disposizioni in materia di rapporto di lavoro ad esse destinate²⁰⁷.

Durante l'esame parlamentare è stato introdotto il comma *3-ter* con il quale si modifica l'articolo 31, comma 4 del DL n. 179 del 2012, in materia di *start-up* innovative, specificando che qualora detti soggetti perdano uno dei requisiti previsti prima della scadenza dei cinque anni (in luogo di quattro anni) dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della specifica disciplina prevista dal DL n. 179 del 2012.

La RT afferma che la disposizione che modifica l'articolo 26, commi 2, 5 e 6 del DL179/2012, è volta ad agevolare l'autonomo finanziamento delle PMI mediante capitale di rischio raccolto tramite privati, consentendo così di dare completa attuazione all'estensione della disciplina dell'*equity crowdfunding*²⁰⁸ per tutte le PMI.

La modifica si affianca a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 70 della L232/2016 (legge di bilancio 2017) che, consentendo l'*equity crowdfunding* per tutte le PMI innovative ha previsto:

- la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi;
- la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante *equity crowdfunding*;
- la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta da PMI costituita in forma di S.r.l. in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali, nella forma, ad esempio, di *stock option* sulle quote sociali. La disposizione prescinde totalmente dal trattamento fiscale delle *stock option*, essendo limitata alla sola possibilità civilistica che la S.r.l. possa emetterle.

Pertanto a tali modifiche non ascrive effetti finanziari in quanto non ne derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche alle modifiche apportate ai diversi commi dell'articolo 1 della L232/2016 non ascrive effetti finanziari in considerazione della natura chiarificatrice e semplificatrice delle stesse. In particolare: la modifica del comma 91 non comporta alcuna innovazione rispetto a quanto già disposto dalla norma originaria; la modifica del comma 94 rappresenta un chiarimento volto a dare certezza alla nuova disciplina

²⁰⁷ La relazione illustrativa specifica che tale modifica avviene in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4, comma 11-ter, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha previsto l'ampliamento del periodo di applicazione della disciplina delle *start-up* innovative da quattro a cinque anni dalla data di costituzione.

²⁰⁸ Si parla di *equity crowdfunding* quando tramite l'investimento *online* si acquista un titolo di partecipazione in una società. È quindi la raccolta fondi che, mediante il *web* ed il coinvolgimento della "folla", riesce a convogliare somme di denaro per la realizzazione di un preciso obiettivo.

dei piani individuali di risparmio (PIR) introdotta dalla L 232/2016; l'introduzione dei nuovi commi da *2-bis* a *2-quater* è solo interpretativa e non innovativa in quanto anche in assenza delle disposizioni le minusvalenze si sarebbero trattate secondo quanto chiarito nelle nuove norme introdotte.

Alle modifiche relative ai commi 101, 106 e 113 del citato articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 assegna natura solo procedurale e gli interventi proposti hanno la finalità di rendere più chiara e facilmente applicabile la disciplina introdotta dalla citata L232/2016.

Per le modifiche apportate ai commi 88 e 92 dell'articolo 1 della L232/2016 non è stata presentata relazione tecnica.

Per il nuovo comma *3-ter* il Governo ha presentato relazione tecnica aggiuntiva nella quale si afferma che la proposta emendativa è volta a eliminare dubbi circa la corretta applicabilità del limite temporale del regime agevolato per le *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del DL. n. 179/2012. In particolare l'emendamento prevede l'aggiornamento degli articoli della Sezione IX del predetto DL n. 179/2012, nei quali permane il riferimento al precedente termine di quattro anni, adeguandone il testo all'effettiva durata di cinque anni (in coerenza con quanto disposto dal comma 11-ter dell'articolo del D.L. n. 3/2015 nonché dal comma 3 dell'articolo 57 del D.L. n. 50/2017). Pertanto conclude evidenziando che alla disposizione in parola non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, si evidenzia che andrebbero chiariti i possibili effetti derivanti dalla modifica dell'articolo 26, comma 6, del citato DL 179/2012; con essa infatti si opera un'estensione soggettiva, includendo anche le PMI costituite sotto forma di S.r.l., della deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora dette operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali, sotto forma ad esempio di *stock option*. Sul punto si condivide quanto affermato in RT per cui la disposizione prescinde totalmente dal trattamento fiscale delle *stock option*, tuttavia sarebbe importante comprendere se questa estensione soggettiva possa di fatto dar luogo a possibili azioni elusive volte a far transitare come reddito da lavoro dipendente somme che altrimenti avrebbero la natura di plusvalenze (essendo calcolate come differenza tra il valore normale dei titoli al momento dell'esercizio dell'opzione ed il prezzo pagato dal lavoratore), con la mera finalità di scontare una minore imposizione fiscale.

Con riferimento alla modifica del comma 91 dell'articolo 1 della L232/2016 la RT afferma la natura meramente chiarificatrice della disposizione; nel merito si osserva che la relazione illustrativa esplicitamente sostiene sul punto che la disposizione è volta a consentire il recupero a tassazione, mediante l'applicazione di una imposizione sostitutiva, dei redditi derivanti dagli strumenti finanziari ceduti prima del quinquennio, per i quali le regole ordinarie prevedono il concorso alla formazione del

reddito imponibile. Pertanto sembrerebbero evincersi posizioni contrastanti tra quanto espresso in RT e quanto si legge in relazione illustrativa. Si chiedono pertanto chiarimenti al fine di escludere effetti finanziari negativi per l'erario in termini di minor gettito, dovuti alla modifica del regime fiscale dei redditi da plusvalenze derivanti da cessioni di strumenti finanziari prima del quinquennio²⁰⁹.

In relazione alle novelle contenute nei commi 88 e 92 aggiunti con modifica parlamentare, le stesse sembrerebbero dar luogo ad effetti negativi in termini di gettito. Infatti l'estensione oggettiva dell'investimento, da parte degli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare, di somme a favore di piani di risparmio a lungo termine usufruendo del regime fiscale agevolato di detassazione, potrebbe dar luogo a minor gettito dovuto ad un effetto di sostituzione tra investimenti tassati ed investimenti esenti. Ed infatti è prevedibile che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare, agendo secondo scelte razionali, sceglieranno tutte quelle forme di investimento più convenienti, anche dal punto di vista fiscale. Tale considerazione, a parità di condizioni (senza cioè immaginare flussi aggiuntivi di investimento), potrà produrre effetti di sostituzione in favore di investimenti esenti con minor gettito per l'Erario. Si chiedono pertanto chiarimenti.

Comma 3-*quater*

Il comma 3-*quater* stabilisce che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115, della legge n. 232 del 2016 (che si inseriscono nel quadro degli interventi per il Piano Nazionale Industria 4.0, riguardando più in particolare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate), può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge n. 296 del 2006 (si tratta delle risorse corrispondenti ai diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché ai diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa).

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'onere è limitato all'entità della previsione recata dalla norma e che la modalità di copertura esclude l'eventualità dell'utilizzo di risorse destinate altrimenti all'entrata, giacché si tratta delle somme (eccedenti la quota di 50 mln di euro annui, acquisita definitivamente all'entrata) per le quali è già prevista la riassegnazione allo stato di previsione del MISE (e quindi con finalità di spesa).

Il comma 3-*quinquies*, inserendo un periodo all'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, consente ai produttori di energia elettrica tramite impianti alimentati da bioliquidi sostenibili,

²⁰⁹ Infatti secondo le regole generali l'imposta sostitutiva sconta, di norma, un'aliquota inferiore rispetto a quella determinata secondo le regole ordinarie di definizione del reddito e delle imposte.

entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, in alternativa alla modalità di riduzione prevista nel medesimo comma (consistente in un articolato meccanismo che riconosce un incremento del 20 per cento dell'incentivo, per un periodo massimo di un anno, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno, applicando poi nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento), di richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la disposizione sembra suscettibile di determinare effetti negativi in termini di cassa per il GSE Spa, ente ricompreso nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato²¹⁰.

Comma 3-bis (Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

La norma, inserita nel testo del provvedimento con un emendamento di origine parlamentare approvato durante l'esame in commissione in prima lettura alla Camera dei deputati²¹¹, modifica in più parti la legge n. 198 del 2016, la quale tra l'altro ha istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. In particolare, per effetto delle modifiche in esame:

- a) novellando l'articolo 1, comma 2, lettera c) della predetta legge, si incrementa da 100 a 125 milioni di euro l'importo massimo della quota delle eventuali maggiori entrate, versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, destinata a confluire nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione negli anni 2017 e 2018;
- b) con finalità di coordinamento, viene modificato anche l'articolo 10, comma 1, che definisce la quota parte delle suddette maggiori entrate da destinarsi al fondo.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che la norma si limita ad innalzare la quota massima delle maggiori entrate derivanti dal canone RAI, destinabili, tra le altre finalità, alla dotazione del Fondo per il pluralismo televisivo e l'innovazione dell'informazione, portandola da 100 a 125 milioni annui per il 2017 e il 2018, andrebbero richieste conferme in merito alla piena sostenibilità dell'elevazione della suddetta "quota", rispetto anche alle altre finalizzazioni già previste dalla normativa vigente, in considerazione della tipologia dei fabbisogni di spesa di cui esse assicurano il finanziamento e del limite massimo delle risorse assegnabili²¹².

²¹⁰ V. ISTAT, [Elenco analitico delle amministrazioni pubbliche](#), 30 settembre 2016, pag. 2.

²¹¹ Camera dei deputati, doc. cit., 27 maggio 2017, pagina 22.

²¹² In tal senso, infatti, il comma 160 della legge di stabilità 2016 prevede che una quota delle maggiori entrate in argomento possa essere devoluta all'ampliamento - sino ad 8.000 euro - della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini del riconoscimento della esenzione

Sul punto, proprio al fine di certificare la neutralità del dispositivo, andrebbero richieste delucidazioni in merito al riparto delle quote relative alle maggiori entrate per il canone RAI già complessivamente assegnate in conto 2016, per le singole finalizzazioni previste all'articolo 1, comma 2, della legge n. 198/2016, nonché, per l'assegnazione della restante quota alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in aggiunta a rassicurazioni circa la piena "modulabilità" delle quote al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo delle risorse.

Articolo 57-bis

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, riconosce a partire dal 2018 un credito di imposta in relazione ad investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica e su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano i predetti investimenti. L'agevolazione è attribuita se il valore dell'investimento supera almeno dell'uno per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di comunicazioni nell'anno precedente.

Il credito di imposta, entro il limite massimo complessivo di spesa, spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, *start up* innovative. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997). Si fa quindi rinvio ad un DPCM per individuazione delle norme attuative che, tra l'altro, dovranno individuare le tipologie di investimenti che daranno accesso all'agevolazione, i casi di esclusione, la documentazione, i controlli e le modalità da porre in essere al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa.

Si dispone quindi che ogni anno sia emanato un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali.

Si provvede quindi in ordine alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle misure predette. Nello specifico si prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (art. 1, L. 198/2016). Il credito d'imposta è concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, che sarà stabilito annualmente con DPCM²¹³. Con il medesimo decreto sarà stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.

Si prevede che le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta siano iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» per la regolazione contabile delle compensazioni (art. 17, L. 241/1997). Quanto ai finanziamenti da assegnare con bandi, gli stessi sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto

dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni (lettera a) ovvero al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni (lettera c).

²¹³ Previsto dall'art. 1, comma 4 della L.198/2016.

all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con DPCM²¹⁴ nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si dispone infine che le amministrazioni interessate provvedano allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni in commento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, poiché sia l'agevolazione tributaria sia il finanziamento dei bandi, saranno chiamati ad operare entro i limiti di somme stanziare che saranno determinate annualmente, considerato inoltre che il DPCM attuativo dovrà indicare, tra l'altro, i controlli e le modalità volte ad assicurare il rispetto dei tetti di spesa, non si hanno osservazioni. In ogni caso, si richiama l'attenzione sulla tecnica legislativa utilizzata che non definisce l'onere nel provvedimento in esame ma lo demanda ad un DPCM attuativo, da aggiornare annualmente. In tal modo, si impedisce al Parlamento di poter svolgere quel controllo preventivo della spesa richiesto dalla Legge di contabilità.

Articolo 57-ter

(Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili)

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato entro il 31 dicembre 2016, e che intendono beneficiare di incentivi sull'energia prodotta (ai sensi dei commi 149 e 150 della legge di cui alla rubrica), devono comunicare al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui ai citati commi.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, pur rilevando che la norma potrebbe determinare un ampliamento della platea degli esercenti degli impianti in questione che potrà beneficiare degli incentivi sull'energia prodotta, non si hanno rilievi da formulare, atteso che tali incentivi sono posti a carico, tramite le tariffe elettriche, dei consumatori di energia elettrica

²¹⁴ Previsto dall'art. 1, comma 6 della L. 198/2016.

Articolo 57-quater **(Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici)**

Il comma 1 inserisce i seguenti commi nell'articolo 42 (Controlli e sanzioni in materia di incentivi) del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Il comma 4-*bis* applica, al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012.

Il comma 4-*ter* dimezza la decurtazione di cui al comma 4-*bis* qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.

Il comma 4-*quater* stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

Il comma 4-*quinqües* fa salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.

Il comma 4-*sexies* riammette, al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012, agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.

La RT esclude che le proposte abbiano effetti sul bilancio dello Stato. Esse mirano a risolvere situazioni incerte, quasi sempre decise dal giudice amministrativo. Tali decisioni possono comportare, qualora prevalentemente favorevoli al GSE, una lieve riduzione dei cosiddetti oneri di sistema, pagati dai consumatori elettrici. Qualora invece siano prevalentemente favorevoli agli operatori, nulla cambierebbe rispetto alla situazione di partenza (quella in cui il GSE ha riconosciuto incentivi e maggiorazioni).

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce delle considerazioni esposte in relazione all'articolo precedente.

Articolo 58

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve di imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime)

La disposizione in commento²¹⁵ prevede che in caso di fuoriuscita dal regime opzionale dell'imposta sul reddito di impresa (IRI), anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate da riserve di utili formati nei periodi di imposta in relazione ai quali ha trovato applicazione il regime opzionale, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci entro i limiti in cui dette somme sono state assoggettate alla tassazione separata propria del regime. Ai predetti soggetti è riconosciuto un credito di imposta in misura pari all'imposta assolta.

La RT rappresenta che la norma chiarisce il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime, stabilendo che le stesse concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci ma con riconoscimento di un credito di imposta del 24% (aliquota IRI). In tal modo, in sostanza, si ripristina l'originario trattamento tributario delle stesse, quale sarebbe stato in mancanza dell'opzione IRI, con la previsione del riconoscimento di un credito di imposta per quanto già versato, onde evitare una doppia imposizione.

Alla misura in esame non si ascrivono effetti finanziari, data la natura procedurale della stessa volta a meglio disciplinare il nuovo regime IRI.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 59

(Transfer pricing)

L'articolo ha come obiettivo, così come si legge in relazione illustrativa, di adeguare la terminologia della disciplina domestica alle più recenti indicazioni emerse in sede OCSE, anche nell'ambito dei lavori del progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS)²¹⁶.

A tal fine sostituisce il comma 7 dell'articolo 110 del DPR 917/1986 (TUIR) il quale disciplina i metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento infragruppo (cd. *transfer pricing*), ovvero le modalità di determinazione delle componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato con cui vi è un rapporto di controllo. In particolare la modifica verte sull'abbandono del metodo di determinazione del prezzo secondo il criterio del "valore normale" a favore dell'applicazione del criterio della determinazione del prezzo secondo condizioni ed ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, qualora da ciò ne derivi un aumento del reddito. Lo stesso criterio trova applicazione anche nel caso di diminuzione del reddito, ma solo qualora ricorrano le condizioni

²¹⁵ Aggiunge un nuovo comma, il 6-bis, all'art. 55-bis del TUIR.

²¹⁶ In via sintetica si rammenta che il BEPS è stato avviato dall'OCSE nel 2013 e si inserisce nell'ambito dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, mira a contrastare lo spostamento di base imponibile, dai Paesi ad alta fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla, da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.

espressamente previste nell'articolo 31-*quater* del DPR600/1973, introdotto *ex novo* dal presente articolo.

Il nuovo articolo 31-*quater* prevede che le rettifiche in diminuzione del reddito, derivanti dalla disciplina in argomento, possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi²¹⁷;
- a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Qualora ne ricorrano i presupposti il contribuente avrà facoltà di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui sopra.

Le condizioni suddette risultano effettivamente più ampie rispetto a quelle previgenti che ammettevano le variazioni in diminuzione del reddito solo nel caso di procedure amichevoli tra Stati.

La RT afferma che alle modifiche in esame non si ascrivono effetti trattandosi di interventi procedurali; nello specifico sostiene che la norma ha lo scopo, come già evidenziato, di adeguare la terminologia della disciplina domestica in materia di prezzi di trasferimento alle più recenti indicazioni emerse in sede OCSE, nonché di disciplinare le modalità di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito a seguito di rettifiche definitive effettuate da Stati esteri, prevedendo due ulteriori ipotesi alternative alle procedure amichevoli (già previste dalla previgente normativa), attivabili dal contribuente. Evidenzia poi che le nuove procedure comporteranno la riduzione dei tempi di istruttoria e del numero complessivo delle procedure amichevoli con conseguente miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa. In tale prospettiva rappresenta infine che l'impatto costituito dall'eventuale anticipazione finanziaria derivante dalla finalizzazione delle richieste dei contribuenti in tempi più brevi è bilanciato dal beneficio derivante dal risparmio dei maggiori interessi che dovrebbero essere corrisposti sulle stesse somme in ragione dei più lunghi tempi di conclusione delle procedure amichevoli e da un efficientamento generalizzato delle procedure amichevoli con altri Stati.

Al riguardo, si osserva che poiché le condizioni per cui veder riconosciute rettifiche in diminuzione del reddito sono più ampie rispetto alla previgente disciplina, è verosimile ipotizzare una maggiore variabilità delle predette rettifiche che potrebbe incidere negativamente sulla base imponibile, con conseguente diminuzione di gettito per l'Erario a titolo di imposte sul reddito.

Andrebbe valutato anche l'effetto di accelerazione, evidenziato in relazione tecnica, al fine di escludere riflessi negativi in termini di squilibri di cassa, almeno per i primi

²¹⁷ Ovvero dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, con atto finale e dichiarazioni fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990 e resa esecutiva con L. 99/1993.

periodi di implementazione del nuovo sistema, dovuti ad un più rapido riconoscimento di rettifiche in diminuzione del reddito rispetto all'attuale disciplina, anche se di contro si potrà avere un effetto positivo successivo in termini di risparmio di interessi per effetto della riduzione dei tempi di conclusione delle istanze.

Andrebbe da ultimo confermato che le nuove procedure di riconoscimento delle rettifiche in diminuzione potranno essere effettuate con le dotazioni finanziarie, strumentali ed organiche esistenti.

Articolo 60

(Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti ed amministratori)

L'articolo disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione²¹⁸ nelle società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) da parte di dipendenti e amministratori (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di *advisor*) di tali soggetti²¹⁹. La relazione illustrativa evidenzia che secondo la prassi di mercato i dipendenti e amministratori investono in azioni, quote o altri strumenti finanziari²²⁰ con diritti patrimoniali rafforzati emessi dalle citate società attraverso la società di gestione.

In tale ambito si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi²²¹ se presentano i seguenti requisiti:

- l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti, gli amministratori ovvero i consulenti, detentori di tali azioni, quote o strumenti finanziari privilegiati, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR o, nel caso di società o enti, del patrimonio netto;

- i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari privilegiati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

- le quote o azioni privilegiate sono detenute dai dipendenti, amministratori e consulenti o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo utile per il raggiungimento della soglia minima di capitale (indicata nel citato 1%) deve tenersi conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato²²² o di lavoro autonomo²²³ in sede di attribuzione o sottoscrizione degli strumenti finanziari in parola e nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione qualora questi fossero stati residenti in Italia. Ai fini della determinazione della citata soglia si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.

²¹⁸ Se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati.

²¹⁹ O anche di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione.

²²⁰ Nella prassi tali strumenti prendono il nome di *carried interest* e comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, generalmente a fronte dell'assenza di diritti amministrativi, dell'esistenza di vincoli alla trasferibilità e della postergazione nella distribuzione degli utili.

²²¹ Ai sensi rispettivamente degli articoli 44 e 67 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986).

²²² Articoli 49 e 52 del TUIR.

²²³ Articolo 53 del TUIR.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR, società o enti che siano comunque residenti o costituiti nel territorio dello Stato, ovvero, anche in quelli residenti in altri Stati, ma a condizione che questi ultimi consentano un adeguato scambio di informazioni con le autorità italiane.

Infine si stabilisce che il regime fiscale in argomento si applicherà solo ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che siano corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto qui all'esame.

La RT, dopo aver riassunto le caratteristiche principali della disposizione in parola, specifica che, in assenza dei citati requisiti (che definiscono i proventi in argomento come redditi da capitale o diversi) ed allo scopo di evitare possibili abusi, i proventi percepiti dai soggetti su azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati devono essere qualificati come redditi di lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) o redditi di natura finanziaria a seconda delle circostanze. Ritiene inoltre che i nuovi criteri delineati dalla norma oltre a conferire maggiore certezza nell'applicazione della corretta qualificazione reddituale delle fattispecie interessate, non determinano effetti in termini di gettito in considerazione sia dei limitati casi oggetto della disposizione proposta sia della prassi attualmente adottata (i criteri appaiono addirittura maggiormente stringenti rispetto alla pratica vigente). Infine sottolinea che i nuovi criteri allineano la disciplina italiana a quella già in essere nei principali Paesi europei come Francia e Germania, rendendo quindi l'Italia più competitiva attraverso la definizione di un quadro normativo più chiaro in modo da attrarre nuovi investimenti, potenzialmente generatori di ulteriore gettito.

Al riguardo, si evidenzia che, per la disciplina previgente, il regime fiscale per i redditi da *carried interest* è quello previsto per i redditi da lavoro dipendente²²⁴; considerando che tale tipologia di proventi si associano a soglie medio/alte di reddito dei percettori è verosimile ipotizzare che per essi trovino applicazione le aliquote marginali più alte previste negli scaglioni di reddito ai fini IRPEF²²⁵.

Con la normativa in esame, invece, i redditi in argomento, qualora rispettino le condizioni su viste, potranno essere considerati redditi di capitale o redditi diversi ed in tal caso potranno scontare un'aliquota fissa del 26%²²⁶ a titolo di imposta sostitutiva.

Parrebbe pertanto verificarsi una perdita di gettito che, se anche fosse associata ad un numero limitato di casi, potrebbe non essere trascurabile in termini di valori. Sul punto si richiedono chiarimenti al fine di escludere oneri per l'Erario.

²²⁴ La risoluzione 103/E 2012 dell'Amministrazione finanziaria, di cui dà conto anche la relazione illustrativa riconduce tali proventi alla tassazione dei redditi da lavoro quando la partecipazione agli utili è collegata al predetto rapporto lavorativo.

²²⁵ A seconda del reddito le aliquote marginali più alte sono quelle del 38%, 41% o 43%.

²²⁶ Ai sensi dell'articolo 3, del D.L. 66/2014.

Articolo 60-bis
(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)

Il comma 1 consente senza alcun limite temporale (finora il beneficio era possibile soltanto in relazione a procedimenti penali in corso al 1° gennaio 2016) l'accesso al fondo di cui al comma 199 della legge n. 208 del 2015 (recante una dotazione di 10 mln di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018) alle piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale a carico delle aziende debtrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

La RT, dopo aver illustrato la norma, ricorda che resta invariata la dotazione finanziaria complessiva prevista dal comma 199, che costituirà il tetto massimo per le domande che potranno pervenire al fondo.

Al riguardo, nulla da osservare, non risultando effettivamente modificati gli stanziamenti complessivamente disponibili.

Articolo 60-ter
(Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation)

Il comma 1 autorizza il MIUR, al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di *social innovation*, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998, a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti, nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore delle PP.AA. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che, per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti, il MIUR eroga le somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati e verificati dall'amministrazione.

Il comma 3 impone che le disposizioni attuative emanate dal MIUR si ispirino a principi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi e regolamentino nel modo più efficace e celere le modalità e i termini di conclusione e di gestione degli stessi.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che la disposizione appare suscettibile di determinare un depauperamento patrimoniale a livello di amministrazioni centrali, anche se la relazione illustrativa afferma che lo scopo primario della disposizione è quello di confermare la titolarità dei diritti di proprietà e di possesso in capo a soggetti pubblici per scongiurare eventuali e potenziali rischi di influenza del mercato.

Articolo 60-quater
(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'Amministrazione della giustizia)

L'articolo, approvato nel corso dell'esame svoltosi in I lettura²²⁷, prevede che al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 unità. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

La RT annessa all'emendamento sottolinea che la norma in esame è tesa a modificare il rapporto tra il numero delle sottocommissioni e il numero dei candidati dei concorsi stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, prevedendo che a ciascuna sottocommissione, presieduta dai componenti più anziani, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati (in luogo dei 500 ad oggi previsti dalla disciplina di riferimento).

In tal senso, la RT afferma che si intende consentire, per le procedure assunzionali autorizzate dall'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, e dall'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore dell'amministrazione della giustizia, la possibilità di procedere alla costituzione di sottocommissioni, con la finalità di assicurare la celerità di espletamento delle predette procedure concorsuali.

La costituzione di un numero superiore di sottocommissioni, comportando una velocizzazione delle procedure concorsuali, assicura che non si determinino oneri superiori a quelli attualmente previsti per l'espletamento della procedura concorsuale, tenuto conto che l'aumento della spesa per i compensi è compensato dalla riduzione delle spese di missione dei componenti della commissione e delle sottocommissioni, come evidenziato dai prospetti riportati che recano la stima delle quantificazioni finanziarie.

La RT annessa all'emendamento riporta poi le tabelle 1 e 2 e le tabelle 3 e 4 concernenti la comparazione degli oneri per le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; inoltre le tabelle 5, 6, 7 e 8 relative alle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per quanto premesso, afferma che dall'integrazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce degli elementi di quantificazione forniti dalla RT nelle tabelle ivi allegate, e volte alla comparazione degli oneri che si sarebbero sostenuti ai

²²⁷ Camera dei deputati, doc. cit., 29 maggio 2017, pagina 13.

sensi della legislazione vigente, a fronte di quelli (inferiori) che si sosterranno invece per effetto della prevista creazione di sottocommissioni, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che i parametri adottati nel computo della spesa ivi prevista nei prospetti risultino congrui rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente in tema di compensi e missioni/rimborsi spese.

Articolo 60-quinquies **(Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in)**

L'articolo, aggiungendo il comma 3-*quater* all'articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, esclude l'ammissibilità di azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso il depositario stesso.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 60-sexies **(Cartolarizzazione di crediti)**

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni alla legge n. 130 del 1999:

- la lettera a) aggiunge l'obbligo di inserire, all'interno dei prospetti informativi dei titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione offerti ad investitori professionali, l'indicazione del soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8 (v. infra);
- la lettera b) inserisce il seguente articolo 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari):

Il comma 1 dell'articolo 7.1 stabilisce che esso si applica alle cessioni di crediti deteriorati, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia.

Il comma 2 prevede che le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto.

Il comma 3 consente, nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-*bis* e 186-*bis* del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, alle società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 di acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 (ai sensi del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito) e 2497-*quinquies* (ai sensi del quale ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467) del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della

presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

Il comma 4 consente la costituzione di una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati, nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

Il comma 5 stabilisce che, qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria.

Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria si applicano integralmente alla società veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima società si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge n. 223 del 2006.

Il comma 6 dispone che per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

Il comma 7 affida, nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.

Il comma 8 prevede che, nel caso previsto dal comma 3, la società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una società

di intermediazione mobiliare o una società di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresì la conformità dell'attività e delle operazioni della società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, si osserva che la norma consente di rendere applicabili integralmente alla società veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria; inoltre alle cessioni di immobili effettuate dalle citate società veicolo si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste per le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993) per i quali le cessioni in parola scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Dal punto di vista finanziario si ravvede il caso di rinuncia a maggior gettito solo qualora le nuove società veicolo costituite ai sensi del presente articolo svolgano attività che attualmente non sono svolte da altri soggetti; infatti qualora non si verifici tale condizione si potrebbe avere un effetto di sostituzione tra operazioni che scontano un regime fiscale ordinario e operazioni che, in quanto riconducibili a quelle svolte da soggetti che svolgono attività di locazione finanziaria, sconterebbero un regime fiscale agevolato. Sul punto si ritiene quindi necessario un chiarimento al fine di escludere possibili oneri per il bilancio dello stato in termini di minor gettito.

CAPO III **INVESTIMENTI PER EVENTI SPORTIVI**

Articolo 61 ***(Eventi sportivi di sci alpino)***

L'articolo prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021.

A tal fine, si prevede la nomina di due commissari del Governo:

- per l'attuazione degli interventi relativi alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, di piste di discesa e di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno;
- per la realizzazione degli interventi viari, ferroviari.

In base ai commi da 1 a 12 è nominato un commissario che provvede al piano di interventi volto alla progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti a fune, di collegamenti fra gli impianti a fune, di piste da sci, di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

Il commissario predispone il piano degli interventi, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale.

Il commissario procede a convocare una o più conferenze di servizi per le procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi del piano e all'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano.

Nei limiti delle risorse stanziare, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione del piano.

La consegna delle opere previste dal piano, una volta collaudate, deve avvenire entro il 31 dicembre 2019. Il piano indica altresì le opere connesse che potranno essere ultimate oltre detto termine.

Gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

Il commissario può avvalersi di diverse procedure previste nel nuovo codice degli appalti e, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche.

Il commissario cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano e relaziona, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, sulle attività svolte nonché rendiconta le spese sostenute.

Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per la realizzazione degli eventi sportivi in questione, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

I commi da 13 a 23 provvedono a nominare il presidente pro tempore della società ANAS quale commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario può avvalersi delle strutture della società ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, predisporre un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale. Il piano contiene la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, nei limiti delle risorse disponibili.

Per le procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano sono applicabili le disposizioni dei commi 3 e 4, nonché i poteri sostitutivi previsti al comma 5. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto.

Soggetto attuatore degli interventi del piano è ANAS S.p.A., che svolge funzioni di stazione appaltante.

Gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

Il commissario cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano. La consegna delle opere collaudate deve avvenire entro il 31 dicembre 2019. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario relaziona sulle attività svolte e rendiconta circa le spese sostenute.

La realizzazione del piano è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 604, della legge di bilancio 2017 che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021. Il Commissario, per eventuali temporanee esigenze finanziarie, può provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge di stabilità per il 2016 istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove sono confluite tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A.

Il comma 24 attribuisce alle stazioni appaltanti la competenza per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata per la realizzazione dei piani. Le indennità di occupazione e di espropriazione fanno carico alle stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie.

Il comma 25 prevede che al termine delle manifestazioni sportive, le opere in attuazione del piano di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti. Le opere in attuazione del programma di interventi alla viabilità statale di cui al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a..

Il comma 26 stabilisce che le imprese affidatarie dei lavori ricompresi nei piani, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dal nuovo codice degli appalti, sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Il comma 27 dispone che alle controversie relative all'approvazione dei piani, alle procedure di espropriazione (a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo che detta disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche. Dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma.

Il prospetto riepilogativo riferito all'AC 4444 attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese in c/capitale	5	10	10	10	5	10	10	10
Minori spese in c/capitale	5	10	10	10	5	10	10	10

La RT, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che:

- per le finalità del comma 1, il comma 12 autorizza la spesa complessiva di 40 milioni di euro, di cui 5 milioni per il 2017, 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e 5 milioni per il 2021, che si aggiungono alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo. Il relativo onere è posto a carico del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- il comma 24 prevede che il piano degli interventi sulla rete viaria sia finanziato con le risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato con ANAS S.p.A. nonché con le risorse di cui all'articolo 1, comma 604, della legge n. 232 del 2016, che ha autorizzato per tali scopi la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

La RT afferma infine che le disposizioni recate dai commi da 25 a 27 hanno carattere procedurale e non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento agli enti e istituzioni coinvolti nella realizzazione degli interventi in esame che in base alla norma saranno svolti dagli stessi con le risorse previste a legislazione vigente e ad invarianza d'oneri, andrebbero forniti maggiori dettagli ed elementi al fine di verificare la idoneità dalla clausola di invarianza finanziaria.

Andrebbe poi chiarito se la qualifica degli interventi considerati dalla disposizione "come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi", possa determinare possibili effetti finanziari dovuti a maggiori esigenze finanziarie per effetto dell'inclusione di maggiori attività e interventi nei citati programmi.

Con riferimento al comma 23 e alla realizzazione del piano degli interventi mediante le risorse previste nell'ambito del contratto di programma MIT-ANAS e quelle disponibili sul Fondo per la realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali, di cui all'articolo 1, comma 604, della legge n. 232 del 2019, andrebbe confermato che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudichi l'attuazione di altre finalità da realizzare a valere sulle medesime risorse, chiarendo altresì quante risorse siano disponibili per la gestione commissariale.

Analogamente andrebbe assicurato che l'utilizzo in via di anticipazione delle risorse presenti sul Fondo per gli investimenti dell'ANAS di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, non determini pregiudizi nei confronti degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle predette risorse.

Articolo 62 **(Costruzione di impianti sportivi)**

La norma, riformulata dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge n. 147 del 2013.

Il comma 1 dispone che lo studio di fattibilità, relativo alle procedure per l'ammodernamento o la costruzione d'impianti sportivi, può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali impianti devono essere compresi nel territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o ristrutturazione dell'impianto sportivo. Se l'impianto ha una capienza superiore a 5.000 posti possono essere realizzati anche alloggi di servizio nel limite del 20 per cento della superficie utile. In caso di impianti pubblici i suddetti immobili sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, ovvero la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Qualora si tratti d'interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti lo studio di fattibilità può contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto (per una durata massima rispettivamente di novant'anni e di trent'anni) di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Nel caso di impianti sportivi pubblici la conferenza di servizi preliminare esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza dei servizi decisoria.

Il comma 2 disciplina i contenuti del progetto definitivo il quale:

- tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendosi discostarsene motivatamente;
- è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- comprende, ove necessaria, la documentazione per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale
- è corredato:
 - (a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione, nella quale sia anche prevista la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione;
 - (b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, della effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;
 - (c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, da un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, e da una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria, che specifica:
 - l'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione;
 - le caratteristiche dei servizi e della gestione;
 - la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto.

Il comma 2-bis disciplina i profili procedurali della conferenza di servizi decisoria di cui comma 304, lett. b), articolo 1, della legge n. 147 del 2013 prevedendo, nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche che il verbale conclusivo di approvazione del progetto:

- sia pubblicato sul sito del comune e sul bollettino ufficiale della Regione;
- determini la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, ricomprendente anche gli immobili complementari e/o funzionali, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore;

- costituisca verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale.

Nel caso di impianti sportivi privati, viene previsto che il verbale conclusivo costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale.

Il comma 3 dispone che lo studio di fattibilità preveda, nel caso di impianti omologati con capienza superiore a 16.000 posti, cinque ore prima e tre ore dopo le manifestazioni sportive, la possibilità dell'occupazione di suolo pubblico, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata alla sola associazione o società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, eventuali oneri indennizzatori da corrispondere ai titolari di autorizzazioni e/o di concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate, sono posti a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi eventuali accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la precedente disposizione si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata.

Il comma 4, con riferimento agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, prevede che il soggetto proponente debba essere in possesso dei requisiti di partecipazione, previsti per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità con lo strumento della "finanza di progetto", associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto.

Il comma 5 prevede l'applicazione delle disposizioni processuali, di cui all'art. 125, del decreto legislativo n. 104 del 2010, relative alle controversie concernenti infrastrutture strategiche, agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, alle controversie sul verbale conclusivo della conferenza dei servizi preliminare in caso di istanze concorrenti, sul verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria e sull'aggiudicazione della concessione.

Il comma 5-*bis* prevede che, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali:

- fino a 200 mq. della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti o bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali;
- fino a 100 mq. al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva svolta.

Il comma 5-*ter* provvede ad abrogare il secondo periodo del comma 304, dato che le disposizioni in esso contenute vengono riprodotte nel testo del comma 1 dell'articolo in esame

La RT originaria oltre a ribadire il contenuto della norma affermava che queste hanno natura procedurale e sono volte a favorire, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di forme di finanziamento, gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione di impianti sportivi. Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT fornita sulle modifiche apportate alla Camera dei deputati si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 63 **(Misure per la Ryder Cup 2022)**

La norma prevede per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, la concessione della garanzia dello Stato, per un ammontare fino a 97 milioni di euro, a favore di Ryder Cup Europe LLP. La garanzia è inclusa nell'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti da allegare allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009.

La federazione italiana golf relaziona annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze e alle Camere circa le attività svolte, accompagnata da un'analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

La RT evidenzia che la norma prevede la concessione della garanzia dello Stato, per un ammontare massimo di 97 milioni, a favore di Ryder Cup Europe LLP per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione Italiana Golf (FIG) in relazione al Progetto Ryder Cup 2022, nel periodo 2017 – 2027, non coperti dal contributo statale introdotto con la legge di bilancio 2017, e non già garantiti dalla garanzia fideiussoria rilasciata dall'Istituto per il Credito Sportivo. La garanzia viene concessa *ex lege*, rinviando ad un decreto ministeriale per i profili tecnici di operatività della stessa.

Secondo quanto rappresentato dalla Federazione, l'escussione della garanzia è da ritenersi a basso rischio considerate le diverse fonti di reddito di cui dispone la FIG (contributi straordinari del CONI, Sponsor e aumento dei ricavi federali derivanti dalla crescita delle attività golfistiche). Si ritiene, pertanto, che la stessa possa essere iscritta "per memoria", senza dover prevedere un incremento delle risorse disponibili a legislazione vigente per provvedere agli oneri derivanti dalle garanzie dello Stato.

Al riguardo, si osserva che l'affermazione riportata nella RT circa il basso rischio dell'eventuale escussione della garanzia non è accompagnata da ulteriori elementi informativi a supporto della stessa. Appare dunque opportuno che si chiariscano i motivi per cui l'escussione della garanzia prestata dalla Stato debba considerarsi a basso rischio, esplicitando le diverse fonti di reddito di cui dispone la FIG e gli oneri che occorre affrontare per la realizzazione del progetto.

Si segnala inoltre che l'eventuale escussione della garanzia implicherebbe un effetto negativo sui saldi che si riassorbirebbe nella misura in cui lo Stato procedesse al recupero delle eventuali somme escusse nei confronti del contribuente inadempiente e che potrebbe apparire prudentiale esporre la garanzia negli allegati al bilancio e opportunamente rifletterla nel dimensionamento dello specifico capitolo.

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI

Articolo 64 *(Servizi nelle scuole)*

Il comma 1 prevede che al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico 2016/2017, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017.

In base al comma 2, l'acquisizione dei predetti servizi avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), e di cui all'articolo 1, comma 379, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip²²⁸.

Il comma 3 prevede che al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip S.p.A. provvede nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'espletamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con la suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, si stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni delle istituzioni scolastiche ed educative interessate e stipula il relativo contratto-quadro attraverso cui dette istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. È stabilito che gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

Il comma 4 stabilisce che l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché la prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avvenga nei limiti di spesa previsti dal già citato articolo 58, comma 5, D.L. 69/2013, incrementati dell'importo di € 64 mln per il 2017.

Il comma 5 reca infine la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a € 64 mln per il 2017, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione - per il 2017 - del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della L. 107/2015.

²²⁸ Si segnala che in data 2 dicembre 2016, la Consip ha comunicato la risoluzione delle Convenzioni relative ai lotti n. 2 - regione Emilia Romagna, n. 8 - regioni Lombardia, Trentino Alto Adige e n. 9 - regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto (attive dal 25 novembre 2013 e scadute il 24 novembre 2016), nonché delle Convenzioni relative ai lotti n. 1 - regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, n. 4 - regioni Sardegna e Lazio (province di Rieti, Viterbo e Roma) e n. 10 - regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise (attive dal 15 gennaio 2014 e scadute il 1° dicembre 2016).

Il comma 5-*bis*, inserito in I lettura, stabilisce che al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Il fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo per le esigenze indifferibili), e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282.

La RT annessa al ddl iniziale si sofferma sul dispositivo di cui ai commi 1-5, affermando, sui commi 1 e 3, che le norme ivi riportate sono volte ad incrementare di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, da riferire ai mesi da settembre a dicembre 2017, il già previsto finanziamento, ai sensi della legislazione vigente, dell'acquisto dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché per la prosecuzione degli interventi di piccola manutenzione previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti.

Aggiunge, sul comma 2, che tali risorse si aggiungono a quelle già presenti a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che rappresentano limite di spesa ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Per la stima dell'onere mensile pari a 16 milioni di euro, si è preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro quantificato nella RT annessa al decreto-legge n. 42 del 2016.

Precisa, poi, sul comma 3, che il maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il costo di 12.846 *full time equivalent* (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutata del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende) al netto delle risorse già previste a legislazione vigente.

Conclude che alla copertura di tali oneri si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della Legge n. 107 del 2015 (cd. Fondo Buona Scuola) (comma 5).

La RT annessa all'emendamento approvato in I lettura su proposta del Governo relativamente al comma 5-*bis* afferma che la norma intende promuovere, già a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, lo sviluppo di mense scolastiche che utilizzino prodotti biologici. introducendo il concetto di "mensa scolastica biologica", da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e della ricerca, previa intesa della Conferenza unificata. di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La suddetta previsione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal fine, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per la diffusione delle mense biologiche, destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa biologica e a realizzare iniziative di informazione e promozione nelle scuole di accompagnamento al servizio di ristorazione.

Tale fondo è assegnato alle Regioni e alle province autonome, secondo le modalità da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

La norma prevede altresì che le stazioni appaltanti che intendono affidare il servizio di mensa scolastica biologica debbano prevedere, nell'ambito della documentazione di gara, i requisiti e le specifiche tecniche contenuti nel decreto interministeriale previsto al secondo periodo dell'emendamento stesso. La previsione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dei predetti oneri, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 (FISPE).

Il prospetto riepilogativo allegato evidenzia sul comma 5 i seguenti effetti in conto minori spese correnti/capitale.

(mln di euro)

		SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
s	c	64	0	0	0	64	0	0	0	64	0	0	0
s	k	-64	0	0	0	-64	0	0	0	-64	0	0	0

Il prospetto riepilogativo allegato evidenzia relativamente al comma 5-bis i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti.

(mln di euro)

		SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
s	c	4	10	10	10	4	10	10	10	4	10	10	10
F.I.	c	-4	-10	-8	-10	-4	-10	-8	-10	-4	-10	-8	-10
Fispe	c	0	0	-2	0	0	0	-2	0	0	0	-2	0

Al riguardo, sui commi 1-5, per i profili di quantificazione, va *in primis* evidenziato che l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa ivi prevista, pari a 64 mln per il 2017, per cui la RT fornisce i dati di quantificazione della spesa uniformi a quelli adottati a suo tempo dalla RT allegata al D.L. 42/2016²²⁹.

In proposito, andrebbe in primo luogo chiarito se la spesa in questione riguardi esclusivamente le attività di manutenzione e decoro (programma "Scuole belle") ovvero si riferisca anche ai servizi di pulizia, per i quali sono previsti specifici limiti di spesa ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.L. 69/2013, dal momento che tale distinzione non si evince univocamente dal dettato normativo²³⁰.

Inoltre tenuto conto che la norma è finalizzata a consentire il regolare avvio delle attività didattiche relative all'anno scolastico 2017-2018, andrebbe chiarito come si intenda far fronte alla medesima esigenza relativamente al periodo gennaio-agosto 2018.

Sui profili di copertura finanziaria, invece, posto che il comma 5 prevede che alla copertura di tali oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona scuola", di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cap. 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), appare opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle risorse previste a copertura sul predetto fondo e che l'utilizzo del fondo in parola, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere delle risorse del medesimo fondo.

²²⁹ Nota di Lettura n. 128.

²³⁰ Si rileva in proposito che la stima dello stanziamento in questione (64 milioni, riferiti a 4 mesi) corrisponde, sul piano quantitativo, a quella previsto dal comma 379 della legge di bilancio 2017 (128 milioni per un periodo di otto mesi), che peraltro finalizzava lo stanziamento esclusivamente alla prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cd. Piano "Scuole Belle").

Sul comma 5-*bis*, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione ivi indicata è chiaramente formulata come limite massimo di spesa, andrebbero richiesti elementi di quantificazione atti a fornire dimostrazione della congruità delle risorse stanziare rispetto alle iniziative specifiche da finanziare.

Quanto poi ai profili di copertura, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità esistenti a valere delle disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, in relazione agli oneri da compensare, con riferimento alla dotazione per lo stesso prevista in bilancio relativamente alle singole annualità del triennio 2017/2019 e a decorrere, nonché, per il FISPE, relativamente al solo 2019 al fine di assicurare la prevista riduzione di 2 milioni di euro.

Articolo 64-*bis* ***(Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)***

Il comma 1 conferma l'attuale suddivisione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi e non esclusivi (sono esclusivi i punti tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, mentre sono non esclusivi quelli che possono vendere anche altre merci). Reca poi una modifica puramente formale all'alea del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 170 del 2001, riguardante l'individuazione degli esercizi abilitati alla vendita non esclusiva.

Il comma 2 inserisce l'articolo 4-*bis* (Apertura di nuovi punti vendita) nel citato decreto legislativo n. 170 del 2001.

La numerazione che segue (commi 1-4) attiene a tale articolo aggiuntivo.

Il comma 1 assoggetta l'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, alle disposizioni dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, che prevedono, in luogo di licenze o autorizzazioni, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il comma 2 consente ai comuni di individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.

Il comma 3 prevede che con intesa in sede di Conferenza unificata sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 4 demanda ad un'intesa in sede di Conferenza unificata anche l'individuazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, di criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di

trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente.

Il comma 3 dell'articolo 64-*bis* in esame, intervenendo sull'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 170 del 2001, stabilisce, con la nuova lettera d-*quinquies*), che le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali, escludendo inoltre che la fornitura possa essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore. Con la lettera d-*septies*), prevede che le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale.

Il comma 4 aggiunge l'articolo 5-*bis* (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi) al citato decreto legislativo n. 170 del 2001. Con tale articolo aggiuntivo si dispone che nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

Il comma 5 aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 9 del decreto legislativo n. 170 del 2001, il quale sanziona le violazioni del medesimo decreto n. 170 ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Il comma 6 abroga l'articolo 1, comma 2 (definizione di punto vendita esclusivo e non esclusivo; tale definizione viene inserita all'articolo 2), l'articolo 2, commi 2 (rilascio di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività), 4 (rilascio automatico dell'autorizzazione per i soggetti che si sono sottoposti al programma sperimentale di cui alla legge n. 108 del 1999), 5 (condizione per l'esercizio di un punto di vendita non esclusivo in mancanza di adesione alla predetta sperimentazione) e 6 (parametri per il rilascio delle autorizzazioni), l'articolo 4, comma 1 (obbligo per i punti vendita esclusivi di assicurare parità di trattamento alle diverse testate), e l'articolo 6 (recante la disciplina dei piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita) del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Il comma 7 impone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che l'articolo ha carattere ordinamentale e non produce oneri a carico della finanza pubblica, come specificato nella clausola di cui al comma 7.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 65 ***(Autorità nazionale di regolazione del settore postale)***

L'articolo stabilisce che a decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del

settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.

La RT prevede che la norma in oggetto sopprime le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 6-21, e dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che disegna il sistema di finanziamento della (ora soppressa) Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, i cui compiti, a seguito del trasferimento di competenze intervenuto con il decreto-legge n. 201/2011, sono attualmente svolti dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Al contempo, prevede l'inserimento, all'articolo 1 della legge n. 266/2005, del comma 66-*bis* con il quale si stabilisce che, a decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità in relazione ai predetti compiti di regolamentazione del settore postale, si provvede con le modalità di cui ai precedenti commi 65 e 66, che stabiliscono i criteri di determinazione del contributo annuale dovuto all'AGCOM dai soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla sua vigilanza (mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media audiovisivi e dell'editoria).

Con tale disposizione si pone rimedio alle criticità emerse nell'applicazione delle norme che disciplinano le modalità di finanziamento dell'AGCOM a seguito di alcune recenti pronunce del Giudice amministrativo che hanno dichiarato illegittime le procedure sinora seguite per determinare i contributi dovuti dagli operatori del settore postale.

Viene, altresì, assicurato l'effetto di uniformare la contribuzione dei vari mercati di competenza dell'AGCOM in punto di base imponibile e di aliquota massima. Quest'ultima verrebbe, infatti, fissata anche per il settore postale nel limite massimo del due per mille dei ricavi dell'ultimo bilancio anziché dell'uno per mille come attualmente previsto dall'articolo 2, comma 14, lett. b), del D.Lgs. n. 261/1999.

L'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la corresponsione del contributo a favore dell'AGCOM avviene da parte dei soggetti privati sottoposti all'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità.

Il prospetto riepilogativo allegato non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, dal momento che la norma incrementa dall'uno per mille al due per mille dei ricavi il contributo dovuto all'AGCOM per lo svolgimento dei compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, da parte dei soggetti privati sottoposti alla sua attività di vigilanza e controllo, andrebbero valutati gli effetti in termini di minori entrate fiscali derivanti dall'aumento del contributo obbligatorio, qualora esso sia deducibile fiscalmente.

Articolo 65-bis
(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

L'articolo, approvato in commissione nel corso dell'esame in I lettura alla Camera dei deputati con il parere favorevole del Governo²³¹, modifica il comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del D.P.R. 380/01 (Testo unico in materia edilizia), che disciplina la definizione degli interventi edilizi relativi agli "interventi di restauro e di risanamento conservativo", al fine di prevedere che tali interventi - rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere – ne consentano, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

L'integrazione, inserita con un emendamento di iniziativa parlamentare, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 65-ter
(Clausola di salvaguardia)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 66
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1, come modificato in prima lettura, prevede che la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sia è incrementata di 12 milioni per l'anno 2017, di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, nonché di 86 milioni di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 2, anch'esso come aggiornato alle modifiche intervenute durante l'esame in I lettura, stabilisce che la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 85,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

²³¹ Camera dei deputati, doc. cit., 29 maggio 2017, pagina 19.

Il comma 2-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame in commissione presso la Camera dei deputati con un emendamento del Governo²³², stabilisce che all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 - laddove, ad oggi, è stabilito che agli oneri relativi agli interventi di sostegno in favore delle imprese strategiche, in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provveda mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali, su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica - la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria sia ridotta a 100 milioni di euro dal 2017.

Il comma 3 aggiornato alle modificazioni approvate nel corso dell'esame in prima lettura²³³, predispone la copertura finanziaria del provvedimento, affermando che agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-*bis*, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.627,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.196,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.369,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.771,9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.799,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.759,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai fini della compensazione dei conseguenti effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provveda:

- a) quanto a 1.327,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
- b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
- b-*bis*) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 4 afferma che gli effetti migliorativi, per l'anno 2017, derivanti dal presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e 3.100 milioni di euro in termini di indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017 presentato alle Camere.

Il comma 5 prevede che l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il comma 6 stabilisce altresì che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto "residui". Un'integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura²³⁴ ha previsto anche che, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero

²³² Camera dei deputati, doc. cit., 29 maggio 2017, pagina 12.

²³³ Camera dei deputati, doc. cit., 29 maggio 2017, pagina 12.

²³⁴ Camera dei deputati, doc. cit., 29 maggio 2017, pagina 12.

dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT annessa al ddl iniziale è superata negli importi rispetto al testo modificato che è stato invece approvato dalla Camera dei deputati in I lettura.

Ad ogni modo, ripercorrendone i lineamenti essenziali, la stessa si limitava a ribadire il contenuto del dispositivo, soffermandosi sul comma 1, laddove si prevede il rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), per gli anni 2018/2024 e a decorrere da tale anno.

In merito poi al comma 2, ribadiva che ivi si disponeva l'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

La tavola che segue reca, invece, la sintesi dei valori aggiornati degli oneri relativi sempre ai commi 1 e 2, ma all'esito dell'approvazione degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in prima lettura.

(mln di euro)

	Fabbisogno/Indebitamento netto commi 1 e 2											
	s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F. indifferibili (co. 1)	s	c	12,00	109,00	39,50	40,50	9,50	19,50	86,00	57,00	57,00	57,00
Fispe (co. 2)	s	c	14,00	86,20	85,50	135,00	23,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20

Sul comma 3, recante invece la copertura degli oneri contenuti nel provvedimento, la RT annessa al ddl iniziale si limitava a riferire che ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvedeva ai sensi delle indicazioni ivi riportate alla lettera a), in termini di "maggiori entrate" e, ai sensi della lettera b), mediante il ricorso al fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa.

Per contro, la RT annessa all'emendamento del Governo (50.5) approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, relativamente all'ivi previsto prestito-ponte in favore di Alitalia spa di 600 milioni di euro nel 2017, da restituire nel medesimo esercizio, trattandosi di un finanziamento oneroso, riferisce che gli oneri derivanti dal prestito a favore dell'amministrazione straordinaria della predetta società sono pari a 600 milioni di euro per il 2017, ma solo in termini di saldo netto da finanziare.

La RT annessa all'emendamento ha poi evidenziato che la sostituzione dell'articolo 50 ha comportato l'abrogazione della disposizione prevista dal decreto-legge iniziale che prevedeva l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa e dei relativi oneri fissati nella misura massima di 300 milioni di euro nel 2017, con

conseguenti effetti "positivi" sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno di cassa per lo stesso importo.

Il combinato delle due modifiche richiamate ha determinato pertanto, complessivamente, un onere netto di 300 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e un miglioramento di 300 milioni di euro del solo fabbisogno di cassa.

Ai maggiori oneri in termini di competenza finanziaria, sottolinea la RT, rispetto a quelli già contenuti nel decreto-legge, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si è provveduto mediante riduzione della dotazione del fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66²³⁵.

Sul comma 2-*bis*, la medesima RT annessa all'emendamento 50.5 approvato alla Camera dei deputati, conferma che il miglioramento del fabbisogno di cassa determinato dall'emendamento nel 2017, pari a 300 milioni di euro, è finalizzato alla riduzione della giacenza che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali è tenuta a detenere sul conto corrente di tesoreria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, che si riduce a 100 milioni di euro, essendo ad oggi prevista in 400 milioni di euro²³⁶.

Nella tavola che segue, è rappresentato l'effetto in termini di fabbisogno di cassa che è associabile alla disposizione in esame, il quale viene "compensato" dall'abrogazione della norma che nel testo iniziale del decreto prevedeva la ricapitalizzazione di Invitalia S.p.A..

Variazione Fabbisogno di cassa del settore statale ex emendamento approvato in I lettura recante la nuova formulazione dell'articolo 50e connessa copertura.

	s/e	c/k	Fabbisogno/Ind. Netto											
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Abrogazione della norma ricap. Invitalia ddl iniziale <Fabbisogno	s	k	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comma 2- <i>bis</i> , integrazione art.2,co.2 dl 98/2016 >Fabbisogno	s	k	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

La RT evidenzia che essendo l'effetto sul fabbisogno determinato dalla variazione delle giacenze sul conto corrente, la disposizione riportata al comma 2-*bis* determina una riduzione a decorrere dal 2017 della predetta giacenza.

Conclude, affermando che, complessivamente considerate le integrazioni disposte all'articolo, le variazioni riflesse nella integrazione all'articolo 50 risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica.

²³⁵ Capitoli nn. 7407 e 7590 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

²³⁶ Nota di Lettura n. 141, pagina 7 e seguenti.

Il prospetto che segue sintetizza il quadro di Oneri /Coperture riconducibili al comma 3, lettere a)-b-bis) con gli importi "aggiornati" all'esito delle modificazioni approvate nel corso dell'esame in prima lettura.

Oneri/coperture comma 3

(mln di euro)

Oneri	s/e	c/k	SNF										
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Comma 3													
artt.9, 12, 41, co 2, 42, co 1 e 2, 43, 43-bis, 44, co 1, 45, 46, 50, 55, 66, co.1-2	s	c	1.627,9	5.196,7	5.543,0	4.263,5	3.711,9	3.778,4	3.749,4	3.749,4	3.749,4	3.749,4	3.749,4
Coperture	s	c											
Comma 3, lett.a) MAGGIORI ENTRATE	E	c	1.327,9	5.196,7	5.543,0	4.263,5	3.711,9	3.711,9	3.778,4	3.749,4	3.749,4	3.749,4	3.749,4
Comma 3, lett.b) riduzione Fondo attualizzazione MINORI SPESE	s	c	0,0	0,0	0,0	-61,1	-72,8	-60,0	-50,0	-50,0	-50,0	-10,0	0,0
Comma 3, lett.b-bis) riduzione Fondo garanzie Mef MINORI SPESE	s	c	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Oneri	s/e	c/k	Fabbisogno/Ind. Netto										
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Comma 3													
artt.9, 12, 41, co 2, 42, co 1 e 2, 43, 43-bis, 44, co 1, 45, 46, 50, 55, 66, co.1-2	s	c	1.627,9	5.196,8	5.543,3	4.369,5	3.784,8	3.771,9	3.828,6	3.799,4	3.799,4	3.759,4	3.749,4
Coperture	s	c											
Comma 3, lett.a) MAGGIORI ENTRATE	E	c	1.327,9	5.196,7	5.543,0	4.263,5	3.711,9	3.711,9	3.778,4	3.749,4	3.749,4	3.749,4	3.749,4
Comma 3, lett.b) riduzione Fondo attualizzazione MINORI SPESE	s	c	0,0	0,0	0,0	-61,1	-72,8	-60,0	-50,0	-50,0	-50,0	-10,0	0,00
Comma 3, lett.b-bis) riduzione Fondo garanzie Mef MINORI SPESE	s	c	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sul comma 4, la RT annessa al ddl iniziale ribadiva invece che agli effetti migliorativi previsti per l'anno 2017, pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e 3.100 milioni di euro in termini di indebitamento netto, siano destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017 presentato alle Camere.

In proposito, precisava poi che tali effetti, date le caratteristiche degli interventi previsti – alcuni di carattere temporaneo (*one-off*), con particolare riferimento alle disposizioni a favore delle zone terremotate e agli introiti legati alla definizione agevolata delle controversie tributarie consentono di conseguire una correzione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in termini strutturali di 3,4 miliardi di euro nello stesso anno.

Sul comma 5 si limitava a riferire che ivi si prevede la sostituzione dell'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 mentre sul comma 6 ribadiva che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze era autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Al riguardo, in *primis* sui commi 1-2, limitatamente ai profili di quantificazione inerenti all'adeguamento ivi disposto rispetto alla dotazione già prevista dalla legislazione vigente, per la dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili - quanto alle annualità 2018/2024 e a decorrere da tale anno - nonché, per il Fondo per

gli interventi strutturali di politica economica (F.I.S.P.E.), relativamente le annualità 2018/2021 e a decorrere (entrambe iscritti nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze), posto che il relativo onere è chiaramente limitato all'entità degli stanziamenti ivi predisposti, nulla da osservare.

Poi, sul comma 2-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame in I lettura, posto che ivi si provvede determina un "maggiore" fabbisogno di cassa riconducibile alla prevista riduzione del saldo della giacenza obbligatoria su speciale c.s. fruttifera di tesoreria da assicurare alla fine di ogni anno - con effetti indicati espressamente indicati a decorrere dal 2017 - il cui obbligo, ai sensi della normativa vigente, è posto carico della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (determinandosi un "peggioramento" di 300 milioni di euro del fabbisogno dal 2017), che sarebbe "compensato" dall'effetto "positivo" sul Fabbisogno derivante dalla abrogazione della norma prevista dal testo originario del provvedimento, che stabiliva la ricapitalizzazione di Invitalia spa (pertanto un "miglioramento" di 300 milioni di euro sul Fabbisogno per il solo 2017 rispetto al testo iniziale), occorre formulare alcune considerazioni.

In particolare, va evidenziato che al citato peggioramento del fabbisogno che è senz'altro da associare al comma 2-*bis* per il 2017 - sebbene compensato, limitatamente all'annualità 2017, dalla citata abrogazione della norma sulla ricapitalizzazione Invitalia spa prevista dal testo iniziale - sembrerebbe da associare anche un effetto di peggioramento del fabbisogno del settore statale per gli anni successivi, considerato che la stessa integrazione ivi disposta all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 98/2016, prevede che la giacenza "minima" venga rideterminata in 100 milioni di euro al 31/12 (pertanto -300 milioni annui sul fabbisogno rispetto alla legislazione vigente) a decorrere dal 2017. Andrebbe pertanto fatta chiarezza circa l'esistenza di riflessi anche per le annualità successive al 2017.

Ad ogni modo, anche considerando il solo 2017, se, a suo tempo, relativamente alla previsione dell'obbligo di giacenza minima di 400 milioni che veniva posto a carico della Cassa per i servizi energetici e ambientali, la RT aveva individuato puntualmente l'effetto di onerosità relativo agli interessi da corrispondere al soggetto titolare di tali risorse, in relazione alla giacenza obbligatoria ivi prevista²³⁷, appare evidente che, di converso, con l'integrazione in esame, che abbassa il limite a 100 milioni di euro per la medesima giacenza, sarebbe da considerare, per un verso, il "risparmio" in termini di remunerazione, ma anche l'eventuale maggior "onere" relativo alle emissioni "aggiuntive" che si renderanno necessarie al fine di assicurare, comunque, la "copertura" del fabbisogno per il medesimo anno.

Sul punto, pertanto, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità andrebbe fatta ogni chiarezza, atteso che ciò determinerebbe una alterazione del citato saldo di cassa per le annualità a decorrere dal 2018, rispetto alla stima del medesimo saldo tendenziale elaborata secondo il criterio della

²³⁷ Effetto Quantificato allora in 200.000 euro annui dal 2017. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Nota n. 62488 del 26 luglio 2016, pagina 2.

legislazione vigente, che imporrebbe di valutare i riflessi di "onerosità" riconducibili alla compensazione da disporre con altre forme di "copertura" del fabbisogno (essenzialmente, emissioni aggiuntive di titoli a breve del debito pubblico) la cui onerosità si riflette, come noto, a carico degli stanziamenti di bilancio per la copertura della spesa per interessi.

Poi, venendo al comma 3, lettere *a)* e *b)*, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, recante la sintesi degli oneri, relativamente agli oneri riferibili agli articoli ivi dettagliatamente indicati, nonché al relativo dispositivo di copertura finanziaria, posto che la norma provvede alla maggiore spesa ivi indicata, in parte (lettera *a)*), mediante corrispondente utilizzo delle "maggiori entrate" previste dal decreto in esame e, per un'altra quota, a carico delle "minori spese" già previste a legislazione vigente, mediante l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (lettera *b)*) per importi ivi rispettivamente indicati, va segnalato che il fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 dello stato di previsione del MEF) reca una previsione di stanziamento di sola "cassa".

Sul punto, pur considerando che la riduzione dello stanziamento in parola è prevista solo a decorrere dal 2020 - esercizio, quest'ultimo, che come noto non è attualmente in gestione nel bilancio pluriennale dello Stato in vigore - nulla toglie che la specificità della "natura" della autorizzazione di spesa ad esso sottesa (per l'appunto, di sola "cassa"), imporrebbe di fornire una analitica descrizione degli effetti di impatto sui saldi di finanza pubblica delle coperture ivi individuate in termini di competenza finanziaria.

In merito alla riduzione ivi disposta poi a valere dei capitoli relativi al Fondo per la copertura degli oneri correlati all'escussione delle garanzie erariali, andrebbe certificata la sostenibilità della riduzione ivi predisposta a fronte dei prevedibili oneri che sarebbero da coprire nel triennio 2017/2019 (in base alle garanzie indicate nell'allegato 19 annesso allo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze), considerato che la quantificazione dello stanziamento dovrebbe essere già calibrata sugli effettivi e prevedibili fabbisogni di spesa attesi per medesime annualità.

Ad ogni modo, per entrambi gli stanziamenti richiamati per la componente di copertura in quota "minore spesa", andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità a valere degli stanziamenti previsti il bilancio per il 2017, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, a ragione della riduzione disposta a parziale compensazione degli oneri previsti dal provvedimento in esame, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronteggiare fabbisogni di spesa eventualmente già programmati.

Quindi, in relazione poi alla componente di copertura dei oneri del provvedimento prevista in quota "maggiori entrate" si rinvia all'esame delle singole norme del provvedimento ivi richiamate del comma 3, lettera *a)*.

Nel complesso, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto indicati sui saldi di finanza pubblica, va poi sottolineato che gli oneri recati dal provvedimento in esame

presentano valori sempre "superiori", per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, rispetto a quelli indicati per le medesime annualità in relazione al loro effetto d'impatto in termini di Saldo netto da finanziare.

Sul punto, premesso che tale differente andamento è evidentemente riconducibile al diverso profilo sul piano "cronologico" della spesa - in particolare, a ragione delle disposizioni di cui agli articoli 41, comma 2, e 42, comma 1 - stante la natura economica di parte "capitale" delle spese ivi previste, va sottolineato che la RT non esplicita però gli effetti finanziari complessivi che le suddette disposizioni di spesa avranno sui saldi per gli anni successivi al 2020; i quali sono perciò cumulativamente indicati in corrispondenza agli importi riportati in copertura, alla lettera b) del comma 3.

In tal senso, sempre relativamente alle componenti indicate a copertura in quota "minori spese", sembrerebbe utile l'acquisizione di un'integrazione della RT, con cui il Governo fornisca una dettagliata illustrazione dei criteri che sono stati adottati per la quantificazione degli effetti dei disallineamenti, relativamente a ciascuna delle norme considerate.

In merito poi al comma 4, premesso che ivi si conferma la destinazione di un importo pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di 3.100 milioni di euro in termini di indebitamento netto al fine raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017, non ci sono osservazioni.

Quanto al comma 5, va evidenziato che la RT non fornisce gli elementi quantitativi sottostanti la ridefinizione, in termini di competenza e di cassa, dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, per cui il peggioramento per circa 17,6 miliardi nel 2017, rispetto al previgente testo della legge di bilancio, appare coincidere con l'effetto netto della maggiore spesa per gli interventi a sostegno del sistema bancario – per i quali la relazione presentata al Parlamento nel dicembre 2016, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 243/2012, ed il D.L. n. 237/2016 ed il miglioramento del saldo di bilancio ascrivito complessivamente dal prospetto riepilogativo al decreto-legge in esame (circa 2,4 mld nell'esercizio in corso).

Infine, sul comma 6, richiamandosi a quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, posto che l'integrazione approvata al testo in I lettura ha autorizzato il ministro dell'economia e delle finanze, a disporre, ove ritenuto necessario, l'apertura di "anticipazioni" di tesoreria ai fini ivi richiamati (articolo 50), pur considerando che la stessa norma prevede la tempestiva "regolarizzazione" delle stesse anticipazioni, mediante l'emissione dei relativi mandati di spesa, occorre non di meno sottolineare che il ricorso ad anticipazioni di cassa, si riflette di per se in sé in un peggioramento del fabbisogno di cassa del settore statale - innanzitutto sotto il profilo della sua "formazione" - rispetto a quanto non sia da considerarsi già scontato dai saldi tendenziali redatti secondo il criterio della legislazione vigente. Ciò dovrebbe determinare effetti anche sul versante della copertura del medesimo Saldo, atteso che

al maggior "tiraggio" di risorse dalla tesoreria, onde assicurare la neutralità degli effetti, dovrebbe accompagnarsi la compensazione delle liquidità venute così a mancare, mediante l'aumento della provvista proveniente da altri canali di copertura.

Andrebbero pertanto valutati i riflessi delle condizioni di emissione rispetto alla spesa in conto "interessi" per tale tipo di emissioni, da ritenersi già scontata dai tendenziali di spesa iscritti in bilancio secondo il criterio della legislazione vigente.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2017 [Nota di lettura n. 172](#)
A.S. 2233-B: "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"
- " [Nota di lettura n. 173](#)
A.S. 2756: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"
- Apr 2017 [Nota di lettura n. 174](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (**Atto del Governo n. 397**)
- " [Nota di lettura n. 175](#)
A.S. 2784: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti"
- " [Nota di lettura n. 176](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (**Atto del Governo n. 395**)
- " [Nota di lettura n. 177](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (**Atto del Governo n. 396**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 17](#)
Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5**)
- " [Nota di lettura n. 178](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (**Atto del Governo n. 404**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 17/1](#)
Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5**)
- " [Nota di lettura n. 179](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (**Atto del Governo n. 406**)
- Mag 2017 [Nota breve n. 23](#)
Le previsioni economiche di primavera della Commissione europea
- " [Documento di base n. 55](#)
La decisione di bilancio per il triennio 2017-2019
- " [Nota breve n. 24](#)
Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2017 dell'Italia
- " [Elementi di documentazione n. 70](#)
Mercati degli strumenti finanziari (**Atto del Governo n. 413**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>